Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 206 del 2 settembre 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 149

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 2004 - 15 giugno 2004 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 2004 - 15 giugno 2004 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 2004 - 15 giugno 2004 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 2004. Vengono altresì riprodotti i testi degli Accordi entrati in vigore precedentemente.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 marzo 2004 - 15 giugno 2004 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 settembre 2004.

Quando tra i testi facenti fede di un accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 MARZO 2004 - 15 GIUGNO 2004 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
75. 21 marzo 2003, Bruxelles Decisione del Consiglio UE riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea	1° giugno 2004	9
76. 25 maggio 2004, Roma *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana, l'UNIDO e l'UNIDROIT per l'apertura a Roma di un ufficio UNIDO-ITPO per la promozione degli investimenti ed il trasferimento delle tecnologie nei PVS	25 maggio 2004	19
77. 29 novembre 2002, Roma *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla concessione di un credito di aiuto destinato al progetto "Rifornimento idrico e distribuzione a Me Linh"	12 agosto 2003	25
78. 29 novembre 2002, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per l'attuazione del Programma d'aiuto per il settore idrico a supporto della Bilancia dei Pagamenti a beneficio del Ministero delle Finanze della Repubblica socialista del Vietnam, da finanziare con uno stanziamento pari a Euro 2.737.221,50, con tre Allegati	25 luglio 2003	37
79. 29 novembre 2002, Roma *Memorandum* d'intesa tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla concessione di un credito di aiuto destinato al progetto "Estensione e miglioramento dell'acquedotto della città di Quang Ngai"	12 agosto 2003	83
80. 29 novembre 2002, Roma *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla concessione di un credito di aiuto destinato al progetto "Ammodernamento del sistema nazionale di previsione e allarme delle inondazioni - prima fase"	12 agosto 2003	95

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
81. 29 novembre 2002, Roma *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla concessione di un credito di aiuto destinato al progetto "Estensione e miglioramento dell'acquedotto della città di Ca Mau"	12 agosto 2003	107
82. 30 gennaio 2003, Jakarta *Memorandum* d'intesa tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana relativo alla concessione di un credito d'aiuto per il "Progetto di supporto per il Centro Servizi Calzaturiero Indonesiano"	23 settembre 2003	119
83. 24 febbraio 2003, Islamabad *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan per il consolidamento del debito (Club di Parigi del 13 dicembre 2001), con allegati tecnici	23 giugno 2003	137
84. 29 settembre 2003, Roma Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone per la conversione delle patenti di guida	29 ottobre 2003	213
85. 15 gennaio 2003, Pechino *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese sul progetto "Assistenza sanitaria a donne e bambini nella Regione Autonoma della Mongolia Interna"	19 aprile 2004	227
86. 15 gennaio 2003, Pechino *Memorandum* d'intesa tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese concernente la realizzazione del progetto "Educazione di base nelle Provincie di Hainan e Jilin"	13 maggio 2004	245
87. 25 marzo 2004, Zagabria *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia	15 marzo 2004	257

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
88.		
13 giugno 2003, Hanoi		
Convenzione relativa alla cooperazione in materia di adozione minori tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam	21 aprile 2004	267
89.		
9 settembre 2003, Roma		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria per immortalare la memoria dei caduti militari e civili delle guerre mondiali, nonché in materia dello *status* giuridico dei loro sepolcri	1º marzo 2004	289
90.		
27 novembre 2003, Roma		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione tecnica	1º maggio 2004	305
91.		
27 novembre 2003, Roma		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova in materia di lavoro, con Protocollo esecutivo	1º maggio 2004	311
92.		
5 novembre 2003, Roma		
Memorandum tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa sull'organizzazione nelle istituzioni scolastiche secondarie delle sezioni bilingui con l'insegnamento in italiano e russo	6 aprile 2004	321
93.		
3 luglio 2002, Roma		
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova relativo alla riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare	1º maggio 2004	337
94.		
27 novembre 2003, Roma		
Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova in materia di cooperazione industriale e di sviluppo di piccole e medie imprese	22 aprile 2004	353

Segue: TABELLA N. 1

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale (Parigi, 3 aprile 2001)	1º gennaio 2004 (Vedi legge 15 gennaio 2003, n. 26 in *G.U.* n. 43 del 21 febbraio 2003)
Emendamento al protocollo del 1º dicembre 1986 relativo privilegi ed alle immunità dell'Organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici (UMETSAT) (Berna, 25-26 giugno 2001)	1º gennaio 2004 (Vedi legge 23 giugno 1990, n. 176 in *G.U.* n. 161 del 12 luglio 1990
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali (Roma, 11 aprile 2000)	1º febbraio 2004 *G.U.* n. 68 del 22 marzo 2004
Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino (Roma, 21 marzo 2002)	19 gennaio 2004 *G.U.* n. 76 del 31 marzo 2004
Emendamento al protocollo del 1º dicembre 1986 relativo ai privilegi ed alle immunità dell'organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meterologici (Eumetsat) (Berna, 25-26 giugno 2001)	1º gennaio 2004 *G.U.* n. 77 del 1º aprile 2004
Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia (Roma, 14 novembre 2001)	1º aprile 2004 *G.U.* n. 87 del 14 aprile 2004
Accordo tra il Governo della Reptibblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia (Sana'a, 3 marzo 1998)	18 marzo 2004 *G.U.* n. 100 del 29 aprile 2004
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo (Roma, 31 ottobre 2000)	19 febbraio 2004 *G.U.* n. 108 del 10 maggio 2004

75.
Bruxelles, 21 marzo 2003

Decisione del Consiglio UE riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea

(Entrata in vigore: 1º giugno 2004)

DECISIONE DEL CONSIGLIO,

RIUNITO NELLA COMPOSIZIONE

DEI CAPI DI STATO O DI GOVERNO

del 21-03-2003

concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto
del Sistema europeo di banche centrali
e della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO, RIUNITO NELLA COMPOSIZIONE DEI CAPI DI STATO O DI GOVERNO,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea [1], e in particolare l'articolo 10.6,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere della Commissione [4],

---

1 Statuto di cui al Protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dal trattato di Nizza.
2 GU C 29 del 7.2.2003, pag. 9.
3 Parere reso il (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
4 Parere reso il 21 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Considerando quanto segue:

(1) L'allargamento dell'area dell'euro determinerà un aumento del numero dei membri del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE). Sussiste l'esigenza di salvaguardare l'efficienza e la tempestività del processo decisionale del Consiglio direttivo in seguito dell'allargamento dell'area dell'euro, a prescindere dal numero degli Stati membri che adottano l'euro. A tal fine, il numero dei governatori con diritto di voto dovrà essere inferiore al numero complessivo dei governatori che compongono il Consiglio direttivo. Un sistema di rotazione è un modo equo, efficiente e accettabile di assegnare i diritti di voto ai governatori in seno al Consiglio direttivo. Un totale di 15 diritti di voto consente un opportuno equilibrio tra, da un lato, la continuità con l'assetto attuale che implica un'equa assegnazione dei diritti di voto tra i sei membri del Comitato esecutivo e gli altri membri del Consiglio direttivo e, dall'altro lato, l'esigenza di assicurare l'efficienza del processo decisionale nell'ambito di un Consiglio direttivo significativamente ampliato.

(2) Ciascun membro del Comitato esecutivo, in virtù della propria nomina a livello europeo in base a una procedura disciplinata dal trattato e del proprio ruolo presso la BCE, la cui competenza si estende all'intera area dell'euro, deve mantenere il diritto di voto in via permanente nel Consiglio direttivo.

(3) Le modalità di voto in seno al Consiglio direttivo sono modificate in base all'articolo 10.6 dello statuto. Poiché tale articolo riguarda esclusivamente le modifiche dell'articolo 10.2 dello statuto, qualsiasi cambiamento delle modalità di voto non ha effetto sulle votazioni relative a decisioni da prendere ai sensi degli articoli 10.3, 10.6 e 41.2 dello statuto.

(4) Cinque principi fondamentali sono riassunti negli elementi costituitivi del sistema di rotazione prescelto. Il principio "un membro, un voto", cardine del sistema decisionale del Consiglio direttivo, continuerà ad applicarsi a tutti i membri del Consiglio direttivo aventi un diritto di voto. Tutti i membri del Consiglio direttivo continuano a partecipare alle riunioni a titolo personale e con piena indipendenza, a prescindere dal fatto che abbiano o meno il diritto di voto. Il sistema di rotazione è solido nel senso che è in grado di adattarsi a qualsiasi allargamento dell'area dell'euro fino al numero massimo di Stati membri attualmente previsto. Inoltre, il sistema di rotazione evita il verificarsi di situazioni in cui i governatori aventi diritto di voto provengano da Banche centrali nazionali (BCN) di Stati membri che, nell'insieme, non sono considerati rappresentativi dell'economia dell'intera area dell'euro. Infine, il sistema di rotazione è trasparente.

(5) L'assegnazione dei governatori ai diversi gruppi e l'attribuzione di un numero stabilito di diritti di voto a ciascun gruppo sono definite in modo da assicurare che i governatori aventi il diritto di voto provengano da BCN di Stati membri che, nell'insieme, siano rappresentativi dell'economia dell'intera area dell'euro. I governatori esercitano il diritto di voto con frequenza differente a seconda della dimensione relativa dell'economia dello Stato della rispettiva BCN nell'ambito dell'area dell'euro. L'assegnazione dei governatori ai diversi gruppi dipende, in tal modo, dalla posizione occupata dallo Stato membro della rispettiva BCN nella graduatoria stilata secondo un indicatore articolato in due componenti: la quota dello Stato membro della rispettiva BCN 1) nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato (di seguito "PILpm") degli Stati membri che hanno adottato l'euro, e 2) nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie (di seguito "BTA-IFM") degli Stati membri che hanno adottato l'euro. Il peso economico di uno Stato membro in termini di PILpm è una componente appropriata poiché l'impatto delle decisioni della banca centrale è maggiore negli Stati membri con un'economia più ampia che in quelli con un'economia di più

piccole dimensioni. Allo stesso tempo, anche la dimensione del settore finanziario di uno Stato membro ha una particolare rilevanza per le decisioni della banca centrale, in quanto le controparti nelle operazioni della banca centrale appartengono a tale settore. I pesi relativi assegnati sono di 5/6 per il PILpm e di 1/6 per il BTA-IFM. Tale ponderazione è adeguata in quanto fa sì che il settore finanziario sia rappresentato in misura sufficiente e in maniera significativa.

(6) Al fine di consentire la regolare introduzione del sistema di rotazione, la sua attuazione avverrà in due fasi successive. Nella prima fase i governatori saranno suddivisi in due gruppi non appena il loro numero sarà superiore a 15. La frequenza dei diritti di voto dei governatori facenti parte del primo gruppo non potrà essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Allorché un numero significativo di nuovi Stati membri avrà aderito all'area dell'euro, ossia quando il numero dei governatori sarà superiore a 21, questi saranno distribuiti in tre gruppi. All'interno di ciascun gruppo, i governatori eserciteranno il diritto di voto per un uguale periodo di tempo. Le disposizioni particolareggiate di attuazione concernenti i due principi, come pure l'eventuale decisione di differire l'avvio del sistema di rotazione al fine di evitare situazioni in cui ai governatori di un qualsiasi gruppo sia riconosciuta una frequenza di voto del 100%, devono essere adottate dal Consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno diritto di voto.

(7) Le quote degli Stati membri di ciascuna BCN nel PILpm complessivo e nel BTA-IFM degli Stati membri che hanno adottato l'euro devono essere modificate ogniqualvolta il PILpm complessivo sia modificato ai sensi dell'articolo 29.3 dello statuto ovvero ogni qualvolta il numero dei governatori nel Consiglio direttivo aumenti. Le nuove quote risultanti dalle modifiche regolari si applicano a partire dal primo giorno dell'anno successivo. Allorché uno o più governatori entrino a far parte del Consiglio direttivo, il periodo di riferimento per la determinazione delle quote degli Stati membri delle rispettive BCN nel PILpm complessivo e nel BTA-IFM degli Stati membri che hanno adottato l'euro deve essere identico a quello utilizzato per l'ultima modifica quinquennale delle quote. Le nuove quote risultanti da tali modifiche straordinarie si applicano a partire dal giorno in cui il governatore entri a far parte (ovvero i governatori entrino a far parte) del Consiglio direttivo. Questi aspetti operativi fanno parte delle disposizioni di attuazione che devono essere adottate dal Consiglio direttivo,

DECIDE:

Articolo 1

Lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è modificato come segue:

L'articolo 10.2 dello statuto è sostituito dal seguente:

"10.2 Ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del Consiglio direttivo ecceda 21, ciascun membro del Comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti e ruotano come di seguito indicato:

- a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori stessi sono assegnati a due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota dello Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri che hanno adottato l'euro. Alle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i pesi, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da cinque governatori e il secondo da tutti gli altri. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici;

- a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono assegnati a tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui sopra. Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari fino all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto;

- all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di tempo;

- al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l'articolo 29.2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità con il quadro statistico applicabile nella Comunità europea al momento del calcolo;

- ogniqualvolta il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell'articolo 29.3 ovvero ogniqualvolta aumenti il numero dei governatori, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui sopra;

- deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il Consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di cui sopra e può decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.

Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 può prevedere che i membri del Consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del Consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del Consiglio direttivo.

Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del Consiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli 10.3, 10.6 e 41.2.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il Consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Perché il Consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il Presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tenere conto del quorum."

Articolo 2

1. La presente decisione è ratificata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.

2. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica è depositato dallo Stato membro firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2003

Per il Consiglio,
riunito nella composizione dei
Capi di Stato o di Governo
Il Presidente

C. SIMITIS

Copia certificata conforme
Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
SECRETARIATO GENERALE

Sixten KORKMAN
Direttore Generale

76.
Roma, 25 maggio 2004

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana, l'UNIDO e l'UNIDROIT per l'apertura a Roma di un ufficio UNIDO-ITPO per la promozione degli investimenti ed il trasferimento delle tecnologie nei PVS

(Entrata in vigore: 25 maggio 2004)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

AMONG THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, THE UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION AND UNIDROIT REGARDING THE ESTABLISHMENT OF A UNIDO/ITPO OFFICE IN ROME

Reference is made to the Exchange of Letters between UNIDO and the Government of Italy, signed respectively on 12th August 1985, 5th March 1990, concerning the functioning of the UNIDO Office in Italy for the Promotion of Industrial Investment and technology in Developing Countries (ITPO) and the letter on 7th October 2003 of Mr. Carlos Magarinos, Director General of UNIDO to Mr. Franco Frattini, Italian Minister for Foreign Affairs, concerning the establishment of UNIDO/ITPO Office in Rome.

The UNIDO/ITPO Office will have its temporary seat at Villa Aldobrandini, Via Panisperna 28, Rome, in the office space made available by UNIDROIT.

The Italian Ministry for Foreign Affairs, through the Directorate General for Development Cooperation, will earmark each year a special contribution to the expenses of functioning of the Office in Rome in the framework of the voluntary contribution assigned to UNIDO.

UNIDO will operate and supervise the Office in Rome. The staff of the UNIDO Office in Rome shall be appointed by the Director General of UNIDO in accordance with the United Nations regulations, rules and procedures. The appointment of the Head of the Office will be made after consultation with the Government of Italy.

The Head of the Office in Rome will direct and manage the activities of the Office and, with the assistance of his/her staff, implement the programme of the Office.

The Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nations, approved by the General Assembly of the United Nations on 21 November 1947, shall be applicable to the staff of the UNIDO/ITPO Offices in Italy.

The duration of the present MoU shall be for a period of one year, to be renewed for periods of equal duration, pending the transfer of the Office in Rome to its definitive seat.
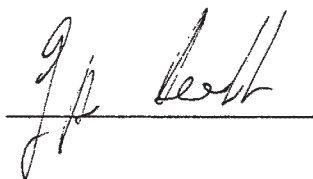
The present agreement shall in no way infringe on the rights and obligations of UNIDROIT and the Italian Government respectively, as specified in the UNIDROIT Headquarters Agreement of 20 July 1967 and all subsequent related agreements. The relationship between UNIDROIT and UNIDO, including all matters concerning the arrangements for the temporary accommodation of UNIDO/ITPO Office in Rome at UNIDROIT Headquarters and its duration, shall be governed exclusively by the provisions of a Memorandum of Understanding to be concluded between UNIDROIT and UNIDO.

The present MoU constitutes an Addendum to the Exchange of Letters of 12th August 1985, 5th March 1990 regarding UNIDO/IDPO Office in Italy.
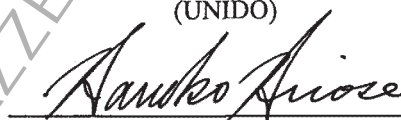
The present MoU will come into force on the date of the signatures.

In witness thereof,

For the Government
of the Italian Republic

For the United Nations
Industrial Development Organization
(UNIDO)

For the International Institute
for the Unification of Private Law
(UNIDROIT)

Done in Rome on 25 May 2004 in three original copies, in the English language, all three texts being authentic.

MoU TRA GOVERNO ITALIANO, UNIDO E UNIDROIT PER LA APERTURA A ROMA DI UN UFFICIO UNIDO-ITPO PER LA PROMOZIONE DEGLI NVESTIMENTI ED IL TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE NEI PVS.

Il Mou in questione, concluso in data 25 maggio 2004, concerne l'apertura a Roma, presso i locali temporneamente messi a disposizione dall'UNIDROIT in Villa Aldobrandini, Via Panisperna 8, di un Ufficio UNIDO per la Promozione degli Investimenti ed il Trasferimento delle Tecnologie ai Paesi in via di Sviluppo (UNIDO-ITPO).

Uffici UNIDO-ITPO sono presenti anche in altri Paesi industrializzati (attualmente esistono Uffici ITPO anche ad Atene, Bahrein, Pechino, Bratislava, Mosca, Parigi, Seoul, Tokio, Varsavia e Vienna) con il compito di favorire gli investimenti ed il trasferimento di tecnologie dai paesi industrializzati verso i Paesi in via di Sviluppo.

In Italia, un primo Ufficio ITPO è stato istituito a Milano con uno scambio di lettere firmato il 12 agosto 1985 ed integrato il 5 marzo 1990. L'Ufficio ITPO di Milano si avvale anche di una antenna a Bologna per la promozione dei rapporti con le piccole e medie imprese presenti in quell'area. L'Ufficio fornisce informazioni agli operatori italiani sulle opportunità di investimento nei PVS, provvede alla identificazione di imprese e di progetti di investimento, assiste ai negoziati per la conclusione di accordi di partenariato, fornisce assistenza tecnica nella preparazione e valutazione degli studi di fattibilità, contribuisce alla identificazione delle tecnologie appropriate disponibili presso potenziali investitori italiani nonché alla mobilitazione delle risorse finanziarie a sostegno delle operazioni di investimento. L'Ufficio ospita inoltre numerosi delegati provenienti da PVS con il compito di rafforzare le relazioni con le imprese e le istituzioni preposte alla promozione degli investimenti nei loro Paesi di origine.

L'Ufficio ITPO Italia negli ultimi anni ha sviluppato particolari rapporti con i Paesi dell'area Mediterranea nei quali opera in stretta collaborazione con gli Uffici della Cooperazione del Ministero Affari Esteri (DGCS), in particolare per quanto riguarda gli aspetti della promozione finanziaria collegati all'utilizzo delle linee di credito messe a disposizione, per i Paesi di quell'area, dall'Italia.

A seguito dell'intensificarsi dei rapporti di collaborazione con la Cooperazione italiana presso il Ministero degli Affari Esteri e con altre istituzioni finanziarie presenti a Roma si è reso necessario prevedere l'apertura di un Ufficio UNIDO-ITPO a Roma. Tale ufficio sarà temporaneamente ospitato presso la sede dell'UNIDROIT a Villa Aldobrandini, Via Panisperna 8, nell'ottica del progressivo trasferimento a Roma di tutti i dipendenti degli Uffici UNIDO-ITPO operanti in Italia, al fine di concentrare in una sola sede tutte le funzioni attualmente svole dagli Uffici ITPO in Italia.

A tale scopo è stato concluso il presente MoU tra il Governo italiano, l'UNIDO e l'UNIDROIT concernente la temporanea messa a disposizione di locali da parte dell'UNIDROIT a favore dell'UNIDO.

Tale Mou integra gli scambi di lettere tra l'Italia e l'UNIDO del 12 agosto 1985 e del 5 marzo 1990.

Si fa presente che il presente Mou non necessita di ratifica, in quanto esso non comporta alcun onere finanziario obbligatorio a carico dell'Italia. Gli Uffici UNIDO-ITPO nei Paesi industrializzati sono infatti finanziati esclusivamente con contributi volontari dei paei donatori (come previsto dalla decisione UNIDO IDB.25/Dec.7), contributi che il governo italiano liberamente versa all'UNIDO nel quadro delle proprie politiche di cooperazione multilaterale allo sviluppo.

77.
Roma, 29 novembre 2002

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla concessione di un credito di aiuto destinato al progetto "Rifornimento idrico e distribuzione a Me Linh"

(Entrata in vigore: 12 agosto 2003)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON THE CONCESSION OF A SOFT LOAN FOR THE "WATER SUPPLY AND DISTRIBUTION IN ME LINH" PROJECT

The Government of the Italian Republic, represented by the Ministry of Foreign Affairs, Directorate General for Development Cooperation, and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, represented by the Ministry of Planning and Investment,

RECALLING the traditional friendly relations between the Republic of Italy and the Socialist Republic of Vietnam;

STRESSING the importance of a sound economic and social cooperation between the two Countries;

FOLLOWING the Memorandum of Understanding signed in Rome on May 26th, 1997;

REMINDING the request, dated 25th May 1999, for a soft loan to be utilised for the project "Water Supply and Distribution in Me4 Linh" (the Project);

CONSIDERING that on June 6th, 2001 the Steering Committee of the Directorate General for Cooperation with Developing Countries (DGCS) of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic has approved the concession of a soft loan, up to a maximum of 5.164.568,99 Euro, in favour of the Socialist Republic of Vietnam to be utilised for financing the Project;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

1.1 The Italian Government provides Vietnam with a soft loan not exceeding Euro 5.164.568,99 through the Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale). A Financial Convention between the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam and the above mentioned Mediocredito Centrale shall be signed.

1.2 The above mentioned amount of Euro 5.164.568,99 is to be understood as a ceiling and under no circumstances whatsoever the ceiling can be overcome. Should the offer of the contractor selected through the bidding procedure overcome the amount financed by the Italian Cooperation, either a discount is negotiated with the winner or the Vietnamese Counterpart accept to finance the difference with his own funding. Should the global price be less or equal to Euro5.164.568,99, the amount of the Italian financing will be equal to the value of the contract awarded. Anyway the Italian Government reserves the right to finance only the amount that is in line with market prices.

The Italian Government also reserves the right to withdraw the concession of the soft loan in case of non compliance with the conditions and procedural steps mentioned in the present Memorandum.

ARTICLE 2

2.1 The soft loan must be used for supplies, equipment and services related to the Project of Italian origin as specified in the feasibility Study of the Project. The soft loan must be used through bidding procedures, in accordance with the principles set out in the Manual of Instructions adopted by the European Commission on 10th November 1999, and restricted to Italian Companies. Part of the above mentioned equipment may be purchased in Vietnam, or in other developing countries, up to the maximum value of 45% of the soft loan.

2.2 The above mentioned supplies and services are exempted in Vietnam from taxes or custom duties.

ARTICLE 3

The soft loan is expressed in Euro and is subject to the following concessional terms:

a) Nominal interest rate: 0,5%;
b) Repayment period: 36 years of which 24 years of grace period.

ARTICLE 4

The Vietnamese Government commits himself to execute civil works related to the Project, which have been roughly estimated to 31.200.000.000 Vietnam Dong.

ARTICLE 5

According to the procedures followed by the Italian Cooperation for the concession of soft loans, the main steps to be followed before the disbursement are the following:

a) The Government of Vietnam forwards the bidding plan and a draft of bidding documents to DGCS (through the Italian Embassy in Hanoi) for a "no objection" appraisal.
b) The DGCS (through the Italian Embassy in Hanoi) informs the Government of Vietnam of its "no objection" on the above documentation criteria and procedures.
c) The Government of Vietnam sends to DGCS a copy of the bidding invitation at least four weeks (28 days) before issuing the bid notice in order to allow the advertising of the invitation through Italian newspapers.

d) The Government of Vietnam executes the bid in accordance with the approved bidding plan and bidding documents and submits to DGCS a summary of the selection procedure and the contract. All bid documentation shall be maintained for consultation, upon request, by DGCS.

e) The DGCS verifies the selection procedure and the contract and in case of positive evaluation ask the Steering Committee of the Directorate General for Development Cooperation to issue its final approval.

f) The Italian Ministry of Economy and Finance issues the Project Financing Decree.

g) Mediocredito Centrale and the Ministry of Finance of the Socialist republic of Vietnam, sign a Financial Convention which provides the legal framework between the Lender and the Borrower. The Financial Convention constitutes the basis for the actual disbursement.

ARTICLE 6

The two Governments commit themselves to implement the appropriate monitoring and control procedures on the appropriate use of the soft loan in accordance with conditions mentioned in the present Memorandum and in the Project's Feasibility Study.

ARTICLE 7

This MoU shall enter into force on the receiving date of the last written notification confirming the fulfillment of the contracting Parties of all internal constitutional procedures and remain into force until the last payment by Mediocredito Centrale is made.

The MoU may be denounced earlier on not less than 6 (six) months with a written notice by either Parties. In this case, the part of the soft loan utilised by the Government of Vietnam shall be paid according to the provisions of Article 3.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done in Rome on the 29 of November 2002, in two originals each in the English language, both texts been equally authentic.

For the Government
of the Italian Republic

For the Government
of the Socialist Republic of Vietnam

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM DI INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM SULLA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO DESTINATO AL PROGETTO "RIABILITAZIONE ED ESTENSIONE DELL'ACQUEDOTTO DI ME LINH"

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, rappresentato dal Ministero del Piano e degli Investimenti,

RICORDANDO i rapporti tradizionalmente amichevoli tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam;

SOTTOLINEANDO l'importanza di una stretta collaborazione socio- economica tra i due Paesi;

A SEGUITO DEL Memorandum di Intesa che le Parti Contraenti hanno firmato a Roma in data 26 maggio 1997;

RICORDANDO la richiesta, formulata in data 25 maggio 1999, volta ad ottenere una sovvenzione destinata al Progetto "Riabilitazione ed estensione dell'acquedotto di Me Linh" (il Progetto);

CONSIDERANDO che in data 6 giugno 2001 il Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana ha approvato la concessione a beneficio della Repubblica Socialista del Vietnam di un credito di aiuto per un importo massimale di Euro 5.164.568,99, da utilizzare per il finanziamento del Progetto;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

1.1 Il Governo italiano concede al Vietnam un credito di aiuto per un importo non superiore a Euro 5.164.568,99, da erogarsi tramite l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale). All'uopo il Ministero delle Finanze della Repubblica Socialista del Vietnam e il suddetto Mediocredito Centrale firmano una specifica Convenzione finanziaria.

1.2 Il suddetto importo di Euro 5.164.568,99 costituisce un massimale che non può essere superato in nessun caso. Qualora l'offerta dell'appaltatore selezionato attraverso la procedura di licitazione superi l'importo finanziato dalla Cooperazione italiana, sarà necessario negoziare con il vincitore una cifra inferiore a quella di aggiudicazione, ovvero la Controparte vietnamita si impegnerà a finanziare la differenza con fondi propri. Qualora il prezzo complessivo sia inferiore o pari a Euro 5.164.568,99 l'importo del finanziamento italiano risulterà uguale al valore del contratto stipulato. Ad ogni modo, il Governo italiano si riserva il diritto di finanziare unicamente un importo che risulti in linea con i prezzi di mercato.
In caso di non conformità alle condizioni e alle procedure di cui nel presente Memorandum, il Governo italiano si riserva altresì il diritto di ritirare la concessione della linea di credito.

ARTICOLO 2

2.1 Il credito di aiuto dovrà essere utilizzato per le forniture, gli equipaggiamenti e i servizi di cui nel Progetto di origine italiana, come specificato nello Studio di fattibilità del Progetto. Il credito di aiuto dovrà essere utilizzato attraverso procedure di licitazione ristrette alle società italiane, conformemente ai principi di cui nel Manuale di istruzioni adottato dalla Commissione europea il 10 novembre 1999. È possibile acquistare parte dei suddetti equipaggiamenti in Vietnam o in altri Paesi in Via di Sviluppo, fino ad un importo massimo pari al 45 % del valore totale del credito di aiuto.

2.2 In Vietnam le forniture e i servizi di cui al punto 2.1 sono esenti da imposte o dazi doganali.

ARTICOLO 3

L'importo del credito di aiuto è espresso in Euro e la sua concessione è soggetta alle seguenti condizioni di rimborso:

a. Tasso di interesse nominale: 0,5%;
b. Periodo di rimborso: 36 anni di cui 24 anni di grazia.

ARTICOLO 4

Il Governo vietnamita si impegna ad eseguire le opere civili di cui nel Progetto, il cui valore complessivo è stimato approssimativamente in 31.200.000.000 Dong vietnamiti.

ARTICOLO 5

Conformemente alle disposizioni previste dalla Cooperazione italiana per la concessione di crediti di aiuto, si riportano di seguito le procedure preliminari all'erogazione dei fondi:

a) Il Governo Vietnamita inoltra il piano di licitazione e una versione provvisoria della relativa documentazione alla DGCS (tramite l'Ambasciata d'Italia di Hanoi), per ottenere da quest'ultima una valutazione di "nulla osta".
b) La DGCS (tramite l'Ambasciata d'Italia di Hanoi) comunica al Governo Vietnamita il suo "nulla osta" relativo ai criteri e alle procedure di cui nella suddetta documentazione.
c) Il Governo Vietnamita invia alla DGCS copia dell'invito a presentare proposte almeno quattro settimane (28 giorni) prima della pubblicazione dell'avviso di gara, per consentire la pubblicizzazione dell'invito attraverso la stampa quotidiana italiana.
d) Il Governo Vietnamita esegue la procedura di licitazione conformemente al piano di licitazione approvato e ai relativi documenti e presenta alla DGCS un breve resoconto della procedura di selezione e di aggiudicazione del contratto. Tutta la documentazione relativa alla procedura di licitazione sarà conservata dalla DGCS, per consultazione su richiesta.
e) La DGCS verifica la procedura di selezione e il contratto e, in caso di valutazione positiva, chiede al Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di approvarla in via definitiva.

f) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano emana il decreto di finanziamento del Progetto.
g) Mediocredito centrale e il Ministero delle Finanze della Repubblica Socialista del Vietnam firmano una Convenzione finanziaria che stabilisce il quadro giuridico in cui operano il Mutuante e il Mutuatario. Tale Convenzione finanziaria rappresenta la base per l'effettiva erogazione dei crediti di aiuto di cui nel presente Memorandum.

ARTICOLO 6

Il Governo italiano e il Governo vietnamita si impegnano reciprocamente ad eseguire le procedure di monitoraggio e di controllo relative al corretto utilizzo del credito di aiuto, conformemente alle condizioni di cui nel presente Memorandum e nello Studio di fattibilità del Progetto.

ARTICOLO 7

Il presente Memorandum di Intesa entra in vigore dalla data di ricevimento della seconda notifica con la quale ciascuna Parte Contraente conferma all'altra Parte l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste e rimane in vigore fino ad avvenuta esecuzione dell'ultimo versamento da parte di Mediocredito Centrale.

Ciascuna Parte ha facoltà di denunciare il presente Memorandum di intesa con notifica scritta da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso, la quota del credito di aiuto utilizzato dal Governo Vietnamita sarà restituita conformemente alle disposizioni dell'Articolo 3.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'intesa.

Fatto a Roma, il 29 novembre 2002, in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana	Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam

78.
Roma, 29 novembre 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per l'attuazione del Programma d'aiuto per il settore idrico a supporto della Bilancia dei Pagamenti a beneficio del Ministero delle Finanze della Repubblica socialista del Vietnam, da finanziare con uno stanziamento pari a Euro 2.737.221,50, con tre Allegati.

(Entrata in vigore: 25 luglio 2003)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

Per l'attuazione del Programma d'aiuto per il settore idrico a supporto della Bilancia dei Pagamenti, a beneficio del Ministero delle Finanze della Repubblica Socialista del Vietnam, da finanziare con uno stanziamento pari a Euro 2.737.221.50

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, di seguito definiti le "Parti Contraenti",

Considerando che il Memorandum di Intesa per l'attuazione del Programma di Cooperazione italiano, che le Parti Contraenti hanno firmato a Roma in data 26 maggio 1997, fornisce indicazioni sui principali settori cui destinare i 100 miliardi di lire italiane stanziati a titolo di crediti di aiuto, tra i quali rientrano il settore delle Infrastrutture e quello della gestione delle risorse idriche;

Considerando che nel quadro del suddetto Memorandum, il Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito definito "MAE-DGCS") sta attuando tre Progetti di approvvigionamento e distribuzione idrica;
Considerando la richiesta trasmessa dal Ministero del Piano e degli Investimenti della Repubblica Socialista del Vietnam in data 24 novembre 2000, volta a ottenere un finanziamento per un Commodity Aid nel settore delle risorse idriche;
Considerando che il MAE-DGCS attribuisce grande importanza al contributo che il "Programma d'aiuto per il settore idrico a supporto della Bilancia dei Pagamenti" può fornire alla Bilancia dei Pagamenti vietnamita, nel quadro del Programma di Cooperazione allo Sviluppo, contribuendo anche agli sforzi di riabilitazione e ricostruzione delle infrastrutture idriche, avviati a seguito delle recenti devastanti inondazioni;

hanno concluso il seguente Accordo:

ARTICOLO 1
Definizioni e Acronimi

I termini e gli acronimi di seguito riportati ed utilizzati nel testo hanno il seguente significato:

Programma: il "Programma d'aiuto per il settore idrico a supporto della Bilancia dei Pagamenti" a beneficio del Ministero delle Finanze vietnamita consiste nell'approvvigionamento di beni capitali e merci di origine straniera da importare o acquisire sul mercato vietnamita affinché il Governo vietnamita o le autorità locali possano destinarli al settore delle risorse idriche.

MAE-DGCS: il Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

MOF: (Ministry of Finances) il Ministero delle Finanze vietnamita.

Pco: (Procurement Company) una Società di Approvvigionamento, selezionata dal MOF tramite una gara di licitazione per ottenere la quotazione più vantaggiosa riferita alla fornitura di servizi da parte di società di import-export vietnamite. Il dettaglio dei Termini di Riferimento (ToR) per la Pco è contenuto nell'Allegato Tecnico 1.

Aco: (Auditing Company) una Società di Revisione internazionale o sua filiale vietnamita selezionata dal MOF con l'approvazione del MAE-DGCS. Il dettaglio dei Termini di Riferimento per l'Aco è contenuto nell'Allegato Tecnico 1.

MCU: Unità di monitoraggio e controllo. (Monitoring and Control Unit)

ODA: Assistenza allo sviluppo ufficiale. (Official Development Assistance)

ARTICOLO 2
Obiettivo

L'obiettivo del presente Accordo è la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione e l'utilizzo dei fondi stanziati dal MAE-DGCS nel quadro del presente Accordo.

ARTICOLO 3
Finanziamento del Programma

1) Il "Programma d'aiuto per il settore idrico a supporto della Bilancia dei Pagamenti" a beneficio del Ministero delle Finanze vietnamita consiste nell'approvvigionamento di beni capitali e merci di origine straniera da importare o acquisire sul mercato vietnamita da parte del Governo vietnamita o delle autorità locali. La dotazione finanziaria del Programma è definita nei paragrafi successivi.

2) Il MAE-DGCS si impegna a stanziare, con delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, un credito di aiuto non vincolato pari ad un importo complessivo di Euro 2.737.221,50 a beneficio del Ministero delle Finanze della Repubblica Socialista del Vietnam, volto al finanziamento del "Programma d'aiuto per il settore idrico a supporto della Bilancia dei Pagamenti". Il suddetto importo complessivo include le seguenti voci:

   2.a) Euro 2.582.284,44, per la copertura dei costi di approvvigionamento di beni e merci e le spese riferite all'Aco e alla Pco. La gestione di tali fondi è affidata direttamente al MOF.

   2.b) Euro 51.645,69 per la copertura dei costi di monitoraggio e controllo da parte della MCU, inclusi i costi per i servizi di consulenza. La gestione di tali fondi è affidata direttamente al MOF.

   2.c) Euro 103.291,37 per la copertura dei costi di monitoraggio e controllo da parte del MAE-DGCS. La gestione di tali fondi è affidata direttamente al MAE-DGCS.

3) Previa approvazione del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo italiano, il MAE-DGCS decide di fornire al MOF assistenza finanziaria per un importo complessivo di Euro 2.737.221,50, volta al finanziamento del Programma.
4) I fondi saranno erogati per mezzo di un decreto emesso dalla Cooperazione allo Sviluppo italiana e versati al MOF, in nome e per conto del Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, per l'approvvigionamento dei beni, delle merci e relativi servizi previsti nel quadro del Programma.
5) I versamenti saranno effettuati per quote, sul conto corrente speciale aperto dal MOF presso la Banca di cui all'Articolo 4. I versamenti saranno eseguiti secondo le seguenti modalità:
   a) il primo versamento (acconto) sarà pari al 40% delle voci di costo di cui ai punti 2.a) e 2.b) del presente Articolo 3 - Finanziamento del Programma. Il MAE-DGCS effettuerà il primo versamento entro i 30

giorni successivi alla data di ricezione dei dettagli relativi al conto corrente bancario speciale per il Programma, inviati dal MOF.

b) Il secondo versamento sarà pari al 40% del valore delle voci di costo di cui ai punti 2.a) e 2.b) del presente Articolo 3. Il MAE-DGCS verserà la seconda quota previa approvazione della Prima Richiesta a procedere, formulata dal MOF, relativa all'utilizzo di un importo pari ad almeno il 25% del valore degli elementi di costo di cui ai punti 2.a) e 2.b) del presente Articolo 3, accompagnata dalla documentazione di cui all'Articolo 4 del presente Accordo. La notifica dell'avvenuta approvazione della Prima Richiesta a procedere deve essere effettuata entro due mesi dalla data di ricezione della Richiesta stessa da parte dell'Ambasciata d'Italia di Hanoi. In caso di approvazione della Prima Richiesta a procedere, il secondo versamento sarà effettuato entro quattro mesi dalla data di ricezione della Richiesta a procedere da parte dell'Ambasciata d'Italia di Hanoi.

c) Il terzo ed ultimo versamento sarà pari al 20% delle voci di costo di cui ai punti 2.a) e 2.b) dell'Articolo 3. Il MAE-DGCS effettuerà il terzo ed ultimo versamento previa approvazione della Seconda Richiesta a procedere, formulata dal MOF, relativa all'utilizzo di un importo pari ad almeno un ulteriore 40% del valore degli elementi di costo di cui ai punti 2.a) e 2.b) dell'Articolo 3, accompagnata dalla documentazione di cui all'Articolo 4 del presente Accordo. La notifica dell'avvenuta approvazione della Seconda Richiesta a procedere deve essere effettuata entro due mesi dalla data di ricezione della Richiesta stessa da parte dell'Ambasciata d'Italia di Hanoi. In caso di approvazione della Seconda Richiesta a procedere, il terzo ed ultimo versamento sarà effettuato entro quattro mesi dalla data di ricezione della Seconda Richiesta a procedere da parte dell'Ambasciata d'Italia di Hanoi.

6) Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'Articolo 10, il MAE-DGCS si riserva il diritto di ridurre il secondo e/o il terzo versamento ad un importo pari a quello dei fondi il cui utilizzo non sia stato approvato dall'Aco o durante le attività di monitoraggio condotte dallo stesso MAE-DGCS.

ARTICOLO 4
Utilizzo dei fondi

1) I beni, le merci e relativi servizi ammissibili al finanziamento nel quadro del Programma, conformemente alle voci di costo di cui ai punti 2.a) e 2.b) dell'Articolo 3, dovranno essere destinati allo sfruttamento delle acque di superficie e sotterranee, al trattamento e alla distribuzione dell'acqua potabile, alla raccolta e al trattamento delle acque reflue, alle reti di irrigazione, ai sistemi di

raccolta e di accumulo, di drenaggio in condizioni normali e di emergenza e altre destinazioni d'uso, come meglio specificato nell'Allegato Tecnico 1.

2) Il MOF renderà noto l'elenco dei beni e delle merci acquisite, specificando le coordinate dei beneficiari e l'utilizzo degli elementi acquisiti, gli obiettivi e gli accordi finanziari del caso.
3) I fondi saranno utilizzati per l'acquisizione delle seguenti categorie di beni:
   a) equipaggiamento principale, nelle tipologie di cui nell'Allegato Tecnico 1;
   b) parti di ricambio per l'equipaggiamento principale, incluse quelle non previste nel Piano di approvvigionamento del Programma, qualora conformi alle tipologie previste dall'Allegato Tecnico 1;
   c) Costi di trasporto e di assicurazione, qualora i beni e le merci previste dal Programma siano importati in Vietnam;
   d) Costi di copertura dei relativi servizi.

4) I fondi non sono vincolati e saranno utilizzati, conformemente alle vigenti disposizioni di legge vietnamite, attraverso procedure di licitazione aperte, condotte a livello nazionale (Domestic Competitive Bidding - DCB) e internazionale (International Competitive Bidding - ICB) per l'acquisizione da parte del Vietnam di beni di origine straniera e servizi, presso Paesi Terzi, che siano preferibilmente Paesi in via di sviluppo, dell'Asia sudorientale o la Cina. In particolare:
   a) Alla procedura aperta di licitazione nazionale si applicano le normative in vigore nella Repubblica Socialista del Vietnam;
   b) alla procedura aperta di licitazione internazionale e alla procedura di selezione delle Società di Approvvigionamento e di Revisione si applicano le procedure previste dall'Unione europea, di cui nell' Appendice A dell'Allegato Tecnico 1.
5) Il MOF garantisce alla parte italiana l'esenzione da dazi doganali, costi interni e oneri fiscali diversi che la Repubblica Socialista del Vietnam impone sull'acquisto di beni e merci e relativi servizi, come specificato al punto 1 del presente Articolo.
6) Previa comunicazione ufficiale da parte del MAE-DGCS dell'avvenuta approvazione del finanziamento del Programma, con delibera da parte del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo italiano, il MOF apre un conto corrente bancario speciale in Euro presso una Banca commerciale del Vietnam (la Banca) e comunica i dettagli del conto bancario alla parte italiana.
7) Attraverso una procedura di licitazione nazionale, il Ministero delle Finanze della Repubblica Socialista del Vietnam seleziona una Società di Approvvigionamento vietnamita (Pco) per ottenere la quotazione più vantaggiosa riferita all'erogazione di servizi da parte di qualificate società di import-export vietnamite. Il costo dei servizi resi dalla suddetta società non deve superare il 5% del valore delle voci di costo di cui ai punti 2.a) e 2.b) dell'Articolo 3. La Società di Approvvigionamento non sarà incaricata dell'acquisto / della vendita di beni e/o servizi; bensì delle seguenti attività:
   a) Preparare e gestire le gare per l'approvvigionamento dei beni;

b) assumersi la responsabilità della selezione dei fornitori, dell'elaborazione e della gestione dei contratti di acquisizione, in base ad una procedura di licitazione aperta, come meglio specificato nell'Allegato Tecnico 1.

Prima di procedere alla stipula, il testo del contratto tra il MOF e la Pco sarà sottoposto al vaglio del MAE-DGCS. In caso di obiezione, il MAE-DGCS ne informerà il MOF entro 20 giorni feriali dalla data di ricezione del suddetto testo del contratto da parte dell'Ambasciata d'Italia ad Hanoi. In caso contrario, un parere favorevole di "nulla osta" sarà considerato implicito. Una descizione più dettagliata dei compiti e delle responsabilità spettanti alla Pco è riportata nella sezione *Termini di Riferimento per la Pco*, inclusa nell'Allegato Tecnico 1.

8) Tramite procedura di licitazione aperta, il MOF procederà alla selezione di una Società di Revisione internazionale (Aco). Il costo complessivo dei servizi resi dall'Aco non deve essere superiore al 5% del valore delle voci di costo di cui ai punti 2.a) e 2.b) dell'Articolo 3. L'Aco sarà responsabile delle seguenti attività:
   a) Controllo qualitativo e quantitativo in loco dei beni acquisiti qualora essi superino il costo unitario di Euro 50.000 e controllo campionario di almeno il 10% del valore complessivo dei beni di prezzo inferiore alla suddetta cifra, della loro conformità agli obiettivi del Programma, al loro effettivo prezzo di mercato; revisione della relazione finanziaria.
   b) Emissione, in base ai suddetti controlli, di un attestato di "nulla osta" sulla corretta gestione del Programma.

Prima di procedere alla stipula, il testo del contratto tra il MOF e l'Aco sarà sottoposto al vaglio del MAE-DGCS. In caso di obiezione, il MAE-DGCS ne informerà il MOF entro 20 giorni feriali dalla data di ricezione del suddetto testo del contratto da parte dell'Ambasciata d'Italia ad Hanoi. In caso contrario, un parere favorevole di "nulla osta" sarà considerato implicito.

Il MOF informerà il MAE-DGCS degli esiti della selezione e di eventuali modifiche al testo del contratto stipulato rispetto a quello precedentemente inviato al MAE-DGCS. Una più dettagliata descrizione dei compiti e delle responsabilità dell'Aco è riportata nellla sezione *Termini di Riferimento per l'Aco*, inclusa nell'Allegato Tecnico 1.

9) Il MOF formula la prima Richiesta a procedere riguardante l'uso del primo importo, pari ad almeno il 25% del valore delle voci di costo di cui ai punti 2.a) e 2.b) dell'Articolo 3. La prima Richiesta a procedere sarà accompagnata dalla relativa documentazione, revisionata dall'Aco e da quest'ultima certificata con una dichiarazione di nulla osta sulla corretta gestione del Programma. La documentazione allegata deve includere almeno i seguenti documenti:
   A) Relazione di approvvigionamento, comprensiva di:
      a) documenti relativi alla procedura di licitazione,
      b) copia dei contratti di acquisizione,
      c) bolle di consegna dei beni acquisiti,
      d) fatture,
      e) relazione sui controlli qualitativi e quantitativi,
      f) certificato di accettazione da parte dell'utente finale.

B) Relazione finale, comprensiva di:
   a) Documentazione bancaria relativa al conto corrente speciale del Programma,
   b) transazioni di cambio, qualora necessarie ai fini dei singoli contratti.

10) Il MOF formula la Seconda Richiesta a procedere relativa all'utilizzo del secondo importo pari ad almeno un ulteriore 40% del valore delle voci di costo di cui ai punti 2.a) e 2.b) dell'Articolo 3. La Seconda Richiesta a procedere sarà accompagnata dalla relativa documentazione, revisionata dall'Aco e da quest'ultima certificata con una dichiarazione di nulla osta sulla corretta gestione del Programma. La documentazione allegata deve includere almeno gli stessi documenti di cui al paragrafo 9.
11) Entro 30 giorni dalla conclusione della fase di utilizzo dei fondi, il MOF pubblica la "Relazione finale" riguardante l'utilizzo degli importi restanti, inclusi gli interessi maturati. La Relazione finale sarà accompagnata dalla relativa documentazione, revisionata dall'Aco e da quest'ultima certificata con una dichiarazione di nulla osta sulla corretta gestione del Programma. Tale documentazione deve includere almeno gli stessi documenti di cui al paragrafo 9.

ARTICOLO 5
Monitoraggio e Controllo del Programma

1) L'utilizzo dei fondi di cui all'Articolo 4 è monitorato e controllato dall'Unità di Monitoraggio e Controllo (MCU), costituita all'interno del MOF e formata da personale del MOF responsabile della corretta applicazione delle procedure e del monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma. Un rappresentante del MAE-DGCS partecipa alle attività della MCU in qualità di osservatore e fornisce assistenza tecnica. La DGCS ha facoltà di svolgere le proprie attività di monitoraggio in collaborazione con la MCU, relativamente alle attività della Pco e nei luoghi di destinazione d'uso dei beni acquisiti.
2) L'Allegato Tecnico 1, che è parte integrante del presente Accordo, contiene gli elementi tecnici necessari all'attuazione del Programma.
3) Affinché il MAE-DGCS (donatore) possa svolgere le proprie attività di monitoraggio e controllo sulla corretta esecuzione del Programma, conformemente a quanto disposto nel presente Accordo e nel suo Allegato Tecnico 1, la Richiesta di versamento delle quote di finanziamento formulata dal MOF dovrà essere accompagnata dalla Relazione di approvvigionamento certificata, dalla Relazione finanziaria certificata e accompagnata dalla relativa documentazione e dalla dichiarazione di nullaosta sulla corretta gestione Programma. Tali documenti saranno predisposti dall'Aco, ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo. Previo completamento delle attività di

approvvigionamento, il MOF invierà al MAE-DGCS la stessa documentazione riguardante l'utilizzo del saldo dei fondi e degli interessi maturati.

4) Tutta la documentazione prodotta dalla MCU e dall'Aco sarà conservata presso la sede della MCU, insieme alle copie di tutti i documenti di approvvigionamento.
5) La MCU trasmettere qualsiasi comunicazione al MAE-DGCS tramite l'Ambasciata d'Italia di Hanoi.

ARTICOLO 6
Interessi

Gli interessi prodotti dal conto corrente speciale saranno utilizzati per gli stessi scopi e secondo le stesse modalità con cui sono utilizzati i fondi del Programma depositati dalla DGCS, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 7
Status degli Esperti all'estero

Gli esperti ingaggiati nel quadro del Programma ai sensi del presente Accordo dovranno beneficiare delle immunità e dei privilegi di cui nel Regolamento vietnamita sullo status degli esperti stranieri partecipanti a programmi e progetti ODA in Vietnam.

ARTICOLO 8
Controversie

Eventuali controversie inerenti all'esecuzione o all'interpretazione del Programma saranno sottoposte ai Governi delle Parti Contraenti per essere risolte in via amichevole dal MOF e dal MAE-DGCS, per le vie diplomatiche, tramite l'Ambasciata.

ARTICOLO 9
Impedimenti e casi di forza maggiore

In caso di impedimento all'esecuzione del presente Accordo, dovuto a casi di forza maggiore quali conflitti, inondazioni, incendi, tifoni, terremoti, conflitti sociali e scioperi, interventi governativi, difficoltà di trasporto impreviste e altri casi comunemente riconosciuti da entrambe le Parti Contraenti come casi di forza maggiore, in base alla pratica o in caso di pericolo o in condizioni non sicure per il

personale italiano all'estero, si applicano le seguenti disposizioni, basate sulle raccomandazioni della MCU approvate dal MAE-DGCS:

a) qualora la durata dell'impedimento all'esecuzione Programma sia inferiore a sei mesi, l'utilizzo dei fondi sarà sospeso fino a nuova autorizzazione di ripresa delle attività emessa dal MAE-DGCS.
b) Qualora la durata dell'impedimento all'esecuzione del Programma sia superiore a sei mesi e inferiore a trenta mesi, il Programma sarà sospeso e i fondi residui, da cui saranno sottratti i fondi necessari a finanziare le attività di cui al seguente paragrafo 2, saranno conservati fino al decadere delle condizioni di impedimento. Il MAE-DGCS autorizzerà allora la ripresa delle attività previste dal Programma.
c) Qualora la durata dell'impedimento all'esecuzione del Programma sia superiore a 24 mesi, le Parti Contraenti decideranno se far proseguire l'esecuzione del Programma e definiranno di comune accordo nuove linee d'azione. Qualora il proseguimento del Programma risulti impossibile, le Parti Contraenti decideranno di comune accordo la destinazione d'uso dei fondi residui, previa deduzione dei fondi necessari a finanziare le attività di cui al seguente paragrafo 2.

2) Le attività del Programma non soggette ai suddetti impedimenti e casi di forza maggiore proseguiranno fino al loro completamento e i fondi ad esse destinate saranno stanziati come previsto.

ARTICOLO 10
Risoluzione dell'Accordo da parte del MAE-DGCS

1) Il MAE-DGCS si riserva il diritto di rescindere il presente Accordo nei seguenti casi:

A) Impossibilità di conseguire gli obiettivi del Programma o produrre la documentazione richiesta per procedere ai versamenti successivi all'anticipo.
B) Grave colpa della Pco, ove per grave colpa si intendono:
   a) Ritardi ingiustificati e prolungati nell'utilizzo dei fondi, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi del Programma.
   b) Utilizzo dei fondi a scopi diversi da quelli specificati nel presente Accordo, nel suo Allegato o suoi emendamenti.
   c) Casi gravi di cattiva gestione dei fondi.
C) In caso di impedimento o forza maggiore ai sensi dell'Articolo 9.

2) Il MAE-DGCS informa per iscritto il MOF di eventuali casi di grave colpa della Pco, invitandolo a provvedere alle conseguenti misure correttive entro 60 giorni dalla data di notifica. Una volta superato tale limite temporale, il MAE-DGCS si riserva il diritto di rescindere immediatamente dal presente Accordo. In tal caso si applicano le disposizione di cui all'Articolo 8.

3) In uno dei casi sopra menzionati il MAE-DGCS può decidere unilateralmente di rescindere il presente Accordo notificando tale decisione, tramite Nota verbale, al MOF con un preavviso di almeno tre mesi dalla data prevista per la cessazione del presente Accordo. In ogni caso, successivamente all'atto di notifica, il MOF dovrà interrompere tutte le attività del Programma, salvo diverso accordo tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 11
Emendamenti

Previo consenso di entrambe le Parti Contraenti, è possibile modificare il presente Accordo e le sue disposizioni in qualsiasi momento. L'entrata in vigore di eventuali emendamenti è soggetta alle stesse procedure di cui all'Articolo 12.

ARTICOLO 12
Entrata in vigore e Durata

1) Il presente Accordo entra in vigore dalla data di ricevimento della seconda notifica con la quale ciascuna Parte Contraente comunica ufficialmente all'altra Parte l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2) La durata del presente Accordo è di 36 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso o fino a completamento del Progetto, qualora quest'ultimo avvenga in data antecedente a quella fissata per la cessazione dell'Accordo. Qualora al termine del presente Accordo sul conto corrente speciale vi siano fondi ancora inutilizzati, le Parti Contraenti decideranno di comune accordo la destinazione d'uso di tali fondi.

In fede di che, i Sottoscritti (*debitamente autorizzati dei rispettivi Governi*), hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 29 novembre 2002, in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam

ALLEGATO TECNICO 1
Programma di Commodity Aid per il settore idrico

1. Obiettivo prioritario del Programma è fornire assistenza finanziaria a beneficio della Bilancia dei pagamenti, Conto corrente del Governo vietnamita.

2. Obiettivo specifico del Programma è fornire risorse fisiche destinate al settore idrico, volte a contribuire al piano d'azione elaborato dal Governo vietnamita per la riorganizzazione ed il miglioramento del settore.

3. I Beneficiari finali del Programma sono una serie di autorità pubbliche centrali e/o locali responsabili, dal punto di vista sia tecnico sia finanziario, dei lavori pubblici condotti nel settore idrico.

4. L'utilizzo dei beni e delle merci dovrà essere conforme alle destinazioni d'uso nel quadro delle seguenti attività: sfruttamento delle risorse idriche di superficie e sotterranee, approvvigionamento di acqua potabile, sistemi di trattamento e distribuzione, raccolta delle acque reflue, sistemi di trattamento e scarico, sistemi di irrigazione, sistemi di bacini idrici naturali e artificiali, sistemi di drenaggio in condizioni normali e di emergenza.

5. La dotazione del Programma è fissata all'articolo 3.2 del presente Accordo.

6. Il Programma include le seguenti attività:
   a) Monitoraggio e controllo a cura dell'Unità di Monitoraggio e Controllo (Monitoring and Control Unit, di seguito abbreviata "MCU")
   b) Acquisizione e consegna di beni e merci a cura della Società di Approvvigionamento (Procurement Company, di seguito abbreviata "Pco")
   c) Revisione delle attività di gestione del Programma e di quelle di acquisizione, a cura della Società di Revisione (Auditing Company, di seguito abbreviata "Aco")
   d) Fornitura di servizi relativi alle attività di gestione, di acquisizione e di revisione, a cura rispettivamente della MCU, della Pco e dell'Aco.
   e) Esame per accettazione dei beni acquisiti, condotto dai beneficiari finali.

7. I beni e le merci da acquisire dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
   a) Essere accompagnati da attestato di produzione in un Paese diverso dal Vietnam.
   b) Essere disponibili sul mercato vietnamita o acquisiti attraverso una procedura di licitazione internazionale, aperta a fornitori esteri, senza

esclusione di nazionalità e tale da includere fornitori italiani, ogni qual volta possibile;

c) la selezione dei beni e delle merci acquisite all'estero dovrà essere effettuata in base ai seguenti criteri di priorità, elencati in ordine di importanza decrescente:
   1. Prezzo e condizioni di consegna più vantaggiose, conformemente ai requisiti di cui nell'Appendice A del presente Allegato 1
   2. Migliori condizioni generali, conformemente ai requisiti di cui nell'Appendice A del presente Allegato 1.
   3. Origine (Paese produttore):
      a) Paese in via di sviluppo, preferibilmente dell'Asia sudorientale o Cina;
      b) Paesi dell'Unione europea;
      c) Italia;
      d) qualsiasi altro Paese.

8. Le categorie merceologiche dei beni e delle merci dovranno includere – tra gli altri - i seguenti elementi:
   a) condutture e giunture standard/su misura, valvole;
   b) filtri e griglie;
   c) pompe di superficie e a immersione;
   d) parti di ricambio e materiali per sistemi di pompaggio;
   e) parti di ricambio e materiali per sistemi di trattamento delle acque reflue;
   f) parti di ricambio e materiali per sistemi di trattamento delle acque potabili;
   g) equipaggiamenti, parti di ricambio e materiali per i sistemi sopra elencati;
   h) strumenti ed equipaggiamenti speciali per la diagnostica di eventuali fuoriuscite e manutenzione delle reti di distribuzione idrica e degli impianti di trattamento;
   i) sistemi di gestione e controllo delle reti di distribuzione e degli impianti di trattamento.

9. Categorie di servizi coperte dal finanziamento:
   a) costi di trasporto e assicurazione;
   b) transazioni bancarie;
   c) controllo qualitativo e quantitativo;
   d) servizi di consulenza relativi alle attività di acquisizione e certificazione, inclusi quelli utilizzati dal Ministero delle Finanze vietnamita (MOF) per la selezione della Pco e dell'Aco;
   e) tariffe e/o commissioni applicabili ai contratti della PCo e dell'Aco;
   f) costi di gestione, conformemente alle disposizioni contenute nelle Linee guida dell'Unione europea per il finanziamento delle spese locali nella

Cooperazione allo Sviluppo con il Vietnam, in riferimento ai compensi per il personale comandato dal Governo vietnamita ai Progetti finanziati dall'ODA.

10. La gestione del Programma dovrà essere condotta dai seguenti enti:

MCU: *(Monitoring and Control Unit)* Unità di Monitoraggio e Controllo. Il dettaglio dei Termini di Riferimento (Terms of Reference, di seguito abbreviati "ToR") per la MCU è incluso nel presente Allegato.

Pco: *(Procurement Company)* Una Società di Approvvigionamento selezionata dal MOF tramite una procedura di licitazione per ottenere la quotazione più vantaggiosa per la fornitura di servizi da parte di società di import-export vietnamite. Il dettaglio dei Termini di Riferimento (ToR) per la Pco è contenuto nel presente Allegato.

Aco: *(Auditing Company)* Una Società di Revisione internazionale o sua filiale vietnamita selezionata dal MOF con l'approvazione della DGCS. Il dettaglio dei Termini di Riferimento (ToR) per l'Aco è contenuto nel presente Allegato.

11. Fasi del Programma. Il Programma sarà suddiviso nelle seguenti fasi:

11.1 Fase di preparazione del Programma

a) Composizione della MCU.
b) Identificazione e nomina - a cura della MCU - dei consulenti incaricati di elaborare la documentazione necessaria allo svolgimento delle gare di licitazione, per la selezione della Pco e dell'Aco.
c) Elaborazione - a cura della Pco - della lista per la fornitura di beni e merci, suddivisa in categorie merceologiche, inclusiva delle seguenti voci: quantità, nominativi e coordinate dei destinatari finali, intenzione d'uso dei beni e delle merci, requisiti di accettazione, data di consegna e dettagli relativi alla località di destinazione.
d) Elaborazione - a cura della Pco - delle specifiche tecniche necessarie per le attività di approvvigionamento.
e) Predisposizione della documentazione per la licitazione, inclusi i contratti proforma.
f) Definizione dei criteri di valutazione, dei requisiti e della procedura di licitazione.
g) Specifica delle qualifiche richieste ai fornitori locali ed esteri.
h) Elaborazione della richiesta di proposte.

i) Revisione della gestione e degli aspetti finanziari, a cura dell'Aco.

1. 11.2 Fase di esecuzione della licitazione

a) Svolgimento delle procedure di licitazione
b) Valutazione delle licitazioni:
   1. Prezzi e condizioni di consegna
   2. Aspetti tecnici, incluso il livello qualitativo dei beni e delle merci proposte
   3. Qualifica dei fornitori
   4. Paese produttore
c) Selezione dei fornitori
d) Stipula del contratto di acquisizione
e) Revisione della gestione e degli aspetti finanziari, a cura dell'Aco.

11.3 Fase di acquisizione

a) Esecuzione dei contratti di fornitura
b) Controllo qualitativo e quantitativo dei beni e delle merci forniti
c) Consegna dei beni e delle merci
d) Esame dei beni e delle merci per l'accettazione ultima da parte dei beneficiari finali
e) Attestati di accettazione emessi dai beneficiari finali
f) Revisione della gestione e degli aspetti finanziari, a cura dell'Aco.

APPENDICE A

TERMINI DI RIFERIMENTO (TOR)

PER LA

UNITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (MCU);

PER LA

SOCIETÀ DI APPROVVIGIONAMENTO (PCO);

E PER LA

SOCIETÀ DI REVISIONE (ACO)

TERMINI DI RIFERIMENTO (ToR)
PER LA
UNITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (MCU)

1. L'utilizzo dei fondi di cui all'Articolo 4 è monitorato e controllato dall'Unità di Monitoraggio e Controllo (MCU), costituita all'interno del MOF e composta da personale del Ministero stesso, responsabile della corretta applicazione delle procedure e del monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma.
2. La MCU è formata da tre rappresentanti vietnamiti nominati dal MOF, di cui uno in qualità di Manager del Programma di Commodity Aid.
3. Durante la prima riunione della MCU, convocata dal Manager del Programma di Commodity Aid subito dopo la sua nomina, la MCU elabora ed approva il suo regolamento interno (frequenza delle riunioni, procedura di convocazione delle riunioni, relazioni,...).
4. Un rappresentante del MAE-DGCS partecipa alle attività della MCU in qualità di osservatore e fornisce assistenza tecnica. Il rappresentante del MAE-DGCS è parte del sistema di monitoraggio proprio della DGCS, che collabora con la MCU nel monitoraggio delle attività svolte dalla Pco e dall'Aco, incluse quelle presso i siti di destinazione d'uso dei beni acquisiti.
5. La MCU verifica che tutta la documentazione (Relazione di approvvigionamento, Relazione finanziaria, a cura dell'Aco) da allegare alle richieste del MOF per il versamento delle quote di finanziamento sia predisposta secondo i criteri stabiliti e fornita al MOF per la successiva fase esecutoria.
6. Tutta la documentazione prodotta dalla MCU e dall'Aco sarà conservata presso la sede della MCU, insieme alle copie di tutti i documenti di acquisizione dei beni.
7. La MCU trasmette tutte le comunicazione al MAE-DGCS tramite l'Ambasciata d'Italia di Hanoi.

TERMINI DI RIFERIMENTO (ToR)
PER LA
SOCIETÀ DI APPROVVIGIONAMENTO (PCO)

1. Generale

La selezione della Società di Approvvigionamento (Pco) è effettuata conformemente alle disposizioni di cui nel Manuale di Istruzioni, Contratti per lavori, forniture e servizi ai fini della cooperazione dell'UE con Paesi Terzi, Parte II, approvato dalla Commissione europea il 10 novembre 1999.

L'acquisizione di beni e servizi, che costituisce il campo di azione della Società di Approvvigionamento, sarà regolata dai principi enunciati nel Manuale di Istruzioni, Contratti per lavori, forniture e servizi ai fini della cooperazione dell'UE con Paesi Terzi, Parte II e III, approvato dalla Commissione europea il 10 novembre 1999.

Le disposizioni di cui nell'allegato Manuale di Istruzioni per l'aggiudicazione di contratti per lavori, forniture e servizi ai fini della cooperazione dell'UE con Paesi Terzi, approvato dalla Commissione europea il 10 novembre 1999, saranno applicate a tutti i casi non contemplati nel presente Allegato.

2. Contenuto e schema del contratto con la Società di Approvvigionamento

1. Il contenuto del contratto che il MOF stipula con la Società di Approvvigionamento sarà conforme al contenuto del presente Accordo.
2. Lo schema del contratto che il MOF stipula con la Società di Approvvigionamento sarà conforme al seguente modello, utilizzato a livello comunitario:

   INDICE
   1. Informazioni di fondo relative al Programma
   2. Obiettivi delle attività
   3. Portata delle attività da svolgere, cfr. anche la descrizione delle competenze della Società di Approvvigionamento di cui al seguente paragrafo 3.
   4. Risultati attesi
      4.1 presentazione delle relazioni
      4.2 attuazione soddisfacente del Programma
   5. Input richiesti
   6. Cronogramma, periodo di esecuzione delle attività
   7. Descrizione delle mansioni, cfr. anche la descrizione delle competenze della Società di Approvvigionamento di cui al seguente paragrafo 3.

3. Si allega un modello di contratto elaborato per il Programma PHARE dell'Unione europea, da utilizzare unicamente a titolo esemplificativo.

3. Società di Approvvigionamento, competenze

Ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 4, paragrafo 7, del presente Accordo, la Società di Approvvigionamento selezionata svolge le seguenti attività:

1. Definisce le specifiche tecniche delle merci, degli equipaggiamenti e dei servizi da acquisire, previa approvazione e in coordinamento con i beneficiari finali che riceveranno e accetteranno i beni acquisiti.
2. Stabilisce i criteri di ponderazione per la valutazione delle offerte.
3. Predispone l'avviso di gara, che sarà inviato al MAE-DGCS per la pubblicazione nei quotidiani nazionali italiani.
4. Predispone i fascicoli di gara. Ciascun fascicolo include:
   4.1 Istruzioni per la partecipazione alla gara:
   a) condizioni di partecipazione alla selezione;
   b) istruzioni per gli offerenti, procedure e criteri di aggiudicazione del contratto;
   c) disposizioni diverse riferite alla gara.

   4.2 I termini e le condizioni speciali del contratto applicabili:
   a) condizioni generali e clausole contrattuali di carattere tecnico, giuridico, finanziario e amministrativo riferite all'esecuzione del contratto;
   b) specifiche tecniche.

5. Provvede all'elaborazione e alla stipula dei contratti.
6. Approva la procedura aperta in base alla quale saranno aggiudicati i contratti, conformemente ai principi basilari relativi alle procedure di licitazione aperte.
7. Procede alla conduzione delle procedure di gara, in base ai seguenti criteri:
   7.1 Verifica dell'ammissibilità dei candidati alla gara. Sono escluse dalla partecipazione alle gare persone giuridiche, società o aziende che si trovano nelle seguenti condizioni:
   a) in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente a livello nazionale e/o internazionale, o a carico delle quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di uno di tali stati.
   b) In provata situazione di insolvenza, per decisione giudiziaria diversa da una sentenza di dichiarazione per i casi di cui al precedente paragrafo e per effetto della quale il soggetto a cui tale decisione si riferisce, ai sensi delle vigenti normative in materia a livello nazionale e/o internazionale, perde parzialmente o totalmente il controllo sulla gestione e la disposizione del patrimonio societario.

c) Soggette a procedimento volto a verificarne lo stato di insolvenza che possa comportare, ai sensi della vigente normativa nazionale, una dichiarazione di fallimento o di stato diverso, tale da implicare la perdita parziale o totale del controllo sulla gestione e la disposizione del patrimonio societario.
d) Nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari.
e) Che si sono rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste in una gara di appalto
f) Che si sono rese inadempienti relativamente ad altri contratti con la parte committente
g) Che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite.
h) Che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite.
i) I partecipanti alla gara italiani devono inoltre presentare il certificato o dichiarazione equivalente in cui si attesti che esse non si trovano nelle condizioni previste nel Decreto Legislativo n. 490 del 08.08.1994, ("antimafia").

7.2 Verifica della situazione economica e finanziaria dei partecipanti alla gara tramite:
a) Dichiarazione concernente il capitale sociale e il fatturato degli ultimi tre esercizi finanziari precedenti alla gara.
b) Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa dell'offerente e, in caso di associazione temporanea di imprese, del fatturato dei singoli soggetti.
c) Dichiarazione del fatturato relativo ai settori specifici cui si riferisce l'offerta o settori a cui, in caso di associazione temporanea d'imprese, la singola azienda intende contribuire, la cui portata generale sia almeno tre volte superiore al valore dell'offerta in corso.
d) Dichiarazione da parte dei legali rappresentanti o certificazione bancaria, contenente informazioni sui rapporti con istituti bancari internazionali, volte a dimostrare lo stato di buona salute commerciale e finanziaria degli offerenti e delle aziende partecipanti ad una associazione temporanea di imprese.
e) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio nello Stato di appartenenza

f) In caso di associazione temporanea di imprese, un contratto speciale congiunto con delega ad una di esse, nominata rappresentante, che risponderà all'autorità contraente congiuntamente alle altre aziende partecipanti all'associazione.

g) Nel caso di gara rivolta ad enti pubblici, istituzioni, università, organizzazioni non governative, la dichiarazione richiesta per la verifica della situazione economica e finanziaria dovrà includere solo i documenti di cui alla lettera a), lettera e) (qualora esistente) e lettera f).

7.3 Verifica della capacità tecnica e professionale dei candidati alla gara tramite:

a) Copie dei documenti originali attestanti la costituzione legale e/o lo stato giuridico della società o impresa, in cui sia indicata la sede legale e/o, la sede del quartiere generale della società, azienda o partnership ordinaria o delle varie aziende costituenti la parte offerente, in caso di associazione temporale impresa.

b) Una relazione contenente comprovate informazioni sull'esperienza e precedenti lavori svolti dall'offerente o dall'associazione temporanea di imprese in gare di natura simile negli ultimi tre anni, e riguardanti altre gare in corso, con informazioni specifiche relative all'effettiva e concreta partecipazione a ciascuna delle suddette gare.

c) Qualifiche e esperienza dei singoli membri responsabili dell'esecuzione del contratto.

d) Breve relazione sulle attività dell'offerente, singolo o associato, con specifico riferimento alle attività relative al Programma.

8. Conduce le procedure di assegnazione dei contratti in base ai seguenti criteri:

8.1 Confronto delle offerte in base a criteri di aggiudicazione di cui nell'Avviso e nel Fascicolo di gara, utilizzando criteri e prezzari prestabiliti, al fine di identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tali criteri devono essere precisi, non discriminanti e devono rispettare il principio di concorrenza leale.

TERMINI DI RIFERIMENTO (ToR)
PER LA
SOCIETÀ DI REVISIONE (Aco)

1. Generale

La selezione della Società di Revisione (Aco) è effettuata conformemente alle disposizioni di cui nel Manuale di Istruzioni, Contratti per lavori, forniture e servizi ai fini della cooperazione dell'UE con Paesi Terzi, Parte II, approvato dalla Commissione europea il 10 novembre 1999.

La fornitura dei servizi di auditing, che rappresenta il campo di azione della Società di Revisione, sarà regolata dai principi enunciati nel Manuale di Istruzioni, Contratti per lavori, forniture e servizi ai fini della cooperazione dell'UE con Paesi Terzi, Parte II, approvato dalla Commissione europea il 10 novembre 1999.

Le disposizioni di cui nell'allegato Manuale di Istruzioni per l'aggiudicazione di contratti per lavori, forniture e servizi ai fini della cooperazione dell'UE con Paesi Terzi, approvato dalla Commissione europea il 10 novembre 1999, saranno applicate a tutti i casi non contemplati nel presente Allegato.

2. Contenuto e schema del contratto con la Società di Revisione

3. Il contenuto del contratto che il MOF stipula con la Società di Revisione sarà conforme al contenuto del presente Accordo.
4. Lo schema del contratto che il MOF stipula con la Società di Revisione sarà conforme al seguente modello, utilizzato a livello comunitario:

INDICE

1. Informazioni di fondo relative al Programma
2. Obiettivi delle attività
3. Portata delle attività da svolgere, cfr. anche la descrizione delle competenze della Società di Revisione di cui al seguente paragrafo 3;
4. Risultati attesi
   4.1 presentazione delle relazioni
   4.2 attuazione soddisfacente del Programma
5. Input richiesti
6. Cronogramma, periodo di esecuzione delle attività
7. Descrizione delle mansioni, cfr. anche la descrizione delle competenze della Società di Revisione di cui al seguente paragrafo 3.

8. Si allega un modello di contratto elaborato per il Programma PHARE dell'Unione europea, da utilizzare unicamente a titolo esemplificativo.

3. Società di Revisione, competenze

Ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 4 paragrafo 7, del presente Accordo, la Società di Revisione selezionata svolge le seguenti attività:

1. Definisce, in coordinamento con l'Unità di Monitoraggio e Controllo (MCU) e con la Società di Approvvigionamento (Pco) il Piano di Controllo quantitativo e qualitativo (Quality and Quantity Controls Plan, di seguito abbreviato QQCP) del Programma, sulla base della Lista e Specifiche dei beni e delle merci che la Società di Approvigionamento è tenuta ad acquisire. Il suddetto Piano deve essere approvato dalla MCU; esso sarà volto a verificare che i beni e le merci siano conformi agli obiettivi del programma e alle quotazioni di mercato; e sarà elaborato conformemente ai seguenti requisiti:
   a) I singoli ordini di acquisto (emessi dalla Società di Approvvigionamento) per articoli di importo superiore a Euro 50.000 dovranno essere sottoposti al controllo qualitativo e quantitativo.
   b) Gli ordini di acquisto (emessi dalla Società di Approvvigionamento) per articoli di importo inferiore o pari a Euro 50.000 dovranno essere sottoposti al controllo qualitativo e quantitativo, su base campionaria.
   c) Per ogni ordine di acquisto (emesso dalla Società di Approvvigionamento), almeno un articolo dovrà essere sottoposto al controllo qualitativo e quantitativo.
   d) Almeno il 10% del valore complessivo dei beni acquisiti dalla Società di Approvigionamento, per importi pari o inferiori a Euro 50.000 dovrà essere sottoposto al controllo qualitativo e quantitativo, su base campionaria.

2. Definisce, in coordinamento con l'Unità di Monitoraggio e Controllo e con la Società di Approvvigionamento, il Piano di Revisione delle Procedure e della Documentazione amministrativa e finanziaria (Financial and Administrative Documentation and Procedures Auditing Plan, di seguito abbreviato FADPAP). Tra i documenti da sottoporre a revisione, il FADPAP include almeno quelli da sottoporre al vaglio della DGCS per l'approvazione dello stanziamento dei fondi, ai sensi dell'Articolo 4.9 del presente Accordo.
3. Esegue i controlli qualitativo e quantitativo sui beni e sulle merci acquisite, conformemente alle disposizioni del QQCP di cui al precedente paragrafo 1.
4. Esegue la revisione dei documenti e delle procedure amministrative e finanziarie, conformemente alle disposizioni del FADPAD di cui al precedente paragrafo 2.
5. Emette, in base ai suddetti controlli, un attestato di "nulla osta" sulla corretta gestione del Programma.

6. Ogni qualvolta possibile esegue i controlli qualitativi e quantitativi contemporaneamente agli esami di accettazione condotti dai beneficiari finali.

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

For the implementation of the Water Sector Program Aid in support to the Balance of Payments in favour of the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam to be financed with a grant in the amount of Euro 2,737,221.50

The Government of the Italian Republic and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, herewith referred to as the «Parties»,

Whereas the Memorandum of Understanding on the Terms and Conditions for the Implementation of the Italian Co-operation Program, signed between the Parties in Rome, the 26th May 1997, calls for the priority sectors for the use of the Lit 100 Billion soft loans among which the Infrastructure and the Water Resources Management are included;
Whereas within the scope of the above mentioned Memorandum, the Italian Ministry of Foreign Affairs – Directorate General For Development Co-operation (herewith after referred to as the «MAE-DGCS») is implementing three Water Supply and Distribution Projects;
Whereas the Ministry of Planning and Investment of the Socialist Republic of Vietnam has presented a Commodity Aid for the Water Resources Sector Proposal for Financing, dated 24th November 2000;
Whereas the MAE – DGCS assigns great importance to the contribution that the «Water Sector Program Aid in support to the Balance of Payments» can provide, within the scope of its Development Co-operation Program, to the balance of payments of Vietnam to assist also in the rehabilitation and reconstruction efforts concerning its water infrastructures following the recent devastating floods;

have agreed on the following:

ARTICLE 1
Definitions & acronyms

The following words and acronyms in the text have the following meaning:

Program: The «Water Sector Program Aid in support to the Balance of Payments» to the benefit of the Vietnamese Ministry of Finance consists in the procurement of capital goods and commodities of foreign origin, to be imported or procured on the Vietnamese market for use in Water Resources Sector by the Vietnamese Government or local authorities.

MAE-DGCS: Ministry of Foreign Affairs of Italy – Directorate General for Development Co-operation.

MoF: Vietnamese Ministry of Finance.

PCo: a Procurement Company (PCo) competitively selected by the MoF through a bid for the lowest rate of service fee and benefit among Vietnamese import-export companies. The PCo detailed Terms of Reference (ToR) are included in Technical Annex 1.

ACo: an international Auditing Company (ACo) or its Vietnamese Subsidiary competitively selected by the MoF with the agreement of DGCS. The ACo detailed Terms of Reference (ToR) are included in Technical Annex 1.

MCU: Monitoring and Control Unit.

ODA Official Development Assistance.

ARTICLE 2
Objective

This Agreement's objective is the set up of the criteria and modalities for the disbursement and the use of the funds allocated by MAE-DGCS within the scope of this Agreement.

ARTICLE 3
Program Financing

1. The «Water Sector Program Aid in support to the Balance of Payments» to the benefit of the Vietnamese Ministry of Finance consists in the procurement of capital goods and commodities, of foreign origin, to be imported or procured on the Vietnamese market for use in Water Resources Sector by the Vietnamese Government or local authorities. The financial scope of the Program is defined in the following paragraphs.
2. MAE-DGCS engages itself in allocating with deliberation of its Steering Committee for Development Co-operation an untied grant aid in the total amount of Euro 2,737,221.50 (equivalent to Lit. 5.3 billion) in favour of the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam to finance the «Water Sector Program Aid in support to the Balance of Payments». The above total amount is composed by the following elements:
   2.a) Euro 2,582,284.44 (equivalent to Lit. 5 billion) to cover procurement costs of goods and commodities, the fees of ACo and PCo. These funds shall be directly managed by MoF;
   2.b) Euro 51.645,69 (equivalent to Lit. 100 million) to cover monitoring and control costs of MCU including cost of consultant services. These funds shall be directly managed by MoF;
   2.c) Euro 103.291,37 (equivalent to Lit. 200 million) to cover monitoring and control costs of MAE-DGCS. These funds shall be directly managed by MAE-DGCS.
3. After the approval of the Italian Development Co-operation Steering Committee, the MAE-DGCS shall decree a financial assistance for the total amount of Euro 2.737.221,50 to the benefit of the MoF to be used for the purpose of financing the Program.
4. The funds shall be disbursed through a decree of the Italian Development Co-operation to the MoF in the name of the Government of the Socialist Republic of Vietnam for the purpose of procuring the goods and commodities and related services within the scope of the Program.
5. The funds shall be deposited by subsequent instalments on the Special Current Account, opened by the MoF in the Bank as per Article 4. The sequence of instalments shall be as follows:
   a) The first deposit (down payment) shall correspond to an amount equivalent to 40% of the cost elements 2.a) and 2.b) of Article 3 - program financing. MAE-DGCS shall deposit the first instalment within

one month from the date of the communication by MoF of the Program Special Current Account bank details.

b) The second deposit shall be in the amount equal to 40% of the value of cost elements 2.a) and 2.b) of Article 3. MAE-DGCS shall deposit the second instalment upon approval of the First Request to Proceed, issued by the MoF, pertaining the use of an amount equal to at least 25% of the value of cost elements 2.a) and 2.b) of Article 3, accompanied by the pertinent documentation as per following Article 4. Notification of First Request to Proceed approval shall be made within two months from the date of its receipt by the Italian Embassy in Hanoi. In case of First Request to Proceed approval, the second deposit shall be made within four months from the date of the receipt by the Italian Embassy in Hanoi of the First Request to Proceed.

c) The third and last deposit shall be in the amount equal to 20% of the cost elements 2.a) and 2.b) of Article 3. MAE-DGCS shall deposit the third and last instalment upon approval of the Second Request to Proceed, issued by the MoF, pertaining the use of an amount equal to an additional 40 % minimum of the value of cost elements 2.a) and 2.b) of Article 3, accompanied by the pertinent documentation as per following Article 4. Notification of Second Request to Proceed approval shall be made within two months from the date of its receipt by the Italian Embassy in Hanoi. In case of Second Request to Proceed approval, the third and last deposit shall be made within four months from the date of the receipt by the Italian Embassy in Hanoi of the Second Request to Proceed.

6. Irrespective of the provisions under Article 10, MAE-DGCS reserves the right to curtail the second and / or third instalments for an amount equal to the amount of funds whose use has not been validated by the ACo or by DGCS own monitoring.

ARTICLE 4
Use of Funds

1. The goods and commodities and related services eligible for financing within the scope of the Program per costs elements 2.a) and 2.b) of Article 3 shall be those for the exploitation of surface and deep water, treatment and distribution of drinkable water, waste water collection and treatment, irrigation networks, storage

and accumulation systems, drainage in normal and emergency conditions, etc., as specified in Technical Annex I.

2. The MoF shall notify the List of goods and commodities procured, indicating beneficiary co-ordinates and use of the procured items, objectives and financial arrangements.
3. The funds shall be used for the procurement of the following categories of goods:
   a) main equipment, per types defined in Technical Annex 1;
   b) spare parts for main equipment, including spare parts for main equipment not included in the procurement plan of the Program as long as it fits the types included in Technical Annex 1;
   c) transportation and insurance costs in case the goods and commodities of the Program are imported into Vietnam;
   d) fees for related services.
4. The funds are untied and shall be used to procure, in accordance to the Vietnamese Law and regulations, goods of foreign origin and services in Vietnam through Domestic Competitive Bidding (DCB) procedures or through International Competitive Bidding (ICB) procedures for procurement in other Countries, preferably if Developing Countries in the South – East Asia Region and China. In particular:
   a) Laws and Regulations of the Socialist republic of Vietnam shall apply to Domestic Competitive bidding;
   b) The EC procedures recalled by Appendix A of Technical Annex 1 shall apply to International Competitive Bidding and to the Selection of the Procurement and the Auditing Companies.
5. The MoF ensures that customs duties, internal taxes and other fiscal levies which may be imposed in the Socialist Republic of Vietnam with respect to the purchase of the goods and commodities and related services referred to in point 1 of this Article shall not be borne by the Italian aid.
6. Upon official communication by MAE-DGCS of the Program Financing Approval Deliberation by the Italian Development Co-operation Steering Committee, the MoF shall open an interest accruing Special Current Account in Euro in a first class commercial Bank of Vietnam (the Bank) and shall communicate its bank account details to the Italian side.
7. The Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam shall select through a national competitive bid a Vietnamese Procurement Company (PCo) for the lowest rate of service fee and benefit among qualified Vietnamese import-export companies. The payment of the services rendered by the PCo shall not exceed 5%

of the value of the cost elements 2.a) and 2.b) of Article 3. The PCo shall not be tasked with buy / sell procured goods or / and services and shall be charged instead with the following tasks:

a) To prepare and manage the bids for the procurement of the goods;
b) To be responsible for the selection of the suppliers, procurement contracts definition and management on the basis of a competitive bid procedure, as outlined in Technical Annex 1.

The contract format between the MoF and the PCo shall be submitted to MAE-DGCS before signature. In case of objection, the MAE-DGCS shall inform MoF within 20 working days from the date of receipt by the Italian Embassy of the Contract Format, otherwise "no objection" opinion shall be implied. A more detailed description of the duties and responsibilities assigned to the PCo is presented in the PCo Terms of Reference included in Technical Annex 1.

8. The MoF shall competitively select an international Auditing Company (ACo). The payment of the services rendered by the ACo may not exceed 5% of the value of the cost elements 2.a) and 2.b) of Article 3. The ACo shall be charged with the following tasks:

   a) To be responsible for ex post activities of quality and quantity controls of the procured goods priced over Euro 50.000 each item as well as a sample control of at least 10% of the total value of the goods under this price, of their compliance with the purpose of the program, of their market fair value, and for the audit of the financial report.
   b) To issue, on the basis of the above controls, a "no objection" certificate on the correct management of the program.

   The contract format between the MoF and the ACo shall be submitted to MAE-DGCS before signature. In case of objection, the MAE-DGCS shall inform MoF within 20 working days from the date of receipt by the Italian Embassy of the Contract Format, otherwise "no objection" opinion shall be implied.

   The MoF shall inform MAE-DGCS of its selection and of any discrepancy between the signed contract and the notified contract format. A more detailed description of the duties and responsibilities assigned to the ACo is presented in the ACo Terms of Reference included in Technical Annex 1.

9. The MoF shall issue the First Request to Proceed pertaining the use of the first amount of funds equal to at least 25% of the value of the cost elements 2.a) and 2.b) of Article 3. The First Request to Proceed shall be accompanied by all pertinent documentation, audited by the ACo and by the latter certified with a «no objection» statement on the correct management of the program. The

accompanying documentation shall include at least, the following items:

A) Procurement Report, including:
   a) bidding documents,
   b) copies of the procurement contracts,
   c) bills of delivery of the goods,
   d) invoices,
   e) quality and quantity control reports,
   f) acceptance certificate by the end user.

B) Financial Report, including:
   a) bank statement of Program Special Current Account,
   b) Currency exchanges transactions, if any is needed by single contracts.

10. The MoF shall issue the "Second Request to Proceed" pertaining the use of the second amount of funds equal to an additional 40 % minimum of the cost elements 2.a) and 2.b) of Article 3. The Second Request to Proceed shall be accompanied by all pertinent documentation, audited by the ACo and by the latter certified with a «no objection» statement on the correct management of the program. The accompanying documentation shall include at the least the same items as listed in previous paragraph 9.

11. Within one calendar month from the complete use of funds, the MoF shall issue the "Final Report" pertaining the use of the remaining amount of funds, including accrued interest. The Final Report shall be accompanied by all pertinent documentation, audited by the ACo and by the latter certified with a «no objection» statement on the correct management of the program. The accompanying documentation shall include at the least the same items as listed in previous paragraph 9.

ARTICLE 5

Monitoring and Control of the Program

1. The use of the funds under Article 4 shall be monitored and controlled by the Monitoring and Control Unit (MCU) created within the premises of MoF and staffed with MoF personnel in charge of the proper application of the procedures and the monitoring of the Program progress. A representative of MAE-DGCS shall participate as an observer in the activities of MCU and shall provide technical assistance. The DGCS may implement its own monitoring activities in Co-operation with MCU, with respect to the activities of PCo and on sites where the procured goods are to be used.

2. The attached Technical Annex 1, integer part of this Agreement, contains all technical elements needed for the implementation of the Program.
3. For the purpose of monitoring and control by the MAE-DGCS (the donor) of the proper execution of the Program, in accordance with the articles of this Agreement and its Technical Annex 1, the request for deposit of financing instalments by the MoF shall attach the audited Procurement Report, the audited Financial Report accompanied by all pertinent documentation and a "no objection" statement on the correct management of the program, all these documents being issued by the ACo, as per Article 4 of this agreement. MoF shall send the same documentation to MAE-DGCS with regards to the use of the balance of the funds and accrued interests after the completion of the procurement activities.
4. All documentation produced by the MCU and the ACo in addition to the copies of all procurement documents shall be kept at the MCU premises.
5. The MCU shall transmit all communications to MAE-DGCS through the Italian Embassy in Hanoi.

ARTICLE 6
Interests

The interest produced by the Special Current Account shall be used for the same purposes and with the same modalities of the DGCS deposited funds of the program, as per this Agreement.

ARTICLE 7
Expatriate Experts Status

Experts employed in the Program under this Agreement shall be covered by immunities and privileges as stipulated by the Vietnamese regulation on the Status of Foreign Experts participating in ODA Programs and Projects in Vietnam.

ARTICLE 8
Controversies

Possible controversies that may arise in the course of Program implementation shall be submitted to the two Governments for resolution through discussion between MoF and the MAE-DGCS via Embassy.

ARTICLE 9
Impediments and Force Majeure

1. In case of impediments to implement this Agreement due to case of force majeure such as war, flood, fire, typhoon, earthquake, labour conflicts and strikes, acts of any government, unexpected transportation difficulties and other cases which will be recognised by both Parties upon agreement as force majeure according to practice or in case of peril or unsafe conditions for the expatriate personnel, the following provisions, based on MCU recommendations approved by MAE-DGCS, shall apply:
   a) In case the duration of the impediment to the implementation of the Program is less than six months, the use of the funds shall be suspended until the MAE-DGCS authorises resumption of activities.
   b) In case the duration of the impediment to the implementation of the Program is greater than six months and less than thirty, the Program shall be suspended and the residual funds, reduced by the amount needed to finance the activities specified at the following paragraph 2, shall be maintained until the impediment finishes and the MAE-DGCS authorises resumption of the Program's activities.
   c) In case the impediment to the implementation of the Program is greater than twenty-four months, the Parts shall discuss on the continuation of the Program and define an agreed course of actions. In case the continuation of the Program is not feasible, the Parties shall agree on the destination of the residual funds deducted the amount needed to finance the activities specified in the following paragraph 2
2. The activities of the Program not affected by the impediments and causes of force majeure shall be continued until completion and the funds shall be allocated.

ARTICLE 10
Termination of the Agreement by the MAE-DGCS

1. The MAE-DGCS reserves the right to resolve this Agreement in the following cases:
   A) Failure of the program to reach its objectives or to produce the pertinent documentation requested for the instalments subsequent to the down payment.
   B) Severe fault by the PCo. Severe faults are:

a) Unmotivated and prolonged delays in the use of the funds such to threat the achievement of Program objective.
b) The use of the funds for reasons different than those included in this Agreement and its Annex or its amendments.
c) Severe mismanagement of the funds.

C) In case of impediment or force majeure per Article 9

In case of severe fault by the PCo, the MAE-DGCS shall notify the event in writing to the MoF, inviting it to take care of the remedies necessary to fix the consequences of the fault within maximum sixty days from the date of the notification. Passed this time limit, MAE-DGCS reserves itself the right to terminate immediately this Agreement. In this case the provisions contained in Article 8 shall apply.

In one of the cases mentioned above MAE-DGCS may decide unilaterally the termination of this Agreement notifying, through a Verbal Note, MoF with at least three months in advance. In all cases, after such notification, the MoF shall stop all activities of the program, unless otherwise agreed between the two Parties.

ARTICLE 11
Amendments

The Parties at any time may change the content of this Agreement through amendments. The amendments shall enter into force with the same procedures as defined in Article 12.

ARTICLE 12
Entry into force and duration

1. The present Agreement shall come into force on the date of receipt of the last notification by which the Parties will inform each other on the completion of its domestic procedures necessary for the entry into force of this Agreement;
2. This Agreement shall have duration of thirty-six months from the date of entry into force or until the date of completion of the Project, whichever comes first. If at the end of the duration of this Agreement funds remain unused into the Special Current Account, the Parties will decide jointly the use of the Special Current Account balance funds.

In witness thereof, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Rome on the 27 of November 2002, in two originals in the English language, both originals being equally authentic.

For the Government of
the Italian Republic

For the Government of
the Socialist Republic of Vietnam

TECHNICAL ANNEX 1
Commodity Aid Program for the Water Sector

1. Main Objective of the program is to provide financial assistance to the Vietnamese Government Balance of Payments, Current Account;

2. Specific Objective of the Program is to provide physical resources to the Water Sector to contribute to the Government of Vietnam action plan for its overhaul and improvement;

3. Program Final Beneficiaries will be a number of Local or/and Central Public Authorities technically and financially responsible for public works in the Water Sector;

4. Use of goods and commodities shall be any one suitable for applications within the exploitation of surface and underground water resources, drinkable water supply, treatment and distribution systems, waste water collection, treatment and discharge systems, irrigation systems, natural and artificial reservoirs systems, drainage systems in normal and emergency conditions;

5. Financial Scope of the Program is per Article 3.2 of this Agreement.

6. Program Activities will consist of:
   a) The Program Monitoring and Control activities by the MCU
   b) The procurement and delivery of goods and commodities by the PCo;
   c) The auditing by the ACo of the Program Management and the Procurement Activities;
   d) The procurement of services connected with the management, the procurement and the auditing activities by respectively the MCU, the PCo and the ACo;
   e) The Acceptance Test of procured items performed by the Final Beneficiaries;

7. Type of goods and commodities to be procured shall be:
   a) certified to have been manufactured abroad, outside Vietnam;
   b) shall be either available on the Vietnamese market or procured through an International Competitive Bid, open to foreign suppliers, no exclusion of nationalities and including whenever feasible Italian suppliers;
   c) the selection of internationally procured goods and commodities shall be based on the following priority criteria, listed in decreasing order of importance:
      1. Best Price and Delivery Conditions per the requirements of Appendix A of this Annex 1;
      2. Best overall standing per the requirements of Appendix A of this Annex 1;
      3. Origin (Country of manufacture)
         a) in a Developing Country, preferably located in the South – East Asia or China;
         b) in the European Union;
         c) in Italy;
         d) in any other Country;

8. Merchandise Categories of Goods and Commodities shall include, but not limited to the following:

a) Pipes and standard / customized joints, valves;
b) Filters and grids;
c) Submersible and surface pumps;
d) Spare parts and materials for pumping systems;
e) Spare parts and materials for waste waters treatment systems;
f) Spare parts and materials for drinkable water treatment systems;
g) Equipment, spare parts and materials for above listed systems;
h) Special tools and equipment for the diagnostic of leakage and maintenance of distribution network and treatment plants;
i) Management and control systems for distribution network and treatment plants.

9. Categories of Services covered by financing:
   a) Transport and insurance fees;
   b) Bank transaction fees;
   c) Quality and quantity control fees;
   d) Consulting services related to procurement and auditing activities, including those to be used by the MoF to select PCo and ACo;
   e) Fees and / or commissions applicable to the PCo and ACo contracts;
   f) Management fees as per the EU guidelines for financing of local costs in development cooperation with Vietnam on compensation to Vietnamese Government personnel seconded to ODA financed projects;

10. Program Management shall be conducted by the following entities:

MCU: Monitoring and Control Unit. The MCU detailed Terms of Reference (ToR) are herewith included.

PCo. a Procurement Company (PCo) competitively selected by the MoF through a bid for the lowest rate of service fee and benefit among Vietnamese import-export companies. The PCo detailed Terms of Reference (ToR) are herewith included.

ACo: an international Auditing Company (ACo) or its Vietnamese Subsidiary competitively selected by the MoF with the agreement of DGCS. The ACo detailed Terms of Reference (ToR) are herewith included.

11. The program's phases: The phases through which the program will develop are the following:

11.1 Program Preparation Phase
   a) Formation of MCU;
   b) Identification and appointment by the MCU of the Consultants charged with the preparation of the documentation needed to execute the bids to select PCo and ACo;
   c) Preparation by the PCo of the Goods and Commodities Procurement List, by merchandise categories, indicating quantities, final beneficiary name and coordinates, intended use of goods and commodities, acceptance requirements, delivery date and location details;
   d) Preparation by the PCo of the technical specifications for procurement purposes;
   e) Bid documentation preparation including pro-forma contract;
   f) Bid evaluation criteria, requirements and procedure preparation;
   g) Local and foreign suppliers, qualification requirements preparation;

h) Request for proposal preparation;
i) Management and financial auditing by the ACo.

Bid execution phase

a) Bids execution;
b) Bids Evaluation;
    1. Price and Delivery Terms and Conditions;
    2. Technical, including quality of proposed goods and commodities;
    3. Supplier qualifications;
    4. Country of manufacture
c) Supplier selection;
d) Procurement Contract signature;
e) Management and financial auditing by the ACo.

11.3 Procurement Phase

a) Supply contracts are executed;
b) Goods and commodities are quality and quantity controlled;
c) Goods and commodities are delivered;
d) Goods and commodities are tested for final acceptance by the final beneficiaries;
e) Acceptance certificates are issued by the Final Beneficiaries;
f) Management and financial auditing by the ACo.

APPENDIX A

TERMS OF REFERENCE (ToR)

for the

MONITORING AND CONTROL UNIT (MCU)

for the

PROCUREMENT COMPANY (PCo)

and the

AUDITING COMPANY (ACo)

TERMS OF REFERENCE (ToR)

for the

MONITORING AND CONTROL UNIT (MCU)

1. The use of the funds under Article 4 shall be monitored and controlled by the Monitoring and Control Unit (MCU) created within the premises of MoF and staffed with MoF personnel in charge of the proper application of the procedures and the monitoring of the Program progress;
2. The MCU shall be composed by three Vietnamese representatives appointed by the MoF among which one shall be appointed by MoF as the Commodity Aid Program Manager;
3. In the first meeting of the MCU, convened by the Commodity Aid Program Manager shortly after his/her appointment, the MCU shall set up and adopt its procedural charter (i.e. frequency of meetings, call for meeting procedure, reporting, … etc.);
4. A representative of MAE-DGCS shall participate as an observer in the activities of MCU and shall provide technical assistance. The MAE-DGCS representative is part of the DGCS own monitoring system aimed at co-operating with the MCU in monitoring the activities of the PCo and ACo including those on sites where the procured goods are to be used;
5. The MCU shall be responsible to verify that all pertinent documents (the audited Procurement Report and Financial Report, issued by the ACo) to accompany the requests by MoF for deposit of financing instalments shall be prepared per the agreed Documentation Format and supplied to MoF for further processing;
6. All documentation produced by the MCU and the ACo in addition to the copies of all procurement documents shall be kept at the MCU premises;
7. The MCU shall transmit all communications to MAE-DGCS through the Italian Embassy in Hanoi.

TERMS OF REFERENCE (ToR)

for the

PROCUREMENT COMPANY (PCo)

1. General

The selection of the Procurement Company (PCo) shall be done in accordance with the Manual of Instructions, Contracts for works, supplies and services for the purposes of Community Co-operation with Third Countries, Part II, adopted by the European Commission on November 10th, 1999.

The Procurement of goods and services, which is the performance field of the Procurement Company service, shall be governed by the principles of the Manual of Instructions Contracts for works, supplies and services for the purposes of Community Co-operation with Third Countries, Part II and Part III, adopted by the European Commission on November 10th, 1999.

The EC Manual of Instructions for awarding of contracts for works, supplies and services for the purposes of Community Co-operation with Third Countries adopted by the European Commission on November 10, 1999, herewith attached, shall apply in all matters not provided for in this Annex.

2. Content and Format of the Contract with the Procurement Company

1. The content of the Contract to be subscribed by the MoF with the Procurement Company shall be in consistent with the content of this Agreement;
2. The format of the Contract to be subscribed by the MoF with the Procurement Company shall be conforming to the following scheme, in use by the EC:

   TABLE OF CONTENTS

   1. Program's Background Information
   2. Objectives of the Activities
   3. Scope of the work – see also the Procurement Company Terms of Reference in the following paragraph 3;
   4. Expected Outputs
      4.1 The Submission of Reports
      4.2 Satisfactory Implementation of the Program
   5. Required Inputs
   6. Time schedule, Period of Performance
   7. Job Description – see also the Procurement Company Terms of Reference in the following paragraph 3;
3. A Contract Format example, tailored for EU PHARE Program, to be used for reference only, is herewith attached.

3. Procurement Company, Terms of Reference

The selected Procurement Company, as set out in the Article 4, paragraph 7, of the Agreement:

1. shall define the technical specifications of the commodities, equipment and services to be procured in coordination with and upon approval by the final beneficiary that shall receive and accept the procured items;
2. shall define the weighting criteria for the evaluation of the offers;
3. shall prepare the notice of the tender(s). The notice of the tender shall be sent to MAE - D.G.C.S for the publishing in national daily newspapers;

shall prepare the tender dossier(s). Each tender dossier shall include:

4.1 Instructions for tender participation:

a) the conditions for participating to the selection;
b) the instructions for bidders, the procedures and the criteria for awarding the contract;
c) all other provisions relating to the tender.

4.2 The applicable special contract terms and conditions:

a) general conditions and administrative, financial, legal and technical contract clauses relating to the performance of contract;
b) technical specifications.

5. shall provide to the drawing up and stipulation of the contracts.
6. shall adopt the open procedure within the basic principles of competitive tendering that shall govern the award of contracts;
7. shall proceed with the management of tendering procedures based on following criteria:

7.1 verification of the eligibility of the tender candidates: legal persons, companies or firm shall not be eligible in the event:

a) they are undergoing bankruptcy proceedings, liquidation, winding up or composition with creditors or in any other similar situation under domestic and/or foreign law, or against which there are pending proceedings for the declaration of such states;
b) they are in a proven state of insolvency by judicial decision other than a judgement declaring bankruptcy and resulting, in compliance with their domestic law, the total or partial loss of control over the management and disposition of their assets;
c) legal proceedings have been instituted against them to ascertain the state of insolvency that may result, in compliance with their domestic law, in a declaration of bankruptcy or of any other state entailing the total or partial loss of control over the management and disposition of their assets;
d) a final conviction has been handed down against them for any crime involving professional ethics or financial criminal offences;
e) they have been found guilty of false statements in a tender bid;
f) that have not performed on another contract with the principal party;
g) they are not up to date with social security or health care contributions for their employees, pursuant to the laws of Italy or the laws of their country of residence;
h) they are not up to date with tax payments pursuant to Italian law or the laws of their country of residence;
i) In addition, the Italian tender participants shall present the certificate or equivalent declaration not to be in the conditions as referred in the Legislative Decree 08.08.1994, n.490. (" antimafia ").

7.2 Verification of the financial and economic standing of tender participants through:

a) a declaration as to the capital of the firm, the turnover in the three business years prior to the tender;
b) a declaration of the total turnover of the bidder and, in the case of temporarily grouped firms, of the turnover of individual participants;
c) a declaration indicating the turnover of the specific sectors to which the bid refers or the sectors which, in the case of a temporary association of firms, the individual firm intends to contribute, to an overall extent that is a least three times greater than the value of the lot bid on;

d) adequate declarations of legal representatives or bank certification, containing information on relations with banking institutions of international renown, apt to demonstrate both the commercial and the financial viability of the bidders and of the firms forming a temporary association of firms;
e) copy of the membership certificate with the Chamber of Commerce in the country of residence;
f) in the case of temporary associations of firms, a special joint-agency contract with proxies to one of them appointed group leader, who will be jointly responsible with the other participants in the group to the contracting authority;
g) When the tender is addressed to public entities, institutions, University, NGOs, the declaration required for the verification of the financial and economic standing shall include only the letter a), letter e) (if present), and letter f).

7.3 Verification of the technical and professional capacity of tender candidates through:

a) copies of original documents proving the legal constitution and/or juridical status and establishing the place of registration and/or the corporate headquarters or registered office and, if they are not the same, the location of the headquarters of the company, firm or ordinary partnership, or of the various parts that form the bidder, in the case of a temporary association;
b) a report containing supported information on the experience and past work of the bidder or of a temporary association of firms in tenders of a similar nature in the last three years, and concerning other tenders in course with specific information as to the effective and concrete participation in each tender;
c) the qualifications and experience of the key staff members assigned by the contractor to implement the contract;
d) a brief report on the activities of the individual or associate bidder with specific reference to the activities related to the Program.

8. shall proceed with the management of contract award procedures based on following criteria:

8.1 Comparison of tenders on the basis of the award criteria stipulated in the Procurement notice and in the tender dossier, using pre-established criteria and price for identifying the most economically advantageous tender. These criteria must be precise, must not be discriminating and must not be prejudicial to fair competition.

TERMS OF REFERENCE (ToR)

for the

AUDITING COMPANY (PCo)

1. General

The selection of the Auditing Company (ACo) shall be done in accordance with the Manual of Instructions, Contracts for works, supplies and services for the purposes of Community Co-operation with Third Countries, Part II, adopted by the European Commission on November 10th, 1999.

The provisions of the auditing services, which is the performance field of the Auditing Company service, shall be governed by the principles of the Manual of Instructions Contracts for works, supplies and services for the purposes of Community Co-operation with Third Countries, Part II, adopted by the European Commission on November 10th, 1999.

The EC Manual of Instructions for awarding of contracts for works, supplies and services for the purposes of Community Co-operation with Third Countries adopted by the European Commission on November 10, 1999, herewith attached, shall apply in all matters not provided for in this Annex.

2. Content and Format of the Contract with the Auditing Company

1. The content of the Contract, to be subscribed by the MoF with the Auditing Company, shall be consistent with the content of this Agreement;
2. The format of the Contract, to be subscribed by the MoF with the Auditing Company, shall be conforming to the following scheme, in use by the EC:

   TABLE OF CONTENTS
   1. Program's Background Information
   2. Objectives of the Activities
   3. Scope of the work – see also the Auditing Company Terms of Reference in the following paragraph 3;
   4. Expected Outputs
      4.1 The Submission of Reports
      4.2 Satisfactory Implementation of the Program
   5. Required Inputs
   6. Time schedule, Period of Performance
   7. Job Description – see also the Auditing Company Terms of Reference in the following paragraph 3;
   8. A Contract Format example, tailored for EU PHARE Program, to be used for reference only, is herewith attached.

3. Auditing Company, Terms of Reference

The selected Auditing Company, as set out in the Article 4, paragraph 7, of the Agreement:

1. Shall define in coordination with the Program Monitoring and Control Unit (MCU) and with the Procurement Company the Quality and Quantity Controls Plan (QQCP) of the Program based on the List and the Specifications of Goods and Commodities to be procured by the Procurement Company. The QQCP shall be approved by the MCU. The QQCP shall be designed to verify compliance with the purpose of the program and goods and commodities fair market value and shall be tailored upon following requirements :

a) Purchase order (issued by the Procurement Company) items priced over Euro 50.000 shall be controlled for quality and quantity individually;
b) Purchase order (issued by the Procurement Company) items priced equal or below Euro 50.000 shall be submitted to quality and quantity controls on a sample control basis.
c) Each purchase order (issued by the Procurement Company), at least for one item, shall undergo quality and quantity controls.
d) At least 10% of the total value of goods procured by the Procurement Company, priced equal or below Euro 50.000 shall be controlled for quality and quantity on a sampling basis.

2. Shall define in coordination with the MCU and the Procurement Company the Financial and Administrative Documentation and Procedures Auditing Plan (FADPAP). The FADPAP shall include among documents to be audited at least all those to be submitted to DGCS for disbursement approval as per Article 4.9 of this Agreement;
3. Shall perform quality and quantity controls of the procured goods and commodities in accordance with the QQCP defined in paragraph 1. above;
4. Shall perform the audit of the financial and administrative documents and procedures in accordance with the FADPAP defined in paragraph 2. Above;
5. Shall issue, on the basis of the above controls, a "no objection" certificate on the correct management of the program;
6. Whenever possible shall perform quality and quantity controls simultaneously with acceptance tests performed by the final beneficiaries.

79.
Roma, 29 novembre 2002

Memorandum d’intesa tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla concessione di un credito di aiuto destinato al progetto “Estensione e miglioramento dell’acquedotto della città di Quang Ngai”.

(Entrata in vigore: 12 agosto 2003)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON THE CONCESSION OF A SOFT LOAN FOR THE "WATER SUPPLY AND DISTRIBUTION IN QUANG NGAI CITY" PROJECT

The Government of the Italian Republic, represented by the Ministry of Foreign Affairs, Directorate General for Development Cooperation and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, represented by the Ministry of Planning and Investment,

Recalling the traditional relations between the Italian Republic and the Socialist Republic of Vietnam;

Stressing the importance of a sound economic and social cooperation between their two countries;

Following the Memorandum of Understanding signed in Rome on May 26th, 1997;

Reminding the request dated 26th February 1998 for a soft loan to be utilized for the project " Water Supply and Distribution in Quang Ngai City" (the Project);

Considering that on July 27th, 1999 the Steering Committee of the Directorate General for Development Cooperation (DGCS) of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic has approved the concession of a soft loan up to a maximum of 2.337.153,61 Euro, in favour of the Socialist Republic of Vietnam to utilised for the financing of the Project;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

1.1 The Italian Government provides Vietnam with a soft loan not exceeding Euro 2.337.153,61 through the Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale). A Financial Convention between the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam and the above mentioned Mediocredito Centrale shall be signed.

1.2 The above mentioned amount of Euro 2.337.153,61 is to be understood as a ceiling and under no circumstances whatsoever the ceiling can be overcome. Should be global price less or equal to 2.337.153,61 Euro, the amount of the Italian financing will be equal to the value of the contract awarded. Anyway the Italian Government reserves the right to finance only the amount that is in line with market prices. The Italian Government also reserves the right to withdraw the concession of the soft loan in case of non compliance with the conditions and procedural steps mentioned in the present Memorandum of Understanding.

ARTICLE 2

2.1 The soft loan must be used for purchasing equipment (and the related technical assistance) of Italian origin as specified in the feasibility Study of the Project. The soft loan must be used through bidding procedures, in accordance with the principles set out in the Manual of Instructions adopted by the European Commission on 10th November 1999, and restricted to Italian Companies. Part of the above mentioned equipment may be purchased in Vietnam, or in other developing countries, up to the maximum value of 30,5% of the soft loan.

2.2 The above mentioned supplies and services are exempted in Vietnam from taxes or custom duties.

ARTICLE 3

The soft loan is expressed in Euro and is subject to the following concessional terms:

a) Nominal interest rate: 0.40%

b) Repayment period: 36 years of which 18 years of grace period.

ARTICLE 4

The Vietnamese Government commits himself to execute civil works related to the Project, which have been roughly estimated to 15.512.000.000 Vietnam Dong.

ARTICLE 5

According to the procedures followed by the Italian Cooperation for the concession of soft loans, the main steps to be followed before the disbursement are the following:

a) The Government of Vietnam forwards the bidding plan and a draft of bidding documents to DGCS (through the Italian Embassy in Hanoi) for a "no objection" appraisal.

b) The DGCS (through the Italian Embassy in Hanoi) informs the Government of Vietnam of its "no objection" on the above documentation criteria and procedures.

c) The Government of Vietnam sends to DGCS a copy of the bidding invitation at least four weeks (28days) before issuing the bid notice in order to allow the advertising of the invitation through Italian newspapers.

d) The Government of Vietnam executes the bid in accordance with the approved bidding plan and bidding documents and submits to DGCS a summary of the selection procedure and the contract. All bid documentation shall be maintained for consultation, upon request, by DGCS.

e) The DGCS verifies the selection procedure and the contract and in case of positive evaluation ask the Steering Committee of the Directorate General for Development Cooperation to issue its final approval.

f) The Italian Ministry of Economy and Finance issues the Project Financing Decree.

g) Mediocredito Centrale and the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam, sign a Financial Convention which provides the legal framework between the Lender and the Borrower. The Financial Convention constitutes the basis for the actual disbursement.

ARTICLE 6

The two Governments commit themselves to implement the appropriate monitoring and control procedures on the appropriate use of the soft loan in accordance with conditions mentioned in the present Memorandum and in the Project's Feasibility Study.

ARTICLE 7

This MoU shall enter into force on the receiving date of the last written notification confirming the fulfillment of the contracting Parties of all internal constitutional procedures and remain into force until the last payment by Mediocredito Centrale is made.

The MoU may be denounced earlier on not less than 6 (six) months with a written notice by either Party. In this case, the part of the soft loan utilized by the Government of Vietnam shall be paid according to the provision of the Article 3.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done in Rome on the 23 of November 2002, in two originals each in the English language, both texts been equally authentic.

For the Government
of the Italian Republic

For the Government
of the Socialist Republic of Vietnam

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM DI INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM SULLA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO DESTINATO AL PROGETTO "ESTENSIONE E MIGLIORAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DELLA CITTÀ DI QUANG NGAI"

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, rappresentato dal Ministero del Piano e degli Investimenti,

RICORDANDO i rapporti tradizionalmente amichevoli tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam;
SOTTOLINEANDO l'importanza di una stretta collaborazione socio- economica tra i due Paesi;
A SEGUITO DEL Memorandum di Intesa che le Parti Contraenti hanno firmato a Roma in data 26 maggio 1997;
RICORDANDO la richiesta, formulata in data 26 febbraio 1998, volta ad ottenere una sovvenzione destinata al Progetto "Estensione e miglioramento dell'acquedotto della città di Quang Ngai" (il Progetto);
CONSIDERANDO che in data 27 luglio 1999 il Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana ha approvato la concessione di un credito di aiuto a beneficio della Repubblica Socialista del Vietnam per un importo massimale di Euro 2.337.153,61, da utilizzare per il finanziamento del Progetto;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

1.1 Il Governo italiano concede al Vietnam un credito di aiuto per un importo non superiore a Euro 2.337.153,61, da erogarsi tramite l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale). All'uopo il Ministero delle Finanze della Repubblica Socialista del Vietnam e il suddetto Mediocredito Centrale firmano una specifica Convenzione finanziaria.

1.2 Il suddetto importo di Euro 2.337.153,61 costituisce un massimale che non può essere superato in nessun caso. Qualora l'offerta dell'appaltatore selezionato attraverso la procedura di licitazione superi l'importo finanziato dalla Cooperazione italiana, sarà necessario negoziare con il vincitore una cifra inferiore a quella di aggiudicazione, ovvero la Controparte vietnamita si impegnerà a finanziare la differenza con fondi propri. Qualora il prezzo complessivo sia inferiore o pari a Euro 2.337.153,61 l'importo del finanziamento italiano risulterà uguale al valore del contratto stipulato. Ad ogni modo, il Governo italiano si riserva il diritto di finanziare unicamente un importo che risulti in linea con i prezzi di mercato.
In caso di non conformità alle condizioni e alle procedure di cui nel presente Memorandum, il Governo italiano si riserva altresì il diritto di ritirare la concessione della linea di credito.

ARTICOLO 2

2.1 Il credito di aiuto dovrà essere utilizzato per l'acquisto di equipaggiamenti (e relativa assistenza tecnica) di origine italiana, come specificato nello Studio di fattibilità del Progetto. Il credito di aiuto dovrà essere utilizzato attraverso procedure di licitazione ristrette alle società italiane, conformemente ai principi di cui nel Manuale di istruzioni adottato dalla Commissione europea il 10 novembre 1999. È possibile acquistare parte dei suddetti equipaggiamenti in Vietnam o in altri Paesi in Via di Sviluppo, fino ad un importo massimo pari al 30,5% del valore totale del credito di aiuto.

2.2 In Vietnam le forniture e i servizi di cui al punto 2.1 sono esenti da imposte o dazi doganali.

ARTICOLO 3

L'importo del credito di aiuto è espresso in Euro e la sua concessione è soggetta alle seguenti condizioni di rimborso:

a. Tasso di interesse nominale: 0,40%;
b. Periodo di rimborso: 36 anni di cui 18 anni di grazia.

ARTICOLO 4

Il Governo vietnamita si impegna ad eseguire le opere civili di cui nel Progetto, il cui valore complessivo è stimato approssimativamente in 15.512.000.000 Dong vietnamiti.

ARTICOLO 5

Conformemente alle disposizioni previste dalla Cooperazione italiana per la concessione di crediti di aiuto, si riportano di seguito le procedure preliminari all'erogazione dei fondi:

a) Il Governo Vietnamita inoltra il piano di licitazione e una versione provvisoria della relativa documentazione alla DGCS (tramite l'Ambasciata d'Italia di Hanoi), per ottenere da quest'ultima una valutazione di "nulla osta".
b) La DGCS (tramite l'Ambasciata d'Italia di Hanoi) comunica al Governo Vietnamita il suo "nulla osta" relativo ai criteri e alle procedure di cui nella suddetta documentazione.
c) Il Governo Vietnamita invia alla DGCS copia dell'invito a presentare proposte almeno quattro settimane (28 giorni) prima della pubblicazione dell'avviso di gara, per consentire la pubblicizzazione dell'invito attraverso la stampa quotidiana italiana.
d) Il Governo Vietnamita esegue la procedura di licitazione conformemente al piano di licitazione approvato e ai relativi documenti e presenta alla DGCS un breve resoconto della procedura di selezione e di aggiudicazione del contratto. Tutta la documentazione relativa alla procedura di licitazione sarà conservata dalla DGCS, per consultazione su richiesta.
e) La DGCS verifica la procedura di selezione e il contratto e, in caso di valutazione positiva, chiede al Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di approvarla in via definitiva.

f) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano emana il decreto di finanziamento del Progetto.
g) Mediocredito centrale e il Ministero delle Finanze della Repubblica Socialista del Vietnam firmano una Convenzione finanziaria che stabilisce il quadro giuridico in cui operano il Mutuante e il Mutuatario. Tale Convenzione finanziaria rappresenta la base per l'effettiva erogazione dei crediti di aiuto di cui nel presente Memorandum.

ARTICOLO 6

Il Governo italiano e il Governo vietnamita si impegnano reciprocamente ad eseguire le procedure di monitoraggio e di controllo relative al corretto utilizzo del credito di aiuto, conformemente alle condizioni di cui nel presente Memorandum e nello Studio di fattibilità del Progetto.

ARTICOLO 7

Il presente Memorandum di Intesa entra in vigore dalla data di ricevimento della seconda notifica con la quale ciascuna Parte Contraente conferma all'altra Parte l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste e rimane in vigore fino ad avvenuta esecuzione dell'ultimo versamento da parte di Mediocredito Centrale.

Ciascuna Parte ha facoltà di denunciare il presente Memorandum di intesa con notifica scritta da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso, la quota del credito di aiuto utilizzato dal Governo del Vietnam sarà restituita conformemente alle disposizioni dell'Articolo 3.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'intesa.

Fatto a Roma, il 29 novembre 2002, in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana	Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam

80.
Roma, 29 novembre 2002

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla concessione di un credito di aiuto destinato al progetto "Ammodernamento del sistema nazionale di previsione e allarme delle inondazioni - prima fase"

(Entrata in vigore: 12 agosto 2003)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON THE CONCESSION OF A SOFT LOAN FOR THE "IMPROVING THE FLOOD FORECASTING AND WARNING SYSTEM IN VIETNAM – FIRST PHASE" PROJECT

The Government of the Italian Republic, represented by the Ministry of Foreign Affairs, Directorate General for Development Cooperation, and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, represented by the Ministry of Planning and Investment,

RECALLING the traditional friendly relations between the Republic of Italy and the Socialist Republic of Vietnam;

STRESSING the importance of a sound economic and social cooperation between the two Countries;

FOLLOWING the Memorandum of Understanding signed in Rome on May 26th, 1997;

REMINDING the request, dated February 26th 1998 for a soft loan to be utilised for the project "Improving the Flood Forecasting and Warning System in Vietnam – First Phase" (the Project);

CONSIDERING that on November 26th, 1999 the Steering Committee of the Directorate General for Cooperation with Developing Countries (DGCS) of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic has approved the concession of a soft loan, up to Euro 2.582.284,50, in favour of the Socialist Republic of Vietnam to be utilised for the financing of the Project;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

1.1 The Italian Government provides Vietnam with a soft loan not exceeding Euro 2.582.284,50 through the Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale). A Financial Convention between the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam and the above mentioned Mediocredito Centrale shall be signed.

1.2 The above mentioned amount of Euro 2.582.284,50 is to be understood as a ceiling and under no circumstances whatsoever the ceiling can be overcome. Should the global price be less or equal to 2.582.284,50 Euro, the amount of the Italian financing will be equal to the value of the contract awarded. Anyway the Italian Government reserves the right to withdraw the concession of the soft loan in case of non compliance with the conditions and procedural steps mentioned in the present Memorandum.

ARTICLE 2

2.1 The soft loan must be used for purchasing equipment (and the related technical assistance) of Italian origin as specified in the Feasibility Study of the Project. The soft loan must be used through bidding procedures, in accordance with the principles set out in the Manual of Instructions adopted by the European Commission on 10th November 1999, and restricted to Italian Companies. The above mentioned supplies and services are exempted in Vietnam from taxes or custom duties. Part of the above mentioned equipment may be purchased in Vietnam, or in other developing countries, up to the maximum value of 15% of the soft loan.

ARTICLE 3

The soft loan is expressed in Italian Liras and is subject to the following concessional terms:

a) Nominal interest rate: 0,40%;
b) Repayment period: 36 years of which 18 years of grace period.

ARTICLE 4

The Vietnamese Government undertakes to participate to the execution of the Project, with an estimated sum of 15.000.000.000 Vietnam Dong.

ARTICLE 5

According to the procedures followed by the Italian Cooperation for the concession of soft loans, the main steps to be followed before the disbursement are the following:

a) The Government of Vietnam forwards the bidding plan and a draft of bidding documents to DGCS (through the Italian Embassy in Hanoi) for a "no objection" appraisal.

b) The DGCS (through the Italian Embassy in Hanoi) informs the Government of Vietnam of its "no objection" on the above documentation criteria and procedures.

c) The Government of Vietnam sends to DGCS a copy of the bidding invitation at least four weeks (28 days) before issuing the bid notice in order to allow the advertising of the invitation through Italian newspapers.

d) The Government of Vietnam executes the bid in accordance with the approved bidding plan and bidding documents and submits to DGCS a summary of the selection procedure and the contract. All bid documentation shall be maintained for consultation, upon request, by DGCS.

e) The DGCS verifies the selection procedure and the contract and in case of positive evaluation ask the Steering Committee of the Directorate General for Development Cooperation to issue its final approval.

f) The Italian Ministry of Economy and Finance issues the Project Financing Decree.

g) Mediocredito Centrale and the Ministry of Finance of the Socialist republic of Vietnam, sign a Financial Convention which provides the legal framework between the Lender and the Borrower. The Financial Convention constitutes the basis for the actual disbursement.

ARTICLE 6

The two Governments commit themselves to implement the appropriate monitoring and control procedures on the appropriate use of the soft loan in accordance with conditions mentioned in the present Memorandum and in the Project's Feasibility Study.

ARTICLE 7

This MoU shall enter into force on the receiving date of the last written notification confirming the fulfillment of the contracting Parties of all internal constitutional procedures and remain into force until the last payment by Mediocredito Centrale is made.

The MoU may be denounced earlier on not less than 6 (six) months with a written notice by either Parties. In this case, the part of the soft loan utilised by the Government of Vietnam shall be paid according to the provisions of Article 3.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done in Rome on the 29 of November 2002, in two originals each in the English language, both texts been equally authentic.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM DI INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM SULLA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO DESTINATO AL PROGETTO "AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA NAZIONALE DI PREVISIONE E ALLARME DELLE INONDAZIONI - PRIMA FASE"

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, rappresentato dal Ministero del Piano e degli Investimenti,

RICORDANDO i rapporti tradizionalmente amichevoli tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam;

SOTTOLINEANDO l'importanza di una stretta collaborazione socio- economica tra i due Paesi;

A SEGUITO DEL Memorandum di Intesa che le Parti Contraenti hanno firmato a Roma in data 26 maggio 1997;

RICORDANDO la richiesta, formulata in data 26 febbraio 1998, volta ad ottenere una sovvenzione destinata al Progetto "Ammodernamento del sistema nazionale di previsione e allarme delle inondazioni - Prima Fase" (il Progetto);

CONSIDERANDO che in data 26 novembre 1999 il Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana ha approvato la concessione di un credito di aiuto a beneficio della Repubblica Socialista del Vietnam per un importo massimale di Euro 2.582.284,50, da utilizzare per il finanziamento del Progetto;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

1.1 Il Governo italiano concede al Vietnam un credito di aiuto per un importo non superiore a Euro 2.582.284,50, da erogarsi tramite l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale). All'uopo il Ministero delle Finanze della Repubblica Socialista del Vietnam e il suddetto Mediocredito Centrale firmano una specifica Convenzione finanziaria.

1.2 Il suddetto importo di Euro 2.582.284,50 costituisce un massimale che non può essere superato in nessun caso. Qualora l'offerta dell'appaltatore selezionato attraverso la procedura di licitazione superi l'importo finanziato dalla Cooperazione italiana, sarà necessario negoziare con il vincitore una cifra inferiore a quella di aggiudicazione, ovvero la Controparte vietnamita si impegnerà a finanziare la differenza con fondi propri. Qualora il prezzo complessivo sia inferiore o pari a Euro 2.582.284,50 l'importo del finanziamento italiano risulterà uguale al valore del contratto stipulato. Ad ogni modo, il Governo italiano si riserva il diritto di finanziare unicamente un importo che risulti in linea con i prezzi di mercato.
In caso di non conformità alle condizioni e alle procedure di cui nel presente Memorandum, il Governo italiano si riserva altresì il diritto di ritirare la concessione della linea di credito.

ARTICOLO 2

2.1 Il credito di aiuto dovrà essere utilizzato per l'acquisto di equipaggiamenti (e relativa assistenza tecnica) di origine italiana, come specificato nello Studio di fattibilità del Progetto. Il credito di aiuto dovrà essere utilizzato attraverso procedure di licitazione ristrette alle società italiane, conformemente ai principi di cui nel Manuale di istruzioni adottato dalla Commissione europea il 10 novembre 1999. È possibile acquistare parte dei suddetti equipaggiamenti in Vietnam o in altri Paesi in Via di Sviluppo, fino ad un importo massimo pari al 15% del valore totale del credito di aiuto.

ARTICOLO 3

L'importo del credito di aiuto è espresso in Euro e la sua concessione è soggetta alle seguenti condizioni di rimborso:

a. Tasso di interesse nominale: 0,40%;
b. Periodo di rimborso: 36 anni di cui 18 anni di grazia.

ARTICOLO 4

Il Governo vietnamita si impegna ad eseguire le opere civili di cui nel Progetto, il cui valore complessivo è stimato approssimativamente in 15.000.000.000 di Dong vietnamiti.

ARTICOLO 5

Conformemente alle disposizioni previste dalla Cooperazione italiana per la concessione di crediti di aiuto, si riportano di seguito le procedure preliminari all'erogazione dei fondi:

a) Il Governo Vietnamita inoltra il piano di licitazione e una versione provvisoria della relativa documentazione alla DGCS (tramite l'Ambasciata d'Italia di Hanoi), per ottenere da quest'ultima una valutazione di "nulla osta".
b) La DGCS (tramite l'Ambasciata d'Italia di Hanoi) comunica al Governo Vietnamita il suo "nulla osta" relativo ai criteri e alle procedure di cui nella suddetta documentazione.
c) Il Governo Vietnamita invia alla DGCS copia dell'invito a presentare proposte almeno quattro settimane (28 giorni) prima della pubblicazione dell'avviso di gara, per consentire la pubblicizzazione dell'invito attraverso la stampa quotidiana italiana.
d) Il Governo Vietnamita esegue la procedura di licitazione conformemente al piano di licitazione approvato e ai relativi documenti e presenta alla DGCS un breve resoconto della procedura di selezione e di aggiudicazione del contratto. Tutta la documentazione relativa alla procedura di licitazione sarà conservata dalla DGCS, per consultazione su richiesta.
e) La DGCS verifica la procedura di selezione e il contratto e, in caso di valutazione positiva, chiede al Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di approvarla in via definitiva.

f) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano emana il decreto di finanziamento del Progetto.
g) Mediocredito centrale e il Ministero delle Finanze della Repubblica Socialista del Vietnam firmano una Convenzione finanziaria che stabilisce il quadro giuridico in cui operano il Mutuante e il Mutuatario. Tale Convenzione finanziaria rappresenta la base per l'effettiva erogazione dei crediti di aiuto di cui nel presente Memorandum.

ARTICOLO 6

Il Governo italiano e il Governo vietnamita si impegnano reciprocamente ad eseguire le procedure di monitoraggio e di controllo relative al corretto utilizzo del credito di aiuto, conformemente alle condizioni di cui nel presente Memorandum e nello Studio di fattibilità del Progetto.

ARTICOLO 7

Il presente Memorandum di Intesa entra in vigore dalla data di ricevimento della seconda notifica con la quale ciascuna Parte Contraente conferma all'altra Parte l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste e rimane in vigore fino ad avvenuta esecuzione dell'ultimo versamento da parte di Mediocredito Centrale.

Ciascuna Parte ha facoltà di denunciare il presente Memorandum di intesa con notifica scritta da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso, la quota del credito di aiuto utilizzato dal Governo Vietnamita sarà restituita conformemente alle disposizioni dell'Articolo 3.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'intesa.

Fatto a Roma, il 29 novembre 2002, in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana	Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam

81.
Roma, 29 novembre 2002

Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam sulla concessione di un credito di aiuto destinato al progetto “Estensione e miglioramento dell’acquedotto della città di Ca Mau”

(Entrata in vigore: 12 agosto 2003)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON THE CONCESSION OF A SOFT LOAN FOR THE "WATER SUPPLY AND DISTRIBUTION IN CA MAU CITY" PROJECT

The Government of the Italian Republic, represented by the Ministry of Foreign Affairs, Directorate General for Development Cooperation, and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, represented by the Ministry of Planning and Investment,

RECALLING the traditional friendly relations between the Republic of Italy and the Socialist Republic of Vietnam;

STRESSING the importance of a sound economic and social cooperation between the two Countries;

FOLLOWING the Memorandum of Understanding signed in Rome on May 26th, 1997;

REMINDING the request, dated 26th February 1998, for a soft loan to be utilised for the project "Water Supply and Distribution in Ca Mau City" (the Project);

CONSIDERING that on July 27th, 1999 the Steering Committee of the Directorate General for Cooperation with Developing Countries (DGCS) of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic has approved the concession of a soft loan, up to a maximum of 3.325.046,25 Euro, in favour of the Socialist Republic of Vietnam to be utilised for financing the Project;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

1.1 The Italian Government provides Vietnam with a soft loan not exceeding Euro 3.325.046,25 through the Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale). A Financial Convention between the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam and the above mentioned Mediocredito Centrale shall be signed.

1.2 The above mentioned amount of Euro 3.325.046,25 is to be understood as a ceiling and under no circumstances whatsoever the ceiling can be overcome. Should the offer of the contractor selected through the bidding procedure overcome the amount financed by the Italian Cooperation, either a discount is negotiated with the winner or the Vietnamese Counterpart accept to finance the difference with his own funding. Should the global price be less or equal to 3.325.046,25 Euro, the amount of the Italian financing will be equal to the value of the contract awarded. Anyway the Italian Government reserves the right to finance only the amount that is in line with market prices.

The Italian Government also reserves the right to withdraw the concession of the soft loan in case of non compliance with the conditions and procedural steps mentioned in the present Memorandum.

ARTICLE 2

2.1 The soft loan must be used for purchasing equipment (and the related technical assistance) of Italian origin as specified in the feasibility Study of the Project. The soft loan must be used through bidding procedures, in accordance with the principles set out in the Manual of Instructions adopted by the European Commission on 10th November 1999, and restricted to Italian Companies. Part of the above mentioned equipment may be purchased in Vietnam, or in other developing countries, up to the maximum value of 20% of the soft loan.

2.2 The above mentioned supplies and services are exempted in Vietnam from taxes or custom duties.

ARTICLE 3

The soft loan is expressed in Euro and is subject to the following concessional terms:

a) Nominal interest rate: 0,40%;
b) Repayment period: 36 years of which 18 years of grace period.

ARTICLE 4

The Vietnamese Government commits himself to execute civil works related to the Project, which have been roughly estimated to 29.630.000.000 Vietnam Dong.

ARTICLE 5

According to the procedures followed by the Italian Cooperation for the concession of soft loans, the main steps to be followed before the disbursement are the following:

a) The Government of Vietnam forwards the bidding plan and a draft of bidding documents to DGCS (through the Italian Embassy in Hanoi) for a "no objection" appraisal.
b) The DGCS (through the Italian Embassy in Hanoi) informs the Government of Vietnam of its "no objection" on the above documentation criteria and procedures.
c) The Government of Vietnam sends to DGCS a copy of the bidding invitation at least four weeks (28 days) before issuing the bid notice in order to allow the advertising of the invitation through Italian newspapers.

d) The Government of Vietnam executes the bid in accordance with the approved bidding plan and bidding documents and submits to DGCS a summary of the selection procedure and the contract. All bid documentation shall be maintained for consultation, upon request, by DGCS.

e) The DGCS verifies the selection procedure and the contract and in case of positive evaluation ask the Steering Committee of the Directorate General for Development Cooperation to issue its final approval.

f) The Italian Ministry of Economy and Finance issues the Project Financing Decree.

g) Mediocredito Centrale and the Ministry of Finance of the Socialist republic of Vietnam, sign a Financial Convention which provides the legal framework between the Lender and the Borrower. The Financial Convention constitutes the basis for the actual disbursement.

ARTICLE 6

The two Governments commit themselves to implement the appropriate monitoring and control procedures on the appropriate use of the soft loan in accordance with conditions mentioned in the present Memorandum and in the Project's Feasibility Study.

ARTICLE 7

This MoU shall enter into force on the receiving date of the last written notification confirming the fulfillment of the contracting Parties of all internal constitutional procedures and remain into force until the last payment by Mediocredito Centrale is made.

The MoU may be denounced earlier on not less than 6 (six) months with a written notice by either Parties. In this case, the part of the soft loan utilised by the Government of Vietnam shall be paid according to the provisions of Article 3.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done in Rome on the 29 of November 2002, in two originals each in the English language, both texts been equally authentic.

For the Government
of the Italian Republic

For the Government
of the Socialist Republic of Vietnam

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM DI INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM SULLA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO DESTINATO AL PROGETTO "ESTENSIONE E MIGLIORAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DELLA CITTÀ DI CA MAU"

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, rappresentato dal Ministero del Piano e degli Investimenti,

RICORDANDO i rapporti tradizionalmente amichevoli tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam;

SOTTOLINEANDO l'importanza di una stretta collaborazione socio- economica tra i due Paesi;

A SEGUITO DEL Memorandum di Intesa che le Parti Contraenti hanno firmato a Roma in data 26 maggio 1997;

RICORDANDO la richiesta, formulata in data 26 febbraio 1998, volta ad ottenere una sovvenzione destinata al Progetto "Estensione e miglioramento dell'acquedotto della città di Ca Mau" (il Progetto);

CONSIDERANDO che in data 27 luglio 1999 il Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana ha approvato la concessione a beneficio della Repubblica Socialista del Vietnam di un credito di aiuto per un importo massimale di Euro 3.325.046,25, da utilizzare per il finanziamento del Progetto;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

1.1 Il Governo italiano concede al Vietnam un credito di aiuto per un importo non superiore a Euro 3.325.046,25, da erogarsi tramite l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale). All'uopo il Ministero delle Finanze della Repubblica Socialista del Vietnam e il suddetto Mediocredito Centrale firmano una specifica Convenzione finanziaria.

1.2 Il suddetto importo di Euro 3.325.046,25 costituisce un massimale che non può essere superato in nessun caso. Qualora l'offerta dell'appaltatore selezionato attraverso la procedura di licitazione superi l'importo finanziato dalla Cooperazione italiana, sarà necessario negoziare con il vincitore una cifra inferiore a quella di aggiudicazione, ovvero la Controparte vietnamita si impegnerà a finanziare la differenza con fondi propri. Qualora il prezzo complessivo sia inferiore o pari a Euro 3.325.046,25 l'importo del finanziamento italiano risulterà uguale al valore del contratto stipulato. Ad ogni modo, il Governo italiano si riserva il diritto di finanziare unicamente un importo che risulti in linea con i prezzi di mercato.
In caso di non conformità alle condizioni e alle procedure di cui nel presente Memorandum, il Governo italiano si riserva altresì il diritto di ritirare la concessione della linea di credito.

ARTICOLO 2

2.1 Il credito di aiuto dovrà essere utilizzato per l'acquisto di equipaggiamenti (e relativa assistenza tecnica) di origine italiana, come specificato nello Studio di fattibilità del Progetto. Il credito di aiuto dovrà essere utilizzato attraverso procedure di licitazione ristrette alle società italiane, conformemente ai principi di cui nel Manuale di istruzioni adottato dalla Commissione europea il 10 novembre 1999. È possibile acquistare parte dei suddetti equipaggiamenti in Vietnam o in altri Paesi in Via di Sviluppo, fino ad un importo massimo pari al 20% del valore totale del credito di aiuto.

2.2 In Vietnam le forniture e i servizi di cui al punto 2.1 sono esenti da imposte o dazi doganali.

ARTICOLO 3

L'importo del credito di aiuto è espresso in Euro e la sua concessione è soggetta alle seguenti condizioni di rimborso:

a. Tasso di interesse nominale: 0,40%;
b. Periodo di rimborso: 36 anni di cui 18 anni di grazia.

ARTICOLO 4

Il Governo vietnamita si impegna ad eseguire le opere civili di cui nel Progetto, il cui valore complessivo è stimato approssimativamente in 29.630.000.000 Dong vietnamiti.

ARTICOLO 5

Conformemente alle disposizioni previste dalla Cooperazione italiana per la concessione di crediti di aiuto, si riportano di seguito le procedure preliminari all'erogazione dei fondi:

a) Il Governo Vietnamita inoltra il piano di licitazione e una versione provvisoria della relativa documentazione alla DGCS (tramite l'Ambasciata d'Italia di Hanoi), per ottenere da quest'ultima una valutazione di "nulla osta".
b) La DGCS (tramite l'Ambasciata d'Italia di Hanoi) comunica al Governo Vietnamita il suo "nulla osta" relativo ai criteri e alle procedure di cui nella suddetta documentazione.
c) Il Governo Vietnamita invia alla DGCS copia dell'invito a presentare proposte almeno quattro settimane (28 giorni) prima della pubblicazione dell'avviso di gara, per consentire la pubblicizzazione dell'invito attraverso la stampa quotidiana italiana.
d) Il Governo Vietnamita esegue la procedura di licitazione conformemente al piano di licitazione approvato e ai relativi documenti e presenta alla DGCS un breve resoconto della procedura di selezione e di aggiudicazione del contratto. Tutta la documentazione relativa alla procedura di licitazione sarà conservata dalla DGCS, per consultazione su richiesta.
e) La DGCS verifica la procedura di selezione e il contratto e, in caso di valutazione positiva, chiede al Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di approvarla in via definitiva.

f) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano emana il decreto di finanziamento del Progetto.
g) Mediocredito centrale e il Ministero delle Finanze della Repubblica Socialista del Vietnam firmano una Convenzione finanziaria che stabilisce il quadro giuridico in cui operano il Mutuante e il Mutuatario. Tale Convenzione finanziaria rappresenta la base per l'effettiva erogazione dei crediti di aiuto di cui nel presente Memorandum.

ARTICOLO 6

Il Governo italiano e il Governo vietnamita si impegnano reciprocamente ad eseguire le procedure di monitoraggio e di controllo relative al corretto utilizzo del credito di aiuto, conformemente alle condizioni di cui nel presente Memorandum e nello Studio di fattibilità del Progetto.

ARTICOLO 7

Il presente Memorandum di intesa entra in vigore dalla data di ricevimento della seconda notifica con la quale ciascuna Parte Contraente conferma all'altra Parte l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste e rimane in vigore fino ad avvenuta esecuzione dell'ultimo versamento da parte di Mediocredito Centrale.

Ciascuna Parte ha facoltà di denunciare il presente Memorandum di intesa con notifica scritta da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso, la quota del credito di aiuto utilizzato dal Governo del Vietnam sarà restituita conformemente alle disposizioni dell'Articolo 3.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'intesa.

Fatto a Roma, il 29 novembre 2002, in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam

82.
Jakarta, 30 gennaio 2003

Memorandum d'intesa tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana relativo alla concessione di un credito d'aiuto per il "Progetto di supporto per il Centro Servizi Calzaturiero Indonesiano"

(Entrata in vigore: 23 settembre 2003)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

CONCERNING THE CONCESSION OF A SOFT LOAN FOR THE

"INDONESIAN FOOTWEAR SERVICE CENTER (IFSC) SUPPORT PROJECT"

The Government of the Italian Republic, represented by the Directorate General for Development Co-operation (DGCS) of the Ministry of Foreign Affairs and the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Directorate General of Small and Medium Industry and Trade of the Ministry of Industry and Trade (MOIT) both hereinafter referred to as the Parties.

Recalling the traditionally friendly relations between the Italian Republic and the Republic of Indonesia;
Stressing the importance of a sound economic and social cooperation between the two countries;
Reminding the request of the government of the Republic of Indonesia, through the Ministry of Industry and Trade, for a soft loan to be utilised for the above mentioned project;
Considering the pledge of the Italian Government, as stated during CGI meeting in 1996 to finance a soft loan amounting to 5.164.568,99 Euro for the Leather Industry Development in the Republic of Indonesia;
Considering the pledge of the Italian Government, as stated during CGI meeting on 1-2 February 2000, for an additional soft loan amounting to 5.164.568,99 Euro;
Considering the approval of the Steering Committee of the Directorate General for Development Cooperation (DGCS) of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic on May 28, 2002 upon the concession of a soft loan up to a maximum of 5.550.000,00 Euro in favour of the Republic of Indonesia to be utilised for the financing of the project;
Taking Into account the request of the Government of the Republic of Indonesia, through the Ministry of Industry and Trade for a soft loan to be utilised for the

project of Leather Industry Development;
Taking into account the Minutes of Meeting signed by the Parties in Jakarta on May 19, 2000;
Taking into account the Minutes of Meeting signed by the Parties in Jakarta on December 8, 2000;
Taking into account the Minutes of Meeting signed by the Parties in Jakarta on August 30, 2001;
Considering that on May 28, 2002, the Steering Committee of the Directorate General for Development Cooperation (DGCS) of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic has approved the concession of a soft loan up to a maximum of 5.550.000,00 Euro in a favour of the Republic of Indonesia to be utilized for the financing of the project, both Parties have agreed as follows:

ARTICLE I
Definitions and Acronyms

This MoU is Composed of 14 Articles.
Words and acronyms mentioned below in the text have the following meaning:

Project: The project for providing assistance to SME's in the footwear industry for creating a Service Technical Centre approved by the Steering Committee of the Directorate General for the Cooperation with Developing Countries of the Italian Ministry of Foreign Affairs;

IFSC: Indonesian Footwear Service Centre;

MOIT: Ministry of Industry and Trade of the Republic of Indonesia.

ARTICLE II
Project Objectives

The Parties agree to cooperate, within the framework set up by this M.o.U., for the following objectives: the construction of Centre for training and service for the Indonesian footwear small and medium enterprises sector and the improvement of the social and economic conditions of the beneficiaries, by establishing the Indonesian Footwear Service Centre (IFSC) with following assignments:
2.1. Functions:
a) As footwear training and education centre in Indonesia;
b) As footwear information centre in Indonesia for disseminating information concerning market, technical, business competition and others;

c) As research and innovation centre in the field of leather footwear with competitive capability;
d) Providing consultancy services and solution for footwear industry in Indonesia.

2.2. Objectives:
a) Increase of industrial production and export capacity;
b) Increase of the design and quality of the footwear production;
c) Increase of the selling price and the reduction of the production cost;
d) Increase of the knowledge and the techniques of the production and management for the footwear activities;
e) Increase of the education for sector workers and the acquisition of the congruent social behaviours with the objective of improving living conditions.

ARTICLE III
Commitments of the Indonesian side

The Contribution to the Project from Indonesian side is estimated in approximately 1.150.000,00 Euro with the assurance to the project for the necessary authorizations for the use of 5.000 sq. meters of the land including all necessary infrastructure, buildings, complete structure for the Centre and the payment of the Indonesian staff for operating and managing role:
3.1 The Ministry of Industry and Trade cq. Directorate General of Small and Medium Industry and Trade is responsible for operating and maintaining funds of IFSC;
3.2 The Ministry of Industry and Trade in cooperation with Local Government is responsible for the creation of the relevant legal institution;
3.3 The relative cost to the purchase of the land and the construction of infrastructures and the buildings will be borne by the local administration.

ARTICLE IV
Budget

The Italian Government commits itself to authorize the Mediocredito Centrale S.p.A. (Mediocredito Centrale) to grant the Government of Indonesia, subject to the finalisation of further procedural steps and arrangements mentioned in the present MoU, a soft loan not exceeding 5.550.000,00 Euro to be used for the implementation of the program, as defined in the project appraisal document.
The Government of the Republic of Indonesia commits itself to lend the

aforementioned amount to the Ministry of Industry and Trade, which is entrusted with the Implementation of the project.
The above-mentioned amount of 5.550.000,00 Euro is to be understood as a ceiling, also in case the global price of the contract exceeds it. Should the global price be less or equal to 5.550.000,00 Euro the amount of the Italian financing price be less or equal to 5.550.000,00 Euro, the amount of the Italian financing will be equal to the value of the contract(s) awarded. Anyway, the Italian Government also reserves the right to withdraw the concession of the soft loan in case of non-compliance with the conditions and procedural steps mentioned in this MoU.

ARTICLE V
Supplies and Services

The soft loan is to be solely used for acquiring supplies and services through competitive bidding procedure complying with the Manual of Instructions adopted by the European Commission on November 10,1999, supplies and services of Italian origin related to the above-mentioned project. The above-mentioned supplies and services may be originated in the Republic of Indonesia or, in case of origin from other developing countries, up to maximum value equal to 15% of the total contract price.
The above-mentioned supplies and services shall be exempted in the Republic of Indonesia from taxes or custom duties.

ARTICLE VI
Terms and Conditions

The soft loan will be expressed in Euro and shall be reimbursed by the Government of Indonesia subject to the following concessional terms:

1) Nominal interest rate: 0,5% per year;
2) Repayment period: 36 years;
3) Grace period: 24 years.

The Government of the Republic of Indonesia shall lend the soft loan to the Indonesian Footwear Service Centre (IFSC).

ARTICLE VII
Obligations

According to the procedure followed by the Italian Cooperation for the concession of

the soft loans, the main steps to be followed before the disbursement are listed as follows:

7.1 The Government of the Republic of Indonesia shall forward the bidding plan and a draft of bidding documents, complying with the Manual of Instructions adopted by the European Commission on 10th November, 1999 (Annex 1), to DGCS (through the Italian Embassy in Jakarta) for a "no objection" appraisal;

7.2 The DGCS (through Italian Embassy in Jakarta) shall inform the Government of the Republic of Indonesia of its "no objection" on the above documentation criteria and procedures;

7.3 The Government of the Republic of Indonesia shall send to DGCS a copy of the bidding invitation at least four weeks (28 days) before bid notice in order to allow the advertising of the invitation through Italian newspapers;

7.4 The Government of the Republic of Indonesia executes the bid in accordance with the approved bidding plan and bidding documents and submits to DGCS a summary of the selection procedure and the draft contract. All bidding documentation shall be maintained for consultation, upon request, by DGCS;

7.5 The DGCS will verify the selection procedure and the contract and, in case of positive evaluation, will submit it to the Steering Committee of the Directorate General for Development Cooperation to issue its final approval;

7.6 The Italian Ministry of Economy and Finance shall issue the Project Financing Decree, authorizing Mediocredito Centrale to sign the relevant Financial Convention;

7.7 Mediocredito Centrale and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia shall sign a Financial Convention which will provide the legal framework between the Lender and the Borrower. The Financial Convention will constitute the basis for the actual disbursement and repayment.

ARTICLE VIII
Monitoring and Control Procedures

The Contracting Parties commit themselves to implement the appropriate monitoring and control procedures on the appropriate use of the soft loan in accordance with the conditions mentioned in the present Agreement and in the Project's Feasibility Study.

ARTICLE IX
Controversies

Possible controversies that may arise in the course of Programme implementation shall be submitted to the Parties for resolution through discussion between MOIT and

MAE / DGCS via Embassy.

ARTICLE X

Impediments and Force Majeure

10.1 In case of impediments to the Programme due to causes of force majeure recognized by both Parties according to practice (such as war, flood, fire, typhoon, earthquake, labour conflicts and strikes, acts of any government, unexpected transportation difficulties and other causes) or in case of peril or unsafe conditions for the expatriate personnel, the following provisions shall apply:

a. In case the duration of the impediment to the Programme is less than six months, the Parties shall hold consultations;

b. In case the impediment to the implementation of the Programme is over twenty-four months, the Parties shall discuss on the continuation of the Programme and define an agreed course of action. In case the continuation of the Programme is not feasible, the Parties shall agree on the destination of the residual funds. In any case, the Indonesian side commits itself to reimburse according to the terms of the Financial Convention the amounts already disbursed by Mediocredito Centrale.

10.2 In case some components of the project are affected by impediments or force majeure, all related activities and concerned funds shall be suspended until impediment has been removed. If impediments last more than twenty-four months, the Parties shall agree on the destination of the residual funds. Components non-affected will continue their activities until completion and the funds concerned shall remain available.

ARTICLE XI

Resolution of the Memorandum by the MAE / DGCS

11.1 The MAE / DGCS reserves the right to terminate this Memorandum in the following cases:

a) Failure of the Programme to reach its objectives or of Indonesian Authorities to produce the pertinent documentation;

b) Severe fault by MOIT. Severe faults are unmotivated and prolonged delays (more than nine months) respecting the commitment of the Indonesian side as to threaten the achievement of the Programme's objectives;

c) Protracted impediment or force majeure as per article X.

1.2 In case of severe fault, as per point b. of the above paragraph, the MAE / DGCS shall notify the event in writing to the MOIT inviting it to take all necessary actions within maximum ninety days from the date of notification. After this time limit. MAE/ DGCS reserve itself the right to terminate immediately this Memorandum. In this case the provisions contained in Article IX and X shall apply.

1.3 In the other two cases mentioned above, MAE / DGCS may decide unilaterally the termination of this Memorandum, notifying through a Verbal Note to MOIT, with at least three months in advance. In all cases, after such notification, MOIT shall stop all activities of the Programme, unless otherwise agreed between the two Parties.

1.4 In case of termination of this Memorandum, the Indonesian side shall reimburse the funds already disbursed by Mediocredito Centrale, according to the relevant provisions of the Financial Convention.

ARTICLE XII
Joint Commitments

The Contracting Parties will co-operate actively to ensure the Project meets its objectives.

ARTICLE XIII
Amendments

The present Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent of the Contracting Parties through an Exchange of Notes via diplomatic channel.
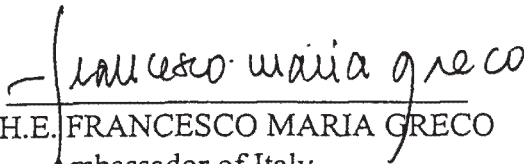
ARTICLE XIV
Entry into Force, Duration and Denunciation

The present Memorandum shall enter into force at the receiving date of the last of the two notifications by which the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia notify the completion of the respective internal procedures. It shall remain into force until the last payment to Mediocredito Centrale is made.
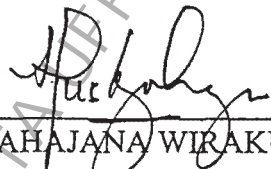
In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum.

Done in Jakarta on January 30, 2003 in duplicate in English language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of Indonesia
H.E. FRANCESCO MARIA GRECO Ambassador of Italy	AGUS TJAHAJANA WIRAKUSUMAH Director General of Small and Medium Industry and Trade Ministry of Industry and Trade

MEMORANDUM DI INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDONESIANA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO PER IL "PROGETTO DI SUPPORTO PER IL CENTRO SERVIZI CALZATURIERO INDONESIANO" (IFSC)

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri, e il Governo della Repubblica Indonesiana, rappresentato dalla Direzione Generale per la Piccola e Media Industria ed il Commercio del Ministero dell'Industria e del Commercio (MOIT), di seguito definiti le "Parti Contraenti",

Considerando i rapporti tradizionalmente amichevoli tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Indonesiana;
Sottolineando l'importanza di una stretta collaborazione socio-economica tra i due Paesi;
Considerando che il Governo Indonesiano ha formulato, tramite il Ministero dell'Industria e del Commercio, una richiesta di credito di aiuto da destinare al suddetto Progetto;
Considerando l'impegno assunto dal Governo Italiano durante la riunione CGI del 1996 per il finanziamento di un credito di aiuto pari a Euro 5.164.568,99 destinato allo Sviluppo dell'Industria conciaria nella Repubblica Indonesiana;
Considerando l'impegno assunto dal Governo Italiano durante la riunione CGI in data 1-2 febbraio 2000, per un ulteriore credito di aiuto pari a Euro 5.164.568,99;
Considerando che in data 28 maggio 2002 il Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha approvato la concessione, a beneficio della Repubblica Indonesiana, di un credito di aiuto per un importo massimo di Euro 5.500.000,00, destinato al finanziamento del Progetto;
Vista la richiesta formulata dal Governo della Repubblica Indonesiana, tramite il Ministero dell'Industria e del Commercio per un credito di aiuto destinato al Progetto per lo Sviluppo dell'Industria conciaria;
Visti i Verbali firmati dalle Parti Contraenti a Jakarta il 19 maggio 2000;
Visti i Verbali firmati dalle Parti Contraenti a Jakarta in data 8 dicembre 2000;
Visti i Verbali firmati dalle Parti Contraenti a Jakarta il 30 agosto 2001;
Considerando che in data 28 maggio 2002 il Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha approvato la concessione a beneficio della Repubblica Indonesiana di un credito di aiuto per un importo massimo di Euro 5.550.000,00, destinato al finanziamento del Progetto;

ARTICOLO I
Definizioni e Acronimi

Il presente Memorandum di Intesa consta di 14 Articoli.
I termini e gli acronimi utilizzati nel testo hanno il seguente significato:

Progetto: Il Progetto di assistenza alle PMI dell'Industria calzaturiera per la costituzione di un Centro Servizi Tecnico approvato dal Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri italiano;

IFSC: Centro Servizi Calzaturiero Indonesiano

MOIT: Ministero dell'Industria e del Commercio della Repubblica Indonesiana.

ARTICOLO II
Obiettivi del Progetto

Nel contesto previsto dal presente Memorandum di Intesa, le Parti Contraenti convengono di collaborare per il conseguimento dei seguenti obiettivi: costruzione di un Centro di formazione e servizi per le piccole e medie imprese del settore calzaturiero indonesiano; e miglioramento delle condizioni socio-economiche dei beneficiari, attraverso la creazione di un Centro Servizi Calzaturiero Indonesiano (IFSC) al quale sono assegnate le funzioni e gli obiettivi seguenti:

2.1. Funzioni:

a) Centro di formazione ed insegnamento per gli operatori del settore calzaturiero in Indonesia;
b) Centro informazioni del settore calzaturiero in Indonesia, per la diffusione di informazioni relative alla concorrenza di mercato, tecnica e imprenditoriale ecc.;
c) Centro di ricerca e innovazione nel settore delle calzature in pelle, a carattere concorrenziale;
d) Fornitura di servizi di consulenza e risoluzione delle problematiche inerenti all'industria calzaturiera in Indonesia;

2.2. Obiettivi:

a) Incremento della produzione industriale e delle capacità di esportazione;
b) Miglioramento dei modelli e della qualità della produzione calzaturiera;
c) Rialzo dei prezzi di vendita e riduzione dei costi di produzione;
d) Approfondimento delle conoscenze e miglioramento delle tecniche di produzione e gestione delle attività calzaturiere;

e) Miglioramento della formazione degli operatori del settore e acquisizione di comportamenti sociali congrui, volti al miglioramento delle condizioni di vita.

ARTICOLO III
Impegni della Parte Indonesiana

La Parte Indonesiana contribuisce al Progetto per un importo approssimativamente pari a Euro 1.150.000; garantisce la concessione delle necessarie autorizzazioni per l'utilizzo di 5.000 m^2 di terreno, incluse tutte le necessarie infrastrutture, gli edifici, l'intera struttura del Centro e la copertura delle spese riferite al personale indonesiano con compiti operativi e gestionali:

3.1 La Direzione Generale per la Piccola e Media industria ed il Commercio del Ministero dell'Industria e del Commercio è responsabile della gestione degli stanziamenti destinati al Centro IFSC;

3.2 Il Ministero dell'Industria e del Commercio in cooperazione con il Governo Locale è responsabile della costituzione delle necessarie istituzioni giuridiche;

3.3 I costi relativi all'acquisto del terreno e alla costruzione delle infrastrutture e degli edifici previsti sono a carico dell'amministrazione locale.

ARTICOLO IV
Bilancio

Il Governo Italiano si impegna ad autorizzare Mediocredito Centrale S.p.A. (Mediocredito Centrale) a garantire al Governo Indonesiano, previo espletamento di tutte le procedure e delle disposizioni di cui nel presente Memorandum di Intesa, il versamento di un credito di aiuto non superiore a Euro 5.550.000.00 destinato all'esecuzione del Programma, ai sensi del documento di valutazione del Progetto.
Il Governo della Repubblica Indonesiana si impegna a destinare il suddetto importo al Ministero dell'Industria e del Commercio, incaricato dell'esecuzione del Progetto.
Il suddetto importo di Euro 5.550.000,00 costituisce un massimale, anche qualora l'importo complessivo del contratto aggiudicato sia superiore a tale stanziamento. Poiché l'importo del finanziamento italiano è inferiore o pari a Euro 5.550.000,00, qualora l'importo complessivo del contratto sia pari o inferiore a Euro 5.550.000,00, l'importo del finanziamento italiano sarà pari al valore del contratto stipulato (dei contratti stipulati). Ad ogni modo, il Governo Italiano si riserva la facoltà di ritirare la concessione del credito di aiuto in caso di inadempimento delle condizioni e procedure di cui nel presente Memorandum di Intesa.

ARTICOLO V
Forniture e Servizi

Il credito di aiuto è destinato all'acquisizione di forniture e servizi di origine italiana relativi al suddetto Progetto, attraverso gare di licitazione conformi alle disposizioni del Manuale di Istruzioni adottato dalla Commissione europea il 10 novembre 1999. Le forniture ed i servizi sopra menzionati potranno essere di origine indonesiana o provenienti da altro Paese in via di sviluppo per un valore massimo pari al 15% dell'importo complessivo del contratto.
Sul territorio della Repubblica Indonesiana, le forniture e i servizi di cui sopra saranno esenti da tasse o dazi doganali.

ARTICOLO VI
Termini e Condizioni

L'importo del credito di aiuto è espresso in Euro e sarà rimborsato dal Governo Indonesiano alle seguenti condizioni agevolate:

1) Tasso di interesse nominale: 0,5% annuo;
2) Periodo di rimborso: 36 anni;
3) Periodo di grazia: 24 anni.

Il Governo della Repubblica Indonesiana concederà il credito di aiuto al Centro Servizi Calzaturiero Indonesiano (IFSC).

ARTICOLO VII
Obblighi

Conformemente alle disposizioni previste dalla Cooperazione italiana per la concessione di crediti di aiuto, si riportano di seguito le procedure preliminari all'erogazione dei fondi:

7.1 Il Governo della Repubblica Indonesiana trasmette il piano di licitazione e una versione provvisoria della relativa documentazione, conformemente alle disposizioni del Manuale di Istruzioni adottato dalla Commissione europea in data 10 novembre 1999 (Allegato 1), alla DGCS (tramite l'Ambasciata d'Italia di Jakarta), per ottenere da quest'ultima una valutazione di "nulla osta".

7.2 La DGCS (tramite l'Ambasciata d'Italia di Jakarta) comunica al Governo della Repubblica Indonesiana il suo "nulla osta" relativo ai criteri e alle procedure di cui nella suddetta documentazione.

7.3 Il Governo della Repubblica Indonesiana invia alla DGCS copia dell'invito a presentare proposte almeno quattro settimane (28 giorni) prima della pubblicazione dell'avviso di gara, per consentire la pubblicizzazione dell'invito attraverso i mezzi di stampa italiani.

7.4 Il Governo della Repubblica Indonesiana esegue la procedura di licitazione conformemente al piano di licitazione approvato e ai relativi documenti e presenta alla DGCS un breve resoconto della procedura di selezione e la versione preliminare del contratto. Tutta la documentazione relativa alla procedura di licitazione sarà conservata dalla DGCS, per consultazione su richiesta.

7.5 La DGCS controlla la procedura di selezione e il contratto e, in caso di valutazione positiva, ne richiede la definitiva approvazione al Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

7.6 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano emana il decreto di finanziamento del Progetto e autorizza Mediocredito Centrale a firmare l'apposita Convenzione finanziaria.

7.7 Mediocredito Centrale e il Ministero delle Finanze della Repubblica Indonesiana stipulano una Convenzione finanziaria che predispone il quadro giuridico in cui operano il Mutuante e il Mutuatario. Tale Convenzione finanziaria costituisce il presupposto per l'effettiva erogazione e il rimborso del credito di aiuto.

ARTICOLO VIII
Procedure di Monitoraggio e Controllo

Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente ad eseguire le procedure di monitoraggio e di controllo sull'adeguato utilizzo del credito di aiuto, conformemente alle condizioni di cui nel presente Accordo e nello Studio di Fattibilità del Progetto.

ARTICOLO IX
Controversie

Eventuali controversie che emergano nel corso dell'esecuzione del Programma saranno sottoposte alle Parti Contraenti per essere risolte in via amichevole dal MOIT e dal MAE-DGCS, per le vie diplomatiche, tramite l'Ambasciata.

ARTICOLO X
Impedimenti e casi di forza maggiore

10.1 In caso di impedimenti all'esecuzione del Programma, dovuti a casi di forza maggiore comunemente riconosciuti da entrambe le Parti Contraenti in base alla

pratica (quali conflitti, inondazioni, incendi, tifoni, terremoti, conflitti sociali e scioperi, interventi governativi, difficoltà di trasporto impreviste ed altri) o in caso di pericolo o condizioni non sicure per il personale italiano all'estero, si applicano le seguenti disposizioni:

a. Qualora la durata dell'impedimento all'esecuzione del Programma sia inferiore a sei mesi, le Parti Contraenti si consulteranno sui provvedimenti da adottare.
b. Qualora la durata dell'impedimento all'esecuzione del Programma sia superiore a ventiquattro mesi, le Parti Contraenti decideranno se far proseguire l'esecuzione del Programma e definiranno di comune accordo nuove linee di azione. Qualora il proseguimento del Programma risulti impossibile, le Parti Contraenti decideranno di comune accordo la destinazione d'uso dei fondi residui. In ogni caso, la Parte Indonesiana si impegna a restituire gli importi già versati da Mediocredito Centrale alle condizioni previste nella Convenzione finanziaria.

10.2 Qualora alcune componenti del Progetto siano soggette a impedimenti o casi di forza maggiore, tutte le attività e gli stanziamenti ad esse riferiti saranno sospesi fino al superamento dell'impedimento del caso. Qualora la durata di tali impedimenti sia superiore a ventiquattro mesi, le Parti Contraenti decideranno di comune accordo la destinazione d'uso dei fondi residui.
Le attività del Programma non soggette ai suddetti impedimenti e casi di forza maggiore proseguiranno fino al loro completamento e i fondi ad esse destinate saranno stanziati come previsto.

ARTICOLO XI
Risoluzione dell'Accordo da parte del MAE-DGCS

11.1 Il MAE-DGCS si riserva il diritto di rescindere il presente Accordo nei seguenti casi:
a) Impossibilità di conseguire gli obiettivi del Programma o incapacità delle Autorità Indonesiane di produrre la documentazione richiesta;
b) Colpa grave del MOIT; dove per colpa grave si intendono ritardi ingiustificati e prolungati (superiori a nove mesi) nel soddisfare gli impegni assunti dalla Parte Indonesiana, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi del Programma;
c) Casi di impedimento o forza maggiore ai sensi dell'Articolo X

11.2 Il MAE-DGCS informa per iscritto il MOIT di eventuali casi di colpa grave di cui al punto b), invitandolo ad assumere i provvedimenti del caso entro 90 giorni dalla data di notifica. Una volta superato tale limite temporale, il MAE-DGCS si

riserva il diritto di rescindere immediatamente il presente Memorandum di Intesa. In tal caso si applicano le disposizione di cui agli Articoli IX e X.
11.3 Negli altri casi sopra previsti, il MAE-DGCS ha facoltà di rescindere unilateralmente il presente Memorandum, notificando tale decisione, tramite Nota verbale, al MOIT con almeno tre mesi di preavviso. In ogni caso, successivamente all'atto di notifica, il MOIT dovrà interrompere tutte le attività del Programma, salvo diverso accordo tra le Parti Contraenti.
11.4 In caso di cessazione del presente Memorandum, la Parte Indonesiana restituisce i fondi già ricevuti da Mediocredito Centrale, alle condizioni previste nella Convenzione Finanziaria.

ARTICOLO XII
Impegni Congiunti

Le Parti Contraenti collaborano attivamente per garantire il conseguimento degli obiettivi prefissi nel Progetto.

ARTICOLO XIII
Emendamenti

È possibile modificare il presente Memorandum di Intesa in qualsiasi momento, per mutuo consenso delle Parti Contraenti tramite scambio di Note, per le vie diplomatiche.

ARTICOLO XIV
Entrata in vigore, durata e Risoluzione

Il presente Memorandum di Intesa entra in vigore dalla data di ricevimento della seconda notifica con la quale il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indonesiana comunicano all'altra Parte Contraente l'espletamento delle procedure interne previste. Il presente Memorandum rimane in vigore fino a compimento dell'ultimo versamento da parte di Mediocredito Centrale.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum di Intesa.

Fatto a Jakarta il 30 gennaio 2003 in due esemplari, ciascuno in lingua inglese, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
S.E. FRANCESCO MARIA GRECO
Ambasciatore d'Italia

Per il Governo
della Repubblica Indonesiana
AGUS TJAHAJANA KUSUMAH
Direttore Generale della Piccola e
Media Industria e del Commercio

83.
Islamabad, 24 febbraio 2003

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan per il consolidamento del debito (Club di Parigi del 13 dicembre 2001) con allegati tecnici

(Entrata in vigore: 23 giugno 2003)

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL PAKISTAN

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 13 dicembre 2001 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:

a) dell'ammontare totale del debito, in linea capitale, in essere al 30 novembre 2001 dovuto dal Governo della Repubblica Islamica del Pakistan (di seguito denominato "Governo") o dal suo settore pubblico o coperto da loro garanzia, relativo a contratti e convenzioni finanziarie conclusi prima del 30 settembre 1997 con scadenza originaria superiore ad un anno, coperti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano fornita in base alla legge italiana dall'"Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero" (di seguito denominato "SACE");

b) degli interessi maturati sul debito indicato al paragrafo a) dall'ultima scadenza fino al 29 novembre 2001 compreso, calcolati ai tassi previsti al successivo Articolo IV, paragrafo 2), i);

c) dell'ammontare totale del debito, in linea capitale, in essere al 30 novembre 2001 dovuto dal "Governo" a "SACE" e relativo agli Accordi di ristrutturazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan conclusi il 20 agosto 1975, il 15 ottobre 1976, il 22 marzo 1977, il 27 ottobre 1978, il 18 febbraio 2000 e il 15 giugno 2001 in base al Processo-Verbale firmato a Parigi il 28 giugno 1974 ed a quelli firmati il 30 gennaio 1999 e il 23 gennaio 2001;

d) degli interessi maturati sui debiti indicati al paragrafo c) dall'ultima scadenza fino al 29 novembre 2001 compreso, calcolati ai tassi previsti al successivo Articolo IV, paragrafo 2), i);

e) dell'ammontare totale del debito, in linea capitale, in essere al 30 novembre 2001 relativo a prestiti governativi in base a convenzioni finanziarie aventi scadenza originaria superiore ad un anno, tra il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan o il suo settore pubblico o coperte da loro garanzia e Mediocredito Centrale (ora "MCC"), firmate prima del 30 settembre 1997;

f) dei debiti, per capitale ed interessi, dovuti al 29 novembre 2001 compreso, e non pagati, indicati al paragrafo e);

g) degli interessi maturati sui debiti indicati al paragrafo e) dall'ultima scadenza fino al 29 novembre 2001 compreso, calcolati ai tassi previsti al successivo Articolo IV, paragrafo 2), ii);

h) dell'ammontare totale del debito, in linea capitale, in essere al 30 novembre 2001 dovuto dal "Governo" a "MCC" e relativo agli Accordi di ristrutturazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan conclusi il 18 febbraio 2000 e il 15 giugno 2001 in base ai Processi Verbali firmati a Parigi il 30 gennaio 1999 e il 23 gennaio 2001;

i) degli interessi maturati sui debiti indicati al paragrafo h) dall'ultima scadenza fino al 29 novembre 2001 compreso, calcolati ai tassi previsti al successivo Articolo IV, paragrafo 2), ii).

I debiti in questione sono elencati negli Allegati al presente Accordo. Questi Allegati possono essere modificati di comune accordo fra le Parti.

Come indicato nel Processo-Verbale, gli interessi di ritardato pagamento (calcolati dalla scadenza originaria fino al 29 novembre 2001) sui debiti indicati al paragrafo f) non sono ristrutturati e dovranno essere pagati.

ARTICOLO II

I debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi a), b) c) e d) saranno pagati nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie dal "Governo" a "SACE" come segue:

0,67 % 31 maggio 2007 - 0,72 % 30 novembre 2007
0,77 % 31 maggio 2008 - 0,82 % 30 novembre 2008
0,88 % 31 maggio 2009 - 0,94 % 30 novembre 2009
1,01% 31 maggio 2010 - 1,08 % 30 novembre 2010
1,15 % 31 maggio 2011 - 1,23 % 30 novembre 2011
1,32 % 31 maggio 2012 - 1,41 % 30 novembre 2012

1,51 % 31 maggio 2013 - 1.62 % 30 novembre 2013
1,73 % 31 maggio 2014 - 1,85 % 30 novembre 2014
1,98 % 31 maggio 2015 - 2,12 % 30 novembre 2015
2,27 % 31 maggio 2016 - 2,43 % 30 novembre 2016
2,60 % 31 maggio 2017 - 2,78 % 30 novembre 2017
2,98 % 31 maggio 2018 - 3,18 % 30 novembre 2018
3,41 % 31 maggio 2019 - 3,64 % 30 novembre 2019
3,90 % 31 maggio 2020 - 4,17 % 30 novembre 2020
4,46 % 31 maggio 2021 - 4,78 % 30 novembre 2021
5,11 % 31 maggio 2022 - 5,47 % 30 novembre 2022
5,85 % 31 maggio 2023 - 6,26 % 30 novembre 2023
6,70 % 31 maggio 2024 - 7,20 % 30 novembre 2024

ARTICOLO III

I debiti indicati all'Articolo I, paragrafi e), f), g), h) e i) saranno pagati - nelle valute stabilite nelle convenzioni finanziarie - dal "Governo" a "MCC" in 46 rate semestrali uguali e successive, la prima rata dovrà essere pagata il 31 maggio 2017 e la rata finale il 30 novembre 2039.

ARTICOLO IV

1. Il "Governo" si impegna a pagare e a trasferire rispettivamente a "SACE" e a "MCC" gli interessi che matureranno dal 30 novembre 2001 fino alla completa estinzione del debito.
2. I suddetti interessi saranno calcolati come segue:
   i) per quanto riguarda i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c) e d) al tasso Libor a sei mesi aumentato di 50 punti base (per dollari USA e Sterline inglesi), e al tasso Euribor a sei mesi aumentato di 50 punti base (per le Lire italiane, ora Euro);
   ii) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, paragrafi e), f), g), h) e i) al tasso dell'1,50% annuo per i debiti in dollari USA e in Marchi tedeschi (ora Euro).
3. I suddetti interessi saranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 maggio – 30 novembre). La prima rata sarà comunque dovuta entro 30 giorni (di calendario) dopo la firma del presente Accordo bilaterale.

ARTICOLO V

a) Nonostante le disposizioni del precedente Articolo IV, paragrafo 3), il 100% dell'ammontare degli interessi dovuti a "SACE" e "MCC" menzionati all'Articolo IV, maturati dal 30 novembre 2001 fino al 30 giugno 2002, saranno capitalizzati e trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, dal "Governo" in 4 rate semestrali, la prima delle quali dovrà essere pagata il 31 maggio 2005 e l'ultima il 30 novembre 2006.

b) Per il pagamento differito, il "Governo" si impegna a pagare e a trasferire a "SACE" e "MCC" gli interessi che saranno calcolati dal primo luglio 2002 fino alla completa estinzione del debito. I suddetti interessi saranno calcolati come segue:

   i) per i pagamenti dovuti a "SACE" al tasso Libor a sei mesi aumentato di 50 punti base (per i dollari USA e le Sterline inglesi), e al tasso Euribor a sei mesi aumentato di 50 punti base (per le Lire italiane, ora Euro);

   ii) per i pagamenti dovuti a "MCC" al tasso dell'1,50% annuo per i debiti in dollari USA e Marchi tedeschi (ora Euro).

Gli interessi menzionati al precedente paragrafo b) di questo Articolo saranno trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, in rate semestrali (31maggio-30 novembre) a partire dal 30 novembre 2002.

ARTICOLO VI

a) Nonostante le disposizioni del precedente Articolo IV, paragrafo 3), il 20% dell'ammontare degli interessi dovuti a "SACE" e "MCC" menzionati all'Articolo IV, maturati dal 1° luglio 2002 fino al 30 giugno 2003 compreso, sarà capitalizzato e trasferito, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, dal "Governo" in 4 rate semestrali, la prima delle quali dovrà essere pagata il 31 maggio 2006 e l'ultima il 30 novembre 2007.

b) Per il pagamento differito, il "Governo" si impegna a pagare e trasferire a "SACE" e "MCC" interessi che saranno calcolati dal 1 luglio 2003 fino alla completa estinzione del debito. I suddetti interessi saranno calcolati come segue:

i) per i pagamenti dovuti a "SACE" al tasso Libor a sei mesi aumentato di 50 punti base (per i dollari USA e le Sterline inglesi) e al tasso Euribor a sei mesi aumentato di 50 punti base (per le Lire italiane, ora Euro);

ii) per i pagamenti dovuti a "MCC" al tasso dell'1,50% annuo per i debiti in dollari USA e in Marchi tedeschi (ora Euro).

Gli interessi menzionati al precedente paragrafo b) di questo Articolo saranno trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, in rate semestrali (31 maggio-30 novembre) a partire dal 30 novembre 2003.

Il rimanente 80% dell'ammontare degli interessi dovuti a "SACE" e "MCC" dovrà essere pagato alle scadenze dovute come indicato nel precedente Articolo IV, paragrafo 3).

ARTICOLO VII

a) Nonostante le disposizioni del precedente Articolo IV, paragrafo 3), il 20% dell'ammontare degli interessi dovuti a "SACE" e "MCC" menzionati nel succitato Articolo IV, maturati dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 compreso, sarà capitalizzato e trasferito, nelle valute stabilite nei contratti e nelle convenzioni finanziarie, dal "Governo" in 4 rate semestrali, la prima delle quali dovrà essere pagata il 31 maggio 2007 e l'ultima il 30 novembre 2008.

b) Per il pagamento differito, il "Governo" si impegna a pagare e a trasferire a "SACE" e "MCC" gli interessi che saranno calcolati dal 1° luglio 2004 fino alla completa estinzione del debito. I suddetti interessi saranno calcolati come segue:

iii) per i pagamenti dovuti a "SACE" al tasso Libor a sei mesi aumentato di 50 punti base (per i dollari USA e le Sterline inglesi) e al tasso Euribor a sei mesi aumentato di 50 punti base (per le Lire italiane, ora Euro);

iv) per i pagamenti dovuti a "MCC" al tasso dell'1,50% annuo per i debiti in dollari USA e in Marchi tedeschi (ora Euro).

Gli interessi menzionati al paragrafo b) di questo Articolo saranno trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti o convenzioni finanziarie, in rate semestrali (31 maggio-30 novembre) a partire dal 30 novembre 2004.

Il rimanente 80% dell'ammontare degli interessi dovuti a "SACE" e "MCC", dovrà essere pagato alle scadenze dovute come indicato nel precedente Articolo IV, paragrafo 3).

ARTICOLO VIII

Nel caso, per qualunque ragione, di ritardo nei pagamenti eccedente i 30 giorni, dell'ammontare dovuto in base ai precedenti Articoli II, III, IV, V, VI e VII, il "Governo" pagherà e trasferirà rispettivamente a "SACE" e "MCC" gli interessi calcolati come segue:

i) per i pagamenti dovuti a "SACE" al tasso Libor a sei mesi (per i dollari USA e le Sterline inglesi), e al tasso Euribor a sei mesi (per le Lire italiane, ora Euro) aumentati di un margine di 1,5% punti percentuali all'anno;

ii) per i pagamenti dovuti a "MCC" al tasso del 2,50% annuo per i debiti in dollari USA e Marchi tedeschi (ora EURO).

ARTICOLO IX

Su base volontaria e bilaterale, le due Parti contraenti possono applicare le disposizioni della Sezione II – 2C del Processo Verbale firmato a Parigi il 13 dicembre 2001 (Conversione del Debito).

ARTICOLO X

Il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan continuerà a permettere l'accesso immediato e senza limitazioni alla valuta estera richiesta per il servizio del debito del settore privato garantito da SACE.

ARTICOLO XI

Fatte salve le sue disposizioni, il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune o gli impegni contrattuali sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all' Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO XII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le due Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure di ratifica.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Islamabad il 24.02.03, in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Gabriele de Ceglie
(Ambasciatore d'Italia ad Islamabad)

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ISLAMICA DEL
PAKISTAN
Waqar Masood Khan
(Segretario per gli Affari Economici
Ministero delle Finanze)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON THE CONSOLIDATION OF THE DEBT OF PAKISTAN

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Pakistan in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on December 13, 2001 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of

a) the total amount of principal outstanding as of November 30, 2001 due from the Government of the Islamic Republic of Pakistan (hereinafter referred to as "**GOVERNMENT**") or from its public sector or covered by their guarantees related to contracts as well as to financial conventions concluded before September 30, 1997 with an original maturity of more than one year, covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law by "**Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero** (hereinafter referred to as "**SACE**"),

b) the interest accrued on debts referred in paragraph a) above from the last interest maturity until November 29, 2001 inclusive calculated at the rates of interest envisaged in the following Article IV, paragraph 2), i),

c) the total amount of principal outstanding as of November 30, 2001 due from the "**GOVERNMENT**" to "**SACE**" and related to the Consolidation Agreements between the Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Pakistan concluded on August 20, 1975, October 15, 1976, March 22, 1977, October 27, 1978, February 18, 2000 and June 15, 2001 according to the Paris Club Agreed Minute dated June 28, 1974, as well as the Agreed Minutes dated January 30, 1999 and January 23, 2001,

d) the interest accrued on debts referred in paragraph c) above from the last interest maturity until November 29, 2001 inclusive calculated at the rates of interest envisaged in the following Article IV, paragraph 2), i),

e) the total amount of principal outstanding as of November 30, 2001 related to Government Loans as for financial conventions, having an original maturity of more than one year between the Government of the Islamic Republic of Pakistan or its public sector or covered by their guarantees and **MEDIOCREDITO CENTRALE** (now "**MCC**") signed before September 30, 1997;

f) the debts, for both principal and interest, due as at November 29, 2001 inclusive and not paid relating to the above mentioned paragraph e),

g) the interest accrued on debts referred in paragraph e) above from the last interest maturity until November 29, 2001 inclusive calculated at the rates envisaged in the following Article IV, paragraph 2), ii),

h) the total amount of principal outstanding as of November 30, 2001 due from the "**GOVERNMENT**" to "**MCC**" and related to the Consolidation Agreements between the Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Pakistan concluded on February 18, 2000 and on June 15, 2001 according to the Paris Club Agreed Minutes dated January 30, 1999 and January 23, 2001,

i) the interest accrued on debts referred in paragraph h) above from the last interest maturity until November 29, 2001 inclusive calculated at the rates envisaged in the following Article IV, paragraph 2), ii)

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties

As indicated in the Agreed Minute, Late Interest (calculated from the original maturity up to November 29, 2001) on debts referred in paragraph f) above are not rescheduled and will be paid

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I, paragraphs a), b) c) and d) will be transferred in the currencies established in the contracts or the financial conventions by the "**GOVERNMENT**" to the ''**SACE**'' as follows

0,67 % May 31, 2007 - 0,72 % November 30, 2007
0,77 % May 31, 2008 - 0,82 % November 30, 2008
0,88 % May 31, 2009 - 0,94 % November 30, 2009
1,01% May 31, 2010 - 1,08 % November 30, 2010
1,15 % May 31, 2011 - 1,23 % November 30, 2011
1,32 % May 31, 2012 - 1,41 % November 30, 2012
1,51 % May 31, 2013 - 1,62 % November 30, 2013
1,73 % May 31, 2014 - 1,85 % November 30, 2014
1,98 % May 31, 2015 - 2,12 % November 30, 2015
2,27 % May 31, 2016 - 2,43 % November 30, 2016
2,60 % May 31, 2017 - 2,78 % November 30, 2017
2,98 % May 31, 2018 - 3,18 % November 30, 2018
3,41 % May 31, 2019 - 3,64 % November 30, 2019
3,90 % May 31, 2020 - 4,17 % November 30, 2020
4,46 % May 31, 2021 - 4,78 % November 30, 2021
5,11 % May 31, 2022 - 5,47 % November 30, 2022
5,85 % May 31, 2023 - 6,26 % November 30, 2023
6,70 % May 31, 2024 - 7,20 % November 30, 2024

ARTICLE III

The debts referred to in Article I, paragraphs e), f), g), h), and i), will be transferred - in the currencies established in the financial conventions - by the "**GOVERNMENT**" to the "**MCC**" in 46 equal and successive semi annual payments, the first payment to be made on May 31, 2017 and the final payment to be made on November 30, 2039

ARTICLE IV

1 - The **GOVERNMENT** undertakes to pay and to transfer to ''**SACE**'' and '**MCC**'' respectively, interest which will accrue from November 30, 2001 until the full settlement of the debts

2 - Such interest shall be calculated as follows

i) as regards debts referred to in previous article I, paragraphs a), b) c) and d) at the respective six months Libor + 50 basis points (for USD and GBP), and six months Euribor + 50 basis point (for ITL, now Euro),

ii) as regards debts referred to in previous article I, paragraphs e), f), g), h) and i) at the rate of 1 50% p a as concerns debts in US Dollars and D.M. (now Euro)

3 - The said interest shall be transferred in the currencies established in the contracts or in the financial conventions in semi annual payments (31 May - 30 November) The first payment shall however be due 30 calendar days after the signing of the present bilateral Agreement

ARTICLE V

a) Notwithstanding the provisions of previous Article IV, paragraph 3), 100% of the amounts of interest due to "SACE" and "MCC" mentioned in Article IV, accrued from November 30, 2001 up to June 30, 2002, will be capitalized and transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial conventions, by the "**GOVERNMENT**" in 4 semi-annual instalments, the first one to be made on May 31, 2005 and the last one to be made on November 30, 2006

b) For the deferred payment, the "**GOVERNMENT**" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and "MCC" interest which shall be calculated from July 1, 2002 until the full settlement of the debt Such interest shall be calculated as follows

i) for payments to "SACE" at the respective six months Libor + 50 basis points (for USD and GBP), and six months Euribor + 50 basis point (for ITL, now Euro),

ii) for payments to "MCC" at the rate of 1.50% p a as concerns debts in US Dollars and D M (now Euro).

The interest mentioned in previous paragraph b) of this Article shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements, in semi-annual payments (31 May - 30 November) starting on November 30, 2002

ARTICLE VI

a) Notwithstanding the provisions of Article IV, paragraph 3), 20% of the amounts of interest due to "SACE" and "MCC" mentioned in Article IV, accrued from July 1, 2002 up to June 30, 2003 inclusive, will be capitalized and transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial conventions, by the "**GOVERNMENT**" in 4 semi-annual instalments, the first one to be made on May 31, 2006 and the last one to be made on November 30, 2007

b) For the deferred payment, the "**GOVERNMENT**" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and "MCC" interest which shall be calculated from July 1, 2003 until the full settlement of the debt Such interest shall be calculated as follows

i) for payments to "SACE" at the respective six months Libor + 50 basis points (for USD and GBP), and six months Euribor + 50 basis point (for ITL, now Euro),
ii) for payments to "MCC" at the rate of 1 50% p a as concerns debts in US Dollars and D M (now Euro)

The interest mentioned in previous paragraph b) of this Article shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements, in semi-annual payments (31 May - 30 November) starting on November 30, 2003

The remaining 80% of the amount of interest due to "SACE" and "MCC", are to be paid on due date as indicated in the previous Article IV, paragraph 3)

ARTICLE VII

a) Notwithstanding the provisions of previous Article IV, paragraph 3), 20% of the amounts of interest due to "SACE" and "MCC" mentioned in Article IV above, accrued from July 1, 2003 up to June 30, 2004 inclusive, will be capitalized and transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial conventions, by the "**GOVERNMENT**" in 4 semi-annual instalments, the first one to be made on May 31, 2007 and the last one to be made on November 30, 2008

b) For the deferred payment, the "**GOVERNMENT**" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and "MCC" interest which shall be calculated from July 1, 2004 until the full settlement of the debt Such interest shall be calculated as follows

i) for payments to "SACE" at the respective six months Libor + 50 basis points (for USD and GBP), and six months Euribor + 50 basis point (for ITL, now Euro),
ii) for payments to "MCC" at the rate of 1 50% p.a as concerns debts in US Dollars and D.M (now Euro)

The interest mentioned in paragraph b) of this Article shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements, in semi-annual payments (31 May - 30 November) starting on November 30, 2004

The remaining 80% of the amount of interest due to "SACE" and "MCC", are to be paid on due date as indicated in the previous Article IV, paragraph 3)

ARTICLE VIII

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amount due according to previous Articles II, III, IV, V, VI and VII, the **"GOVERNMENT"** shall pay and transfer to **"SACE"** and **"MCC"** respectively interest calculated as follows

i) for payments to "SACE" at the respective six months Libor (for USD and GBP), and six months Euribor (for ITL, now Euro) increased by a margin of 1 5% percentage point p a ,
ii) for payments to "MCC" at the rate of 2 50% p a as concerns debts in US Dollars and D.M (now Euro)

ARTICLE IX

On a voluntary and bilateral basis, the two Contracting Parties may apply the provisions of Section II – 2C of the Agreed Minute signed in Paris on December 13, 2001 (Debt Swaps)

ARTICLE X

The Government of the Islamic Republic of Pakistan will continue to allow unrestricted and immediate access to the foreign exchange required for servicing private sector debts guaranteed by SACE

ARTICLE XI

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement

ARTICLE XII

The present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two Contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective ›vernments, have signed the present Agreement.

›ne in ISLAMABAD..on....24-02-03....., in two originals in the English language.

ƆR THE GOVERNMENT OF HE ITALIAN REPUBLIC

G. de Ceglie

FOR THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

GRUPPO BANCAROMA

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO RESCHEDULING AGREEMENTS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
99/901/01	001	01/01/2002	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
99/901/02	001	01/01/2002	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
01/901/02	001	01/05/2002	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
01/901/01	001	01/05/2002	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
99/901/01	001	01/07/2002	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
99/901/02	001	01/07/2002	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
01/901/02	001	01/11/2002	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
01/901/01	001	01/11/2002	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
99/901/01	001	01/01/2003	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
99/901/02	001	01/01/2003	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
01/901/02	001	01/05/2003	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
01/901/01	001	01/05/2003	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
99/901/01	001	01/07/2003	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
99/901/02	001	01/07/2003	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
01/901/02	001	01/11/2003	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
01/901/01	001	01/11/2003	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
99/901/01	001	01/01/2004	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
99/901/02	001	01/01/2004	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
01/901/02	001	01/05/2004	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
01/901/01	001	01/05/2004	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
99/901/01	001	01/07/2004	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
99/901/02	001	01/07/2004	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
01/901/01	001	01/11/2004	DM	0,00	359.325,16	359.325,16

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO RESCHEDULING AGREEMENTS

AGREEMENT N. 01/907/00

REDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
1/901/02	001	01/11/2004	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
9/901/02	001	01/01/2005	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
9/901/01	001	01/01/2005	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
1/901/01	001	01/05/2005	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
1/901/02	001	01/05/2005	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
9/901/02	001	01/07/2005	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
9/901/01	001	01/07/2005	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
1/901/01	001	01/11/2005	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
1/901/02	001	01/11/2005	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
9/901/02	001	01/01/2006	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
9/901/01	001	01/01/2006	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
1/901/01	001	01/05/2006	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
1/901/02	001	01/05/2006	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
9/901/02	001	01/07/2006	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
9/901/01	001	01/07/2006	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
1/901/01	001	01/11/2006	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
1/901/02	001	01/11/2006	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
9/901/02	001	01/01/2007	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
9/901/01	001	01/01/2007	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
1/901/01	001	01/05/2007	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
1/901/02	001	01/05/2007	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
99/901/02	001	01/07/2007	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
99/901/01	001	01/07/2007	DM	0,00	468.623,83	468.623,83

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO RESCHEDULING AGREEMENTS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
01/901/01	001	01/11/2007	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
01/901/02	001	01/11/2007	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
99/901/02	001	01/01/2008	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
99/901/01	001	01/01/2008	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
01/901/01	001	01/05/2008	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
01/901/02	001	01/05/2008	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
99/901/02	001	01/07/2008	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
99/901/01	001	01/07/2008	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
01/901/01	001	01/11/2008	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
01/901/02	001	01/11/2008	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
99/901/02	001	01/01/2009	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
99/901/01	001	01/01/2009	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
01/901/01	001	01/05/2009	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
01/901/02	001	01/05/2009	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
99/901/02	001	01/07/2009	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
99/901/01	001	01/07/2009	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
01/901/01	001	01/11/2009	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
01/901/02	001	01/11/2009	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
99/901/01	001	01/01/2010	DM	0,00	468.623,83	468.623,83
99/901/02	001	01/01/2010	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
01/901/01	001	01/05/2010	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
01/901/02	001	01/05/2010	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
99/901/02	001	01/07/2010	$USA	56.250,00	8.437,50	64.687,50

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO RESCHEDULING AGREEMENTS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
99/901/01	001	01/07/2010	DM	3.124.158,87	468.623,83	3.592.782,70
01/901/01	001	01/11/2010	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
01/901/02	001	01/11/2010	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
99/901/01	001	01/01/2011	DM	3.124.158,87	445.192,64	3.569.351,51
99/901/02	001	01/01/2011	$USA	56.250,00	8.015,63	64.265,63
01/901/01	001	01/05/2011	DM	0,00	359.325,16	359.325,16
01/901/02	001	01/05/2011	$USA	0,00	8.437,50	8.437,50
99/901/01	001	01/07/2011	DM	3.124.158,87	421.761,45	3.545.920,32
99/901/02	001	01/07/2011	$USA	56.250,00	7.593,75	63.843,75
01/901/01	001	01/11/2011	DM	2.395.501,05	359.325,16	2.754.826,21
01/901/02	001	01/11/2011	$USA	56.250,00	8.437,50	64.687,50
99/901/01	001	01/01/2012	DM	3.124.158,87	398.330,26	3.522.489,13
99/901/02	001	01/01/2012	$USA	56.250,00	7.171,88	63.421,88
01/901/01	001	01/05/2012	DM	2.395.501,05	341.358,90	2.736.859,95
01/901/02	001	01/05/2012	$USA	56.250,00	8.015,63	64.265,63
99/901/02	001	01/07/2012	$USA	56.250,00	6.750,00	63.000,00
99/901/01	001	01/07/2012	DM	3.124.158,87	374.899,07	3.499.057,94
01/901/01	001	01/11/2012	DM	2.395.501,05	323.392,64	2.718.893,69
01/901/02	001	01/11/2012	$USA	56.250,00	7.593,75	63.843,75
99/901/01	001	01/01/2013	DM	3.124.158,87	351.467,87	3.475.626,74
99/901/02	001	01/01/2013	$USA	56.250,00	6.328,13	62.578,13
01/901/01	001	01/05/2013	DM	2.395.501,05	305.426,38	2.700.927,43
01/901/02	001	01/05/2013	$USA	56.250,00	7.171,88	63.421,88

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO RESCHEDULING AGREEMENTS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
99/901/02	001	01/07/2013	$USA	56.250,00	5.906,25	62.156,[illegible]
99/901/01	001	01/07/2013	DM	3.124.158,87	328.036,68	3.452.195,55
01/901/01	001	01/11/2013	DM	2.395.501,05	287.460,13	2.682.961,18
01/901/02	001	01/11/2013	$USA	56.250,00	6.750,00	63.000,00
99/901/01	001	01/01/2014	DM	3.124.158,87	304.605,49	3.428.764,36
99/901/02	001	01/01/2014	$USA	56.250,00	5.484,38	61.734,38
01/901/01	001	01/05/2014	DM	2.395.501,05	269.493,87	2.664.994,92
01/901/02	001	01/05/2014	$USA	56.250,00	6.328,13	62.578,13
99/901/01	001	01/07/2014	DM	3.124.158,87	281.174,30	3.405.333,17
99/901/02	001	01/07/2014	$USA	56.250,00	5.062,50	61.312,50
01/901/01	001	01/11/2014	DM	2.395.501,05	251.527,61	2.647.028,66
01/901/02	001	01/11/2014	$USA	56.250,00	5.906,25	62.156,25
99/901/01	001	01/01/2015	DM	3.124.158,87	257.743,11	3.381.901,98
99/901/02	001	01/01/2015	$USA	56.250,00	4.640,63	60.890,63
01/901/01	001	01/05/2015	DM	2.395.501,05	233.561,35	2.629.062,40
01/901/02	001	01/05/2015	$USA	56.250,00	5.484,38	61.734,38
99/901/01	001	01/07/2015	DM	3.124.158,87	234.311,92	3.358.470,79
99/901/02	001	01/07/2015	$USA	56.250,00	4.218,75	60.468,75
01/901/01	001	01/11/2015	DM	2.395.501,05	215.595,09	2.611.096,14
01/901/02	001	01/11/2015	$USA	56.250,00	5.062,50	61.312,50
99/901/01	001	01/01/2016	DM	3.124.158,87	210.880,72	3.335.039,59
99/901/02	001	01/01/2016	$USA	56.250,00	3.796,88	60.046,88
01/901/01	001	01/05/2016	DM	2.395.501,05	197.628,84	2.593.129,89

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO RESCHEDULING AGREEMENTS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
01/901/02	001	01/05/2016	$USA	56.250,00	4.640,63	60.890,63
99/901/01	001	01/07/2016	DM	3.124.158,87	187.449,53	3.311.608,40
99/901/02	001	01/07/2016	$USA	56.250,00	3.375,00	59.625 00
01/901/01	001	01/11/2016	DM	2.395.501,05	179.662,58	2.575.163,63
01/901/02	001	01/11/2016	$USA	56.250,00	4.218,75	60.468,75
99/901/01	001	01/01/2017	DM	3.124.158,87	164.018,34	3.288.177,21
99/901/02	001	01/01/2017	$USA	56.250,00	2.953,13	59.203 13
01/901/01	001	01/05/2017	DM	2.395.501,05	161.696,32	2.557.197 77
01/901/02	001	01/05/2017	$USA	56.250,00	3.796,88	60.046,88
99/901/02	001	01/07/2017	$USA	56.250,00	2.531,25	58.781 25
99/901/01	001	01/07/2017	DM	3.124.158,87	140.587,15	3.264.746,0[illegible]
01/901/01	001	01/11/2017	DM	2.395.501,05	143.730,06	2.539.231 11
01/901/02	001	01/11/2017	$USA	56.250,00	3.375,00	59.625,00
99/901/02	001	01/01/2018	$USA	56.250,00	2.109,38	58.359 3[illegible]
99/901/01	001	01/01/2018	DM	3.124.158,87	117.155,96	3.241.314,8[illegible]
01/901/01	001	01/05/2018	DM	2.395.501,05	125.763,81	2.521.264,8[illegible]
01/901/02	001	01/05/2018	$USA	56.250,00	2.953,13	59.203 1[illegible]
99/901/02	001	01/07/2018	$USA	56.250,00	1.687,50	57.937 50
99/901/01	001	01/07/2018	DM	3.124.158,87	93.724,77	3.217.883 64
01/901/02	001	01/11/2018	$USA	56.250,00	2.531,25	58.781,25
01/901/01	001	01/11/2018	DM	2.395.501,05	107.797,55	2.503.298,60
99/901/01	001	01/01/2019	DM	3.124.158,87	70.293,58	3.194.452 45
99/901/02	001	01/01/2019	$USA	56.250,00	1.265,63	57.515,63

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO RESCHEDULING AGREEMENTS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
01/901/02	001	01/05/2019	$USA	56.250,00	2.109,38	58.359,[illegible]
01/901/01	001	01/05/2019	DM	2.395.501,05	89.831,29	2.485.332,34
99/901/02	001	01/07/2019	$USA	56.250,00	843,75	57.093,7[illegible]
99/901/01	001	01/07/2019	DM	3.124.158,87	46.862,38	3.171.021,2[illegible]
01/901/01	001	01/11/2019	DM	2.395.501,05	71.865,03	2.467.366,0[illegible]
01/901/02	001	01/11/2019	$USA	56.250,00	1.687,50	57.937,50
99/901/01	001	01/01/2020	DM	3.124.158,96	23.431,19	3.147.590,15
99/901/02	001	01/01/2020	$USA	56.250,00	421,88	56.671,8[illegible]
01/901/02	001	01/05/2020	$USA	56.250,00	1.265,63	57.515,63
01/901/01	001	01/05/2020	DM	2.395.501,05	53.898,77	2.449.399,8[illegible]
01/901/01	001	01/11/2020	DM	2.395.501,05	35.932,52	2.431.433,5[illegible]
01/901/02	001	01/11/2020	$USA	56.250,00	843,75	57.093,7[illegible]
01/901/02	001	01/05/2021	$USA	56.250,00	421,88	56.671,[illegible]
01/901/01	001	01/05/2021	DM	2.395.501,07	17.966,26	2.413.467,3[illegible]
		TOT.GEN.	DM	110.393.198,51	23.487.247,55	133.880.446,[illegible]
			$USA	2.250.000,00	480.937,60	2.730.937,60

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A
GRUPPO BANCAROMA

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
85/015/00	039	30/11/2001	DM	236.407,57	8.865,28	245.272,85
85/015/00	024	01/12/2001	DM	56.855,45	710,69	57.566,14
85/015/00	034	01/12/2001	DM	12.787,78	319,69	13.107,47
85/015/00	025	02/12/2001	DM	9.384,10	117,30	9.501,4[illegible]
85/015/00	040	09/12/2001	DM	3.739,08	140,21	3.879,2[illegible]
85/015/00	041	10/12/2001	DM	254.261,65	9.534,81	263.796,46
85/015/00	042	11/12/2001	DM	865,38	32,45	897,[illegible]
86/019/00	004	14/12/2001	DM	1.651,62	61,93	1.713,55
86/019/00	008	15/12/2001	DM	1.588,27	79,41	1.667,[illegible]
85/015/00	026	15/12/2001	DM	13.197,90	164,97	13.362,[illegible]
85/015/00	027	19/12/2001	DM	92.951,30	1.161,89	94.113,[illegible]
85/015/00	049	30/12/2001	DM	105.354,13	6.584,63	111.938,[illegible]
85/015/00	048	30/12/2001	DM	90.846,10	5.677,88	96.523,[illegible]
85/015/00	035	01/01/2002	DM	66.245,54	1.656,14	67.901,[illegible]
85/015/00	028	05/01/2002	DM	12.918,75	161,48	13.080,2[illegible]
85/015/00	044	13/01/2002	DM	29.404,46	1.102,67	30.507,1[illegible]
85/015/00	043	13/01/2002	DM	1.153,85	43,27	1.197,[illegible]
86/019/00	010	13/01/2002	DM	529,42	33,09	562,[illegible]
86/019/00	009	13/01/2002	DM	4.553,85	284,61	4.838,4[illegible]
85/015/00	029	15/01/2002	DM	13.025,00	162,81	13.187,[illegible]
85/015/00	050	20/01/2002	DM	4.949,56	309,35	5.258,9[illegible]
85/015/00	051	20/01/2002	DM	172,46	10,78	183,2[illegible]
86/019/00	005	01/02/2002	DM	1.029,23	38,60	1.067,8[illegible]

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

REDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
5/019/00	006	01/02/2002	DM	529,42	19,85	549,27
5/015/00	030	15/02/2002	DM	11.434,50	142,93	11.577,43
5/019/00	012	20/02/2002	DM	44.880,38	5.049,04	49.929,42
5/019/00	002	23/02/2002	DM	5.253,85	131,35	5.385,20
5/019/00	001	23/02/2002	DM	4.696,15	117,41	4.813,56
5/015/00	036	23/02/2002	DM	866,15	21,66	887,81
5/015/00	037	27/02/2002	DM	44.546,08	1.113,65	45.659,73
7/009/00	013	28/02/2002	DM	86.262,60	7.763,63	94.026,23
7/009/00	011	28/02/2002	DM	56.885,37	5.119,68	62.005,05
7/009/00	012	28/02/2002	DM	350.824,39	31.574,20	382.398,59
7/009/00	014	28/02/2002	DM	652.509,69	58.725,87	711.235,56
7/009/00	005	28/02/2002	DM	32.860,77	2.957,47	35.818,24
7/009/00	004	28/02/2002	DM	66.168,50	5.955,17	72.123,67
7/009/00	003	28/02/2002	DM	502.966,05	45.266,94	548.232,99
7/009/00	002	28/02/2002	DM	476.213,83	42.859,25	519.073,08
7/009/00	001	28/02/2002	DM	812.415,20	73.117,37	885.532,57
7/009/00	010	28/02/2002	DM	62.089,95	5.588,10	67.678,05
7/009/00	015	28/02/2002	DM	35.724,30	3.215,19	38.939,49
7/009/00	009	28/02/2002	DM	755.561,03	68.000,49	823.561,52
7/009/00	008	28/02/2002	DM	47.444,35	4.269,99	51.714,34
7/009/00	007	28/02/2002	DM	67.132,59	6.041,93	73.174,52
7/009/00	006	28/02/2002	DM	2.249.496,20	202.454,66	2.451.950,86
7/009/00	022	28/02/2002	DM	46.972,51	4.227,53	51.200,04

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
87/009/00	025	28/02/2002	DM	17.135,85	1.542,23	18.678,08
87/009/00	018	28/02/2002	DM	70.956,40	6.386,08	77.342,48
87/009/00	017	28/02/2002	DM	296.346,62	26.671,20	323.017,82
87/009/00	019	28/02/2002	DM	29.934,83	2.694,14	32.628,97
87/009/00	038	28/02/2002	DM	875.842,66	78.825,84	954.668,50
87/009/00	023	28/02/2002	DM	316.911,80	28.522,06	345.433,86
87/009/00	032	28/02/2002	DM	56.306,84	5.067,62	61.374,46
87/009/00	026	28/02/2002	DM	92.248,49	8.302,36	100.550,85
87/009/00	029	28/02/2002	DM	8.438,76	759,49	9.198,25
87/009/00	035	28/02/2002	DM	55.322,12	4.978,99	60.301,11
87/009/00	036	28/02/2002	DM	20.874,34	1.878,69	22.753,03
87/009/00	033	28/02/2002	DM	49.616,45	4.465,48	54.081,93
87/009/00	030	28/02/2002	DM	67.694,76	6.092,53	73.787,29
87/009/00	031	28/02/2002	DM	187.661,07	16.889,50	204.550,57
87/009/00	037	28/02/2002	DM	13.226,88	1.190,42	14.417,30
87/009/00	024	28/02/2002	DM	58.760,45	5.288,44	64.048,89
87/009/00	034	28/02/2002	DM	95.427,88	8.588,51	104.016,39
87/009/00	021	28/02/2002	DM	152.962,56	13.766,63	166.729,19
87/009/00	027	28/02/2002	DM	51.700,48	4.653,04	56.353,52
87/009/00	020	28/02/2002	DM	298.283,41	26.845,51	325.128,92
87/009/00	028	28/02/2002	DM	67.520,41	6.076,84	73.597,25
87/009/00	016	28/02/2002	DM	62.588,82	5.632,99	68.221,81
85/015/00	046	01/03/2002	DM	133.718,75	6.685,94	140.404,69

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

REDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
5/015/00	047	15/03/2002	DM	103.758,51	5.187,92	108.946,43
5/015/00	031	20/03/2002	DM	7.403,09	92,54	7.495,63
5/015/00	032	20/03/2002	DM	531,00	6,64	537,64
5/015/00	045	25/03/2002	DM	1.386,90	52,01	1.438,91
5/015/00	033	01/04/2002	DM	11.592,00	144,90	11.736,90
5/015/00	052	02/04/2002	DM	27.294,92	3.753,05	31.047,97
5/015/00	053	02/04/2002	DM	29.696,81	4.083,31	33.780,12
6/019/00	011	02/04/2002	DM	79.524,80	6.958,42	86.483,22
6/019/00	003	14/04/2002	DM	8.830,00	220,75	9.050,75
2/033/00	900	16/04/2002	$USA	0,00	375.000,00	375.000,00
5/015/00	038	26/04/2002	DM	4.912,22	122,81	5.035,03
6/019/00	007	13/05/2002	DM	254,54	9,54	264,08
5/015/00	039	30/05/2002	DM	236.407,57	5.910,19	242.317,76
5/015/00	034	01/06/2002	DM	12.787,84	159,85	12.947,69
5/015/00	040	09/06/2002	DM	3.739,08	93,48	3.832,56
5/015/00	041	10/06/2002	DM	254.261,65	6.356,54	260.618,19
5/015/00	042	11/06/2002	DM	865,38	21,64	887,02
6/019/00	004	14/06/2002	DM	1.651,62	41,29	1.692,91
6/019/00	008	15/06/2002	DM	1.588,27	59,56	1.647,83
5/015/00	048	30/06/2002	DM	90.846,10	4.542,30	95.388,40
5/015/00	049	30/06/2002	DM	105.354,13	5.267,71	110.621,84
5/015/00	035	01/07/2002	DM	66.245,50	828,07	67.073,57
5/015/00	043	13/07/2002	DM	1.153,85	28,85	1.182,70

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
85/015/00	044	13/07/2002	DM	29.404,46	735,11	30.139,57
86/019/00	009	13/07/2002	DM	4.553,85	227,69	4.781,54
86/019/00	010	13/07/2002	DM	529,42	26,47	555,89
85/015/00	051	20/07/2002	DM	172,46	8,62	181,08
85/015/00	050	20/07/2002	DM	4.949,56	247,48	5.197,04
86/019/00	006	01/08/2002	DM	529,42	13,24	542,66
86/019/00	005	01/08/2002	DM	1.029,23	25,73	1.054,96
86/019/00	012	20/08/2002	DM	44.880,38	4.488,04	49.368,42
86/019/00	002	23/08/2002	DM	5.253,75	65,67	5.319,42
86/019/00	001	23/08/2002	DM	4.696,25	58,70	4.754,95
85/015/00	036	23/08/2002	DM	866,25	10,83	877,08
85/015/00	037	27/08/2002	DM	44.546,12	556,83	45.102,95
87/009/00	014	28/08/2002	DM	652.509,69	53.832,05	706.341,74
87/009/00	012	28/08/2002	DM	350.824,39	28.943,01	379.767,40
87/009/00	013	28/08/2002	DM	86.262,60	7.116,66	93.379,26
87/009/00	017	28/08/2002	DM	296.346,62	24.448,60	320.795,22
87/009/00	018	28/08/2002	DM	70.956,40	5.853,90	76.810,30
87/009/00	016	28/08/2002	DM	62.588,82	5.163,58	67.752,40
87/009/00	011	28/08/2002	DM	56.885,37	4.693,04	61.578,41
87/009/00	001	28/08/2002	DM	812.415,20	67.024,25	879.439,45
87/009/00	002	28/08/2002	DM	476.213,83	39.287,64	515.501,47
87/009/00	019	28/08/2002	DM	29.934,83	2.469,62	32.404,45
87/009/00	003	28/08/2002	DM	502.966,05	41.494,70	544.460,75

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
87/009/00	004	28/08/2002	DM	66.168,50	5.458,90	71.627,[illegible]
87/009/00	005	28/08/2002	DM	32.860,77	2.711,01	35.571,78
87/009/00	006	28/08/2002	DM	2.249.496,20	185.583,44	2.435.079,[illegible]
87/009/00	007	28/08/2002	DM	67.132,59	5.538,44	72.671,0[illegible]
87/009/00	008	28/08/2002	DM	47.444,35	3.914,16	51.358,51
87/009/00	009	28/08/2002	DM	755.561,03	62.333,78	817.894,81
87/009/00	015	28/08/2002	DM	35.724,30	2.947,26	38.671,5[illegible]
87/009/00	010	28/08/2002	DM	62.089,95	5.122,42	67.212,37
87/009/00	021	28/08/2002	DM	152.962,56	12.619,41	165.581,9[illegible]
87/009/00	022	28/08/2002	DM	46.972,51	3.875,23	50.847,7[illegible]
87/009/00	035	28/08/2002	DM	55.322,12	4.564,08	59.886,2[illegible]
87/009/00	032	28/08/2002	DM	56.306,84	4.645,32	60.952,1[illegible]
87/009/00	029	28/08/2002	DM	8.438,76	696,20	9.134,9[illegible]
87/009/00	026	28/08/2002	DM	92.248,49	7.610,50	99.858,9[illegible]
87/009/00	038	28/08/2002	DM	875.842,66	72.257,02	948.099,66
87/009/00	023	28/08/2002	DM	316.911,80	26.145,22	343.057,0[illegible]
87/009/00	030	28/08/2002	DM	67.694,76	5.584,82	73.279,5[illegible]
87/009/00	036	28/08/2002	DM	20.874,34	1.722,13	22.596,47
87/009/00	033	28/08/2002	DM	49.616,45	4.093,36	53.709,81
87/009/00	031	28/08/2002	DM	187.661,07	15.482,04	203.143,11
87/009/00	025	28/08/2002	DM	17.135,85	1.413,71	18.549,56
87/009/00	028	28/08/2002	DM	67.520,41	5.570,43	73.090,84
87/009/00	020	28/08/2002	DM	298.283,41	24.608,38	322.891,79

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
87/009/00	024	28/08/2002	DM	58.760,45	4.847,74	63.608,19
87/009/00	027	28/08/2002	DM	51.700,48	4.265,29	55.965,77
87/009/00	037	28/08/2002	DM	13.226,88	1.091,22	14.318,10
87/009/00	034	28/08/2002	DM	95.427,88	7.872,80	103.300,68
85/015/00	046	01/09/2002	DM	133.718,75	5.014,45	138.733,20
85/015/00	047	15/09/2002	DM	103.758,51	3.890,94	107.649,45
85/015/00	045	25/09/2002	DM	1.386,90	34,67	1.421,57
85/015/00	052	02/10/2002	DM	27.294,92	3.411,87	30.706,79
86/019/00	011	02/10/2002	DM	79.524,80	5.964,36	85.489,16
85/015/00	053	02/10/2002	DM	29.696,81	3.712,10	33.408,91
86/019/00	003	14/10/2002	DM	8.830,00	110,38	8.940,38
92/033/00	900	16/10/2002	$USA	0,00	375.000,00	375.000,00
85/015/00	038	26/10/2002	DM	4.912,34	61,41	4.973,75
86/019/00	007	13/11/2002	DM	254,54	6,36	260,90
85/015/00	039	30/11/2002	DM	236.407,75	2.955,10	239.362,85
85/015/00	040	09/12/2002	DM	3.739,00	46,74	3.785,74
85/015/00	041	10/12/2002	DM	254.261,75	3.178,27	257.440,02
85/015/00	042	11/12/2002	DM	865,50	10,82	876,32
86/019/00	004	14/12/2002	DM	1.651,50	20,64	1.672,14
86/019/00	008	15/12/2002	DM	1.588,27	39,71	1.627,98
85/015/00	048	30/12/2002	DM	90.846,10	3.406,73	94.252,83
85/015/00	049	30/12/2002	DM	105.354,13	3.950,78	109.304,91
85/015/00	043	13/01/2003	DM	1.153,75	14,42	1.168,17

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

REDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
5/015/00	044	13/01/2003	DM	29.404,50	367,56	29.772,06
5/019/00	009	13/01/2003	DM	4.553,85	170,77	4.724,62
5/019/00	010	13/01/2003	DM	529,42	19,85	549,27
5/015/00	050	20/01/2003	DM	4.949,56	185,61	5.135,17
5/015/00	051	20/01/2003	DM	172,46	6,47	178,93
5/019/00	006	01/02/2003	DM	529,50	6,62	536,12
5/019/00	005	01/02/2003	DM	1.029,25	12,87	1.042,12
/019/00	012	20/02/2003	DM	44.880,38	3.927,03	48.807,41
/009/00	016	28/02/2003	DM	62.588,82	4.694,16	67.282,98
/009/00	022	28/02/2003	DM	46.972,51	3.522,94	50.495,45
/009/00	021	28/02/2003	DM	152.962,56	11.472,19	164.434,75
/009/00	013	28/02/2003	DM	86.262,60	6.469,70	92.732,30
/009/00	018	28/02/2003	DM	70.956,40	5.321,73	76.278,13
/009/00	011	28/02/2003	DM	56.885,37	4.266,40	61.151,77
/009/00	005	28/02/2003	DM	32.860,77	2.464,56	35.325,33
/009/00	004	28/02/2003	DM	66.168,50	4.962,64	71.131,14
/009/00	003	28/02/2003	DM	502.966,05	37.722,45	540.688,50
/009/00	019	28/02/2003	DM	29.934,83	2.245,11	32.179,94
/009/00	002	28/02/2003	DM	476.213,83	35.716,04	511.929,87
/009/00	001	28/02/2003	DM	812.415,20	60.931,14	873.346,34
/009/00	010	28/02/2003	DM	62.089,95	4.656,75	66.746,70
/009/00	023	28/02/2003	DM	316.911,80	23.768,39	340.680,19
/009/00	015	28/02/2003	DM	35.724,30	2.679,32	38.403,62

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

EDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
/009/00	009	28/02/2003	DM	755.561,03	56.667,08	812.228,11
/009/00	008	28/02/2003	DM	47.444,35	3.558,33	51.002,68
/009/00	007	28/02/2003	DM	67.132,59	5.034,94	72.167,53
/009/00	006	28/02/2003	DM	2.249.496,20	168.712,22	2.418.208,42
/009/00	017	28/02/2003	DM	296.346,62	22.226,00	318.572,62
/009/00	020	28/02/2003	DM	298.283,41	22.371,26	320.654,67
/009/00	012	28/02/2003	DM	350.824,39	26.311,83	377.136,22
/009/00	014	28/02/2003	DM	652.509,69	48.938,23	701.447,92
/009/00	031	28/02/2003	DM	187.661,07	14.074,58	201.735,65
/009/00	035	28/02/2003	DM	55.322,12	4.149,16	59.471,28
/009/00	028	28/02/2003	DM	67.520,41	5.064,03	72.584,44
/009/00	032	28/02/2003	DM	56.306,84	4.223,01	60.529,85
/009/00	038	28/02/2003	DM	875.842,66	65.688,20	941.530,86
/009/00	029	28/02/2003	DM	8.438,76	632,91	9.071,67
/009/00	036	28/02/2003	DM	20.874,34	1.565,58	22.439,92
/009/00	026	28/02/2003	DM	92.248,49	6.918,64	99.167,13
/009/00	033	28/02/2003	DM	49.616,45	3.721,23	53.337,68
/009/00	027	28/02/2003	DM	51.700,48	3.877,54	55.578,02
/009/00	037	28/02/2003	DM	13.226,88	992,02	14.218,90
/009/00	024	28/02/2003	DM	58.760,45	4.407,03	63.167,48
/009/00	025	28/02/2003	DM	17.135,85	1.285,19	18.421,04
/009/00	034	28/02/2003	DM	95.427,88	7.157,09	102.584,97
/009/00	030	28/02/2003	DM	67.694,76	5.077,11	72.771,87

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

:REDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
17/009/00	019	28/08/2003	DM	29.934,83	2.020,60	31.955,43
17/009/00	004	28/08/2003	DM	66.168,50	4.466,37	70.634,87
17/009/00	005	28/08/2003	DM	32.860,77	2.218,10	35.078,87
17/009/00	006	28/08/2003	DM	2.249.496,20	151.840,99	2.401.337,19
17/009/00	007	28/08/2003	DM	67.132,59	4.531,45	71.664,04
17/009/00	026	28/08/2003	DM	92.248,49	6.226,77	98.475,26
17/009/00	008	28/08/2003	DM	47.444,35	3.202,49	50.646,84
37/009/00	015	28/08/2003	DM	35.724,30	2.411,39	38.135,69
37/009/00	009	28/08/2003	DM	755.561,03	51.000,37	806.561,40
37/009/00	023	28/08/2003	DM	316.911,80	21.391,55	338.303,35
37/009/00	010	28/08/2003	DM	62.089,95	4.191,07	66.281,02
37/009/00	020	28/08/2003	DM	298.283,41	20.134,13	318.417,54
17/009/00	021	28/08/2003	DM	152.962,56	10.324,97	163.287,53
17/009/00	024	28/08/2003	DM	58.760,45	3.966,33	62.726,78
37/009/00	014	28/08/2003	DM	652.509,69	44.044,40	696.554,09
37/009/00	012	28/08/2003	DM	350.824,39	23.680,65	374.505,04
37/009/00	018	28/08/2003	DM	70.956,40	4.789,56	75.745,96
37/009/00	027	28/08/2003	DM	51.700,48	3.489,78	55.190,26
37/009/00	017	28/08/2003	DM	296.346,62	20.003,40	316.350,02
37/009/00	011	28/08/2003	DM	56.885,37	3.839,76	60.725,13
37/009/00	034	28/08/2003	DM	95.427,88	6.441,38	101.869,26
37/009/00	032	28/08/2003	DM	56.306,84	3.800,71	60.107,55
17/009/00	035	28/08/2003	DM	55.322,12	3.734,24	59.056,36

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
87/009/00	028	28/08/2003	DM	67.520,41	4.557,63	72.078 [illegible]
87/009/00	031	28/08/2003	DM	187.661,07	12.667,12	200.328,19
87/009/00	038	28/08/2003	DM	875.842,66	59.119,38	934.962,04
87/009/00	029	28/08/2003	DM	8.438,76	569,62	9.008,38
87/009/00	033	28/08/2003	DM	49.616,45	3.349,11	52.965,56
87/009/00	036	28/08/2003	DM	20.874,34	1.409,02	22.283,36
87/009/00	030	28/08/2003	DM	67.694,76	4.569,40	72.264,16
87/009/00	037	28/08/2003	DM	13.226,88	892,82	14.119,70
85/015/00	046	01/09/2003	DM	133.718,75	1.671,48	135.390,23
85/015/00	047	15/09/2003	DM	103.758,75	1.296,98	105.055,73
35/015/00	052	02/10/2003	DM	27.294,92	2.729,49	30.024,41
15/015/00	053	02/10/2003	DM	29.696,81	2.969,68	32.666,49
16/019/00	011	02/10/2003	DM	79.524,80	3.976,24	83.501,04
2/033/00	900	16/10/2003	$USA	2.500.000,00	375.000,00	2.875.000,00
5/015/00	049	30/12/2003	DM	105.354,25	1.316,93	106.671,18
5/015/00	048	30/12/2003	DM	90.846,00	1.135,57	91.981,57
6/019/00	010	13/01/2004	DM	529,50	6,62	536,12
6/019/00	009	13/01/2004	DM	4.553,75	56,92	4.610,67
5/015/00	051	20/01/2004	DM	172,50	2,16	174,66
5/015/00	050	20/01/2004	DM	4.949,68	61,87	5.011,55
5/019/00	012	20/02/2004	DM	44.880,38	2.805,02	47.685,40
/009/00	025	28/02/2004	DM	17.135,85	1.028,15	18.164,00
/009/00	020	28/02/2004	DM	298.283,41	17.897,01	316.180,42

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
87/009/00	022	28/02/2004	DM	46.972,51	2.818,35	49.790,86
87/009/00	012	28/02/2004	DM	350.824,39	21.049,46	371.873,85
87/009/00	005	28/02/2004	DM	32.860,77	1.971,65	34.832,42
87/009/00	019	28/02/2004	DM	29.934,83	1.796,09	31.730,92
87/009/00	004	28/02/2004	DM	66.168,50	3.970,11	70.138,61
87/009/00	003	28/02/2004	DM	502.966,05	30.177,96	533.144,01
87/009/00	002	28/02/2004	DM	476.213,83	28.572,83	504.786,66
87/009/00	001	28/02/2004	DM	812.415,20	48.744,91	861.160,11
87/009/00	029	28/02/2004	DM	8.438,76	506,33	8.945,09
87/009/00	010	28/02/2004	DM	62.089,95	3.725,40	65.815,35
87/009/00	023	28/02/2004	DM	316.911,80	19.014,71	335.926,51
87/009/00	009	28/02/2004	DM	755.561,03	45.333,66	800.894,69
87/009/00	008	28/02/2004	DM	47.444,35	2.846,66	50.291,01
87/009/00	007	28/02/2004	DM	67.132,59	4.027,96	71.160,55
87/009/00	026	28/02/2004	DM	92.248,49	5.534,91	97.783,40
87/009/00	015	28/02/2004	DM	35.724,30	2.143,46	37.867,76
87/009/00	006	28/02/2004	DM	2.249.496,20	134.969,77	2.384.465,97
87/009/00	028	28/02/2004	DM	67.520,41	4.051,23	71.571,64
87/009/00	014	28/02/2004	DM	652.509,69	39.150,58	691.660,27
87/009/00	024	28/02/2004	DM	58.760,45	3.525,63	62.286,08
87/009/00	030	28/02/2004	DM	67.694,76	4.061,69	71.756,45
87/009/00	021	28/02/2004	DM	152.962,56	9.177,75	162.140,31
87/009/00	027	28/02/2004	DM	51.700,48	3.102,03	54.802,51

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

:REDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
!7/009/00	016	28/02/2004	DM	62.588,82	3.755,33	66.344,15
!7/009/00	018	28/02/2004	DM	70.956,40	4.257,38	75.213,78
:7/009/00	017	28/02/2004	DM	296.346,62	17.780,80	314.127,42
7/009/00	011	28/02/2004	DM	56.885,37	3.413,12	60.298,49
7/009/00	013	28/02/2004	DM	86.262,60	5.175,76	91.438,36
7/009/00	034	28/02/2004	DM	95.427,88	5.725,67	101.153,55
7/009/00	032	28/02/2004	DM	56.306,84	3.378,41	59.685,25
7/009/00	035	28/02/2004	DM	55.322,12	3.319,33	58.641,45
7/009/00	031	28/02/2004	DM	187.661,07	11.259,66	198.920,73
7/009/00	038	28/02/2004	DM	875.842,66	52.550,56	928.393,22
7/009/00	036	28/02/2004	DM	20.874,34	1.252,46	22.126,80
/009/00	033	28/02/2004	DM	49.616,45	2.976,99	52.593,44
/009/00	037	28/02/2004	DM	13.226,88	793,61	14.020,49
/015/00	052	02/04/2004	DM	27.294,92	2.388,31	29.683,23
/015/00	053	02/04/2004	DM	29.696,81	2.598,47	32.295,28
/019/00	011	02/04/2004	DM	79.524,80	2.982,18	82.506,98
/033/00	900	16/04/2004	$USA	2.500.000,00	356.250,00	2.856.250,00
/019/00	012	20/08/2004	DM	44.880,38	2.244,02	47.124,40
/009/00	029	28/08/2004	DM	8.438,76	443,04	8.881,80
/009/00	031	28/08/2004	DM	187.661,07	9.852,21	197.513,28
/009/00	001	28/08/2004	DM	812.415,20	42.651,80	855.067,00
/009/00	002	28/08/2004	DM	476.213,83	25.001,23	501.215,06
/009/00	003	28/08/2004	DM	502.966,05	26.405,72	529.371,77

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
87/009/00	004	28/08/2004	DM	66.168,50	3.473,85	69.642,35
87/009/00	005	28/08/2004	DM	32.860,77	1.725,19	34.585,96
87/009/00	019	28/08/2004	DM	29.934,83	1.571,58	31.506,41
87/009/00	025	28/08/2004	DM	17.135,85	899,63	18.035,48
87/009/00	012	28/08/2004	DM	350.824,39	18.418,28	369.242,67
87/009/00	016	28/08/2004	DM	62.588,82	3.285,91	65.874,73
87/009/00	022	28/08/2004	DM	46.972,51	2.466,06	49.438,57
87/009/00	024	28/08/2004	DM	58.760,45	3.084,92	61.845,37
87/009/00	032	28/08/2004	DM	56.306,84	2.956,11	59.262,95
87/009/00	020	28/08/2004	DM	298.283,41	15.659,88	313.943,29
87/009/00	011	28/08/2004	DM	56.885,37	2.986,48	59.871,85
87/009/00	006	28/08/2004	DM	2.249.496,20	118.098,55	2.367.594,75
87/009/00	015	28/08/2004	DM	35.724,30	1.875,53	37.599,83
87/009/00	007	28/08/2004	DM	67.132,59	3.524,46	70.657,05
87/009/00	008	28/08/2004	DM	47.444,35	2.490,83	49.935,18
87/009/00	026	28/08/2004	DM	92.248,49	4.843,05	97.091,54
87/009/00	009	28/08/2004	DM	755.561,03	39.666,95	795.227,98
87/009/00	023	28/08/2004	DM	316.911,80	16.637,87	333.549,67
87/009/00	010	28/08/2004	DM	62.089,95	3.259,72	65.349,67
87/009/00	030	28/08/2004	DM	67.694,76	3.553,97	71.248,73
87/009/00	033	28/08/2004	DM	49.616,45	2.604,86	52.221,31
87/009/00	028	28/08/2004	DM	67.520,41	3.544,82	71.065,23
87/009/00	013	28/08/2004	DM	86.262,60	4.528,79	90.791,39

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

EDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
'009/00	021	28/08/2004	DM	152.962,56	8.030,54	160.993,10
'009/00	017	28/08/2004	DM	296.346,62	15.558,20	311.904,82
'009/00	027	28/08/2004	DM	51.700,48	2.714,28	54.414,76
'009/00	018	28/08/2004	DM	70.956,40	3.725,21	74.681,61
'009/00	014	28/08/2004	DM	652.509,69	34.256,76	686.766,45
'009/00	036	28/08/2004	DM	20.874,34	1.095,90	21.970,24
'009/00	038	28/08/2004	DM	875.842,66	45.981,74	921.824,40
'009/00	034	28/08/2004	DM	95.427,88	5.009,96	100.437,84
'009/00	035	28/08/2004	DM	55.322,12	2.904,41	58.226,53
'009/00	037	28/08/2004	DM	13.226,88	694,41	13.921,29
'015/00	052	02/10/2004	DM	27.294,92	2.047,12	29.342,04
'015/00	053	02/10/2004	DM	29.696,81	2.227,26	31.924,07
'019/00	011	02/10/2004	DM	79.524,80	1.988,12	81.512,92
'033/00	900	16/10/2004	$USA	2.500.000,00	337.500,00	2.837.500,00
'019/00	012	20/02/2005	DM	44.880,38	1.683,01	46.563,39
'009/00	031	28/02/2005	DM	187.661,07	8.444,75	196.105,82
'009/00	034	28/02/2005	DM	95.427,88	4.294,25	99.722,13
'009/00	001	28/02/2005	DM	812.415,20	36.558,68	848.973,88
'009/00	002	28/02/2005	DM	476.213,83	21.429,62	497.643,45
'009/00	005	28/02/2005	DM	32.860,77	1.478,73	34.339,50
'009/00	004	28/02/2005	DM	66.168,50	2.977,58	69.146,08
'009/00	003	28/02/2005	DM	502.966,05	22.633,47	525.599,52
'009/00	028	28/02/2005	DM	67.520,41	3.038,42	70.558,83

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

DIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
009/00	024	28/02/2005	DM	58.760,45	2.644,22	61.404,67
009/00	025	28/02/2005	DM	17.135,85	771,11	17.906,96
009/00	017	28/02/2005	DM	296.346,62	13.335,60	309.682,22
009/00	032	28/02/2005	DM	56.306,84	2.533,81	58.840,65
009/00	020	28/02/2005	DM	298.283,41	13.422,75	311.706,16
009/00	035	28/02/2005	DM	55.322,12	2.489,50	57.811,62
009/00	022	28/02/2005	DM	46.972,51	2.113,76	49.086,27
009/00	014	28/02/2005	DM	652.509,69	29.362,94	681.872,63
009/00	029	28/02/2005	DM	8.438,76	379,74	8.818,50
009/00	010	28/02/2005	DM	62.089,95	2.794,05	64.884,00
009/00	009	28/02/2005	DM	755.561,03	34.000,25	789.561,28
009/00	023	28/02/2005	DM	316.911,80	14.261,03	331.172,83
009/00	026	28/02/2005	DM	92.248,49	4.151,18	96.399,67
009/00	008	28/02/2005	DM	47.444,35	2.135,00	49.579,35
009/00	007	28/02/2005	DM	67.132,59	3.020,97	70.153,56
009/00	019	28/02/2005	DM	29.934,83	1.347,07	31.281,90
009/00	006	28/02/2005	DM	2.249.496,20	101.227,33	2.350.723,53
009/00	036	28/02/2005	DM	20.874,34	939,35	21.813,69
009/00	033	28/02/2005	DM	49.616,45	2.232,74	51.849,19
009/00	013	28/02/2005	DM	86.262,60	3.881,82	90.144,42
009/00	030	28/02/2005	DM	67.694,76	3.046,26	70.741,02
009/00	011	28/02/2005	DM	56.885,37	2.559,84	59.445,21
009/00	018	28/02/2005	DM	70.956,40	3.193,04	74.149,44

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

DIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
009/00	017	28/08/2005	DM	296.346,62	11.113,00	307.459,62
009/00	024	28/08/2005	DM	58.760,45	2.203,52	60.963,97
009/00	037	28/08/2005	DM	13.226,88	496,01	13.722,89
009/00	032	28/08/2005	DM	56.306,84	2.111,51	58.418,35
009/00	022	28/08/2005	DM	46.972,51	1.761,47	48.733,98
009/00	035	28/08/2005	DM	55.322,12	2.074,58	57.396,70
009/00	025	28/08/2005	DM	17.135,85	642,59	17.778,44
009/00	013	28/08/2005	DM	86.262,60	3.234,85	89.497,45
009/00	036	28/08/2005	DM	20.874,34	782,79	21.657,13
009/00	006	28/08/2005	DM	2.249.496,20	84.356,11	2.333.852,31
009/00	019	28/08/2005	DM	29.934,83	1.122,56	31.057,39
009/00	023	28/08/2005	DM	316.911,80	11.884,19	328.795,99
009/00	007	28/08/2005	DM	67.132,59	2.517,47	69.650,06
009/00	008	28/08/2005	DM	47.444,35	1.779,16	49.223,51
009/00	009	28/08/2005	DM	755.561,03	28.333,54	783.894,57
009/00	026	28/08/2005	DM	92.248,49	3.459,32	95.707,81
009/00	029	28/08/2005	DM	8.438,76	316,45	8.755,21
009/00	010	28/08/2005	DM	62.089,95	2.328,37	64.418,32
009/00	012	28/08/2005	DM	350.824,39	13.155,91	363.980,30
009/00	011	28/08/2005	DM	56.885,37	2.133,20	59.018,57
009/00	016	28/08/2005	DM	62.588,82	2.347,08	64.935,90
009/00	018	28/08/2005	DM	70.956,40	2.660,87	73.617,27
009/00	020	28/08/2005	DM	298.283,41	11.185,63	309.469,04

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
87/009/00	038	28/02/2006	DM	875.842,66	26.275,28	902.117,94
87/009/00	024	28/02/2006	DM	58.760,45	1.762,81	60.523,26
87/009/00	037	28/02/2006	DM	13.226,88	396,81	13.623,69
87/009/00	028	28/02/2006	DM	67.520,41	2.025,61	69.546,02
87/009/00	021	28/02/2006	DM	152.962,56	4.588,88	157.551,44
87/009/00	006	28/02/2006	DM	2.249.496,20	67.484,89	2.316.981 09
87/009/00	023	28/02/2006	DM	316.911,80	9.507,35	326.419,15
87/009/00	019	28/02/2006	DM	29.934,83	898,05	30.832,88
87/009/00	007	28/02/2006	DM	67.132,59	2.013,98	69.146,57
87/009/00	026	28/02/2006	DM	92.248,49	2.767,45	95.015,94
87/009/00	010	28/02/2006	DM	62.089,95	1.862,70	63.952,65
87/009/00	008	28/02/2006	DM	47.444,35	1.423,33	48.867,68
87/009/00	029	28/02/2006	DM	8.438,76	253,16	8.691,92
87/009/00	009	28/02/2006	DM	755.561,03	22.666,83	778.227,86
87/009/00	017	28/02/2006	DM	296.346,62	8.890,40	305.237,02
87/009/00	036	28/02/2006	DM	20.874,34	626,23	21.500,57
87/009/00	027	28/02/2006	DM	51.700,48	1.551,01	53.251,49
87/009/00	018	28/02/2006	DM	70.956,40	2.128,69	73.085,09
87/009/00	033	28/02/2006	DM	49.616,45	1.488,49	51.104,94
87/009/00	012	28/02/2006	DM	350.824,39	10.524,73	361.349,12
87/009/00	030	28/02/2006	DM	67.694,76	2.030,84	69.725,60
87/009/00	016	28/02/2006	DM	62.588,82	1.877,67	64.466,49
87/009/00	015	28/02/2006	DM	35.724,30	1.071,73	36.796,03

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
85/015/00	053	02/04/2006	DM	29.696,81	1.113,63	30.81[illegible]
85/015/00	052	02/04/2006	DM	27.294,92	1.023,56	28.318 [illegible]
92/033/00	900	16/04/2006	$USA	2.500.000,00	281.250,00	2.781.250 [illegible]
87/009/00	007	28/08/2006	DM	67.132,59	1.510,48	68.643 [illegible]
87/009/00	029	28/08/2006	DM	8.438,76	189,87	8.628 [illegible]
87/009/00	032	28/08/2006	DM	56.306,84	1.266,90	57.57[illegible]
87/009/00	006	28/08/2006	DM	2.249.496,20	50.613,66	2.300.10[illegible]
87/009/00	009	28/08/2006	DM	755.561,03	17.000,12	772.561[illegible]
87/009/00	008	28/08/2006	DM	47.444,35	1.067,50	48.511 [illegible]
87/009/00	019	28/08/2006	DM	29.934,83	673,53	30.608 [illegible]
87/009/00	026	28/08/2006	DM	92.248,49	2.075,59	94.324[illegible]
87/009/00	035	28/08/2006	DM	55.322,12	1.244,75	56.566
87/009/00	018	28/08/2006	DM	70.956,40	1.596,52	72.55[illegible]
87/009/00	038	28/08/2006	DM	875.842,66	19.706,46	895.549
87/009/00	028	28/08/2006	DM	67.520,41	1.519,21	69.039
87/009/00	003	28/08/2006	DM	502.966,05	11.316,74	514.282
87/009/00	031	28/08/2006	DM	187.661,07	4.222,37	191.883
87/009/00	022	28/08/2006	DM	46.972,51	1.056,88	48.029,
87/009/00	005	28/08/2006	DM	32.860,77	739,37	33.600 [illegible]
87/009/00	004	28/08/2006	DM	66.168,50	1.488,79	67.657,
87/009/00	002	28/08/2006	DM	476.213,83	10.714,81	486.928 [illegible]
87/009/00	014	28/08/2006	DM	652.509,69	14.681,47	667.191 [illegible]
87/009/00	034	28/08/2006	DM	95.427,88	2.147,13	97.575 [illegible]

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND PAKISTAN (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 13/12/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 30/11/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/907/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
87/009/00	006	28/02/2007	DM	2.249.496,20	33.742,44	2.283.238
87/009/00	032	28/02/2007	DM	56.306,84	844,60	57.151
87/009/00	019	28/02/2007	DM	29.934,83	449,02	30.383
87/009/00	035	28/02/2007	DM	55.322,12	829,83	56.151
87/009/00	008	28/02/2007	DM	47.444,35	711,67	48.156
87/009/00	009	28/02/2007	DM	755.561,03	11.333,42	766.894
87/009/00	027	28/02/2007	DM	51.700,48	775,51	52.475
87/009/00	018	28/02/2007	DM	70.956,40	1.064,35	72.020
87/009/00	017	28/02/2007	DM	296.346,62	4.445,20	300.791
87/009/00	028	28/02/2007	DM	67.520,41	1.012,81	68.533
87/009/00	038	28/02/2007	DM	875.842,66	13.137,64	888.980
87/009/00	013	28/02/2007	DM	86.262,60	1.293,94	87.556
87/009/00	001	28/02/2007	DM	812.415,20	12.186,23	824.601
87/009/00	037	28/02/2007	DM	13.226,88	198,40	13.425
87/009/00	014	28/02/2007	DM	652.509,69	9.787,65	662.297
87/009/00	025	28/02/2007	DM	17.135,85	257,04	17.392
87/009/00	022	28/02/2007	DM	46.972,51	704,59	47.677
87/009/00	002	28/02/2007	DM	476.213,83	7.143,21	483.357
87/009/00	004	28/02/2007	DM	66.168,50	992,53	67.161
87/009/00	005	28/02/2007	DM	32.860,77	492,91	33.353
87/009/00	034	28/02/2007	DM	95.427,88	1.431,42	96.859
87/009/00	031	28/02/2007	DM	187.661,07	2.814,92	190.475
87/009/00	003	28/02/2007	DM	502.966,05	7.544,49	510.510

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.
GRUPPO BANCAROMA

LOANS ACCRUED INTERESTS UP TO 29/11/2001

ORIGINAL VALUE	ORIGINAL DATE OF MATURITY RESCHEDULED	ORIGINAL INTERESTS AMOUNT	EURO	PREVIOUS DATE OF MATURITY	NOV. 29TH 2001	DAYS	ACCUED INTERESTS UP TO 29/11/2001	EURO
DM	30/11/01	8.865,28	4.532,75	30/05/01	29/11/01	179	8.816,03	4.507,56
DM	01/12/01	710,69	363,37	01/06/01	29/11/01	178	702,79	359,33
DM	01/12/01	319,69	163,45	01/06/01	29/11/01	178	316,14	161,64
DM	02/12/01	117,30	59,97	02/06/01	29/11/01	177	115,35	58,97
DM	09/12/01	140,21	71,69	09/06/01	29/11/01	170	132,42	67,71
DM	10/12/01	9.534,81	4.875,07	10/06/01	29/11/01	169	8.952,13	4.577,15
DM	11/12/01	32,45	16,59	11/06/01	29/11/01	168	30,29	15,49
DM	14/12/01	61,93	31,66	14/06/01	29/11/01	165	56,77	29,03
DM	15/12/01	164,97	84,35	15/06/01	29/11/01	164	150,31	76,85
DM	15/12/01	79,41	40,60	15/06/01	29/11/01	164	72,35	36,99
DM	19/12/01	1.161,89	594,06	19/06/01	29/11/01	160	1.032,79	528,06
DM	30/12/01	5.677,88	2.903,05	30/06/01	29/11/01	149	4.700,02	2.403,08
DM	30/12/01	6.584,63	3.366,67	30/06/01	29/11/01	149	5.450,61	2.786,85
DM	01/01/02	1.656,14	846,77	01/07/01	29/11/01	148	1.361,72	696,23
DM	05/01/02	161,48	82,56	05/07/01	29/11/01	144	129,18	66,05
DM	13/01/02	43,27	22,12	13/07/01	29/11/01	136	32,69	16,72
DM	13/01/02	1.102,67	563,79	13/07/01	29/11/01	136	833,13	425,97
DM	13/01/02	284,61	145,52	13/07/01	29/11/01	136	215,04	109,95
DM	13/01/02	33,09	16,92	13/07/01	29/11/01	136	25,00	12,78
DM	15/01/02	162,81	83,24	15/07/01	29/11/01	134	121,20	61,97
DM	20/01/02	309,35	158,17	20/07/01	29/11/01	129	221,70	113,35
DM	20/01/02	10,78	5,51	20/07/01	29/11/01	129	7,73	3,95
DM	01/02/02	38,6	19,74	01/08/01	29/11/01	118	25,30	12,94
DM	01/02/02	19,85	10,15	01/08/01	29/11/01	118	13,01	6,65
DM	15/02/02	142,93	73,08	15/08/01	29/11/01	104	82,58	42,22
DM	20/02/02	5.049,04	2.581,53	20/08/01	29/11/01	99	2.776,97	1.419,84
DM	23/02/02	21,66	11,07	23/08/01	29/11/01	96	11,55	5,91
DM	23/02/02	117,41	60,03	23/08/01	29/11/01	96	62,62	32,02
DM	23/02/02	131,35	67,16	23/08/01	29/11/01	96	70,05	35,82
DM	27/02/02	1.113,65	569,40	27/08/01	29/11/01	92	569,20	291,03
DM	28/02/02	73.117,37	37.384,32	28/08/01	29/11/01	91	36.964,89	18.899,85
DM	28/02/02	42.859,25	21.913,59	28/08/01	29/11/01	91	21.667,73	11.078,54
DM	28/02/02	45.266,94	23.144,62	28/08/01	29/11/01	91	22.884,95	11.700,89
DM	28/02/02	5.955,17	3.044,83	28/08/01	29/11/01	91	3.010,67	1.539,33

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.
GRUPPO BANCAROMA

LOANS ACCRUED INTERESTS UP TO 29/11/2001

DM	28/02/02	2.957,47	1.512,13	28/08/01	29/11/01	91	1.495,17	764,47
DM	28/02/02	202.454,66	103.513,42	28/08/01	29/11/01	91	102.352,08	52.331,79
DM	28/02/02	6.041,93	3.089,19	28/08/01	29/11/01	91	3.054,53	1.561,76
DM	28/02/02	4.269,99	2.183,21	28/08/01	29/11/01	91	2.158,72	1.103,73
DM	28/02/02	68.000,49	34.768,10	28/08/01	29/11/01	91	34.378,03	17.577,21
DM	28/02/02	5.588,10	2.857,15	28/08/01	29/11/01	91	2.825,10	1.444,45
DM	28/02/02	5.119,68	2.617,65	28/08/01	29/11/01	91	2.588,28	1.323,37
DM	28/02/02	31.574,20	16.143,63	28/08/01	29/11/01	91	15.962,51	8.161,50
DM	28/02/02	7.763,63	3.969,48	28/08/01	29/11/01	91	3.924,95	2.006,79
DM	28/02/02	58.725,87	30.026,06	28/08/01	29/11/01	91	29.689,19	15.179,84
DM	28/02/02	3.215,19	1.643,90	28/08/01	29/11/01	91	1.625,46	831,08
DM	28/02/02	5.632,99	2.880,10	28/08/01	29/11/01	91	2.847,79	1.456,05
DM	28/02/02	26.671,20	13.636,77	28/08/01	29/11/01	91	13.483,77	6.894,14
DM	28/02/02	6.386,08	3.265,15	28/08/01	29/11/01	91	3.228,52	1.650,72
DM	28/02/02	2.694,14	1.377,49	28/08/01	29/11/01	91	1.362,04	696,40
DM	28/02/02	26.845,51	13.725,89	28/08/01	29/11/01	91	13.571,90	6.939,20
DM	28/02/02	13.766,63	7.038,77	28/08/01	29/11/01	91	6.959,80	3.558,49
DM	28/02/02	4.227,53	2.161,50	28/08/01	29/11/01	91	2.137,25	1.092,76
DM	28/02/02	28.522,06	14.583,10	28/08/01	29/11/01	91	14.419,49	7.372,57
DM	28/02/02	5.288,44	2.703,94	28/08/01	29/11/01	91	2.673,60	1.366,99
DM	28/02/02	1.542,23	788,53	28/08/01	29/11/01	91	779,68	398,65
DM	28/02/02	8.302,36	4.244,93	28/08/01	29/11/01	91	4.197,30	2.146,05
DM	28/02/02	4.653,04	2.379,06	28/08/01	29/11/01	91	2.352,37	1.202,75
DM	28/02/02	6.076,84	3.107,04	28/08/01	29/11/01	91	3.072,18	1.570,78
DM	28/02/02	759,49	388,32	28/08/01	29/11/01	91	383,96	196,32
DM	28/02/02	6.092,53	3.115,06	28/08/01	29/11/01	91	3.080,11	1.574,84
DM	28/02/02	16.889,50	8.635,46	28/08/01	29/11/01	91	8.538,58	4.365,71
DM	28/02/02	5.067,62	2.591,03	28/08/01	29/11/01	91	2.561,96	1.309,91
DM	28/02/02	4.465,48	2.283,16	28/08/01	29/11/01	91	2.257,55	1.154,27
DM	28/02/02	8.588,51	4.391,24	28/08/01	29/11/01	91	4.341,97	2.220,01
DM	28/02/02	4.978,99	2.545,72	28/08/01	29/11/01	91	2.517,16	1.287,00
DM	28/02/02	1.878,69	960,56	28/08/01	29/11/01	91	949,78	485,62
DM	28/02/02	1.190,42	608,65	28/08/01	29/11/01	91	601,82	307,71
DM	28/02/02	78.825,84	40.303,01	28/08/01	29/11/01	91	39.850,84	20.375,41
DM	01/03/02	6.685,94	3.418,47	01/09/01	29/11/01	88	3.268,68	1.671,25
DM	15/03/02	5.187,92	2.652,54	15/09/01	29/11/01	74	2.132,81	1.090,49
DM	20/03/02	92,54	47,31	20/09/01	29/11/01	69	35,47	18,14
DM	20/03/02	6,64	3,39	20/09/01	29/11/01	69	2,55	1,30

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.
GRUPPO BANCAROMA

LOANS ACCRUED INTERESTS UP TO 29/11/2001

DM	25/03/02	52,01	26,59	25/09/01	29/11/01	64	18,49	9,46
DM	01/04/02	144,9	74,09	01/10/01	29/11/01	58	46,69	23,87
DM	02/04/02	3.753,05	1.918,90	02/10/01	29/11/01	57	1.188,47	607,65
DM	02/04/02	4.083,31	2.087,76	02/10/01	29/11/01	57	1.293,05	661,13
DM	02/04/02	6.958,42	3.557,78	02/10/01	29/11/01	57	2.203,50	1.126,63
DM	14/04/02	220,75	112,87	14/10/01	29/11/01	45	55,19	28,22
DM	26/04/02	122,81	62,79	26/10/01	29/11/01	33	22,52	11,51
DM	13/05/02	9,54	4,88	13/11/01	29/11/01	16	0,85	0,43
$USA	16/04/02	375.000,00		16/10/01	29/11/01	43	89.583,33	
$USA							89.583,33	
DM							468.106,61	239.339,11

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.
GRUPPO BANCAROMA

ACCRUED INTERESTS UP TO 29/11/2001 OF PREVIOUSLY RESCHEDULED AGREEMENT

RESCH. AGREEM. NO.	VALUE	ORIGINAL DATE OF MATURITY RESCHEDULED	ORIGINAL INTERESTS AMOUNT	PREVIOUS DATE OF MATURITY	NOV. 29TH 2001	DAYS	ACCUED INTERESTS UP TO 29/11/2001	EURO
99/901/01	DM	01/01/02	468.623,83	01/07/01	29/11/01	148	385.312,93	197.007,37
01/901/01	DM	01/05/02	359.325,16	01/11/01	29/11/01	28	55.895,02	28.578,67
							441.207,95	**225.586,04**
99/901/02	$USA	01/01/02	8.437,50	01/07/01	29/11/01	148	6.937,50	
01/901/02	$USA	01/05/02	8.437,50	01/11/01	29/11/01	28	1.312,50	
							8.250,00	

LISTE

PAKISTAN

Accordo Multilaterale di Consolidamento del 13/12/2001

calcolo rateo interessi al 29/11/2001 (art. I/B)									
								360	
cod.acc	valuta	importo	inizio	fine	g.g	tasso	rateo int *	totale	
scad. orig.	$usa	628.094,01	19/11/01	29/11/01	10	4,75%	828,74	628.922,75	(**)
PAKI9-10									
paki7	$usa	2.203.830,68	01/07/01	29/11/01	151	4,40%	40.672,92	2.244.503,60	
PAKI9-100									
pak8a	$usa	1.362.111,99	01/11/01	29/11/01	28	4,75%	5.032,25	1.367.144,24	
PAKI9-101									
paki8	$usa	648.190,67	01/11/01	29/11/01	28	4,75%	2.394,70	650.585,37	
PAKI9-1									
paki3	lit.	1.227.612.080	01/07/01	29/11/01	151	2,50%	12.872.877	1.240.484.957	
paki4	lit.	1.854.464.650	01/07/01	29/11/01	151	2,50%	19.446.122	1.873.910.772	
paki5	lit.	2.285.774.787	01/07/01	29/11/01	151	2,50%	23.968.888	2.309.743.675	
paki6	lit.	2.696.823.276	01/07/01	29/11/01	151	2,50%	28.279.189	2.725.102.465	
paki7	lit.	2.603.830.401	01/07/01	29/11/01	151	4,855%	53.024.475	2.656.854.876	
paki8	lit.	1.672.711.102	01/11/01	29/11/01	28	5,26%	6.843.247	1.679.554.349	
pak8a	lit.	849.893.229	01/11/01	29/11/01	28	5,26%	3.477.008	853.370.237	
PAKI9-2									
paki3	$usa	982.080,00	01/07/01	29/11/01	151	2,50%	10.298,20	992.378,20	
paki4	$usa	1.244.010,00	01/07/01	29/11/01	151	2,50%	13.044,83	1.257.054,83	
paki5	$usa	1.398.902,00	01/07/01	29/11/01	151	2,50%	14.669,04	1.413.571,04	
paki6	$usa	1.095.934,00	01/07/01	29/11/01	151	2,50%	11.492,09	1.107.426,09	
paki7	$usa	1.585.964,00	01/07/01	29/11/01	151	4,40%	29.269,85	1.615.233,85	
paki8	$usa	1.018.632,00	01/11/01	29/11/01	28	4,75%	3.763,28	1.022.395,28	
pak8a	$usa	517.603,00	01/11/01	29/11/01	28	4,75%	1.912,26	519.515,26	
PAKI9-3									
paki3	lst	1.568,00	01/07/01	29/11/01	151	2,50%	16,44	1.584,44	
paki4	lst	2.380,00	01/07/01	29/11/01	151	2,50%	24,96	2.404,96	
paki5	lst	2.700,00	01/07/01	29/11/01	151	2,50%	28,31	2.728,31	
paki6	lst	1.330,00	01/07/01	29/11/01	151	2,50%	13,95	1.343,95	
paki7	lst	2.701,00	01/07/01	29/11/01	151	5,89781%	66,82	2.767,82	
paki8	lst	1.732,00	01/11/01	29/11/01	28	5,74875%	7,74	1.739,74	
pak8a	lst	881,00	01/11/01	29/11/01	28	5,74875%	3,94	884,94	

SACE

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO : PAKI9
PROGR. LISTA : 10

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 30/11/2001 AL:
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/12/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
PAKI7	18/02/2000	1	01/07/2003	9.696,86	9.696,86
		1	01/01/2004	12.782,22	12.782 [illegible]
		1	01/07/2004	16.308,34	16.308 [illegible]
		1	01/01/2005	19.834,46	19.834,46
		1	01/07/2005	23.581,00	23.581,00
		1	01/01/2006	27.547,89	27.547,89
		1	01/07/2006	31.514,78	31.514,78
		1	01/01/2007	35.702,05	35.702,05
		1	01/07/2007	40.109,73	40.109,73
		1	01/01/2008	44.517,38	44.517,38
		1	01/07/2008	48.925,04	48.925,04
		1	01/01/2009	53.553,08	53.553,08
		1	01/07/2009	58.181,14	58.181,14
		1	01/01/2010	63.029,56	63.029,56
		1	01/07/2010	67.878,00	67.878,00
		1	01/01/2011	72.726,41	72.726,41
		1	01/07/2011	77.795,21	77.795,21

SACE

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO : PAKI9
PROGR. LISTA : 10

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 30/11/2001 AL:
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/12/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
		1	01/01/2012	82.864,03	82.864,03
		1	01/07/2012	88.153,23	88.153,23
		1	01/01/2013	93.222,03	93.222,03
		1	01/07/2013	98.731,61	98.731,61
		1	01/01/2014	104.020,81	104.020,81
		1	01/07/2014	109.530,38	109.530,38
		1	01/01/2015	115.039,98	115.039,98
		1	01/07/2015	120.549,52	120.549,52
		1	01/01/2016	126.059,12	126.059,12
		1	01/07/2016	131.789,06	131.789,06
		1	01/01/2017	137.519,03	137.519,03
		1	01/07/2017	143.469,38	143.469,38
		1	01/01/2018	149.199,35	149.199,35
				2.203.830,68	2.203.830,68
			29/11/01	40.672,92	40.672,92
			TOTALI	2.244.503,60	2.244.503,60

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO : PAKI9
PROGR. LISTA : 101

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 30/11/2001 AL:
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/12/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
PAKI8		1	01/11/2004	2.852,04	2.852,04
		1	01/05/2005	3.759,51	3.759,51
		1	01/11/2005	4.796,62	4.796,62
		1	01/05/2006	5.833,71	5.833,71
		1	01/11/2006	6.935,64	6.935,64
		1	01/05/2007	8.102,39	8.102,39
		1	01/11/2007	9.269,12	9.269,12
		1	01/05/2008	10.500,69	10.500,69
		1	01/11/2008	11.797,08	11.797,08
		1	01/05/2009	13.093,46	13.093,46
		1	01/11/2009	14.389,84	14.389,84
		1	01/05/2010	15.751,03	15.751,03
		1	01/11/2010	17.112,22	17.112,22
		1	01/05/2011	18.538,26	18.538,26
		1	01/11/2011	19.964,27	19.964,27
		1	01/05/2012	21.390,30	21.390,30
		1	01/11/2012	22.881,13	22.881,13

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO : PAKI9
PROGR. LISTA : 101

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 30/11/2001 AL:
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/12/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
		1	01/05/2013	24.371,97	24.371,97
		1	01/11/2013	25.927,63	25.927,63
		1	01/05/2014	27.418,46	27.418,46
		1	01/11/2014	29.038,94	29.038,94
		1	01/05/2015	30.594,60	30.594,60
		1	01/11/2015	32.215,08	32.215,08
		1	01/05/2016	33.835,56	33.835,56
		1	01/11/2016	35.456,03	35.456,03
		1	01/05/2017	37.076,51	37.076,51
		1	01/11/2017	38.761,80	38.761,80
		1	01/05/2018	40.447,10	40.447,10
		1	01/11/2018	42.197,21	42.197,21
		1	01/05/2019	43.882,47	43.882,47
				648.190,67	648.190,67
			29/11/01	2.394,70	2 394,70
			TOTALI	650.585,37	650.585,37

* vedi (all.1)

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO : PAKI9
PROGR. LISTA : 101

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 30/11/2001 AL:
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/12/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
		1	01/05/2013	24.371,97	24.371,97
		1	01/11/2013	25.927,63	25.927,63
		1	01/05/2014	27.418,46	27.418,46
		1	01/11/2014	29.038,94	29.038,94
		1	01/05/2015	30.594,60	30.594,60
		1	01/11/2015	32.215,08	32.215,08
		1	01/05/2016	33.835,56	33.835,56
		1	01/11/2016	35.456,03	35.456,03
		1	01/05/2017	37.076,51	37.076,51
		1	01/11/2017	38.761,80	38.761,80
		1	01/05/2018	40.447,10	40.447,10
		1	01/11/2018	42.197,21	42.197,21
		1	01/05/2019	43.882,47	43.882,47
				648.190,67	648.190,67
			29/11/01	2.394,70	2.394,70
			TOTALI	650.585,37	650.585,37

* vedi (all.1)

COD. PAESE : 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI9
LISTA 1

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dal 30/11/2001 (STOCK)
Accordo Multilaterale del 23/01/2001 - Bilaterale del valuta: 86 lit.

ACCORDO	LISTA	DATA BILAT	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	MPORTO RISTRUTTURATO	
PAKI5	1	22/03/77	29/11/01	23.968.888	23.968.888	* vedi (all.1)
			01/01/02	190.481.233	190.481.233	
			01/07/02	190.481.233	190.481.233	
			01/01/03	190.481.233	190.481.233	
			01/07/03	190.481.232	190.481.232	
			01/01/04	190.481.232	190.481.232	
			01/07/04	190.481.232	190.481.232	
			01/01/05	190.481.232	190.481.232	
			01/07/05	190.481.232	190.481.232	
			01/01/06	190.481.232	190.481.232	
			01/07/06	190.481.232	190.481.232	
			01/01/07	190.481.232	190.481.232	
			01/07/07	190.481.232	190.481.232	
		TOTALI		**2.309.743.675**	**2.309.743.675**	
PAKI6	1	27/10/78	29/11/01	28.279.189	28.279.189	* vedi (all.1)
			01/01/02	192.630.234	192.630.234	
			01/07/02	192.630.234	192.630.234	
			01/01/03	192.630.234	192.630.234	
			01/07/03	192.630.234	192.630.234	
			01/01/04	192.630.234	192.630.234	
			01/07/04	192.630.234	192.630.234	
			01/01/05	192.630.234	192.630.234	
			01/07/05	192.630.234	192.630.234	
			01/01/06	192.630.234	192.630.234	
			01/07/06	192.630.234	192.630.234	
			01/01/07	192.630.234	192.630.234	
			01/07/07	192.630.234	192.630.234	
			01/01/08	192.630.234	192.630.234	
			01/07/08	192.630.234	192.630.234	
		TOTALI		**2.725.102.465**	**2.725.102.465**	

COD. PAESE 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI9
LISTA 1

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dal 30/11/2001 (STOCK)
Accordo Multilaterale del 23/01/2001 - Bilaterale del valuta: 86 lit.

ACCORDO	LISTA	DATA BILAT	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	MPORTO RISTRUTTURATO	
Paki7		18/02/00	29/11/01	53.024.475	53.024.475	* vedi (all.1)
			01/07/03	11.456.854	11.456.854	
			01/01/04	15.102.216	15.102.216	
			01/07/04	19.268.345	19.268.345	
			01/01/05	23.434.474	23.434.474	
			01/07/05	27.860.985	27.860.985	
			01/01/06	32.547.880	32.547.880	
			01/07/06	37.234.775	37.234.775	
			01/01/07	42.182.053	42.182.053	
			01/07/07	47.389.713	47.389.713	
			01/01/08	52.597.374	52.597.374	
			01/07/08	57.805.035	57.805.035	
			01/01/09	63.273.079	63.273.079	
			01/07/09	68.741.123	68.741.123	
			01/01/10	74.469.549	74.469.549	
			01/07/10	80.197.976	80.197.976	
			01/01/11	85.926.403	85.926.403	
			01/07/11	91.915.213	91.915.213	
			01/01/12	97.904.023	97.904.023	
			01/07/12	104.153.216	104.153.216	
			01/01/13	110.142.026	110.142.026	
			01/07/13	116.651.602	116.651.602	
			01/01/14	122.900.795	122.900.795	
			01/07/14	129.410.371	129.410.371	
			01/01/15	135.919.947	135.919.947	
			01/07/15	142.429.523	142.429.523	
			01/01/16	148.939.099	148.939.099	
			01/07/16	155.709.058	155.709.058	
			01/01/17	162.479.017	162.479.017	
			01/07/17	169.509.359	169.509.359	
			01/01/18	176.279.318	176.279.318	
		TOTALI		2.656.854.876	2.656.854.876	

COD. PAESE . 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI9
LISTA · 1

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dal 30/11/2001 (STOCK)
Accordo Multilaterale del 23/01/2001 - Bilaterale del valuta: 86 lit.

ACCORDO	LISTA	DATA BILAT	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	MPORTO RISTRUTTURATO	
PAK8A	1	15/06/01	29/11/01	3.477.008	3.477.008	* vedi (all.1)
			01/11/04	3.739.530	3.739.530	
			01/05/05	4.929.381	4.929.381	
			01/11/05	6.289.210	6.289.210	
			01/05/06	7.649.039	7.649.039	
			01/11/06	9.093.858	9.093.858	
			01/05/07	10.623.665	10.623.665	
			01/11/07	12.153.473	12.153.473	
			01/05/08	13.768.270	13.768.270	
			01/11/08	15.468.057	15.468.057	
			01/05/09	17 167.843	17 167.843	
			01/11/09	18.867.630	18.867.630	
			01/05/10	20.652.405	20.652.405	
			01/11/10	22.437 181	22.437 181	
			01/05/11	24.306.946	24.306.946	
			01/11/11	26.176.711	26.176.711	
			01/05/12	28.046.477	28.046.477	
			01/11/12	30.001.231	30.001.231	
			01/05/13	31.955.985	31.955.985	
			01/11/13	33.995.729	33.995.729	
			01/05/14	35.950.484	35.950.484	
			01/11/14	38.075.217	38.075.217	
			01/05/15	40.114.960	40.114.960	
			01/11/15	42.239.693	42.239.693	
			01/05/16	44.364.427	44.364.427	
			01/11/16	46.489.160	46.489.160	
			01/05/17	48.613.893	48.613.893	
			01/11/17	50.823.615	50.823.615	
			01/05/18	53.033.337	53.033.337	
			01/11/18	55.328.049	55.328.049	
			01/05/19	57.537.772	57.537.772	
		TOTALI		853.370.237	853.370.237	

COD. PAESE : 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI9
LISTA 1

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dal 30/11/2001 (STOCK)
Accordo Multilaterale del 23/01/2001 - Bilaterale del valuta: 86 lit.

ACCORDO	LISTA	DATA BILAT	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	MPORTO RISTRUTTURATO	
PAKI8	1	15/06/01	29/11/01	6.843.247	6.843.247	* vedi (all.1)
			01/11/04	7.359.929	7.359.929	
			01/05/05	9.701.724	9.701.724	
			01/11/05	12.378.062	12.378.062	
			01/05/06	15.054.400	15.054.400	
			01/11/06	17.898.009	17.898.009	
			01/05/07	20.908.889	20.908.889	
			01/11/07	23.919.769	23.919.769	
			01/05/08	27.097.920	27.097.920	
			01/11/08	30.443.342	30.443.342	
			01/05/09	33.788.764	33.788.764	
			01/11/09	37 134.186	37 134.186	
			01/05/10	40.646.880	40.646.880	
			01/11/10	44.159.573	44.159.573	
			01/05/11	47.839.538	47.839.538	
			01/11/11	51.519.502	51.519.502	
			01/05/12	55.199.466	55.199.466	
			01/11/12	59.046.702	59.046.702	
			01/05/13	62.893.937	62.893.937	
			01/11/13	66.908.444	66.908.444	
			01/05/14	70.755.680	70.755.680	
			01/11/14	74.937 457	74.937 457	
			01/05/15	78.951.964	78.951.964	
			01/11/15	83.133.742	83.133.742	
			01/05/16	87.315.520	87.315.520	
			01/11/16	91.497.297	91.497.297	
			01/05/17	95.679.075	95.679.075	
			01/11/17	100.028.124	100.028.124	
			01/05/18	104.377.173	104.377 173	
			01/11/18	108.893.493	108.893.493	
			01/05/19	113.242.542	113.242.542	
		TOTALI		**1.679.554.349**	**1.679.554.349**	

COD. PAESE 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI9
LISTA · 2

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dal 30/11/2001 (STOCK)
Accordo Multilaterale del 23/01/2001 - Bilaterale del valuta: 69 $Usa

ACCORDO	LISTA	DATA BILAT	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	MPORTO RISTRUTTURATO	
PAKI3	2	20/08/75	29/11/01	10.298,20	10.298,20	* vedi (all.1)
			01/01/02	122.760,00	122.760,00	
			01/07/02	122.760,00	122.760,00	
			01/01/03	122.760,00	122.760,00	
			01/07/03	122.760,00	122.760,00	
			01/01/04	122.760,00	122.760,00	
			01/07/04	122.760,00	122.760,00	
			01/01/05	122.760,00	122.760,00	
			01/07/05	122.760,00	122.760,00	
		TOTALI		**992.378,20**	**992.378,20**	
PAKI4	2	15/10/76	29/11/01	13.044,83	13.044,83	* vedi (all.1)
			01/01/02	124.401,00	124.401,00	
			01/07/02	124.401,00	124.401,00	
			01/01/03	124.401,00	124.401,00	
			01/07/03	124.401,00	124.401,00	
			01/01/04	124.401,00	124.401,00	
			01/07/04	124.401,00	124.401,00	
			01/01/05	124.401,00	124.401,00	
			01/07/05	124.401,00	124.401,00	
			01/01/06	124.401,00	124.401,00	
			01/07/06	124.401,00	124.401,00	
		TOTALI		**1.257.054,83**	**1.257.054,83**	

COD. PAESE · 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI9
LISTA : 2

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dal 30/11/2001 (STOCK)
Accordo Multilaterale del 23/01/2001 - Bilaterale del valuta: 69 $Usa

ACCORDO	LISTA	DATA BILAT	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	MPORTO RISTRUTTURATO	
PAKI5	2	22/03/77	29/11/01	14.669,04	14.669,04	* vedi (all.1)
			01/01/02	116.576,00	116.576,00	
			01/07/02	116.576,00	116.576,00	
			01/01/03	116.575,00	116.575,00	
			01/07/03	116.575,00	116.575,00	
			01/01/04	116.575,00	116.575,00	
			01/07/04	116.575,00	116.575,00	
			01/01/05	116.575,00	116.575,00	
			01/07/05	116.575,00	116.575,00	
			01/01/06	116.575,00	116.575,00	
			01/07/06	116.575,00	116.575,00	
			01/01/07	116.575,00	116.575,00	
			01/07/07	116.575,00	116.575,00	
		TOTALI		1.413.571,04	1.413.571,04	
PAKI6	2	27/10/78	29/11/01	11.492,09	11.492,09	* vedi (all.1)
			01/01/02	78.281,00	78.281,00	
			01/07/02	78.281,00	78.281,00	
			01/01/03	78.281,00	78.281,00	
			01/07/03	78.281,00	78.281,00	
			01/01/04	78.281,00	78.281,00	
			01/07/04	78.281,00	78.281,00	
			01/01/05	78.281,00	78.281,00	
			01/07/05	78.281,00	78.281,00	
			01/01/06	78.281,00	78.281,00	
			01/07/06	78.281,00	78.281,00	
			01/01/07	78.281,00	78.281,00	
			01/07/07	78.281,00	78.281,00	
			01/01/08	78.281,00	78.281,00	
			01/07/08	78.281,00	78.281,00	
		TOTALI		1.107.426,09	1.107.426,09	

COD. PAESE 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI9
LISTA : 2

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dal 30/11/2001 (STOCK)
Accordo Multilaterale del 23/01/2001 - Bilaterale del valuta: 69 $Usa

ACCORDO	LISTA	DATA BILAT	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	MPORTO RISTRUTTURATO	
Paki7	2	18/02/00	29/11/01	29.269,85	29.269,85	* vedi (all.1)
			01/07/03	6.978,24	6.978,24	
			01/01/04	9.198,59	9.198,59	
			01/07/04	11.736,13	11.736,13	
			01/01/05	14.273,68	14.273,68	
			01/07/05	16.969,81	16.969,81	
			01/01/06	19.824,55	19.824,55	
			01/07/06	22.679,29	22.679,29	
			01/01/07	25.692,62	25.692,62	
			01/07/07	28.864,54	28.864,54	
			01/01/08	32.036,47	32.036,47	
			01/07/08	35.208,40	35.208,40	
			01/01/09	38.538,93	38.538,93	
			01/07/09	41.869,45	41.869,45	
			01/01/10	45.358,57	45.358,57	
			01/07/10	48.847,69	48.847,69	
			01/01/11	52.336,81	52.336,81	
			01/07/11	55.984,53	55.984,53	
			01/01/12	59.632,25	59.632,25	
			01/07/12	63.438,56	63.438,56	
			01/01/13	67.086,28	67.086,28	
			01/07/13	71.051,19	71.051,19	
			01/01/14	74.857,50	74.857,50	
			01/07/14	78.822,41	78.822,41	
			01/01/15	82.787,32	82.787,32	
			01/07/15	86.752,23	86.752,23	
			01/01/16	90.717,14	90.717,14	
			01/07/16	94.840,65	94.840,65	
			01/01/17	98.964,15	98.964,15	
			01/07/17	103.246,26	103.246,26	
			01/01/18	107.369,76	107.369,76	
		TOTALI		1.615.233,85	1.615.233,85	

COD. PAESE 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI9
LISTA : 2

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dal 30/11/2001 (STOCK)
Accordo Multilaterale del 23/01/2001 - Bilaterale del valuta: 69 $Usa

ACCORDO	LISTA	DATA BILAT	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	MPORTO RISTRUTTURATO	
PAK8A	2	15/06/01	29/11/01	1.912,26	1.912,26	* vedi (all.1)
			01/11/04	2.277,45	2.277,45	
			01/05/05	3.002,10	3.002,10	
			01/11/05	3.830,26	3.830,26	
			01/05/06	4.658,43	4.658,43	
			01/11/06	5.538,35	5.538,35	
			01/05/07	6.470,04	6.470,04	
			01/11/07	7 401,72	7 401,72	
			01/05/08	8.385,17	8.385,17	
			01/11/08	9.420,37	9.420,37	
			01/05/09	10.455,58	10.455,58	
			01/11/09	11.490,79	11 490,79	
			01/05/10	12.577,75	12.577,75	
			01/11/10	13.664,72	13.664,72	
			01/05/11	14.803,45	14.803,45	
			01/11/11	15.942,17	15.942,17	
			01/05/12	17.080,90	17.080,90	
			01/11/12	18.271,39	18.271,39	
			01/05/13	19.461,87	19.461,87	
			01/11/13	20.704,12	20.704,12	
			01/05/14	21.894,61	21.894,61	
			01/11/14	23.188,61	23.188,61	
			01/05/15	24.430,86	24.430,86	
			01/11/15	25.724,87	25.724,87	
			01/05/16	27.018,88	27.018,88	
			01/11/16	28.312,88	28.312,88	
			01/05/17	29.606,89	29.606,89	
			01/11/17	30.952,66	30.952,66	
			01/05/18	32.298,43	32.298,43	
			01/11/18	33.695,96	33.695,96	
			01/05/19	35.041,72	35.041,72	
		TOTALI		519.515,26	519.515,26	

COD. PAESE 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI9
LISTA · 2

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dal 30/11/2001 (STOCK)
Accordo Multilaterale del 23/01/2001 - Bilaterale del valuta: 69 $Usa

ACCORDO	LISTA	DATA BILAT	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	MPORTO RISTRUTTURATO	
PAKI8	2	15/06/01	29/11/01	3.763,28	3.763,28	* vedi (all.1)
			01/11/04	4.481,98	4.481,98	
			01/05/05	5.908,07	5.908,07	
	-		01/11/05	7.537,88	7.537,88	
			01/05/06	9.167,69	9.167,69	
			01/11/06	10.899,36	10.899,36	
			01/05/07	12.732,90	12.732,90	
			01/11/07	14.566,44	14.566,44	
			01/05/08	16.501,84	16.501,84	
			01/11/08	18.539,10	18.539,10	
			01/05/09	20.576,37	20.576,37	
			01/11/09	22.613,63	22.613,63	
			01/05/10	24.752,76	24.752,76	
			01/11/10	26.891,88	26.891,88	
			01/05/11	29.132,88	29.132,88	
			01/11/11	31.373,87	31.373,87	
			01/05/12	33.614,86	33.614,86	
			01/11/12	35.957,71	35.957,71	
			01/05/13	38.300,56	38.300,56	
			01/11/13	40.745,28	40.745,28	
			01/05/14	43.088,13	43.088,13	
			01/11/14	45.634,71	45.634,71	
			01/05/15	48.079,43	48.079,43	
			01/11/15	50.626,01	50.626,01	
			01/05/16	53.172,59	53.172,59	
			01/11/16	55.719,17	55.719,17	
			01/05/17	58.265,75	58.265,75	
			01/11/17	60.914,19	60.914,19	
			01/05/18	63.562,64	63.562,64	
			01/11/18	66.312,94	66.312,94	
			01/05/19	68.961,39	68.961,39	
		TOTALI		**1.022.395,28**	**1.022.395,28**	

COD. PAESE 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI9
LISTA :3

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dal 30/11/2001 (STOCK)
Accordo Multilaterale del 23/01/2001 - Bilaterale del valuta: 31 Lst

ACCORDO	LISTA	ATA BILAT	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	MPORTO RISTRUTTURATO	
PAKI3	3	20/08/75	29/11/01	16,44	16,44	* vedi (all.1)
			01/01/02	196,00	196,00	
			01/07/02	196,00	196,00	
			01/01/03	196,00	196,00	
			01/07/03	196,00	196,00	
			01/01/04	196,00	196,00	
			01/07/04	196,00	196,00	
			01/01/05	196,00	196,00	
			01/07/05	196,00	196,00	
		TOTALI		**1.584,44**	**1.584,44**	
PAKI4	3	15/10/76	29/11/01	24,96	24,96	* vedi (all.1)
			01/01/02	238,00	238,00	
			01/07/02	238,00	238,00	
			01/01/03	238,00	238,00	
			01/07/03	238,00	238,00	
			01/01/04	238,00	238,00	
			01/07/04	238,00	238,00	
			01/01/05	238,00	238,00	
			01/07/05	238,00	238,00	
			01/01/06	238,00	238,00	
			01/07/06	238,00	238,00	
		TOTALI		**2.404,96**	**2.404,96**	

COD. PAESE 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI9
LISTA :3

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dal 30/11/2001 (STOCK)
Accordo Multilaterale del 23/01/2001 - Bilaterale del valuta: 31 Lst

ACCORDO	LISTA	ATA BILAT	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	MPORTO RISTRUTTURATO	
PAKI5	3	22/03/77	29/11/01	28,31	28,31	* vedi (all.1)
			01/01/02	225,00	225,00	
			01/07/02	225,00	225,00	
			01/01/03	225,00	225,00	
			01/07/03	225,00	225,00	
			01/01/04	225,00	225,00	
			01/07/04	225,00	225,00	
			01/01/05	225,00	225,00	
			01/07/05	225,00	225,00	
			01/01/06	225,00	225,00	
			01/07/06	225,00	225,00	
			01/01/07	225,00	225,00	
			01/07/07	225,00	225,00	
		TOTALI		**2.728,31**	**2.728,31**	
PAKI6	3	27/10/78	29/11/01	13,95	13,95	* vedi (all.1)
			01/01/02	95,00	95,00	
			01/07/02	95,00	95,00	
			01/01/03	95,00	95,00	
			01/07/03	95,00	95,00	
			01/01/04	95,00	95,00	
			01/07/04	95,00	95,00	
			01/01/05	95,00	95,00	
			01/07/05	95,00	95,00	
			01/01/06	95,00	95,00	
			01/07/06	95,00	95,00	
			01/01/07	95,00	95,00	
			01/07/07	95,00	95,00	
			01/01/08	95,00	95,00	
			01/07/08	95,00	95,00	
		TOTALI		**1.343,95**	**1.343,95**	

COD. PAESE . 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI9
LISTA .3

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dal 30/11/2001 (STOCK)
Accordo Multilaterale del 23/01/2001 - *Bilaterale del* valuta: 31 Lst

ACCORDO	LISTA	ATA BILAT	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	MPORTO RISTRUTTURATO	
Paki7	3	18/02/00	29/11/01	66,82	66,82	* vedi (all.1)
			01/07/03	11,88	11,88	
			01/01/04	15,67	15,67	
			01/07/04	19,99	19,99	
			01/01/05	24,31	24,31	
			01/07/05	28,90	28,90	
			01/01/06	33,76	33,76	
			01/07/06	38,62	38,62	
			01/01/07	43,76	43,76	
			01/07/07	49,16	49,16	
			01/01/08	54,56	54,56	
			01/07/08	59,96	59,96	
			01/01/09	65,63	65,63	
			01/07/09	71,31	71,31	
			01/01/10	77,25	77,25	
			01/07/10	83,19	83,19	
			01/01/11	89,13	89,13	
			01/07/11	95,35	95,35	
			01/01/12	101,56	101,56	
			01/07/12	108,04	108,04	
			01/01/13	114,25	114,25	
			01/07/13	121,00	121,00	
			01/01/14	127,49	127,49	
			01/07/14	134,24	134,24	
			01/01/15	140,99	140,99	
			01/07/15	147,74	147,74	
			01/01/16	154,50	154,50	
			01/07/16	161,52	161,52	
			01/01/17	168,54	168,54	
			01/07/17	175,84	175,84	
			01/01/18	182,86	182,86	
		TOTALI		**2.767,82**	**2.767,82**	

COD. PAESE 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI9
LISTA :3

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dal 30/11/2001 (STOCK)
Accordo Multilaterale del 23/01/2001 - Bilaterale del valuta: 31 Lst

ACCORDO	LISTA	ATA BILAT	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	MPORTO RISTRUTTURATO	
PAK8A	3	15/06/01	29/11/01	3,94	3,94	* vedi (all.1)
			01/11/04	3,88	3,88	
			01/05/05	5,11	5,11	
			01/11/05	6,52	6,52	
			01/05/06	7,93	7,93	
			01/11/06	9,43	9,43	
			01/05/07	11,01	11,01	
			01/11/07	12,60	12,60	
			01/05/08	14,27	14,27	
			01/11/08	16,03	16,03	
			01/05/09	17,80	17,80	
			01/11/09	19,56	19,56	
			01/05/10	21,41	21,41	
			01/11/10	23,26	23,26	
			01/05/11	25,20	25,20	
			01/11/11	27,13	27,13	
			01/05/12	29,07	29,07	
			01/11/12	31,10	31,10	
			01/05/13	33,13	33,13	
			01/11/13	35,24	35,24	
			01/05/14	37,27	37,27	
			01/11/14	39,47	39,47	
			01/05/15	41,58	41,58	
			01/11/15	43,79	43,79	
			01/05/16	45,99	45,99	
			01/11/16	48,19	48,19	
			01/05/17	50,39	50,39	
			01/11/17	52,68	52,68	
			01/05/18	54,97	54,97	
			01/11/18	57,35	57,35	
			01/05/19	59,64	59,64	
		TOTALI		**884,94**	**884,94**	

COD. PAESE · 36 PAKISTAN
COD. ACCORDO PAKI9
LISTA :3

Ristrutturazione delle rate piani precedenti Accordi dal 30/11/2001 (STOCK)
Accordo Multilaterale del 23/01/2001 - Bilaterale del valuta: 31 Lst

ACCORDO	LISTA	ATA BILAT	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	MPORTO RISTRUTTURATO	
PAKI8	3	15/06/01	29/11/01	7,74	7,74	* vedi (all.1)
			01/11/04	7,62	7,62	
			01/05/05	10,05	10,05	
			01/11/05	12,82	12,82	
			01/05/06	15,59	15,59	
			01/11/06	18,53	18,53	
			01/05/07	21,65	21,65	
			01/11/07	24,77	24,77	
			01/05/08	28,06	28,06	
			01/11/08	31,52	31,52	
			01/05/09	34,99	34,99	
			01/11/09	38,45	38,45	
			01/05/10	42,09	42,09	
			01/11/10	45,72	45,72	
			01/05/11	49,54	49,54	
			01/11/11	53,35	53,35	
			01/05/12	57,16	57,16	
			01/11/12	61,14	61,14	
			01/05/13	65,12	65,12	
			01/11/13	69,28	69,28	
			01/05/14	73,26	73,26	
			01/11/14	77,59	77,59	
			01/05/15	81,75	81,75	
			01/11/15	86,08	86,08	
			01/05/16	90,41	90,41	
			01/11/16	94,74	94,74	
			01/05/17	99,07	99,07	
			01/11/17	103,57	103,57	
			01/05/18	108,08	108,08	
			01/11/18	112,75	112,75	
			01/05/19	117,26	117,26	
		TOTALI		**1.739,74**	**1.739,74**	

84.
Roma, 29 settembre 2003

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone per la conversione delle patenti di guida.

(Entrata in vigore: 29 ottobre 2003)

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI
DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO
E L'ANTARTIDE
Il Direttore Generale

Rome, September 29, 2003

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's date, which reads as follows:

"Excellency,

With reference to the recent consultation held between the representatives of the Government of Japan and of the Government of the Republic of Italy concerning the procedures for the competent authorities of either country to give a driving permit to a person holding a driving permit issued by the competent authorities of the other country, I have the honour to propose on behalf of the Government of Japan the following arrangements:

1. When the holder of a driving permit issued by the competent authorities of either country applies to the competent authorities of the other country for a driving permit other than a temporary driving permit as well as a permit for driving motor vehicles for the purpose of transporting passengers in the passenger motor vehicle transportation business, the latter competent authorities shall, in taking the following measures, exempt that person from part or all of the examination for the driving permit in accordance with its laws and regulations:

H.E. Nobuko MATSUBARA
Ambassador Extraordinary
And Plenipotentiary of Japan
To the Italian Republic

(a) With regard to the competent authorities of Japan, issuance of the driving permit of Japan whose category is equivalent to that of the driving permit issued to the applying person by the competent authorities of the Republic of Italy.

(b) With regard to the competent authorities of the Republic of Italy, issuance of the driving permit of Italy whose category is equivalent to that of the driving permit issued to the applying person by the competent authorities of Japan in exchange for the latter driving permit.

2. The competent authorities of either Government may request through the diplomatic channel confirmation from the competent authorities of the other Government when the former competent authorities have a doubt about authenticity of the driving permit of the country of the latter competent authorities held by a person applying for a driving permit of the country of the former competent authorities. The competent authorities of that other Government shall endeavour to respond to such request as soon as practically possible in accordance with its laws and regulations.

3. The competent authorities of either Government shall provide through the diplomatic channel information on the form of the driving permit of its country and the system concerning driving permit of its country and express views on the equivalence of driving permit of its country to the driving permit of the other country.

4. The provisions of the present arrangements do not exempt a person who applies for a driving permit of either country from the procedures, such as the submission of documents and the payment of fees, which are required for administrative process under the laws and regulations of that country.

5. The present arrangements shall not affect any rights and obligations of either country under any other existing bilateral or multilateral treaty or international agreement to which either country is a party.

6. The present arrangements shall be implemented in accordance with the laws and regulations in force in each country.

7. Either Government may terminate the present arrangements by giving thirty days' written notice to the other Government.

I have further the honour to propose that this Note and Your Excellency's Note in reply confirming the foregoing arrangements on behalf of the Government of the Republic of Italy shall constitute an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the thirtieth day after the date of Your Excellency's Note in reply.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration"

I have further the honour to inform Your Excellency, on behalf of the Government of the Republic of Italy, that the arrangements set forth in Your Excellency's Note are acceptable to the Government of the Republic of Italy and to confirm that Your Excellency's Note and this Note in reply shall constitute an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the thirtieth day after the date of this Note in reply.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Guido MARTINI
Director-General
General Direction of Asia and the Pacific
Ministry of the Foreign Affairs
of the Italian Republic

PER COPIA CONFORME

Cons. Amb. Cristina Ravaglia
Capo Uff III DGAO

Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale per i Paesi
dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide
Il Direttore Generale

Roma, 29 settembre 2003

Eccellenza,

Ho l'onore di confermare il ricevimento della Nota di Sua Eccellenza, con data odierna, la quale indica quanto segue:

"Eccellenza,

Con riferimento alle recenti consultazioni tenutesi tra i rappresentanti del Governo del Giappone e del Governo della Repubblica italiana relative alle procedure delle competenti autorità di ciascun paese per il rilascio della patente di guida ad una persona titolare di una patente di guida rilasciata dalle competenti autorità dell'altro paese, ho l'onore di proporre a nome del Governo del Giappone le seguenti disposizioni:

1. Quando il titolare di una patente di guida rilasciata dalle competenti autorità di ciascun paese fa richiesta alle competenti autorità dell'altro paese di una patente di guida non provvisoria e che non abilita alla guida di automezzi nel contesto di attività legate al trasporto passeggeri, queste competenti autorità, nel prendere i seguenti provvedimenti, esenteranno quella persona da tutto o parte dell'esame per conseguire la patente di guida, in accordo con le proprie leggi e regolamenti:

S.E. Nobuko MATSUBARA
Ambasciatore Straordinario
E Plenipotenziario del Giappone
Presso la Repubblica italiana

a) Riguardo alle competenti autorità del Giappone, queste rilasceranno la patente di guida giapponese di categoria equivalente a quella della patente di guida rilasciata alla persona richiedente dalle competenti autorità della Repubblica italiana.

b) Riguardo alle competenti autorità della Repubblica italiana, queste rilasceranno la patente di guida italiana di categoria equivalente a quella della patente di guida rilasciata alla persona richiedente dalle competenti autorità del Giappone per conversione di questa patente di guida.

2) Le competenti autorità di ciascun Governo possono chiedere chiarimenti per via diplomatica alle competenti autorità dell'altro governo quando vi siano dubbi circa l'autenticità della patente di guida posseduta dal richiedente la conversione. Le competenti autorità di quel governo si sforzeranno di soddisfare tale richiesta nel più breve tempo possibile, in accordo con le proprie leggi e regolamenti.

3) Le competenti autorità di ciascun Governo forniranno informazioni per via diplomatica sul sistema e sulla forma della patente di guida vigenti nel proprio paese, e renderanno note le equivalenze tra le rispettive categorie delle patenti di guida.

4) Le disposizioni del presente accordo non esentano una persona richiedente una patente di guida dell'altro paese contraente dalle procedure, quali la presentazione di documenti e il pagamento di tasse, richieste per procedimenti amministrativi, in accordo con le leggi e i regolamenti di quel paese.

5) Le presenti disposizioni non avranno effetto sui diritti e gli obblighi di ciascun paese derivanti da ogni altro esistente trattato, bilaterale o multilaterale, ovvero accordo internazionale del quale ciascun paese è parte.

6) Le presenti disposizioni riceveranno esecuzione in accordo con le leggi e i regolamenti in vigore in ciascun paese.

7) Ciascun Governo può recedere dalle presenti disposizioni attraverso preavviso scritto di trenta giorni.

Ho inoltre l'onore di proporre che questa Nota e la Nota di replica di Sua Eccellenza confermante le precedenti disposizioni a nome del Governo della Repubblica italiana, costituiscano un accordo tra i due Governi, il quale entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della Nota di replica di Sua Eccellenza.

Mi avvalgo di questa occasione per rinnovare a Sua Eccellenza le espressioni della mia più alta considerazione"

Ho inoltre l'onore di informare Sua Eccellenza, a nome del Governo della Repubblica italiana, che le disposizioni contenute nella Nota di Sua Eccellenza sono recepibili dal Governo della Repubblica italiana e che questa Nota di replica costituirà un accordo tra i due Governi, il quale entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di questa Nota di replica.

Mi avvalgo di questa occasione per rinnovare a Sua Eccellenza le espressioni della mia più alta considerazione.

Guido MARTINI
Direttore Generale
Direzione Generale per i Paesi
dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico
e l'Antartide

(traduzione dall'originale)

EMBASSY OF JAPAN
ROME

Rome, September 29, 2003

Excellency,

With reference to the recent consultation held between the representatives of the Government of Japan and of the Government of the Republic of Italy concerning the procedures for the competent authorities of either country to give a driving permit to a person holding a driving permit issued by the competent authorities of the other country, I have the honour to propose on behalf of the Government of Japan the following arrangements:

1. When the holder of a driving permit issued by the competent authorities of either country applies to the competent authorities of the other country for a driving permit other than a temporary driving permit as well as a permit for driving motor vehicles for the purpose of transporting passengers in the passenger motor vehicle transportation business, the latter competent authorities shall, in taking the following measures, exempt that person from part or all of the examination for the driving permit in accordance with its laws and regulations:

(a) With regard to the competent authorities of Japan, issuance of the driving permit of Japan whose category is equivalent to that of the driving permit issued to the applying person by the competent authorities of the Republic of Italy.

(b) With regard to the competent authorities of the Republic of Italy, issuance of the driving permit of Italy whose category is equivalent to that of the driving permit issued to the applying person by the competent authorities of Japan in exchange for the latter driving permit.

Min. Guido MARTINI
Director-General
General Direction of
Asia and the Pacific
Ministry of the Foreign Affairs
of the Republic of Italy

EMBASSY OF JAPAN
ROME

2. The competent authorities of either Government may request through the diplomatic channel confirmation from the competent authorities of the other Government when the former competent authorities have a doubt about authenticity of the driving permit of the country of the latter competent authorities held by a person applying for a driving permit of the country of the former competent authorities The competent authorities of that other Government shall endeavour to respond to such request as soon as practically possible in accordance with its laws and regulations.

3. The competent authorities of either Government shall provide through the diplomatic channel information on the form of the driving permit of its country and the system concerning driving permit of its country and express views on the equivalence of driving permit of its country to the driving permit of the other country

4. The provisions of the present arrangements do not exempt a person who applies for a driving permit of either country from the procedures, such as the submission of documents and the payment of fees, which are required for administrative process under the laws and regulations of that country

5. The present arrangements shall not affect any rights and obligations of either country under any other existing bilateral or multilateral treaty or international agreement to which either country is a party

6. The present arrangements shall be implemented in accordance with the laws and regulations in force in each country.

7. Either Government may terminate the present arrangements by giving thirty days' written notice to the other Government.

EMBASSY OF JAPAN
ROME

I have further the honour to propose that this Note and Your Excellency's Note in reply confirming the foregoing arrangements on behalf of the Government of the Republic of Italy shall constitute an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the thirtieth day after the date of Your Excellency's Note in reply.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Nobuko MATSUBARA
Ambassador Extraordinary
And Plenipotentiary of Japan
To the Republic of Italy

AMBASCIATA DEL GIAPPONE
ROMA

Roma, 29 settembre 2003

Eccellenza,

Con riferimento alle recenti consultazioni tenutesi tra i rappresentanti del Governo del Giappone e del Governo della Repubblica italiana relative alle procedure delle competenti autorità di ciascun paese per il rilascio della patente di guida ad una persona titolare di una patente di guida rilasciata dalle competenti autorità dell'altro paese, ho l'onore di proporre a nome del Governo del Giappone le seguenti disposizioni:

1. Quando il titolare di una patente di guida rilasciata dalle competenti autorità di ciascun paese fa richiesta alle competenti autorità dell'altro paese di una patente di guida non provvisoria e che non abilita alla guida di automezzi nel contesto di attività legate al trasporto passeggeri, queste competenti autorità, nel prendere i seguenti provvedimenti, esenteranno quella persona da tutto o parte dell'esame per conseguire la patente di guida, in accordo con le proprie leggi e regolamenti:

a) Riguardo alle competenti autorità del Giappone, queste rilasceranno la patente di guida giapponese di categoria equivalente a quella della patente di guida rilasciata alla persona richiedente dalle competenti autorità della Repubblica italiana.

b) Riguardo alle competenti autorità della Repubblica italiana, queste rilasceranno la patente di guida italiana di categoria equivalente a quella della patente di guida rilasciata alla persona richiedente dalle competenti autorità del Giappone per conversione di questa patente di guida.

Min. Plen. Guido MARTINI
Direttore Generale
Direzione Generale per i Paesi dell'Asia,
dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide

2) Le competenti autorità di ciascun Governo possono chiedere chiarimenti per via diplomatica alle competenti autorità dell'altro governo quando vi siano dubbi circa l'autenticità della patente di guida posseduta dal richiedente la conversione. Le competenti autorità di quel governo si sforzeranno di soddisfare tale richiesta nel più breve tempo possibile, in accordo con le proprie leggi e regolamenti.

3) Le competenti autorità di ciascun Governo forniranno informazioni per via diplomatica sul sistema e sulla forma della patente di guida vigenti nel proprio paese, e renderanno note le equivalenze tra le rispettive categorie delle patenti di guida.

4) Le disposizioni del presente accordo non esentano una persona richiedente una patente di guida dell'altro paese contraente dalle procedure, quali la presentazione di documenti e il pagamento di tasse, richieste per procedimenti amministrativi, in accordo con le leggi e i regolamenti di quel paese.

5) Le presenti disposizioni non avranno effetto sui diritti e gli obblighi di ciascun paese derivanti da ogni altro esistente trattato, bilaterale o multilaterale, ovvero accordo internazionale del quale ciascun paese è parte.

6) Le presenti disposizioni riceveranno esecuzione in accordo con le leggi e i regolamenti in vigore in ciascun paese.

7) Ciascun Governo può recedere dalle presenti disposizioni attraverso preavviso scritto di trenta giorni.

Ho inoltre l'onore di proporre che questa Nota e la Nota di replica di Sua Eccellenza confermante le precedenti disposizioni a nome del Governo della Repubblica italiana, costituiscano un accordo tra i due Governi, il quale entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della Nota di replica di Sua Eccellenza.

Mi avvalgo di questa occasione per rinnovare a Sua Eccellenza le espressioni della mia più alta considerazione.

Nobuko MATSUBARA
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario del Giappone
presso la Repubblica italiana

(traduzione dall'originale)

85.
Pechino, 15 gennaio 2003

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese sul progetto "Assistenza sanitaria a donne e bambini nella Regione Autonoma della Mongolia Interna"

(Entrata in vigore: 19 aprile 2004)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING THE PROJECT "HEALTH CARE FOR WOMEN AND CHILDREN IN INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION"

The government of the Italian Republic, henceforth referred to as "the Italian Government" represented by the Directorate General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs, henceforth referred to as DGCS, and the Government of the People's Republic of China henceforth referred to as "the Chinese Government", represented by the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation, henceforth referred to as MOFTEC;

WISHING to strengthen friendship relations and to pursue new engagement of technical co-operation in the field of health and social welfare;
WITHIN the framework of the Protocol of Understanding between the Parties, signed in Rome on July 13, 1995; and subsequent annual bilateral meetings;
EXPRESSING their desire to implement the project named "Health Care for Women and Children in Inner Mongolia Autonomous Region"
CONSIDERING the request of the Chinese side of July 12, 2000 and following the positive approval of the Italian side, expressed on the note N. 335/V/11008 on April 3, 2001

have agreed as follows:

Article 1
Project objectives

1.1 The general objective of the project is to improve the health status of women and children living in the Inner Mongolia and strengthening health management capacities.

1.2 The specific objectives of the project is to strengthen the capacity of the following health structures:

a) Hohhot Hospital for women and children
b) Tumote Left County Clinic for women and children
c) Yuquan district Clinic for women and children
d) Baoutou hospital for women and children
e) Guyang county clinic for women and children
f) Ordos hospital for women and children
g) Wu Shen hospital for women and children
h) Wuhai hospital for women and children
i) *Hainan district clinic for women and children*

Article 2
Project strategy and activities

2. The Project strategy will be based on improving the clinical, technical and management skills of the personnel, on improving the diagnostic and therapeutic capacities and on supporting the establishment of a health network and referral system.

2.1 The activities implemented will be:

- **a.** Technical assistance and consultancies on health management and administration.
- **b.** Training activities for personnel at every level, technical, clinical and management, in China and/or in Italy.
- **c.** Supply of the relevant biomedical equipment for the main health structures and for the selected peripheral health centers.

ARTICLE 3
Implementation of the Project

3.1 The implementation of the project will be structured as follows:

a. MOFTEC will be responsible for the purchase and installation of the defined biomedical equipment and for the auditing the documents related to the purchase.

b. MAE/DGCS will be responsible to carry out the technical assistance, the supervision and the monitoring activities of the project.

ARTICLE 4
Obligations of the Italian Government

4.1 MAE/DGCS will engage itself to allocate, under the deliberation no. 185 dated November 21, 2002, to allocate EURO 3,098,741.39 (three million nine eight thousand seven hundred forty-one and thirty nine cents) as a grant fund for financing the Project.

4.2 The breakdown of the funds shall be as follows:

a. EURO 1,200,000 (one million two hundred thousand) to be used for the purchasing of the defined biomedical equipment (Annex 1) on turn key basis and will cover the costs for the procurement fees and the auditing expenses (up to a maximum of 4%). The amount will be disbursed as follows:

a.1 A first tranche of 1,080,000 EURO (one million and eighty thousand) shall be transferred on a Special Current Account, named "Health Care for

Women and Children in Inner Mongolia Autonomous Region", opened by MOFTEC in a selected Bank. The transfer's funds will be made upon.

i. the receipt by MAE/DGCS of the co-ordinates of the bank Special Current Account communicated by MOFTEC,

ii the receipt by MAE /DGCS of a communication from MOFTEC about the selection of the Auditing Company described in article 6.

a.2. The second tranche of EURO 120,000 (one hundred and twenty thousand) shall be transferred after MAE/DGCS approval of the Financial Report of the Chinese Procurement Company approved by the Auditing Company.

Should some expenditures included in the audited Financial Reports prepared by the Chinese Authorities not be approved by MAE/DGCS, the second tranche would be released only after the Special Current Account of the Programme has been replenished by the Chinese side with an amount equal to the expenditures not approved. Expenditures included in the Financial Reports will not be approved in the following cases:

i) use of funds for purposes or with modalities different than those included in this Agreement and its Annexes or its amendments;

ii) mismanagement of funds;

iii) failure to provide appropriate supporting documentation to the financial, technical and procurement reports.

b. Up to EURO 1,898,741,39 (one million eight hundred ninety eight thousand seven hundred forty-one and thirty nine cents), will be utilized directly by MAE/DGCS according to the following scheme·

b.1. Up to Euro 1,800,741.39 (one million eight thousand seven hundred forty–one and thirty nine cents) for the selection and entrustment to a qualified Italian NGO the training assistance and technical consultancies to the health structures involved in the project.

b.2. Up to Euro 98,000.00 (ninety eight million) for the monitoring, the supervision and the evaluation project's activities.

ARTICLE 5
Obligations of the Chinese Government

5.1. MOFTEC shall assure the implementation of the Project according to this Agreement. It will stipulate the necessary contracts, and will be responsible for the use of the grant funds, defined in art. 4.2. a..

5.2. MOFTEC shall instruct the selected Bank about the opening of one Special current Account, named "Health Care for Women and Children in Inner Mongolia Autonomous Region". The said account should not carry any interest.

5.3. MOFTEC shall competitively entrust a highly qualified, major, international Auditing Company according to the procedures described in article 6

5.4. MOFTEC shall competitively entrust a highly qualified Chinese Procurement Company with proved international experience to carry out the purchasing of the defined biomedical equipment, as defined in Annex 1, through an international open tender according with the relevant Chinese legislation. The tender's procedures shall be in accordance with the international standard for competitiveness, publicity and transparence.

5.5. MOFTEC shall submit to MAE/DGCS the final contract between MOFTEC and the supplier Company, entrusted for the furniture of the biomedical equipment, accompany by all the relevant tender documentation. The entering into of the contract will be made conditional on the receipt by MOFTEC of the approval from MAE/DGCS of the technical and financial contents of the contract in their conformity with this agreement and Annex 1.

5.6. MOFTEC will sustain the cost and facilitate the access to the structures, services and institutions involved in Project activities and any other expenditure for Project implementation not covered by the funds made available by DGCS.

5.7. MOFTEC will exempt from taxes and customs duties, the goods and the equipment imported or acquired by DGCS for Project implementation

5.8. MOFTEC will assure that, for the whole duration of the project, the health structures involved in the project will provide free treatment immediate treatment and green route to patients, without economic means, who need life support treatment until the resolution of life threatening conditions.

5.9. MOFTEC shall assure that the beneficiaries will bear the cost of utilization and maintenance of equipment donated by the Italian Government during and beyond Project implementation.

5.10. MOFTEC shall facilitate MAE/DGCS monitoring, evaluation, documents keeping and access to the areas of activity.

5.11. MOFTEC should return to MAE/DGCS the entire amount transferred in the Special Account in the following cases:

- the tender mentioned in art. 5.4 is not called within 12 months from the availability of the funds;
- the supply of the equipment is not completed within 36 months from the availability of the funds.

ARTICLE 6
Auditing

6.1. Immediately after the entering in force of this Memorandum, MOFTEC shall competitively select a highly qualified, major international Auditing

Company, directly or through its Chinese branch. The Auditing Company shall be entrusted with the task of auditing the financial and administrative documents and procedures for the implementation of the Project, related to the use of Italian grant funds transferred to MOFTEC

6.2. The contract between MOFTEC and the Auditing Company shall be submitted for approval to MAE/DGCS before signature. MOFTEC shall send to MAE/DGCS the terms of reference of the audit, a copy of the contract and documentation proving that the auditing fees are in line with market prices.

6.3. Auditing shall concern the financial and procurement reports sent by the Chinese side to MAE/DGCS Auditing will consider regularity and compliance to the conditions set up in this Agreement of the above documents as well as of every financial transaction related to Italian funds.

6.4. The Auditing Company shall define a standard format of the Financial Report that has to be approved by MOFTEC and MAE/DGCS

ARTICLE 7
Controversies

7. Possible controversies that may arise in the course of Project implementation shall be submitted to the Parties for resolution through discussion between MOFTEC and MAE/DGCS via Embassy.

ARTICLE 8
Impediments and Force Majeure

8.1. In case of impediments to the implementation of the Project due to causes of force majeure recognized by both Parties according to practice (such as war, flood, fire, typhoon, earthquake, labour conflicts and strikes, facts of any government, unexpected transportation difficulties and other causes) or in case of peril or unsafe conditions for the expatriate personnel, the following provisions approved by MAE / DGCS, shall apply:

a. In case the duration of the impediment to the implementation of the Project is less than six months, the use of the funds shall be suspended until MAE/DGCS authorizes resumption of Project's activities.

b. In case the duration of the impediment to the implementation of the Project is greater than six months and less than twenty-four, the Project shall be suspended. The residual funds shall be maintained until the impediment finishes and MAE/DGCS authorizes resumption of the Project's activities.

c. In case the impediment to the implementation of the Project is greater than twenty-four months, the Parties shall discuss on the continuation of

the Project and define an agreed course of actions. In case the continuation of the Project is not feasible, the Parties shall agree on the destination of the residual funds By lack of agreement, the Chinese side commits itself to reimburse MAE/DGCS of the amounts not used, and/or whose use has not been approved by the DGCS.

d. In case of the project is affected by impediments and causes of force majeure, all related activities and concerned funds shall be suspended until impediments have been removed and MAE/DGCS authorizes resumption of activities. If impediments last more than twenty-four months, the Parties shall agree on the destination of the residual funds.

ARTICLE 9
Resolution of the Agreement by the MAE/DGCS

9.1. The MAE/DGCS reserves the right to resolve this Agreement in the following cases:

a) Failure of the Project to reach its objectives or of Chinese Authorities to produce the pertinent documentation requested for the installment subsequent to the down payment;

b) Severe fault by the Executing Agency; severe faults are:

i. Unmotivated and prolonged delays (more than nine months) in the scheduled use of the funds such to threat the achievement of Project objective;

ii. use of the funds for reasons different than those included in this Agreement and its Annex or its amendments;

iii. prolonged failure to provide appropriated supporting documentation to the financial and procurement reports;

iv. severe mismanagement of the funds.

9.2. In case of severe fault, as per point b.ii of the above paragraph, the MAE/DGCS shall notify the event in writing to the MOFTEC inviting it to take on all necessary actions within maximum ninety days from the date of the notification. After this time limit, MAE/DGCS reserves itself the right to terminate immediately this Agreement. In this case the provisions contained in article 7 and 8 shall apply.

9.3. In the other two cases mentioned above, MAE / DGCS may decide unilaterally the termination of this Memorandum notifying, through a Verbal Note MOFTEC with at least three months in advance. In all cases, after such notification, MOFTEC shall stop all activities of the Project, unless otherwise agreed between the two Parties.

9.4. In case of resolution of this Memorandum, the Chinese side shall return to MAE/DGCS all released funds that have not been yet spent according to this Memorandum.

ARTICLE 10
Amendments

10.1. The Parties at any time may change the content of this Memorandum through Amendment.

ARTICLE 11
Entry into force and duration

11.1. Each Party shall notify to the other in writing the completion of its domestic procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Memorandum shall enter into force on the date of the reception of the last of such notifications.

11.2. This Memorandum shall have duration of 3 years from the date of entry into force. Upon agreement between the two Parties, its duration could be extended until all funds have been used per this Memorandum or until the Chinese side will reimburse them to MAE/DGCS as per article 9 of the present Memorandum.

11.3. The present Memorandum may be denounced by one of the Contracting Parties with at least 60 days written notice in advance.

In witness thereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Memorandum.

Done in Beijing on the 15th of January, 2003 in two originals each in the English language, both texts being equally authentic.

Paolo Bruni Ambassador of Italy in the People's Republic of China	Long Yongtu Vice Minister of MOFTEC
For and on behalf of the Government of the Italian Republic	For and on behalf of the Government of the People's Republic of China

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
SUL PROGETTO " ASSISTENZA SANITARIA A DONNE E BAMBINI NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA MONGOLIA INTERNA"

Il Governo della Repubblica Italiana qui di seguito definito "il Governo Italiano", rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, qui di seguito definita DGCS, ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, qui di seguito definito "il Governo Cinese", rappresentato dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica, qui di seguito denominato MOFTEC,

DESIDERANDO intensificare i rapporti di amicizia e perseguire nuovi obiettivi di cooperazione tecnica nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale,

NEL QUADRO del Protocollo d'Intesa fra le Parti, firmato a Roma il 13 luglio 1995 e dei successivi incontri bilaterali annuali,

ESPRIMENDO il desiderio di dare attuazione al progetto dal titolo "Assistenza Sanitaria a Donne e Bambini nella Regione autonoma della Mongolia Interna",

CONSIDERANDO la richiesta della parte cinese del 12 luglio 2000 e la successiva approvazione della parte italiana, espressa con la nota N 335/V/11008 del 3 aprile 2001,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo I
Obiettivi del progetto

1.1 Obiettivo generale del Progetto è quello di migliorare le condizioni sanitarie di donne e bambini che vivono nella Mongolia Interna e potenziare le capacità di gestione sanitaria

1 2 Gli obiettivi specifici del Progetto riguardano il potenziamento delle capacità delle seguenti strutture sanitarie·

a Ospedale per donne e bambini di Hohhot
b Clinica per donne e bambini della Contea Tumote Left
c Clinica per donne e bambini del distretto di Yuquan
d. Ospedale per donne e bambini di Baoutou
e Clinica per donne e bambini della contea di Guyang
f Ospedale per donne e bambini di Ordos
g Ospedale per donne e bambini di Wu Shen
h Ospedale per donne e bambini di Wuhai
i Clinica per donne e bambini del distretto di Hainan

Articolo II
Strategia ed attività del progetto

2 La strategia del Progetto si baserà sul miglioramento delle capacità cliniche, tecniche e di gestione del personale, sul miglioramento delle capacità diagnostiche e terapeutiche e sul supporto alla creazione di una rete sanitaria e di un sistema di riferimento

2 1 Le attività svolte dal Progetto saranno le seguenti:

a Assistenza e consulenza tecnica su gestione e amministrazione sanitaria
b Attività di formazione per il personale ad ogni livello, tecnico, clinico e gestionale, in Cina e/o in Italia
c Fornitura delle apparecchiature biomediche appropriate per le principali strutture sanitarie e per i centri sanitari periferici selezionati.

Articolo III
Attuazione del Progetto

3 L'attuazione del progetto sarà strutturata come segue
a) Il MOFTEC sarà responsabile dell'acquisto e dell'installazione delle apparecchiature biomediche definite e della revisione contabile dei documenti relativi all'acquisto
b) Il MAE/DGCS sarà responsabile della prestazione di assistenza tecnica, della supervisione e del monitoraggio delle attività del Progetto

Articolo IV
Obblighi del Governo Italiano

4.1 Il MAE/DGCS, ai sensi della delibera n 185 del 21 novembre 2002, si impegnerà a stanziare un dono pari a Euro 3.098.741,39 (tre milioni novantotto mila settecento quarantuno e trentanove centesimi) per finanziare il Progetto
4.2 La ripartizione dei fondi sarà la seguente·
a) Euro 1 200 000 (un milione duecento mila) da impiegare per l'acquisto delle apparecchiature mediche definite (Allegato 1), chiavi in mano, e per coprire le spese di approvvigionamento e di revisione contabile (fino ad un massimo del 4%). L'importo sarà erogato come segue.
a 1 Una prima tranche pari a Euro 1 080 000 (un milione ottanta mila) sarà versata su un Conto Corrente Speciale, denominato "Assistenza Sanitaria per Donne e Bambini nella Regione Autonoma della Mongolia Interna", acceso dal MOFTEC presso una Banca selezionata Il trasferimento dei fondi avverrà.
i alla ricezione da parte del MAE/DGCS delle coordinate del Conto Corrente Speciale della Banca, comunicate dal MOFTEC;
ii alla ricezione da parte del MAE/DGCS di una comunicazione del MOFTEC sulla scelta della Società di Revisione Contabile di cui all'articolo 6.
a.2 La seconda tranche pari a Euro 120 000 (centoventi mila) sarà versata previa approvazione, da parte del MAE/DGCS, del Rapporto Finanziario della Società di Approvvigionamento cinese, approvato dalla Società di Revisione Contabile. Nel caso in cui alcune spese comprese nei Rapporti Finanziari sottoposti a revisione, predisposti dalle Autorità Cinesi, non fossero

approvate dal MAE/DGCS, la seconda tranche sarà versata solo dopo che sul Conto Corrente Speciale del Programma sarà stato versato un importo pari a quello delle spese non approvate Le spese che figurano nei Rapporti Finanziari non saranno approvate nei casi seguenti:

i impiego dei fondi per fini o con modalità diverse da quelle indicate nel presente Accordo e nei suoi Allegati o emendamenti;

ii. cattiva gestione dei fondi,

iii mancata consegna della pertinente documentazione di supporto ai rapporti finanziari, tecnici e di approvvigionamento.

b) Un importo non superiore a Euro 1.898.741,39 (un milione ottocento novantotto mila settecento quarantuno e trentanove centesimi) sarà impiegato direttamente dal MAE/DGCS in conformità con lo schema seguente

b.1 un importo non superiore a 1.800 741,39 (un milione ottomila settecento quarantuno e trentanove centesimi) per la scelta di una ONG italiana qualificata a cui affidare l'assistenza relativa alla formazione e le consulenze tecniche alle strutture sanitarie che partecipano al Progetto

b 2 un importo non superiore a 98 000 000 (novantotto milioni) per il monitoraggio , la supervisione e la valutazione delle attività del Progetto

Articolo V
Obblighi del Governo Cinese

5 1 Il MOFTEC assicurerà l'attuazione del Progetto, in conformità con il presente Accordo. Stipulerà i contratti necessari e sarà responsabile dell'impiego dei fondi a dono, definiti all'articolo 4 2 a

5.2 Il MOFTEC darà istruzioni alla Banca selezionata in merito all'apertura di un Conto Corrente Speciale, denominato "Assistenza Sanitaria per Donne e Bambini nella Regione Autonoma della Mongolia Interna". Detto conto non frutterà interessi.

5 3 Il MOFTEC, tramite gara competitiva, si affiderà ad una Società di Revisione Contabile internazionale importante e altamente qualificata, in base alle procedure di cui all'articolo 6

5 4 Il MOFTEC, tramite gara competitiva, affiderà ad una società di Approvvigionamento cinese altamente qualificata, con comprovata esperienza internazionale, l'acquisto delle apparecchiature biomediche definite, come da Allegato I, tramite una gara d'appalto internazionale aperta, in conformità con la

legislazione cinese in materia. Le procedure della gara saranno conformi agli standard internazionali in materia di concorrenza, pubblicità e trasparenza.

5 5 Il MOFTEC presenterà al MAE/DGCS il contratto finale fra il MOFTEC e la Società fornitrice, incaricata di fornire le apparecchiature biomediche, corredato da tutta la relativa documentazione di gara. La stipula del contratto dovrà dipendere dalla ricezione da parte del MOFTEC dell'approvazione dei contenuti tecnici e finanziari del contratto da parte del MAE/DGCS, in conformità con il presente Accordo e con l'Allegato 1

5 6 Il MOFTEC sosterrà le spese ed agevolerà l'accesso alle strutture, ai servizi e alle istituzioni che partecipano alle attività del Progetto ed ogni altra spesa per l'attuazione del Progetto non sostenuta con i fondi messi a disposizione dalla DGCS.

5 7 Il MOFTEC esonererà da imposte e dazi doganali i beni e le apparecchiature importate o acquistate dalla DGCS per l'attuazione del Progetto.

5.8 Il MOFTEC garantirà che, per l'intera durata del progetto, le strutture sanitarie coinvolte prestino cure gratuite ed immediate e libero accesso ai pazienti sprovvisti di mezzi economici che necessitano di cure salvavita fino a quando non sussista più il pericolo di vita

5 9 Il MOFTEC garantirà che i beneficiari sostengano le spese relative all'uso ed alla manutenzione delle attrezzature donate dal Governo Italiano, durante e dopo l'attuazione del Progetto

5.10 Il MOFTEC agevolerà il monitoraggio, la valutazione, la conservazione dei documenti e l'accesso alle aree di attività

5 11 Il MOFTEC restituirà al MAE/DGCS l'intero importo versato sul Conto Speciale nei casi seguenti

- la gara di cui all'articolo 5 4 non viene bandita entro 12 mesi dalla disponibilità dei fondi,
- la consegna delle apparecchiature non viene completata entro 36 mesi dalla messa a disposizione dei fondi.

Articolo VI
Revisione contabile

6.1 Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Memorandum, il MOFTEC, tramite gara competitiva, selezionerà una Società di Revisione Contabile internazionale importante e altamente qualificata, direttamente o tramite una filiale cinese La Società di Revisione Contabile riceverà l'incarico di effettuare la revisione

dei documenti e delle procedure finanziarie e amministrative per l'attuazione del progetto, in relazione all'uso dei fondi italiani versati a dono al MOFTEC.

6 2 Il contratto fra il MOFTEC e la Compagnia di Revisione Contabile sarà sottoposto all'approvazione del MAE/DGCS prima della firma Il MOFTEC invierà al MAE/DGCS il mandato della revisione, una copia del contratto e la documentazione attestante che le relative tariffe siano in linea con i prezzi di mercato

6.3 Oggetto di revisione saranno i rapporti finanziari e di approvvigionamento inviati dalla parte cinese al MAE/DGCS La revisione verificherà la regolarità e la conformità dei documenti sopra citati e di ogni transazione finanziaria connessa ai fondi italiani con le condizioni stabilite nel presente Accordo.

6 4 La Società di Revisione Contabile definirà un formato standard del Rapporto Finanziario che dovrà essere approvato dal MOFTEC e dal MAE/DGCS

Articolo VII
Controversie

7 Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'attuazione del progetto saranno presentate alle Parti per la relativa composizione tramite discussione fra il MOFTEC e il MAE/DGCS via Ambasciata

Articolo VIII
Impedimenti e forza maggiore

8.1 In caso di impedimenti all'attuazione del Progetto, dovuti a cause di forza maggiore riconosciuti da entrambe le Parti in base alla prassi (quali guerre, inondazioni, incendi, tifoni, terremoti, conflitti sindacali e scioperi, eventi governativi, difficoltà di trasporto impreviste ed altre cause), ovvero in caso di pericolo o condizioni insicure per il personale espatriato, si applicheranno le seguenti disposizioni, approvate dal MAE/DGCS:

a) Nel caso in cui l'impedimento all'attuazione del Progetto abbia una durata inferiore ai sei mesi, l'impiego dei fondi verrà sospeso fino a quando il MAE/DGCS non autorizzi la ripresa delle attività del Progetto.
b) Nel caso in cui l'impedimento all'attuazione del Progetto abbia una durata superiore ai sei e inferiore ai ventiquattro mesi, il Progetto sarà sospeso. I fondi

residui saranno mantenuti fino a quando l'impedimento terminerà e il MAE/DGCS autorizzerà la ripresa delle attività del Progetto.

c) Nel caso in cui l'impedimento all'attuazione del Progetto abbia una durata superiore ai ventiquattro mesi, le Parti discuteranno del proseguimento del Progetto e definiranno un corso d'azione concordato Qualora il proseguimento non fosse possibile, le Parti concorderanno sulla destinazione dei fondi residui In mancanza di accordo, la parte cinese si impegna a rimborsare al MAE/DGCS gli importi non impiegati, ovvero il cui impiego non sia stato approvato dalla DGCS.

d) Nel caso in cui il progetto sia oggetto di impedimenti e cause di forza maggiore, tutte le attività connesse ed i fondi in questione saranno sospesi fino a quando gli impedimenti non siano stati eliminati ed il MAE/DGCS non autorizzi la ripresa delle attività Qualora gli impedimenti abbiano una durata superiore ai ventiquattro mesi, le Parti concorderanno sulla destinazione dei fondi residui

Articolo IX
Rescissione dell'Accordo da parte del MAE/DGCS

9 1 Il MAE/DGCS si riserva il diritto di rescindere il presente Accordo nei casi seguenti:

a) il Progetto non abbia conseguito i suoi obiettivi o le Autorità cinesi non abbiano prodotto la documentazione richiesta per le rate successive al primo versamento

b) gravi mancanze dell'Agenzia Esecutrice; gravi mancanze sono le seguenti:
   i ritardi immotivati e prolungati (superiori ai nove mesi) rispetto all'impiego programmato dei fondi, tali da mettere in pericolo il conseguimento dell'obiettivo del Progetto;
   ii. impiego dei fondi per motivi diversi da quelli compresi nel presente Accordo e dai suoi Allegati o emendamenti;
   iii. perdurante mancata consegna della pertinente documentazione di supporto ai rapporti finanziari e di approvvigionamento;
   iv. grave cattiva gestione dei fondi

9 2 In caso di gravi mancanze, di cui al punto b.ii del paragrafo precedente, il MAE/DGCS comunicherà per iscritto con il MOFTEC, invitandolo ad adottare tutti i provvedimenti necessari entro e non oltre novanta giorni dalla data della notifica Superato tale limite, il MAE/DGCS si riserva il diritto di sospendere immediatamente il presente Accordo. In tal caso si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8.

9 3 Negli altri due casi sopra menzionati, il MAE/DGCS potrà decidere unilateralmente la sospensione del presente Memorandum dandone notifica al MOFTEC tramite Nota Verbale con almeno tre mesi di anticipo In tutti i casi, dopo la notifica il MOFTEC sospenderà le attività del Progetto, a meno che le Parti non concordino diversamente.

9.4 In caso di rescissione del presente Memorandum, la parte cinese restituirà al MAE/DGCS tutti i fondi erogati e non spesi in conformità con il presente Memorandum.

Articolo X
Emendamenti

10 1 Le Parti possono modificare in qualsiasi momento il contenuto del presente Memorandum tramite un Emendamento.

Articolo XI
Entrata in vigore e durata

11.1 Ciascuna Parte comunicherà all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica.

11 2 Il presente Memorandum avrà la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore Con il consenso delle due Parti, la sua durata potrebbe essere prorogata fino a quando tutti i fondi saranno stati impiegati, in conformità con il Memorandum, ovvero fino a quando la parte cinese li restituirà al MAE/DGCS, come previsto all'articolo 9 del presente Memorandum.

11.3 Il presente Memorandum può essere denunciato da una delle Parti Contraenti con preavviso scritto di almeno 60 giorni di anticipo

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum

Fatto a Pechino il 15 gennaio 2003 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

A nome e per conto del Governo
della Repubblica Italiana

(F to Paolo Bruni)

Ambasciatore d'Italia nella
Repubblica Popolare Cinese

A nome e per conto del Governo
della Repubblica Popolare Cinese

(F to: Long Yongtu)

Vice Ministro del Ministero del Commercio
Estero e della Cooperazione Economica

86.
Pechino, 15 gennaio 2003

Memorandum d'intesa tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese concernente la realizzazione del progetto "Educazione di base nelle Provincie di Hainan e Jilin"

(Entrata in vigore: 13 maggio 2004)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING THE COOPERATION PROJECT "BASIC EDUCATION PROJECT IN THE PROVINCES OF HAINAN AND JILIN".

The Government of the Italian Republic, henceforth referred to as "the Italian Government" represented by the Directorate General for Development Co-operation of the Ministry of Foreign Affairs, henceforth referred to as DGCS, and The Government of the People's Republic of China henceforth referred to as "the Chinese Government", represented by the Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation, henceforth referred to as MOFTEC;

WISHING to strengthen friendship relations and to pursue new engagement of technical co-operation in the field of health and social welfare;
WITHIN the framework of the Protocol of Understanding between the Parties, signed in Rome on July 13, 1995, and subseqûent annual bilateral meetings;
EXPRESSING their desire to implement the Project named "Basic Education Project in Hainan and Jilin Provinces";

have agreed as follows

Article I

Project objectives

1.1 The general objective of the Project is to improve the Education system of the Province of Hainan and of the Province of Jilin.
1.2 The specific objectives of the Project are:
In the Province of Hainan by:
a) establishing in the Qionghai Normal School as training and resource center for basic education teachers;
b) improving the teaching and learning facilities and setting up a modern language laboratory;
c) updating the teaching capacity of teachers and improving computer equipment of seven pilot schools.

In the Province of Jilin:
d) establishing a training and resource center for basic education teachers;
e) establishing a model center for quality basic education training and dissemination;
f) training of teachers of Jiefang Dalu Primary School and teachers of three pilot schools;

g) creating school network on innovative basic education and introducing information, communication and technology in the classrooms.

Article II

Project strategy and activities

2.1 The Project strategy will be based on increasing the technological capacities of the training centers and schools, on improving the skills of teaching personnel, and on providing technical assistance.

2.2 The activities implemented by the Project will be:

In Hainan:

a) training of teachers of the Qionghai Normal School;
b) training of teachers of seven pilot schools;
c) training by national educational experts;
d) material production and dissemination;
e) equipment procurement.

In Jilin:

f) training of teachers;
g) student exchange program;
h) production, compilation and dissemination of innovative and modern teaching training materials and instructional aid;
i) establishment of comprehensive computer network system at Jiefang Dalu Primary Schools and set-up of network with then Project schools;
j) equipment procurement.

Article III

Commitments of the Italian side

3. The Italian side for the realization of the Project and the implementation of the above activities shall provide a grant of 1.374.466,29 Euro to UNESCO, which will be in charge of implementing the program on behalf of the Italian Government.

Article IV

Commitments of the Chinese side

4. The Chinese side shall make available the personnel and the health structures necessaries for the implementation of the Project. In particular the Chinese side will be responsible of:

4.1 Chinese personnel:
   a) appointment of two Chinese Project Directors for the two Project,
   b) availability of any other personnel needed for the implementation of the Project;

4.2 premises and facilities:
   a) free of charge office space for Project Management in the two sites;
   b) contribution to the local Project expenses for logistics, communications, internal transport of persons and goods, information and didactic materials.

4.3 other:
   a) the Chinese side will meet the cost of and facilitate access to structures, services and institutions involved in Project activities and any other expenditure for Project implementation not covered by the funds made available by Italian Government through UNESCO;
   b) the Chinese side will bear the cost of utilization and maintenance of equipment donated by the Italian Government through UNESCO during and beyond Project implementation;
   c) the Chinese side will exempt from taxes and customs duties, the goods and the equipment imported or acquired by UNESCO for Project implementation;
   d) upon the arrival in China of the goods, the Chinese side will provide customs and document clearance of goods and equipment, and will cover the cost and insurance far safe and quick transportation to their final destination according to the expected date of installation;
   e) property of goods and equipment donated by Italian Government thorough UNESCO, once arrived at their final destination will be transferred to the local Chinese beneficiaries. The utilization of the above mentioned equipment will take place after the completion of the installation, preliminary tests and set-up procedures. The Chinese side will assure appropriate utilization and maintenance of goods donated by the Italian side;
   f) the Chinese side will also guarantee to the technical staff, serving in the Project, the best treatment that the Chinese side recognises to experts coming from Third Countries or sent by International Agencies.

Article V

Joint Commitments

5. Both Italian and Chinese sides will co-operate actively to make succeed the Project.

Article VI

Amendment

6. This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent of the Parties through an Exchange of Notes via diplomatic Channel.

Article VII
Entry into Force, Duration and Denunciation

7.1 The present Memorandum shall enter into force at the receiving date of the last notification by which the two contracting parties shall officially communicate to each other that their respective internal procedures have been completed, and it shall remain into force far a period of two years.
7.2 The present Memorandum may be denounced by one of the parties with at least 60 days written notice in advance
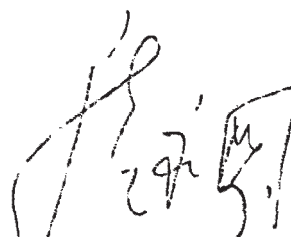
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Government, have signed the present Memorandum.

Done in Beijing, on the 15th of January 2003, in two originals in English language, both texts being equally authentic.

Paolo Bruni
Ambassador of Italy in the
People's Republic of China

For and on behalf of
the Government of
the Italian Republic

Long Yongtu
Vice Minister of MOFTEC

For and on behalf of
the Government of the
People's Republic of China

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
SUL PROGETTO DI COOPERAZIONE
" ISTRUZIONE DI BASE NELLE PROVINCE DI HAINAN E JILIN"

Il Governo della Repubblica Italiana qui di seguito definito "il Governo Italiano", rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, qui di seguito definita DGCS, ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, qui di seguito definito "il Governo Cinese", rappresentato dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica, qui di seguito denominato MOFTEC,

DESIDERANDO intensificare i rapporti di amicizia e perseguire nuovi obiettivi di cooperazione tecnica nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale,

NEL QUADRO del Protocollo d'Intesa fra le Parti, firmato a Roma il 13 luglio 1995 e dei successivi incontri bilaterali annuali,

ESPRIMENDO il desiderio di dare attuazione al progetto dal titolo "Istruzione di base nelle Province di Hainan e Jilin",

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo I
Obiettivi del progetto

1 1 Obiettivo generale del Progetto è quello di migliorare il sistema educativo nella Provincia di Hainan e nella Provincia di Jilin.

1.2 Gli obiettivi specifici del Progetto sono i seguenti:

Nella Provincia di Hainan:

a. istituire nella Scuola Normale di Qionghai un centro di formazione e risorse per gli insegnanti responsabili dell'istruzione di base;
b. migliorare le strutture didattiche e di apprendimento e creare un laboratorio linguistico moderno;
c. aggiornare le capacità didattiche degli insegnanti e migliorare gli strumenti informatici di sette scuole pilota.

Nella Provincia di Jilin:

d. istituire un centro di formazione e risorse per gli insegnanti responsabili dell'istruzione di base;
e. istituire un centro modello di formazione e divulgazione dell'istruzione di base di qualità;
f. formare gli insegnanti della Scuola Primaria Jiefang Dalu e gli insegnanti di tre scuole pilota;
g. creare una rete fra le scuole sull'istruzione di base innovativa ed introdurre nelle classi informatica, comunicazioni e tecnologia.

Articolo II
Strategie ed attività del progetto

2.1 La strategia del Progetto si baserà sul miglioramento delle capacità tecnologiche dei centri di formazione e delle scuole, sul miglioramento delle competenze del personale insegnante e sulla prestazione di assistenza tecnica.

2.2 Le attività svolte dal Progetto saranno le seguenti:

Ad Hainan:

a. formazione degli insegnanti della Scuola Normale di Qionghai;
b formazione degli insegnanti di sette scuole pilota;
c. formazione da parte di esperti di istruzione nazionali;
d. produzione e divulgazione di materiali;
e. approvvigionamento di attrezzature.

A Jilin.

f. formazione di insegnanti;

g. programma di scambi di studenti;
h. produzione, compilazione e divulgazione di materiali di formazione per gli insegnanti e di ausili per l'istruzione innovativi e moderni;
i creazione di una rete informatica globale presso le Scuole Primarie di Jiefang Dalu e creazione di una rete con le scuole che partecipano al Progetto;
j. approvvigionamento di attrezzature.

Articolo III
Impegni della parte italiana

3. Per la realizzazione del Progetto e l'attuazione delle attività di cui sopra, la Parte italiana offrirà un dono pari a Euro 1.374.466,29 all'UNESCO, che sarà incaricata di attuare il programma per conto del Governo Italiano.

Articolo IV
Impegni della parte cinese

4. La Parte cinese metterà a disposizione il personale e le strutture sanitarie necessarie per dare attuazione al Progetto. In particolare, la parte cinese sarà responsabile di quanto segue:

4.1 Personale cinese:
  a) nomina di due Direttori del Progetto cinesi per i due Progetti,
  b) disponibilità di qualsiasi altra categoria di personale necessaria per l'attuazione del Progetto.

4.2 Locali e strutture
  a) spazio da adibire gratuitamente ad ufficio per la gestione del Progetto nelle due località;
  b) contributo alle spese locali per il Progetto relative a logistica, comunicazioni, trasporto interno di persone e beni, materiale informativo e didattico.

4 3 Altro:
  a) la parte cinese sosterrà le spese ed agevolerà l'accesso alle strutture, ai servizi e alle istituzioni che partecipano alle attività del Progetto ed ogni altra spesa per l'attuazione del Progetto non sostenuta con i fondi messi a disposizione dal Governo Italiano tramite l'UNESCO;

b) la parte cinese sosterrà le spese per l'uso e la manutenzione delle attrezzature donate dal Governo Italiano tramite l'UNESCO durante e dopo l'attuazione del Progetto;
c) la parte cinese esonererà da imposte e dazi doganali i beni e le attrezzature importate o acquistate dall'UNESCO per l'attuazione del Progetto;
d) all'arrivo dei beni in Cina, la parte cinese provvederà allo sdoganamento dei beni e delle attrezzature, nonché dei relativi documenti, e sosterrà le spese di trasporto veloce e sicuro alla loro destinazione finale, rispettando la data di installazione prevista, e della relativa assicurazione;
e) la proprietà dei beni e delle attrezzature donati dal Governo Italiano tramite l'UNESCO, una volta giunti a destinazione finale, sarà trasferita ai beneficiari cinesi locali. L'uso delle attrezzature sopra menzionate avverrà a completamento dell'installazione, dei collaudi preliminari e delle procedure di avvio. La parte cinese assicurerà uso e manutenzione appropriati dei beni donati dalla parte italiana;
f) la parte cinese garantirà altresì al personale tecnico italiano che partecipa al Progetto il trattamento migliore riconosciuto dalla parte cinese agli esperti provenienti da Paesi Terzi o inviati da Agenzie Internazionali.

Articolo V
Impegni comuni

5. La parte italiana e quella cinese collaboreranno attivamente per la positiva realizzazione del Progetto.

Articolo VI
Emendamenti

6. Il presente Memorandum d'Intesa può essere emendato in qualunque momento con il consenso reciproco delle Parti Contraenti, tramite Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

Articolo VII
Entrata in vigore, durata e denuncia

7.1 Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, e resterà in vigore per un periodo di due anni.

7 2 Il presente Memorandum può essere denunciato da una delle Parti Contraenti, che ne darà preavviso scritto all'altra con almeno 60 giorni di anticipo

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Pechino il 15 gennaio 2003 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

A nome e per conto del Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: Paolo Bruni)

Ambasciatore d'Italia nella
Repubblica Popolare Cinese

A nome e per conto del Governo
della Repubblica Popolare Cinese

(F.to: Long Yongtu)

Vice Ministro del Ministero del Commercio
Estero e della Cooperazione Economica

87.
Zagabria, 25 marzo 2004

Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia

(Entrata in vigore: 15 marzo 2004)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
BEETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter reffered to as «the Parties»),

WISHING to further strenghten and develop the economic co-operation by supporting and developing small and medium enterprises (hereinafter reffered to as «SMEs»),

IN RESPECT of the principles of equality and mutual benefit,

CERTAIN that this co-operation will create ample opportunities both for industrial development and for the intensification of contacts between Italy and Croatia,

AWARE of the importance of the social and economic role of SMEs in the economy of the two countries,

CONFIRMING reciprocal interest in co-operating for the development of SMEs in the two countries, based on best practices in the matter of creation of and assistance to enterprises,

AIMING at defining a broader picture of industrial co-operation between the two countries and developing the private sector through the creation, strenghtening and innovation of SMEs

Have agreed as follows·

Article 1
PRINCIPLES

The Parties will be bound by the following fundamental principles:

- respect of national legislations,
- total independence of each of the Parties in the fulfilment of support and development policies for SMEs,
- achievement of forms of mutual co-operation in the fields of industry, commerce and economy, science, investments and others on the basis of equal rights,partnership and mutual benefit.

Article 2
OBJECTIVES

The Parties agree on the following objectives:

1 intensifying relations and co-operation between the Parties for a mutual exchange of know how aiming at the development of policies for SMEs,

2. strenghtening the co-operation between organisations of support to SMEs,

3. defining programmes, instruments and methods for the creation of new enterprises and the development/ strenghtening of those already in existence,

4. identifying possible actions and instruments aimed at improving technologically and organisationally innovation of the enterprises while respecting international standards,

5. drafting of special support projects for specific geographical areas and/or sectors of activity,

6. identifying and developing human resources and their professional capacities and potentials,

7. identifying possible financial supports aimed at the development and the qualification of SMEs,

8. verifying opportunities deriving from relevant EU programmes aimed at developing SMEs.

Article 3
COMPETENT AUTHORITIES

Competent authorities of the Parties in charge of the present Memorandum are:

for the Italian side: Ministry of Productive Activities

for the Croatian side· Ministry for Crafts, Small and Medium Enterprises.

Article 4
THE WORKING GROUP

The Parties will create the Italo – Croatian Working Group for Co-operation with regard to SMEs (hereinafter reffered to as the «Working Group») which will operate under the responsibility of the Authorities in charge of the present Memorandum.

The Working Group will be co-presided over by one representative of each of the Parties, appointed by each of the Authorities in charge of the present Memorandum. Each country will be represented within the Working Group by members hailing from public, private or mixed organisations with skills corresponding to the scope of this Memorandum. The number of members of the Group will be determined, in a reasonable manner, by the two Co-presidents The Working Group can create internal sub-groups responsible for specific topics.

The Working Group will meet as deemed necessary by the two co-chairmen, in principle twice a year, alternatively in Italy and in Croatia, and will report to the authorities in charge of the present Memorandum, proposing a working programme for the subseqent period. The first report will be presented within six months from the constitution of the Working Group.

Article 5
ACTIVITIES AND FUNCTIONS OF THE WORKING GROUP

The Working Group will carry out the following activities:

1. the detailed definition of the working programme,

2. the analysis of the economic and legislative context, the existing programmes, and the identification of the critical factors and the development prospects, through meetings and workshops with parties involved in public and private sector of the two countries,

3. the identification of geographical and sectorial priorities to obtain a motivated choice of specific projects,

4. the identification of local players in the two countries to be involved in the development of the entire process and the definition/realisation of the training programmes by means of seminars, workshops, exchanges of experiences, working visits, etc.

5. the creation of groups of privileged interlocutors («focus groups»), with the aim of jointly defining local development projects and the creation/strenghtening of SMEs,

6. the realisation of pilot projects aimed at:

- identifying the existing enterprises and potential enterpreneurs by means of sensitisation activities and self-employment motivation,
- the development and realisation of personalised assistance programmes for selected groups («cluster») of existing enterprises and of potential enterpreneurs,
- the realisation of company diagnoses and following courses for technical and organisational improvement of the enterprises,
- the creation of mixed Italo – Croatian enterprises as an instrument for the agreed development of the SMEs in the two countries.

The pilot projects will be carried out in the following phases:

- accompaniment in the development of the project,
- evaluation of the project and preparation of its technical, economic and financial feasibility (business plan),
- assistance with the sturt-up and training support of the project,
- assistance in the identification of financial resources,
- monitoring the fulfilment of the project
- the evaluation of the activities carried out and the results achieved and the definition of possible follow-up actions,
- disclosure of the results.

Article 6
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties arising from interpretation or implementation of the present Memorandum shall be settled through diplomatic channels

Article 7
ENTRY INTO FORCE

The present Memorandum shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by which the Parties have notified each other, through diplomatic channels, that their respective internal legal procedures for its entry into force have been completed.

The present Memorandum shall remain in force for a period of two years and shall be automatically renewed for the additional period of two years each, unless either Party denounces it in written, through diplomatic channels, six months before the expiration of the current period.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Memorandum.

Signed in Zagreb *on* March 25 *in two originals, each in the* English language.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of Croatia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia (qui di seguito definite "le Parti"),

DESIDERANDO rafforzare e sviluppare ulteriormente la cooperazione economica, sostenendo e promuovendo le piccole e medie imprese (qui di seguito definite "PMI"),

NEL RISPETTO dei principi di uguaglianza e vantaggio reciproco,

CONVINTI che tale cooperazione creerà vaste opportunità tanto per lo sviluppo industriale, quanto per l'intensificazione dei contatti fra Italia e Croazia,

CONSAPEVOLI dell'importanza del ruolo sociale ed economico svolto dalle PMI nell'economia dei due paesi,

CONFERMANDO l'interesse reciproco a cooperare per lo sviluppo delle PMI dei due paesi, sulla base delle prassi migliori nel settore della creazione e dell'assistenza alle imprese,

ALLO SCOPO di definire un più ampio quadro di cooperazione industriale fra i due paesi e di sviluppare il settore privato attraverso la creazione, il potenziamento e l'innovazione delle PMI,

Hanno concordato quanto segue

Articolo 1
Principi

Le Parti si atterranno ai seguenti principi fondamentali

- rispetto delle legislazioni nazionali,
- totale indipendenza di ciascuna delle Parti nell'applicare politiche di sostegno e sviluppo alle PMI,
- conseguimento di forme di cooperazione reciproca nei settori dell'industria, del commercio e dell'economia, della scienza, degli investimenti ed in altri settori, sulla base di uguaglianza dei diritti, partenariato e vantaggi reciproci

Articolo 2
Obiettivi

Le Parti concordano sui seguenti obiettivi

1 intensificare le relazioni e la cooperazione fra le Parti per uno scambio reciproco di know how, con l'intento di sviluppare politiche per le PMI,
2 potenziare la cooperazione fra le organizzazioni di sostegno alle PMI,
3 definire programmi, strumenti e metodi per la creazione di nuove imprese e lo sviluppo/il potenziamento di quelle già esistenti,
4 identificare possibili iniziative e strumenti atti a migliorare l'innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese nel rispetto degli standard internazionali,
5 predisporre progetti di sostegno specifici per aree geografiche e/o settori di attività particolari,
6 identificare e sviluppare risorse umane e le loro capacità e potenziali professionali,
7 identificare eventuali sostegni finanziari per lo sviluppo e la qualificazione delle PMI,
8 verificare le opportunità offerte da programmi pertinenti dell'UE intesi a sviluppare le PMI

Articolo 3
Autorità competenti

Le Autorità competenti delle Parti al presente Memorandum sono

per la Parte italiana, il Ministero delle Attività Produttive,

per la Parte croata, il Ministero dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese

Articolo 4
Gruppo di Lavoro

Le Parti istituiranno un Gruppo di Lavoro Italo-Croato per la Cooperazione nel settore delle PMI (qui di seguito definito "Gruppo di Lavoro") che riferirà alle Autorità responsabili del presente Memorandum

Il Gruppo di Lavoro sarà co-presieduto da un rappresentante per ciascuna Parte, nominato da ciascuna delle Autorità responsabili del presente Memorandum All'interno del Gruppo di Lavoro, ogni paese sarà rappresentato da membri provenienti da organizzazioni pubbliche, private o miste, con competenze corrispondenti alle finalità del presente Memorandum Il numero dei membri del Gruppo sarà determinato, in maniera ragionevole, da due Co-presidenti Il Gruppo di Lavoro può costituire sotto-gruppi interni che tratteranno di materie specifiche.

Il Gruppo di Lavoro si riunirà come ritenuto necessario dai due co-presidenti, in linea di principio due volte l'anno, alternativamente in Italia e in Croazia, e riferirà alle autorità responsabili del presente Memorandum, proponendo un programma di lavoro per il periodo successivo Il primo rapporto sarà presentato entro sei mesi dall'istituzione del Gruppo di Lavoro

Articolo 5
Attività e funzioni del Gruppo di Lavoro

Il Gruppo di Lavoro svolgerà le seguenti attività

1 definizione dettagliata del programma di lavoro,
2 analisi del contesto economico e legislativo, dei programmi esistenti e individuazione dei fattori critici e delle prospettive di sviluppo, attraverso riunioni e seminari con le parti operanti nel settore pubblico e privato dei due paesi,
3 identificazione delle priorità geografiche e settoriali, al fine di ottenere una scelta motivata di progetti specifici,
4 identificazione di attori locali nei due paesi, che possano partecipare allo sviluppo dell'intero processo ed alla definizione/realizzazione di programmi di formazione per mezzo di seminari, laboratori, scambi di esperienze, visite di lavoro, ecc ,
5 creazione di gruppi di interlocutori privilegiati ("gruppi mirati"), allo scopo di definire congiuntamente progetti di sviluppo locale, nonché creare / potenziare le PMI,
6 realizzazione di progetti pilota aventi lo scopo di

- identificare le imprese esistenti e i potenziali imprenditori per mezzo di attività di sensibilizzazione e incentivazione del lavoro indipendente,
- sviluppare e realizzare programmi di assistenza personalizzati per gruppi selezionati ("insiemi") di imprese esistenti e di potenziali imprenditori,
- svolgere diagnosi relative a ditte e seguire corsi per il miglioramento tecnico e organizzativo delle imprese,
- creare imprese miste italo-croate quale strumento di sviluppo concordato delle PMI nei due paesi

I progetti pilota si svolgeranno con le fasi seguenti

- accompagnamento nello sviluppo del progetto,
- valutazione del progetto e preparazione della relativa fattibilità tecnica, economica e finanziaria (piano aziendale),
- assistenza per l'avvio e per il supporto alla formazione per il progetto,
- assistenza nell'individuare le risorse finanziarie,
- controllo della realizzazione del progetto,
- valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti e definizione di eventuali seguiti,
- divulgazione dei risultati

Articolo 6
Composizione delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti per l'interpretazione o l'attuazione del presente Memorandum saranno composte attraverso i canali diplomatici

Articolo 7
Entrata in vigore

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne relative alla sua entrata in vigore

Il presente Memorandum resterà in vigore per un periodo di due anni, e sarà rinnovato automaticamente per ulteriori periodi di due anni, a meno che una delle Parti non lo denunci per iscritto, attraverso i canali diplomatici, con sei mesi di anticipo sulla scadenza del periodo in corso

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum

Fatto a Zagabria il 25 marzo 2003 in due originali in lingua inglese

Per il Governo della Repubblica Italiana

(F to firma illeggibile)

Per il Governo della Repubblica di Croazia

(F to firma illeggibile)

88.
Hanoi, 13 giugno 2003

Convenzione relativa alla cooperazione in materia di adozione di minori tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam

(Entrata in vigore: 21 aprile 2004)

CONVENZIONE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE DI MINORI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

La Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam (denominati di seguito come gli Stati contraenti);

Riconoscendo che, per lo sviluppo armonico della personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di serenità, amore e comprensione;

Riconoscendo che ciascuno Stato contraente deve adottare misure adeguate per permettere al minore di rimanere nel proprio ambiente familiare ed assicurare al minore privo del suo ambiente familiare una assistenza familiare sostitutiva;

Riconoscendo che l'adozione internazionale è una misura adeguata finalizzata a dare una famiglia stabile al minore nel cui Paese di origine non possa essere reperito un nucleo familiare idoneo;

Riconoscendo che al minore adottato in conformità alla presente Convenzione devono essere assicurati in entrambi i Paesi contraenti gli stessi interessi e gli stessi diritti garantiti al minore che ha la nazionalità di quel Paese o che ha la residenza abituale in quel Paese;

Hanno deciso di concludere la presente Convenzione.

Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Campo di applicazione

1. La presente Convenzione si applica allorquando un minore che non abbia ancora raggiunto i limiti di età ai fini d'adozione fissati dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente, cittadino di uno dei due Stati contraenti e che risieda abitualmente sul territorio di quello Stato, debba essere adottato da una persona o da una coppia unita in matrimonio abitualmente residente nel territorio dell'altro Stato contraente (di seguito denominati come adottanti).

La presente Convenzione si applica parimenti al minore apolide residente abitualmente sul territorio di uno degli Stati contraenti ove debba essere adottato da una coppia unita in matrimonio o da una persona residente abitualmente sul territorio dell'altro Stato contraente.

2. L'adozione richiamata al comma 1 del presente articolo e' quella che crea il legame di filiazione legittima tra gli adottanti e l'adottato.

Articolo 2. Principi dell'adozione

Gli Stati contraenti s'impegnano ad adottare misure di collaborazione al fine di garantire che le adozioni di minori residenti abitualmente sul territorio di uno dei due Stati contraenti (di seguito denominati come lo Stato di origine), da parte di persone residenti abitualmente sul territorio dell'altro Stato contraente (di seguito denominati come lo Stato di accoglienza) siano frutto della libera volontà dei soggetti coinvolti, in spirito di solidarietà umanitaria, conformemente alla legislazione di ciascuno Stato contraente nel rispetto della Convenzione dell'ONU del 20 novembre 1989 relativa ai Diritti del Fanciullo ai fini della salvaguardia del superiore interesse del minore.

Articolo 3. Protezione del minore

1. Gli Stati contraenti adottano ogni misura conforme alla loro legislazione nazionale al fine di prevenire e sanzionare le attività illegali relative all'adozione ai fini dello sfruttamento del lavoro minorile, gli abusi sessuali sui minori, la sottrazione, la sostituzione fraudolenta, il traffico di minori mascherato dall'adozione, nonché i guadagni indebitamente percepiti in occasione di adozioni e le altre condotte che violano i diritti e gli interessi del minore.

2. In spirito di solidarietà umanitaria ed allo scopo di proteggere i minori, gli Stati contraenti promuovono le condizioni favorevoli al fine di incoraggiare le adozioni di minori orfani e disabili.

Articolo 4. Dispensa dalla legalizzazione

Gli atti e i documenti redatti, autenticati e certificati dalle autorità competenti di uno degli Stati contraenti per essere utilizzati nelle procedure di adozione previste dalla presente Convenzione sono esenti da legalizzazione

Articolo 5. Lingue e costi delle procedure

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Autorità Centrali corrispondono tra loro nella lingua dello Stato di origine; ciascuno Stato contraente prende a suo carico i costi delle procedure originati nel proprio territorio.

Capitolo II
AUTORITÀ ED ENTI CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 6. Autorità Centrali

Sono designate come Autorità Centrali degli Stati contraenti ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: da parte della Repubblica Italiana la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e da parte della Repubblica Socialista del Vietnam l'Autorità per le Adozioni Internazionali dipendente dal Ministero della Giustizia

Articolo 7. Possibilità di collaborazione ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Autorità Centrali degli Stati contraenti possono avvalersi della collaborazione di altre Autorità pubbliche competenti del loro Stato, e anche di enti autorizzati nel campo dell'adozione conformemente alla loro legislazione nazionale (di seguito denominati Enti autorizzati)

Articolo 8. Enti autorizzati

1.L'Ente che opera in conformità alla legislazione dello Stato di accoglienza, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Autorità Centrale dello Stato di origine, è abilitato a svolgere attività umanitarie e senza scopo di lucro sul territorio dello Stato di origine, al fine di assistere gli adottanti che hanno residenza abituale sul territorio dello Stato di accoglienza nelle procedure di adozione di minori residenti abitualmente sul territorio dello Stato di origine in conformità alla presente Convenzione.

2. Per ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Centrale dello Stato di origine, l'Ente deve corrispondere a tutti i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale dello Stato di origine; disporre di programmi umanitari, di progetti di attività senza scopo di lucro nel campo dell'adozione, ivi compresi aiuti finanziari per fini umanitari agli Istituti di assistenza all'infanzia nello Stato di origine.

3. D'intesa tra gli Stati contraenti e sulla base di un'autorizzazione espressa, rilasciata in forma scritta dall'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza, un Ente autorizzato può esercitare le specifiche attività richiamate agli articoli 16, 17 (comma 2), 18, 20, 22 e 24 della presente Convenzione.

L'Ente autorizzato svolge la propria attività essendo sottoposto alla duplice vigilanza sia dell'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza che dell'Autorità Centrale dello Stato d'origine.

4. I diritti e gli obblighi dell'Ente autorizzato che opera sul territorio dello Stato di origine sono stabiliti dalla legislazione di quest'ultimo.

Capitolo III
LEGGE APPLICABILE E COMPETENZA IN MATERIA DI ADOZIONE

Articolo 9. Condizioni richieste in relazione ai minori adottabili

La legislazione dello Stato di origine stabilisce le condizioni per l'adottabilità di un minore.

La designazione delle persone o istituzioni legittimate a dare il proprio consenso all'adozione, nonché le forme secondo cui il consenso deve essere dato, sono disciplinate dalla legislazione dello Stato di origine.

Articolo 10. Condizioni richieste in relazione agli adottanti

Gli adottanti devono soddisfare le condizioni prescritte dalla legislazione dello Stato di accoglienza, nonché le condizioni prescritte dalla legislazione dello Stato di origine.

Articolo 11. Competenza sulla decisione di adozione

La decisione di collocare un minore in adozione spetta alla competente Autorità dello Stato di origine.

Articolo 12. Riconoscimento dell'adozione

L'adozione pronunciata dalla competente Autorità dello Stato di origine in conformità alla propria legislazione e alla presente Convenzione è riconosciuta a tutti gli effetti nel territorio dello Stato di accoglienza.

Articolo 13. Effetti giuridici dell'adozione

1. Gli effetti giuridici delle adozioni disciplinate dalla presente Convenzione sono stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente in cui la procedura di adozione si perfeziona.

2. Nel caso in cui l'adottato acquisti la cittadinanza dello Stato di accoglienza, in conformità alla legislazione nazionale dello stesso, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza comunica all'Autorità Centrale dello Stato di origine la data di acquisizione della cittadinanza dello Stato di accoglienza.

Gli Stati contraenti si impegnano a rendere possibile che l'adottato, il quale abbia acquisito la cittadinanza dello Stato di accoglienza, pur mantenendo la cittadinanza d'origine ai sensi della legislazione dello Stato di origine, possa, al raggiungimento della età prescritta per legge ai fini dell'esercizio dell'opzione, esercitare la scelta della propria cittadinanza.

Capitolo IV
PROCEDURE DI ADOZIONE

Articolo 14. Pratiche per le adozioni.

1. Ciascuna pratica di adozione deve essere svolta in conformità alla legislazione dello Stato d'accoglienza e a quella dello Stato d'origine e deve essere autenticata dall'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza nei termini previsti dall'art.15 della presente Convenzione.

2. Tutti gli atti della pratica di adozione devono essere accompagnati da una traduzione autenticata nella lingua dello Stato di origine, certificata conforme

all'originale dalla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato d'origine; i costi della traduzione e della certificazione sono a carico degli adottanti;

Articolo 15. Responsabilità dell'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza

L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza accerta

a) che gli adottanti siano in possesso dei requisiti necessari per adottare, quali previsti dall'art 10 della presente Convenzione,

b) che essi abbiano ricevuto le informazioni e la preparazione necessaria per adottare, in particolare quelle relative all'ambiente familiare e sociale del Paese di origine del minore,

c) che il minore sarà autorizzato all'ingresso e alla residenza permanente sul territorio dello Stato di accoglienza

Articolo 16. Trasmissione della pratica relativa all'adozione.

L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di origine la pratica relativa all'adozione accompagnandola con una nota contenente le seguenti informazioni sugli adottanti:

a) nome e cognome, sesso, data di nascita, numero del passaporto o della carta d'identità, residenza abituale, professione, indirizzo per la corrispondenza,

b) capacità giuridica in materia civile;

c) idoneità ad adottare (condizioni economiche, reddito annuale, situazione personale, familiare e sanitaria, ambiente sociale);

d) motivazioni che li hanno indotti ad adottare;

e) caratteristiche del minore che essi sarebbero idonei ad adottare.

Articolo 17. Responsabilità dell'Autorità Centrale dello Stato di origine

1) L'Autorità Centrale dello Stato di origine accerta.

a) che il minore proposto in adozione sia adottabile ai sensi della legislazione dello Stato d'origine;

b) che dopo aver valutato previamente le possibilità' di presa in carico del minore sul proprio territorio, l'adozione internazionale si riveli la soluzione più adeguata a realizzarne il superiore interesse;

c) che il consenso all'adozione sia stato espresso in forma scritta dalle persone o dalle istituzioni legittimate a dare il proprio consenso all'adozione, ivi incluso il consenso dato dal minore alla propria adozione al raggiungimento dell'età prevista dalla legge a lui personalmente applicabile.

Che le persone o le istituzioni di cui sopra siano state debitamente informate delle diverse forme di adozione previste dalla legislazione dello Stato di accoglienza, in particolare dei loro effetti giuridici

2. Quando l'Autorità Centrale dello Stato di origine valuta che il minore è adottabile, essa trasmette la pratica relativa agli adottanti all'Autorità competente nel medesimo Stato affinché dia seguito alla pratica adozionale e provveda a darne comunicazione all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza

Articolo 18. Procedura per la proposta di un minore in adozione.

1. L'Autorità Centrale dello Stato di origine trasmette all'Autorità Centrale delle Stato di accoglienza una nota contenente le seguenti informazioni sul minore proposte in adozione:

a) Nome e cognome, sesso, data di nascita, luogo di residenza,

b) Stato di adottabilità,

c) Situazione personale e familiare, ambiente sociale,

d) Stato di salute;

e) Esigenze e particolari inclinazioni del minore.

2. L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza deve comunicare, in forma scritta, nel più breve tempo possibile all'Autorità Centrale dello Stato di origine il parere degli adottanti con riferimento alla proposta di abbinamento con il minore prescelto.

Articolo 19. Procedura di consegna del minore

1. La consegna ufficiale del minore adottivo deve essere fatta in conformità alla legislazione dello Stato di origine.

2. Su richiesta dell'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza, l'Autorità Centrale dello Stato di origine certifica che le procedure di adozione si sono svolte in conformità alla sua legislazione nazionale e alla presente Convenzione.

3. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati contraenti accertano che il minore benefici di tutte le facilitazioni possibili sia per lasciare il proprio Paese di origine che per fare ingresso e risiedere stabilmente nel territorio dello Stato di accoglienza.

Articolo 20. Conclusione della procedura di adozione nello Stato di accoglienza

L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza dopo aver concluso la procedura di adozione secondo la propria legislazione nazionale, ne dà notizia in forma scritta all'Autorità Centrale dello Stato di origine.

Capitolo V
COOPERAZIONE

Articolo 21. Cooperazione in materia di protezione dei minori

1. Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare misure adeguate al fine di proteggere i minori adottati in conformità a quanto disposto dalla presente Convenzione.

2. Gli Stati contraenti si assicurano che il minore cittadino di uno Stato contraente adottato sul territorio dell'altro Stato contraente goda della stessa protezione e sia titolare degli stessi diritti riconosciuti ai minori che hanno la cittadinanza di quello Stato o che vi risiedono stabilmente

3. Quando la permanenza del minore nella famiglia adottiva non risponde più al suo superiore interesse, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza deve immediatamente mettere in atto tutte le misure necessarie ai fini della sua protezione. Lo Stato di accoglienza vigila acchè il minore sia collocato in un nuovo ambiente idoneo al suo armonico sviluppo, dandone notizia all'Autorità Centrale dello Stato di origine.

4. Gli Stati contraenti devono adottare le misure idonee a far rientrare il minore nel suo Stato di origine, se questa è l'ultima soluzione in grado di garantirne il superiore interesse.

Articolo 22. Scambio di informazioni

1. Le Autorità Centrali degli Stati contraenti si scambiano i testi delle rispettive norme disciplinanti l'istituto dell'adozione, e in particolare la normativa riguardante i requisiti relativi agli adottanti e ai minori adottabili, i dati statistici e le altre informazioni necessarie ai fini dell'adozione.

2. Esse si informano reciprocamente sul funzionamento della presente Convenzione e adottano le necessarie disposizioni atte ad eliminare gli ostacoli alla sua applicazione.

3. Su richiesta dell'Autorità Centrale dello Stato di origine e nel rispetto della legislazione nazionale di quest'ultimo, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza si impegna a fornire all'Autorità Centrale dello Stato di origine informazioni su una particolare situazione adottiva.

L'Autorità Centrale dello Stato di origine si impegna a tenere riservate dette informazioni in conformità alla propria legislazione nazionale per assicurare il

superiore interesse del minore. Essa è tenuta a non fare uso di tali informazioni che per gli scopi menzionati nella richiesta.

Articolo 23. Assistenza tecnica per l'attuazione della Convenzione.

Ai fini della corretta attuazione della presente Convenzione, gli Stati contraenti s'impegnano ad instaurare fra loro una collaborazione sotto forma di assistenza tecnica, in tema di formazione del personale, di aiuto alle Autorità pubbliche o agli istituti di assistenza all'infanzia, così come a scambiarsi informazioni ed esperienze nel campo dell'adozione internazionale.

Articolo 24. Gruppo di lavoro misto

1. Ai fini della corretta attuazione della presente Convenzione, gli Stati contraenti convengono di istituire un gruppo di lavoro misto e paritetico composto da rappresentanti delle Autorità Centrali e da rappresentanti di altre Autorità pubbliche competenti in materia di adozioni di ciascuno Stato contraente.

2. Il gruppo di lavoro misto si riunisce una volta all'anno, alternativamente in ciascuno degli Stati contraenti. Gli Stati contraenti possono, inoltre, decidere di riunire il gruppo di lavoro misto in sessione straordinaria, qualora necessario. Previa intesa degli Stati contraenti in caso di necessità, i rappresentanti degli Enti autorizzati sono ammessi ad assistere come osservatori a sessioni del gruppo di lavoro misto.

3. Il gruppo di lavoro misto esamina e valuta lo stato di applicazione della Convenzione. Esso conviene i provvedimenti di assistenza tecnica di cui al precedente articolo 23, gli aiuti economici di natura umanitaria degli Enti autorizzati a favore degli istituti di assistenza all'infanzia nello Stato di origine menzionati all'articolo 8, comma 2, della presente Convenzione. Esso concorda infine le misure per superare le difficoltà incontrate nell'applicazione della Convenzione

Capitolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Entrata in vigore e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica in conformità alla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti ed entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica.

2. La presente Convenzione è conclusa per la durata di cinque anni ed è tacitamente rinnovabile per periodi di cinque anni se nel termine di sei mesi anteriore alla scadenza di ciascun periodo di validità, nessuno dei due Stati contraenti riceva la notifica scritta dell'altro Stato contraente circa l'intenzione di porre fine alla presente Convenzione.
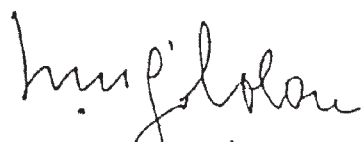
Articolo 26. Modifiche ed emendamenti

La presente Convenzione potrà formare oggetto di modifiche ed emendament decisi di comune accordo tra gli Stati contraenti Ogni proposta di modifica sarà fatt per le vie diplomatiche.

Fatto in doppio originale, a Hanoi, il 13 giugno 2003, in lingua italian: vietnamita e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. Nel caso di divergenz d'interpretazione, farà fede solo il testo in lingua francese.
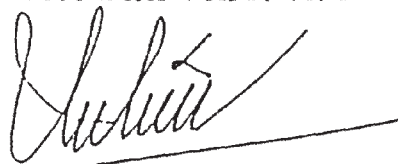
In fede di che i rispettivi plenipotenziari degli Stati contraenti hanno firmato l presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

LUIGI SOLARI
AMBASCIATORE D'ITALIA IN VIETNAM

PER LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

UONG CHU LUU
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

CONVENTION RELATIVE A LA COOPERATION EN MATIERE D'ADOPTION D'ENFANTS ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

La République italienne et la République socialiste du Vietnam (désignées ci-après les Etats contractants),

Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

Reconnaissant que chaque Etat contractant doit prendre des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans son milieu familial et assurer une protection de remplacement à l'enfant privé de son milieu familial,

Reconnaissant que l'adoption internationale est une mesure adéquate afin de donner une famille stable à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son pays d'origine;

Reconnaissant que l'enfant adopté conformément à la présente Convention doit jouir dans chaque Etat contractant des mêmes droits et intérêts accordés à un enfant national ou résidant habituellement sur son territoire;

Ont résolu de conclure la présente Convention

Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champs d'application

1. La présente Convention s'applique lorsqu'un enfant n'ayant pas atteint l'âge limite d'adoption fixé par la législation nationale de chaque Etat contractant, ressortissant de l'un des deux Etats contractants et résidant habituellement sur le territoire de cet Etat doit être adopté par une personne ou un couple marié résidant habituellement sur le territoire de l'autre Etat contractant (désignés ci-après les adoptants).

La présente Convention s'applique également lorsqu'un enfant apatride résidant habituellement sur le territoire d'un Etat contractant doit être adopté par un couple marié ou une personne résidant habituellement sur le territoire de l'autre Etat contractant.

2. L'adoption mentionnée à l'alinéa 1 de cet article doit être celle qui crée le lien de filiation légitime entre les adoptants et l'adopté.

Article 2. Principes de l'adoption

Les Etats contractants s'engagent à prendre des mesures de coopération afin de garantir que les adoptions d'enfants résidant habituellement sur le territoire de l'un des deux Etats contractants (désignés ci-après l'Etat d'origine), par des personnes résidant habituellement sur le territoire de l'autre Etat contractant (désignés ci-après l'Etat

d'accueil), aient lieu d'une manière volontaire, dans l'esprit humanitaire, conformément à la législation de chaque Etat contractant, dans le respect de la Convention de l'O.N.U du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'Enfant en vue d'une garantie de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 3. Protection de l'enfant

1. Les Etats contractants prennent toutes mesures conformes à leur législation nationale afin de prévenir et sanctionner les abus de l'adoption en vue de l'exploitation du travail enfantin, les actes de violation sexuelle vis à vis des enfants; l'enlèvement, la substitution frauduleuse, le trafic d'enfants sous prétexte de l'adoption ainsi que les gains indus à l'occasion de l'adoption et les autres violations des droits et intérêts de l'enfant.

2. Dans l'esprit humanitaire et dans le but de protection des enfants, les Etats contractants créent des conditions favorables aux fins d'encouragement des adoptions d'enfants orphelins, handicapés.

Article 4. Dispense de légalisation

Les actes et les documents établis, authentifiés, certifiés par les autorités compétentes d'un Etat contractant aux fins d'usage dans la procédure d'adoption prévue par la présente Convention sont dispensés de légalisation.

Article 5. Langues et frais d'intervention

Pour l'application de la présente Convention, les Autorités centrales correspondent entre elles dans la langue de l'Etat d'origine; chaque Etat contractant prend à sa charge les frais d'intervention engendrées sur son territoire national.

Chapitre II

AUTORITES ET ORGANISMES INTERVENANT DANS LA MISE EN APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 6. Autorités centrales.

Sont désignées comme Autorités centrales des Etats contractants pour l'application de la présente Convention: du côté de la République italienne, la Commission pour les adoptions internationales au près de la Présidence du Conseil des Ministres et du côté de la République socialiste du Vietnam, Autorité de l'adoption internationale relevant du Ministère de la Justice.

Article 7. Demande du concours pour l'application de la présente Convention

Pour l'application de la présente Convention, les Autorités centrales des Etats contractants peuvent s'adjoindre le concours d'autres Autorités publiques compétentes de leur Etat, ainsi que celui d'organismes agrées en matière d'adoption conformément à leur législation nationale (désignés ci-après organismes agrées).

Article 8. Organismes agrées

1. Un organisme agissant conformément à la législation de l'Etat d'accueil, après l'obtention de l'agrément de l'Autorité centrale de l'Etat d'origine, est autorisé à mener des activités humanitaires et non lucratives sur le territoire de l'Etat d'origine afin d'assister les adoptants résidant habituellement sur le territoire de l'Etat d'accueil dans les procédures d'adoption d'enfants résidant habituellement sur le territoire de l'Etat d'origine conformément à la présente Convention.

2. Pour l'obtention de l'agrément de l'Autorité centrale de l'Etat d'origine, un organisme doit remplir toutes les conditions requises par la législation nationale de l'Etat d'origine; avoir des programmes humanitaires, des projets d'activités non-lucratives dans le domaine de l'adoption, y compris des soutiens financiers d'ordre humanitaire aux établissements de protection d'enfants dans l'Etat d'origine.

3. Conformément à l'accord des Etats contractants et sur la base d'un agrément expresse, par écrit, accordé par l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil, un organisme agréé peut exercer certaines activités mentionnées aux articles 16, 17 (alinéa 2), 18, 20, 22 et 24 de la présente Convention.

L'organisme agréé agit sous la double surveillance de l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil et celle de l'Autorité centrale de l'Etat d'origine.

4. Les droits et les obligations de l'organisme agréé agissant sur le territoire de l'Etat d'origine sont fixés par la législation de l'Etat d'origine.

Chapitre III

LOI APPLICABLE ET COMPETENCE EN MATIERE D'ADOPTION

Article 9. Conditions requises vis à vis des enfants adoptables

Les conditions requises vis à vis des enfants adoptables sont fixées par la législation de l'Etat d'origine.

La désignation des personnes ou institutions habilitées à consentir à l'adoption ainsi que les formes selon lesquelles le consentement est recueilli sont régies par la législation de l'Etat d'origine

Article 10. Conditions requises vis à vis des adoptants

Les adoptants doivent remplir les conditions requises par la législation de l'Etat d'accueil et ils doivent remplir également les conditions d'adoption requises par la législation de l'Etat d'origine.

Article 11. Compétence de décision de l'adoption

La décision de placer un enfant en adoption relève de la compétence de l'Autorité de l'Etat d'origine

La décision d'adoption rendue par l'Autorité compétente de l'Etat d'origine conformément à la législation de l'Etat d'origine et à la présente Convention est reconnue de plein droit sur le territoire de l'Etat d'accueil.

Article 13. Effets juridiques de l'adoption

1. Les effets juridiques de l'adoption disposée par la présente Convention sont déterminés par la législation de l'Etat contractant où s'achèvent les procédures d'adoption.

2. Au cas où l'adopté acquiert la nationalité de l'Etat d'accueil conformément à la législation nationale de celui-ci, l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil informe l'Autorité centrale de l'Etat origine de la date d'acquisition de la nationalité de l'Etat d'accueil.

Les Etats contractants s'engagent à faire en sorte que l'enfant adopté ayant acquis la nationalité de l'Etat d'accueil tout en conservant sa nationalité d'origine au regard de la législation de l'Etat d'origine puisse choisir une nationalité lorsque celui-ci atteint l'âge légalement prévu pour exercer le choix de sa nationalité.

Chapitre IV
PROCEDURES D'ADOPTION

Article 14. Dossier d'adoption

1. Le dossier d'adoption doit être rempli conformément à la législation de l'Etat d'accueil et à celle de l'Etat d'origine et doit être certifié par l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil dans les termes fixés à l'article 15 de la présente Convention.

2. Le dossier d'adoption doit être joint d'une traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat d'origine par l'organe de représentation diplomatique ou l'organe consulaire de l'Etat d'origine; les frais de traduction et de certification sont à la charge des adoptants.

Article 15. Responsabilité de l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil

L'Autorité centrale de l'Etat d'accueil s'assure:

a) que les adoptants présentent les conditions nécessaires pour adopter telles qu'elles sont prévues à l'article 10 de la présente Convention;

b) qu'ils ont eu les informations et les préparations nécessaires à l'adoption, notamment celles concernant le milieu familial et social du pays d'origine de l'enfant;

c) que l'enfant sera autorisé à entrer et résider de manière permanente sur le territoire de l'Etat d'accueil.

Article 16. Envoi du dossier d'adoption

L'Autorité centrale de l'Etat d'accueil transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine le dossier d'adoption accompagné d'une note contenant les renseignements suivants sur les adoptants:

a) nom et prénom, sexe, date de naissance, numéro du passeport ou de la carte d'identité, lieu de résidence habituelle, profession, adresse pour la correspondance;

b) capacité légale en matière civile;

c) aptitudes à assumer une adoption (conditions économiques, revenu annuel, situation personnelle, familiale, médicale, milieu social);

d) motifs d'adoption;

e) caractéristiques de l'enfant qu'ils seraient aptes à adopter.

Article 17. Responsabilité de l'Autorité centrale de l'Etat d'origine

1. L'Autorité centrale de l'Etat d'origine s'assure:

a) que l'enfant proposé à l'adoption est adoptable au regard de la législation de l'Etat d'origine,

b) qu'après examen des possibilités locales de prise en charge de l'enfant, l'adoption internationale s'avère la solution la plus appropriée à son intérêt;

c) qu'un consentement par écrit à l'adoption a été expressément donné par les personnes ou institutions habilitées à consentir à l'adoption, y compris le consentement donné par l'enfant à son adoption lorsque celui-ci atteint l'âge prévu par sa loi personnelle.

Que ces personnes ou institutions ont été dûment informées des différentes formes d'adoption prévues par la législation de l'Etat d'accueil, notamment de leurs effets juridiques

2. Lorsque l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère que l'enfant est adoptable, elle transmet le dossier des adoptants à l'Autorité compétente de cet Etat pour qu'elle donne suite au dossier et le communique à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil.

Article 18. Procédure de proposition d'un enfant en adoption

1. L'Autorité centrale de l'Etat d'origine transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil une note contenant des renseignements suivants sur l'enfant proposé à l'adoption :

a) Nom et prénom, sexe, date de naissance, lieu de résidence;

b) Adoptabilité,

c) Situation personnelle, familiale, milieu social;

d) Situation de santé,

e) Besoins et goûts particuliers de l'enfant.

2. L'Autorité centrale de l'Etat d'accueil doit communiquer, par écrit, dans les meilleurs délais à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine l'avis des adoptants vis à vis de l'enfant proposé.

1. La remise officielle de l'enfant adoptif doit être faite conformément à la législation de l'Etat d'origine.

2. Sur demande de l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil, l'Autorité centrale de l'Etat d'origine certifie que les procédures d'adoption sont réalisées conformément à sa législation nationale et à la présente Convention.

3.Les Autorités centrales des Etats contractants s'assurent que l'enfant bénéficie de toutes facilités pour quitter son pays d'origine ainsi que pour entrer et résider de manière permanente sur le territoire de l'Etat d'accueil.

Article 20. Achèvement des procédures d'adoption dans l'Etat d'accueil

Après l'achèvement de la procédure d'adoption conformément à sa législation nationale, l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil en informe, par écrit, l'Autorité centrale de l'Etat d'origine.

Chapitre V
COOPERATION

Article 21. *Coopération en matière de protection d'enfants*

1. Les Etats contractants s'engagent à prendre des mesures appropriées en vue de protéger les enfants adoptifs conformément aux dispositions de la présente Convention.

2. Les Etats contractants s'assurent que l'enfant ressortissant d'un Etat contractant adopté sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficie de la protection et des droits accordés aux enfants nationaux ou résidant habituellement sur leur territoire.

3. Lorsque le maintien de l'enfant dans la famille adoptive n'est plus conforme à son intérêt supérieur, l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil doit appliquer immédiatement toutes mesures nécessaires en vue de sa protection. L'Etat d'accueil veille à un placement de l'enfant dans un autre milieu favorable à son épanouissement et en informe l'Autorité centrale de l'Etat d'origine.

4. Les Etats contractants doivent prendre des mesures appropriées pour faire retourner l'enfant dans son Etat d'origine, si c'était la dernière solution garantissant son intérêt supérieur.

Article 22. Echange d'informations

1. Les Autorités centrales des Etats contractants échangent des textes juridiques relatifs à l'adoption, notamment les conditions requises vis à vis des adoptants et des enfants adoptables, des données statistiques et d'autres renseignements nécessaires à l'adoption.

2. Elles se renseignent mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et prennent des dispositions nécessaires pour que soient levés les obstacles à son application.

3.Sur demande de l'Autorité centrale de l'Etat d'origine et dans le respect de sa législation nationale, l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil s'engage à donner à

l'Autorité centrale de l'Etat d'origine des informations sur une situation particulière d'adoption.

L'Autorité centrale de l'Etat d'origine s'engage à maintenir le caractère confidentiel de ces informations conformément à sa législation nationale, dans le but de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle est tenue de ne faire usage de ces informations que dans le but mentionné dans la demande d'information.

Article 23. Assistance technique pour la mise en application de la Convention

Pour une bonne application de la présente Convention, les Etats contractants s'engagent à établir entre eux une coopération sous forme d'assistance technique, en matière de formation du personnel, d'aide aux Autorités publiques ou aux établissements de protection d'enfants ainsi qu'à échanger des informations et des expériences dans le domaine de l'adoption internationale.

Article 24. Groupe de travail mixte

1. Pour assurer la bonne application de la présente Convention, les Etats contractants conviennent de créer un groupe de travail mixte et paritaire composé de représentants des Autorités centrales et de représentants des autres Autorités publiques compétentes en matière d'adoption de chacun des Etats contractants.

2.Le groupe de travail mixte se réunit une fois par an, alternativement dans chacun des Etats contractants. Les Etats contractants peuvent, en outre, décider de réunir le groupe de travail mixte en session extraordinaire, en tant que de besoin.

D'un commun accord des Etats contractants, en cas de besoin, les représentants des organismes agréés sont autorisés à assister, en qualité d'observateurs, à des sessions du groupe de travail mixte.

3. Le groupe de travail mixte examine et évalue la mise en application de la Convention. Il convient des mesures d'assistance technique mentionnées à l'article 23, des soutiens financiers d'ordre humanitaire des organismes agréés en faveur des établissements de protection d'enfants dans l'Etat d'origine mentionnés à l'article 8, alinéa 2 de la présente Convention. Il se met d'accord enfin des mesures de règlement des difficultés rencontrées dans la mise en application de la Convention.

Chapitre VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 25. Entrée en vigueur et durée de validité

1. La présente Convention est soumise à ratification conformément à la législation de chacun des Etats contractants et elle entrera en vigueur le trentième jours après la date d'échange d'instruments de ratification.

2. La présente Convention est conclue pour une durée de cinq ans et est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans si dans le délai de six mois avant le terme de chaque période de validité, aucun des deux Etats contractants ne reçoive la notification par écrit de l'autre Etat contractant sur l'intention de mettre un terme à la présente Convention.
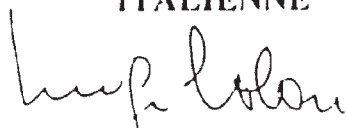
Article 26. Modifications et amendements.

La présente Convention pourra faire l'objet de modifications et amendements d'un commun accord entre les Etats contractants Toute proposition de modification sera faite par voie diplomatique.

Fait en double exemplaires, à Hanoi, le 13 juin 2003, en langue italienne, vietnamienne et en langue française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation, seul le texte français fera foi.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs des Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

POUR LA REPUBLIQUE ITALIENNE

LUIGI SOLARI
AMBASSADEUR D'ITALIE
AU VIETNAM

POUR LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

UONG CHU LUU
MINISTRE DE LA JUSTICE

Ministero degli Affari Esteri

305/ 32883

Roma, 23 GEN. 2004

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam e, con riferimento alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam in materia di adozione dei minori firmata ad Hanoi il 13 giugno 2003, ha l'onore di precisare che per la parte italiana, conformemente alla legislazione nazionale, il requisito di cui all'art.1, secondo comma, della Convenzione stessa s'intende nel senso che l'adozione di minori è consentita esclusivamente da parte di persone unite in matrimonio, salvo limitate fattispecie disciplinate singolarmente da specifiche norme di legge.

Il Ministero degli Affari Esteri sarà grato a codesta Ambasciata se vorrà notificare quanto precede alle competenti Autorità vietnamite affinché ne prendano atto e, nel pregare di fornire cortese conferma al riguardo, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam gli atti della sua più alta considerazione.

Ambasciata della Repubblica
Socialista del Vietnam.
Roma

BỘ TƯ PHÁP
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

56-58-60 Trần Phú, Hà Nội
ĐT: 84-4-8 231 137
FAX: 84-4-7 365 227

Số: 52/2004/BTP-CNQT

Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin kính chào Đại sứ quán nước Cộng hoà Italia tại Hà Nội và trân trọng thông báo rằng đã nhận được Công hàm số 305/32883 ngày 23 tháng 01 năm 2004 của Bộ Ngoại giao Italia. Sau cuộc gặp với Bà Samuela Isopi Ferri, Bí thư thứ nhất, Phó Đại sứ Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, Bộ Tư pháp xin hân hạnh khẳng định sự chấp thuận của phía Việt Nam đối với việc áp dụng Điều 1 Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa hai nước ký ngày 13 tháng 6 năm 2003, như được nêu tại Công hàm số 305/3288 ngày 23 tháng 01 năm 2004 của Bộ Ngoại giao Italia. Bộ Tư pháp hiểu rằng, theo pháp luật Italia, *chỉ có các cặp vợ chồng có hôn thú mới được nhận trẻ em làm con nuôi, trừ trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định đối với từng trường hợp*. Bộ Tư pháp sẽ thông báo đến các cơ quan hữu quan của Việt Nam vấn đề này và trân trọng đề nghị trong hồ sơ xin con nuôi của công dân Italia phải có bản sao giấy chứng nhận kết hôn.

Bộ Tư pháp xin trân trọng đề nghị Đại sứ quán chuyển Công hàm số 51/2004/BTP/CNQT của Bộ Tư pháp cho Bộ Ngoại giao Italia để khẳng định về sự chấp thuận của phía Việt Nam đối với việc áp dụng Điều 1 của Hiệp định.

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam một lần nữa xin gửi đến Đại sứ quán nước Cộng hoà Italia tại Hà Nội lời chào trân trọng nhất.

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2004

Kính gửi: Đại sứ quán nước Cộng hoà Italia tại Hà Nội

(traduzione)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

56-58-60 TRAN PHU, HANOI
tel 84-4-8231137
fax, 844-4-7365227

N 52/2004/BTP-CNQT

Il Ministero della Giustizia della Repubblica Socialista del Vietnam presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana in Hanoi ed ha l'onore di comunicare che ha ricevuto la Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri italiano n. 305/32883 del 23/01/2004 Dopo l'incontro con la Sig ra Samuela Isopi Ferri, Primo Segretario dell'Ambasciata d'Italia in Hanoi, il Ministero ha l'onore di confermare l'accettazione da parte vietnamita dell'applicazione dell'articolo 1 dell'Accordo bilaterale di cooperazione in materia di adozione, firmato il 13 giugno 2003 come e` stato citato nella Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri italiano n. 305/32883 del 23/01/2004 Il Ministero della Giustizia interpreta che conformemente alla legislazione italiana, *l'adozione di minori e` consentita esclusivamente da parte di persone unite in matrimonio, salvo limitate fattispecie disciplinate singolarmente da specifiche norme di legge* Il Ministero della Giustizia informera` le competenti Autorita` vietnamite sull'argomento in questione e chiede cortesemente che nel dossier di istanza di adozione da parte di cittadini italiani, venga allegata anche una copia del certificato di matrimonio

Il Ministero della Giustizia ha l'onore di chiedere all'Ambasciata d'Italia di trasmettere la Nota Verbale n 51/2004/BTP/CNQT del Ministero della Giustizia al Ministero degli Affari Esteri italiano per confermare l'accettazione da parte vietnamita dell'applicazione dell'articolo 1 dell'Accordo.

Il Ministero della Giustizia della Repubblica Socialista del Vietnam, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia in Vietnam i sensi della sua piu' alta considerazione.

Ha Noi, l'11 febbraio 2004

All'Ambasciata d'Italia in Vietnam
HANOI

(tradotta da HOA l' 11.02.04)

89.
Roma, 9 settembre 2003

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria per immortalare la memoria dei caduti militari e civili delle guerre mondiali nonché in materia dello *status* giuridico dei loro sepolcri

(Entrata in vigore: 1º marzo 2004)

ACCORDO

TRA I GOVERNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA PER IMMORTALARE LA MEMORIA DEI CADUTI MILITARI E CIVILI DELLE GUERRE MONDIALI, NONCHE' IN MATERIA DELLO STATUS GIURIDICO DEI LORO SEPOLCRI.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d' Ungheria qui di seguito denominate le Parti,

convinti che i militari, i prigionieri di guerra e altre persone in collegamento con le forze armate che hanno perso la vita durante la I e la II guerra mondiale, nonché nei periodi successivi alle guerre, abbiano diritto a degna sepoltura, la cui realizzazione e cura va assicurata in base alla convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 e in base ai suoi protocolli integrativi, nonché secondo le altre norme di diritto internazionale in materia di diritti umani

convengono quanto segue :

Articolo 1

Ai sensi del presente accordo:

1) per "caduti in guerra" si intende:
   a) i membri delle forze armate italiane ed ungheresi;
   b) le persone che in base alle norme di legge italiane ed ungheresi godono di un trattamento giuridico pari a quello dei casi menzionati al punto a;
   c) i prigionieri di guerra italiani ed ungheresi;
   d) i civili italiani ed ungheresi periti sul territorio dei due paesi come conseguenza diretta della guerra.

2) per "sepoltura di guerra" si intende:
   a) i luoghi di riposo dei "caduti di guerra" di cui al precedente comma 1 come di seguito precisato nei punti b) e c);
   b) le "sepolture di guerra ungheresi", sul territorio della Repubblica Italiana, vengono considerate luoghi di riposo dei "caduti di guerra ungheresi";
   c) le "sepolture di guerra italiane", sul territorio della Repubblica di Ungheria, vengono considerate luoghi di riposo dei "caduti di guerra italiani".

3) per "cimiteri di guerra" si intende:
   a) la totalità delle "sepolture di guerra" che accolgono separatamente diversi singoli "caduti di guerra";
   b) la totalità delle "sepolture di guerra" ("fosse comuni") che accolgono i gruppi di "caduti in guerra";

c) la totalità mista di "sepolture di guerra" e di "fosse comuni";
d) quella parte dei cimiteri civili dove si trovano le "sepolture di guerra";
e) i cimiteri di guerra, i cimiteri dei prigionieri di guerra, le tombe degli eroi nonché le tombe dei prigionieri di guerra che verranno allestite in futuro;
f) si considera "cimitero di guerra ungherese" la totalità delle "sepolture di guerra ungheresi" esistenti attualmente sul territorio della Repubblica Italiana;
g) si considera "cimitero di guerra italiano"la totalità delle "sepolture di guerra italiane" esistenti attualmente sul territorio della Repubblica di Ungheria.

4) per "monumenti di guerra" si intende:
a) le opere artistiche oppure di pietà a due o tre dimensioni erette a commemorazione dei "caduti di guerra";
b) le opere artistiche oppure di pietà a due o tre dimensioni erette nei "cimiteri di guerra ";
c) le opere artistiche oppure di pietà a due o tre dimensioni erette nei "luoghi commemorativi di guerra" (vedi comma 5).

5) per "luoghi commemorativi di guerra" si intende:
a) luoghi che hanno dato spazio agli eventi militari di importanza rilevante dal punto di vista della storia italiana o ungherese;
b) si considera "luogo commemorativo di guerra ungherese" la totalità di tali luoghi esistenti sul territorio della Repubblica Italiana;
c) si considera tale "luogo commemorativo di guerra italiano" la totalità di tali luoghi esistenti sul territorio della Repubblica Ungherese.

Articolo 2

1) Le Parti garantiscono la conservazione degli impianti definiti all'Articolo 1 ed esistenti sul proprio territorio nazionale, nonché il diritto all'eterno riposo dei "caduti in guerra" dell'altra Parte, vietando la collocazione, nella immediate vicinanze delle "sepolture di guerra" e dei "cimiteri di guerra", di costruzioni od impianti che siano incompatibili con la dignità del luogo.

2) Le Parti, in materia di reperimento, registrazione, sistemazione e manutenzione degli impianti definiti all'Articolo 1 nonché in materia di esumazione e spostamento delle salme, riconoscono la competenza dell'ordinamento giuridico dello Stato dove tali impianti sono ubicati.

Articolo 3

1) Le Parti per via diplomatico-militare provvederanno allo scambio:
a) di tutti i dati e distinte relativi all'esistenza ed allo stato degli impianti definiti all'Articolo 1 esistenti sul proprio territorio nazionale;
b) dei registri relativi al numero dei caduti;
c) dei dati concernenti le "sepolture di guerra" ed i "cimiteri di guerra" recentemente o in passato comunque reperiti.

2) Attraverso lo scambio di informazione, i dati verranno confrontati dalle Parti, le quali accerteranno le eventuali divergenze scambiando gli esiti per via diplomatico-militare.

3) In base al presente Accordo, le Parti autorizzano l'accesso reciproco alla banca dati ed ai materiali definiti al comma 1 - 2 del presente Articolo, ai ricercatori dell'altra Parte.

Articolo 4

1) Le Parti garantiscono, a tempo indeterminato e senza alcun rimborso, l'uso sul proprio territorio nazionale dei terreni sui quali si trovano o vengono allestiti gli impianti definiti all' Articolo 1.

2) Restano esclusi dal presente Accordo i titoli di proprietà in vigore nonché altri diritti relativi ai terreni previsti al comma 1 del presente Articolo.

3) Qualsiasi modifica degli impianti e/o del terreno definiti all'Articolo 1, verrà concordata dalle Parti separatamente mediante Accordo bilaterale.

4) Nel caso in cui una delle Parti - per motivi di interessi pubblico riconosciuto dallo Stato - volesse destinare i terreni messi a disposizione conformemente al comma 1 del presente Articolo a scopi diversi da quelli oggetto del presente Accordo, e' obbligata ad assicurare all'altra Parte un altro terreno adeguato e di valore identico assumendone tutti gli oneri relativi.

5) Nel caso in cui, in base ad un eventuale specifico accordo bilaterale, una delle Parti cessi parzialmente oppure completamente l'uso di tali terreni per gli scopi previsti, ne perde conseguentemente anche il diritto all'uso.

6) Le Parti effettueranno la scelta e l'allestimento di un nuovo terreno nonché la ritumulazione in base ad uno specifico accordo bilaterale.

Articolo 5

1) Le Parti si assumono gli oneri relativi ai costi per il reperimento, la gestione, la manutenzione e la cura delle "sepolture di guerra ", "cimiteri di guerra","luoghi commemorativi di guerra" e "monumenti di guerra" dell' altra Parte che si trovano sul proprio territorio nazionale.

2) Ognuna delle Parti può realizzare, a proprie spese, i lavori di sistemazione e di manutenzione relativi alle proprie "sepolture di guerra", "cimiteri di guerra", "luoghi commemorativi di guerra e monumenti di guerra" che si trovano sul territorio dello Stato dell'altra Parte.

Articolo 6

1) Nel corso della sistemazione oppure dell'allestimento degno di "sepolture di guerra", "cimiteri di guerra", "monumenti e luoghi commemorativi di guerra", le Parti concordano di voler lasciare le salme dei Caduti nel loro posto originale. Qualora non fosse realizzabile per qualche motivo debitamente giustificato, le Parti procederanno a stipulare uno specifico accordo bilaterale nel rispetto dei commi da 2 a 6 del presente Articolo.

2) Ognuna delle due Parti può richiedere l'esumazione e la ritumulazione delle salme in un altro luogo, posto sul territorio dello Stato dove originariamente esse riposano. La procedura necessita dell'approvazione delle Parti sul territorio della quale si trovano le salme. Ogni intervento di tale genere e' realizzabile esclusivamente in base ad uno specifico accordo bilaterale e le spese relative verranno sostenute dalla Parte richiedente.

3) Nel caso in cui sia necessaria la ritumulazione in un unico luogo delle salme dei "caduti di guerra" che riposano sul territorio nazionale dell'altra Parte la Parte interessata procede in base ad un progetto previamente presentato ed approvato dall'altra Parte. L'esumazione dei "caduti di guerra italiani" viene realizzata dal personale indicato dalla Parte italiana, mentre quella dei "caduti di guerra ungheresi" viene realizzata dal personale indicato dalla Parte ungherese.

4) Tale esumazione viene realizzata possibilmente in presenza degli organi di rappresentanza di ognuna delle due Parti e con il rispetto rigoroso delle norme europee di "pietas".

5) Per ogni ritumulazione verrà steso un verbale, in cui verranno indicate la posizione delle sepolture precedenti e quella delle nuove, i dati personali, i dati della piastrina di riconoscimento, nonché gli altri segni di identificazione.

6) Qualora l'esistenza di precedenti singole sepolture di guerra" e di singoli "cimiteri di guerra" non risultasse attualmente dimostrabile – a causa delle modifiche infrastrutturali effettuate nel frattempo – e l'esumazione dei "caduti in guerra" non fosse realizzabile, la Parte, sul territorio nazionale della quale esistevano queste "sepolture di guerra" nonché i " cimiteri di guerra", autorizza l'altra Parte al collocamento in tali luoghi di semplici e degni monumenti di guerra".

Articolo 7

1) Le Parti possono promuovere l'esumazione nonché il trasferimento delle Salme dei propri Caduti di guerra nel proprio territorio nazionale oppure nel territorio di un Paese terzo. In tali casi, si procede secondo quanto stabilito ai commi 2 - 5 dell'Articolo 6.

2) Nel caso in cui nei "cimiteri di guerra " italiani ed ungheresi, oltre alle "sepolture di guerra" dell'altra Parte, si trovino anche le "sepolture di guerra" dei "caduti di guerra" di terzi Stati, si applicheranno le disposizioni previste nell'accordo intergovernativo stipulato con quello Stato ed in mancanza, delle medesime, vengono riconosciute le norme della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 nonché quelle dei suoi protocolli integrativi dell'anno 1977 così come le altre norme di diritto internazionale in materia di diritti umani. Tali norme saranno la base dei provvedimenti adottati per la conservazione e la cura adeguata di tali sepolture.

Articolo 8

1) Per la realizzazione dei lavori previsti agli Articoli 6 e 7 del presente Accordo, le Parti hanno diritto ad introdurre temporaneamente sul territorio nazionale dell'altra Parte, apparati, mezzi di trasporto, materiali, attrezzature, accessori ecc., (in seguito definiti materiali).

2) I materiali menzionati al comma 1 del presente Articolo , destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale dell'altra Parte, sono esenti da dazi doganali a condizione che vengano dichiarati alle Autorità doganali con la consueta dichiarazione doganale. Per rispondere alle formalità di sdoganamento, la Parte che importa il materiale sul territorio nazionale dell' altra Parte dovrà specificare nella Dichiarazione Doganale i seguenti dati :
   a) quali materiali importati vengono introdotti temporaneamente sul territorio dell'altra Parte, e specificherà a parte quei materiali, che a causa della loro specificità non sono ritrasportabili, come i materiali di consumo, le decorazioni (per es. vernici, sementa d'erba ecc.) nonché oggetti commemorativi (per es. croci sepolcrali, epitaffi ecc.).
   b) la qualità la quantità ed il valore di tali materiali;
   c) alla predetta Dichiarazione Doganale sarà allegata una specifica dichiarazione firmata da persona all'uopo delegata alla firma, intesa a garantire l'utilizzo dei materiali menzionati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Articolo 9

1) Le Parti indicano le Organizzazioni responsabili per la realizzazione del presente Accordo e le autorizzano alla realizzazione dei compiti e delle attività, ad esso connessi. Le loro attività verranno stabilite ed assicurate, in forma continua, tramite disposizioni interne, a partire dal momento della entrata in vigore del presente Accordo e per tutto il periodo della sua validità.

2) La Parte italiana delega la realizzazione tecnica dei suoi obblighi, previsti dal presente Accordo, al Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra del Ministero della Difesa.

3) La Parte ungherese delega la realizzazione tecnica dei suoi obblighi, previsti dal presente Accordo, all'Istituto e Museo della storia Militare del Ministero della Difesa .

4) Le Parti si impegnano a notificare all'altra Parte, per via diplomatico-militare, l'avvenuta designazione dell'Organizzazione a cui hanno affidato la realizzazione dei singoli compiti.

5) Nel caso in cui una delle Parti, in futuro, decida di incaricare altra Istituzione oppure Organizzazione, sarà necessario il comune accordo delle Parti.

6) Nel quadro del presente Accordo, Le Parti prenderanno in favorevole considerazione la possibilità di agevolare l'attività delle Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni civili italiane ed ungheresi ufficialmente riconosciute che lavorano per la conservazione della memoria dei Caduti, compresa la stipula di singoli accordi che mirano alla realizzazione dei provvedimenti concreti.

7) Le Parti, nell'interesse della realizzazione del presente Accordo nonché per la risoluzione delle questioni e dei problemi che necessitano decisioni comuni, creano una Commissione mista intergovernativa. Tale Commissione sarà composta da una sezione italiana ed una ungherese. Il capo della sezione italiana sarà il Direttore della Direzione Situazione e Statistica del Commissariato Generale Onoranze ai Caduti in Guerra, mentre il capo della sezione ungherese sarà il Direttore Generale dell'Istituto e Museo della storia Militare

8) Create le condizioni necessarie per l'avvio delle attività, le Organizzazioni designate per la realizzazione del presente Accordo prendono i contatti, elaborano i dettagli e redigono un accordo tecnico di attuazione.

Articolo 10

1) Il presente Accordo viene stipulato per un tempo illimitato. Le Parti si comunicheranno ufficialmente per via diplomatico-militare, l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore dell'Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

2) Il presente Accordo non influisce sui diritti e gli obblighi derivanti da Accordi internazionali già sottoscritti dalle Parti, nel momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.

3) Le Parti comunicano per iscritto la loro intenzione di denunciare il presente Accordo. Il presente Accordo cesserà di produrre i suoi effetti il sesto mese successivo alla ricezione della denuncia da parte dell'altra Parte.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a .... Roma .... il .... 8 settembre 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e ungherese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA

MEGÁLLAPODÁS

Az Olasz Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a világháborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről

Az Olasz Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az elvtől vezérelve, hogy a katonáknak, a hadifoglyoknak és más, a hadrakelt sereghez rendelt személyeknek, akik az I. és II. világháborúban, valamint a háborúkat követően, azzal összefüggésben életüket vesztették, joguk van méltó sírhelyre, amelynek kialakítását és gondozását megfelelő módon kell biztosítani, a háború áldozataira vonatkozó, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények és a kiegészítő Jegyzőkönyvek alapján, valamint más, az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi jogi normák szerint,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Jelen Megállapodás értelmében:

1) „Háborús elesetten" értendő:
- a) az olasz és a magyar fegyveres erők tagjai;
- b) az adott időszakra vonatkozó olasz és magyar jogszabályok értelmében az előbbiekkel azonos jogállású személyek;
- c) az olasz és magyar hadifoglyok;
- d) valamint azok az olasz és magyar polgári személyek, akik a háborúval közvetlenül összefüggésbe hozhatóan vesztették életüket a két ország területén.

2) „Hadisíron" értendő:
- a) nyughelyek a „háborús elesettek" az 1. Cikk (1) bekezdésében említettek részére, mint az pontosításra kerül ezen bekezdés b. és c. pontjaiban;
- b) „magyar hadisírnak" az Olasz Köztársaság területén eltemetett „magyar háborús elesettek" nyughelyei számítanak;
- c) „olasz hadisírnak" a Magyar Köztársaság területén eltemetett „olasz háborús elesettek" nyughelyei számítanak.

3) „Haditemetőn" értendő:
   a) a „háborús elesetteket" egyesével befogadó „hadisírok" összessége;
   b) több „háborús elesettet" csoportosan befogadó „hadisírok" („tömegsírok") összessége;
   c) egyes „hadisírok" és „tömegsírok" vegyes összessége;
   d) polgári temetők azon része ahol „hadisírok" találhatók;
   e) a jövőben kialakítandó hadi temető, hadifogoly-temető, hősi parcella vagy hadifogóly-parcella;
   f) „magyar haditemetőnek" az Olasz Köztársaság területén lévő „magyar hadisírok" összessége számít;
   g) „olasz haditemetőnek" a Magyar Köztársaság területén lévő „olasz hadisírok" összessége számít.

4) „Hadiemlékműn" értendő:
   a) a „háborús elesettek" emlékére felállított két vagy háromdimenziós művészi vagy kegyeleti alkotás;
   b) a „haditemetőkben" felállított két vagy háromdimenziós művészi vagy kegyeleti alkotás;
   c) a „háborús emlékhelyeken" felállított két vagy háromdimenziós művészi vagy kegyeleti alkotás (lásd az (5) bekezdésben).

5) „Háborús emlékhelyen" értendő:
   a) az olasz vagy a magyar történelem szempontjából jelentős katonai események színtere;
   b) „magyar háborús emlékhelynek" az Olasz Köztársaság területén található minden egyes ilyen jellegű területet nevezünk;
   c) „olasz háborús emlékhelynek" a Magyar Köztársaság területén található minden egyes ilyen jellegű területet nevezzük.

2. Cikk

1) A Felek szavatolják az 1. Cikkben meghatározott, a saját államuk területén lévő objektumok megőrzését, a másik szerződő Fél „háborús elesettei" örök nyugalomhoz való jogát, nem megengedve a „hadisírok" és a „haditemetők" közvetlen közelében olyan építmények és más objektumok létesítését, amelyek nem összeegyeztethetők a hely méltóságával.

2) A Felek az 1. Cikkben meghatározott objektumok feltárása, nyilvántartása, rendezése, fenntartása, valamint a földi maradványok exhumálása és áthelyezése során azon állam jogrendjét tartják irányadónak, amelynek területén az adott objektum fellelhető.

3. Cikk

1) A Felek katonadiplomáciai úton kicserélik:
   a) az 1. Cikkben meghatározott, saját államuk területén lévő objektumok meglétére és állapotára vonatkozó összes adatot és listát;
   b) az elesettekre vonatkozó nyilvántartásaikat;
   c) az újonnan vagy utólagosan feltárt „hadisírok" és „haditemetők" adatait.

2) A Felek az információcsere eredményeként kapott adatokat egyeztetik saját adataikkal, az esetleges eltéréseket igyekeznek kideríteni, és az eredményt egymással katonadiplomáciai úton kicserélik.

3) A Felek jelen Megállapodás alapján kölcsönösen engedélyezik egymás kutatóinak a betekintést a jelen Cikk (1)-(2) bekezdésében meghatározott adatbázisokba és anyagokba.

4. Cikk

1) A Felek határozatlan időre, térítésmentesen biztosítják azon földterületek használatát, amelyen az 1. Cikkben meghatározott, saját államuk területén lévő objektumok találhatók vagy a jövőben létesülnek.

2) A jelen Megállapodás nem érinti a jelen Cikk (1) bekezdésében meghatározott területek érvényes tulajdoni vagy más jogait.

3) Az 1. Cikkben meghatározott objektumokra és területekre vonatkozó bárminemű változtatást a Felek kétoldalú megegyezés alapján végeznek.

4) Amennyiben az egyik Fél a jelen Cikk (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően biztosított földterületet az állam által elismert közérdek miatt más, a jelen Megállapodás tárgyától eltérő célra kívánja hasznosítani, köteles a másik Félnek más, azonos értékű és megfelelő földterületet biztosítani, és viselni az ezzel összefüggő összes költséget.

5) Ha kétoldalú megegyezés alapján, az egyik Fél részleges vagy teljes mértékben megszünteti ezen területek valamelyikének az előírt célra történő használatát, a változtatás következményeként annak használati joga is elvész.

6) Az új földterület kiválasztását és kialakítását, beleértve az újratemetést is, a Felek kétoldalú megegyezés alapján végzik.

5. Cikk

1) Országa területén mindegyik Fél saját maga viseli a másik Fél meglévő „hadisírjai", „haditemetői", „háborús emlékhelyei" és „hadiemlékművei" feltárási, rendezési, karbantartási és gondozási költségeit.

2) Mindkét Fél saját költségén végezhet rendezési és fenntartási munkákat a másik Fél államának területén található saját „hadisírjai", „haditemetői", „háborús emlékhelyei" és „hadiemlékművei" vonatkozásában.

6. Cikk

1) A Felek megállapodnak abban, hogy rendezés vagy kialakítás esetén – lehetőség szerint – a „háborús elesettek" fellelhető földi maradványait eredeti helyükön hagyva létesítsenek méltó „hadisírt", „haditemetőt", „hadiemlékművet" vagy „háborús emlékhelyet". Amennyiben ez valamilyen, kellően indokolt oknál fogva nem valósítható meg, a Felek kétoldalú megegyezés alapján a jelen Cikk (2)-(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével járnak el.

2) A földi maradványok exhumálását és ugyanazon ország területén más helyen történő újratemetését bármelyik Fél kérheti annak az államnak a területén, ahol azok eredetileg nyugszanak. Ehhez annak a Félnek a beleegyezése szükséges, amelynek a területén a földi maradványok megtalálhatóak. Minden ilyen jellegü munkálat kizárólag kétoldalú megegyezés alapján történhet, s annak összes költsége a kérelmező Felet terheli.

3) A Felek a másik Fél számára előzetesen átadott terv jóváhagyása alapján végezhetik a másik Fél országának területén nyugvó olyan „háborús elesettek" maradványainak egy helyen történő és szükségesnek tekintett újratemetését. Az „olasz háborús elesettek" exhumálását az olasz Fél által kijelölt személyek, a „magyar háborús elesettek" exhumálását a magyar Fél által kijelölt személyek hajtják végre.

4) Az exhumálás lehetőleg mindkét Fél illetékes szerve képviselőjének jelenlétében, az európai kegyeleti normák szigorú betartása mellett történik.

5) Minden egyes újratemetés esetében jegyzőkönyvet állítanak össze, amelyben megjelölésre kerülnek a régi és az új sírok elhelyezései, a személyi adatok, az azonosító tábla felirata, illetve az egyéb azonosító jelek.

6) Amennyiben az egyik Fél területén egyes, valamikor létezett „hadisírok" vagy „haditemetők" jelenlegi létezése nem bizonyítható, mivel az időközben végrehajtott infrastrukturális változtatások során ezeket megszüntették, és ez esetben a „háborús elesettek" nem exhumálhatóak, az a Fél, amely államának területére ezen „hadisírok" vagy „haditemetők" esnek, engedélyezi, hogy a másik Fél ezeken a helyeken egyszerű és méltó „hadiemlékműveket" állítson.

7. Cikk

1) A Felek kezdeményezhetik „háborús elesetteik" maradványainak exhumálását és átszállítását saját országuk területére vagy egy harmadik állam területére. Ebben az esetben a 6. Cikk (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

2) Amennyiben az olasz és a magyar „haditemetőkben" a másik Fél „hadisírjain" kívül harmadik állam „háborús elesettjeinek" „hadisírjai" is megtalálhatóak, ez az adott állammal fennálló kormányközi megállapodásban foglaltak szerint kerül rendezésre, illetve ennek hiányában az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezmények és az 1977. évi kiegészítő Jegyzőkönyvek, valamint más nemzetközi emberi jogi normák szolgálnak alapul. E normák alapján kell a sírok fenntartására és megfelelő gondozására történő intézkedéseket meghozni.

8. Cikk

1) Jelen Megállapodás 6. és 7. Cikkében előírt munkálatok elvégzésére a Felek jogosultak berendezések, szállítóeszközök, anyagok, felszerelések és tartozékok stb. (a továbbiakban: anyagok) időleges beszállítására a másik Fél államának területére.

2) A jelen Cikk (1) bekezdésében említett anyagok, amelyek a másik Fél országa területén kerülnek felhasználásra, vámmentesek, amennyiben a szokásos vámárunyilatkozaton a vámhatóságok felé benyújtásra kerülnek. A vámeljárás formaságainak teljesítése érdekében az anyagokat a másik Fél területére beszállító Fél az alábbi adatokat kell feltüntetnie az import-export vámárunyilatkozatban:
   a) azon anyagokat, melyeket ideiglenesen hoz be a másik Fél területére és külön megjelöli azokat az anyagokat, amelyek jellegüknél fogva nem visszaszállíthatók, így a fogyóeszközöket és díszítőanyagokat (pl. festék, fűmag stb.), valamint a kegyeleti tárgyakat (pl. sírkereszt, sírfelirat stb.);
   b) az anyagok minőségét, mennyiségét és értékét;

c) a fent említett vámárunyilatkozathoz egy e célból felhatalmazott személy által aláírt külön nyilatkozatot mellékel, biztosítva, hogy az említett anyagokat kizárólag a jelen Megállapodásban foglalt célokra használják fel.

9. Cikk

1) A Felek kijelölik a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtásáért felelős szervezeteket, felhatalmazzák azokat a feladatok végrehajtására, és a Megállapodás hatályba lépésétől kezdve annak érvényessége alatt folyamatosan belső határozatokkal szabályozzák, illetőleg biztosítják a szervezetek tevékenységét.

2) Az olasz Szerződő Fél a jelen Megállapodásból származó kötelezettségek technikai megvalósításával a Védelmi Minisztériumhoz tartozó Háborús Elesettek Kegyeleti Főbiztosságát bízza meg.

3) A magyar Szerződő Fél a jelen Megállapodásból származó kötelezettségek technikai megvalósításával a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó Hadtörténeti Intézet és Múzeumot bízza meg.

4) A Felek egymást katonadiplomáciai úton értesítik az egyes feladatok megvalósításával megbízott más szervezetek kijelöléséről.

5) Amennyiben bármelyik Fél a jövőben más intézményt vagy szervezetet szándékozik ezzel megbízni, ahhoz a két Fél kölcsönös megállapodására van szükség.

6) A Felek elősegíthetik az elesettek emlékének megőrzésén munkálkodó magyarországi és olaszországi bejegyzett egyesületek, alapítványok és civil szervezetek tevékenységét, beleértve a konkrét intézkedések megvalósítására létrejövő egyedi megállapodások megkötését jelen Megállapodás keretein belül.

7) A Felek a jelen Megállapodás megvalósítása, valamint a közös döntést igénylő kérdések és problémák megoldása érdekében kormányközi vegyesbizottságot hoznak létre. Ez a bizottság olasz és magyar tagozatból áll. Az olasz tagozat vezetője a Háborús Elesettek Kegyeleti Főbiztosság Statisztikai Igazgatóságának igazgatója. A magyar tagozat vezetője a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója.

8) Miután a szükséges feltételek kialakultak, hogy a kijelölt szervezetek megkezdjék a jelen Megállapodás megvalósítását, a Felek felveszik a kapcsolatot egymással, kidolgozzák a megvalósítás részleteit és a technikai megállapodást, amely alapján a továbbiakban tevékenykednek.

10. Cikk

1) Jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre. A Szerződő Felek hivatalosan, katonadiplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek eleget tettek. A Megállapodás a későbbi, a hatálybalépéshez szükséges belső követelmények teljesítését igazoló értesítés kézhezvételével lép hatályba.

2) Jelen Megállapodás nem érinti a Felek azon nemzetközi szerződésekben foglalt jogait és kötelezettségeit, amelyeknek a Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésekor már részesei.

3) A jelen Megállapodás felmondására irányuló szándékot a Szerződő Felek írásban közlik egymással. A jelen Megállapodás a másik Féltől érkező felmondás kézhezvételének napjától számított hat hónap elteltével hatályát veszti.
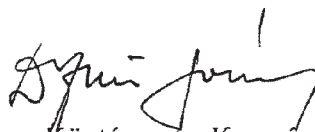
Hiteléül, hogy a Kormányok által felhatalmazott képviselők aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Rómában, 2003. szeptember 9 -n, két eredeti példányban, mindegyik példány olasz és magyar nyelven, és mindkét nyelvű változat egyaránt hiteles.

Az Olasz Köztársaság Kormánya megbízásából

A Magyar Köztársaság Kormánya megbízásából

90.
Roma, 27 novembre 2003

**Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione tecnica**

(Entrata in vigore: 1º maggio 2004)

Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica di Moldova
sulla cooperazione tecnica

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, qui di seguito denominati "le Parti",:

desiderando rafforzare i legami di collaborazione tra i due Stati;

riconoscendo che l'assistenza tecnica prestata alla Repubblica di Moldova contribuisce ad un miglioramento della situazione economica e sociale in tale Paese e concorre a promuovervi lo sviluppo e la consolidazione della democrazia e dell'economia di mercato;

convinti che le attività di assistenza tecnica sono suscettibili di promuovere utili contatti tra gli ambienti imprenditoriali italiani e moldovi,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti promuoveranno la realizzazione di progetti di assistenza tecnica nella Repubblica di Moldova. I progetti indicati saranno indirizzati al rafforzamento dell'ulteriore collaborazione tra Aziende Moldove ed Aziende ed Organizzazioni moldove senza fini di lucro e le Controparti italiane.
L'obiettivo del presente Accordo è di definire le norme giuridiche e le procedure relative alla realizzazione dei progetti in questione.

Articolo 2

Responsabili per l'applicazione del presente Accordo saranno:

- da parte italiana, a seconda della fonte di finanziamento dei progetti, il Ministero degli Affari Esteri o il Ministero delle Attività Produttive;
- da parte moldova, il Ministero dell'Economia;

Articolo 3

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai progetti di assistenza tecnica approvati dal competente Ente della Repubblica di Moldova, sottoposti alla Parte italiana e beneficiari di un contributo da parte del Governo italiano. Esse si riferiscono anche ai progetti già assegnatari di un contributo al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo. Esse si riferiscono inoltre a progetti con i suddetti requisiti ai quali partecipano terze parti.

Le proposte di assistenza tecnica saranno sottoposte per le vie diplomatiche dall'Ente competente della parte moldova all'Ente competente della Parte italiana. Ogni progetto nell'ambito del presente Accordo deve essere oggetto di specifici accordi tra le Parti che eseguiranno il progetto e deve definire dettagliatamente diritti ed obblighi di ogni partecipante al progetto.

Articolo 4

Per facilitare la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente Accordo, tutte le attrezzature, i materiali ed i servizi necessari per la loro realizzazione e che si importano nel territorio doganale moldovo, saranno esenti da tasse, imposte e da altri oneri di legge compresi i dazi doganali.

La Parte moldova accorderà i permessi necessari per la temporanea importazione delle attrezzature necessarie per la realizzazione dei suddetti progetti. La Parte moldova assicura che le certificazioni e le registrazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti saranno svolte senza indugio e senza alcun onere.

I beni personali degli esperti incaricati di realizzare i progetti che non siano cittadini della Repubblica di Moldova e che non risiedano permanentemente sul territorio moldovo saranno esenti da imposte, tasse ed altri oneri di legge al momento dell'ingresso nel territorio doganale della Repubblica di Moldova. Se tali beni sono venduti nel territorio della Repubblica di Moldova, l'imposta relativa sarà determinata sulla base della legislazione moldova vigente.

Articolo 5

La Parte moldova concederà senza indugio e senza onere, in conformità con la legislazione vigente, i visti di ingresso, i permessi di soggiorno e di lavoro agli esperti ed ai rappresentanti che partecipano in un progetto.

Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Qualsiasi modifica al presente Accordo deve essere concordata per iscritto per via diplomatica fra le Parti ed entra in vigore con le procedure previste al primo capoverso del presente articolo.

Il presente Accordo avrà durata di cinque anni e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di un anno, salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza quinquennale o di una scadenza annuale, una notifica scritta della sua intenzione di denunciare il presente Accordo; la denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla relativa notifica alla controparte.

In caso di cessazione dal vigore del presente Accordo, esso continuerà ad applicarsi per quei progetti e programmi già in esecuzione.
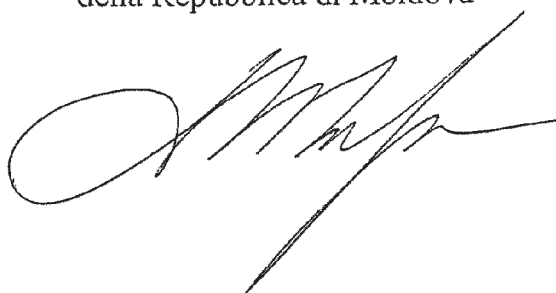
In fede di quanto sopra, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il giorno 27 del mese di Novembre 2003, in due originali, nelle lingue italiana e moldava, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica di Moldova

91.
Roma, 27 novembre 2003

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova in materia di lavoro, con Protocollo esecutivo

(Entrata in vigore: 1º maggio 2004)

ACCORDO
tra
il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova in materia di lavoro ed annesso Protocollo esecutivo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, denominati qui di seguito "Parti Contraenti",

nel desiderio di consolidare i rapporti esistenti tra i due Paesi nel campo del collocamento,

allo scopo di disciplinare i flussi dei cittadini dei due Paesi per motivi di lavoro,

alla luce dei principi che hanno ispirato l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Moldova e il Governo della Repubblica Italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, firmato a Roma il 3 luglio 2002.

hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1

1. Le Parti Contraenti collaboreranno nel campo della regolamentazione del flusso dei lavoratori e, per il tramite degli organi competenti, elaboreranno le rispettive procedure per rendere possibile il collocamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente, allo scopo di soddisfare le necessità del mercato interno del lavoro in caso di carenza di manodopera locale.

2. L'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro potrà realizzarsi anche con le modalità previste dal Protocollo al presente Accordo.

Articolo 2

Le Autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:

- per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- per il Governo della Repubblica di Moldova, il Dipartimento Migrazione;

Articolo 3

Le Parti Contraenti incoraggeranno la formazione dei lavoratori candidati all'emigrazione al fine di fornire personale qualificato e rispondente ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro del Paese ospitante.

Articolo 4

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano incoraggerà lo sviluppo di contatti diretti e intese tra le associazioni datoriali italiane e le agenzie di collocamento moldave, per favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro.

Articolo 5

In base alla domanda e all'offerta di lavoro, nonché in base alle norme vigenti in Italia e compatibilmente col Documento programmatico italiano triennale, relativo alle politiche dell'immigrazione, la parte italiana valuterà con favore l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, stagionale e autonomo di cittadini moldavi.

Articolo 6

L'ingresso, il soggiorno e l'attività lavorativa del lavoratore straniero verranno effettuati in conformità con la legislazione vigente nel Paese ospitante. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti rilasceranno ai lavoratori che entreranno nel territorio dell'altra Parte un permesso di soggiorno della stessa durata del contratto individuale di lavoro.

Articolo 7

Le Autorità, anche quelle diplomatiche e consolari, delle Parti Contraenti saranno informate sulle misure di espulsione adottate dall'altra Parte in base alla legislazione vigente.

Articolo 8

I lavoratori stagionali, subordinati non stagionali e autonomi delle Parti 'ontraenti, entrati e soggiornanti nel territorio dell'altra Parte per motivi di lavoro, ɔssono trasferire i loro guadagni nel Paese di provenienza, in conformità con la gislazione vigente nel Paese ospitante.

Articolo 9

I cittadini delle Parti Contraenti che svolgono attività lavorativa nel territorio dell'altra Parte, godono degli stessi diritti e tutele di cui godono i lavoratori del Paese ospitante.

Articolo 10

Gli esperti delle due Parti Contraenti potranno incontrarsi ogni volta che sarà necessario o opportuno per l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 11

Le modalità di attuazione del presente Accordo sono previste nel Protocollo che ne è parte integrante.

Articolo 12

Le Parti Contraenti di comune accordo possono introdurre aggiunte al presente Accordo, elaborando a questo scopo ulteriori Protocolli addizionali che – dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne di cui al seguente articolo 14 - faranno parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo 13

Il presente Accordo ha la durata di due anni e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo denuncia notificata da una Parte Contraente all'altra Parte, via canali diplomatici, almeno sei mesi prima della sua scadenza.

La denuncia avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla sua notifica.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore nel primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si sono comunicate in via ufficiale l'adempimento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

I sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Sottoscritto a Roma il giorno 27 del mese di Novembre 2003, in due esemplari originali, in lingua italiana e moldava, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica di Moldova

PROTOCOLLO ESECUTIVO

Modalità di attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Moldova in materia di lavoro

Il presente Protocollo regola l'ingresso in Italia per motivi di lavoro dei lavoratori stagionali, subordinati non stagionali e autonomi moldavi, in conformità con le leggi vigenti in Italia che riguardano l'ingresso per motivo di lavoro dei cittadini che non appartengono all'Unione Europea.

Capitolo I

Gestione del flusso della manodopera

Articolo 1

1. I cittadini moldavi che intendono svolgere un'attività lavorativa subordinata, anche stagionale, sul territorio italiano, possono essere inclusi in una apposita lista elaborata dal Dipartimento Migrazione della Repubblica Moldova e dalle Agenzie di collocamento moldave autorizzate.

Articolo 2

1. La lista dei lavoratori moldavi disponibili a svolgere un'attività lavorativa subordinata, anche stagionale, nella Repubblica Italiana sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, come previsto nella normativa vigente in Italia in materia di immigrazione.

2. La lista di cui al comma 1 – redatta secondo i criteri indicati dalla normativa italiana vigente – potrà inoltre essere inserita, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, in un sito web del Dipartimento Migrazione della Repubblica Moldova e, per il tramite di un link, potrà essere collegata al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, che provvederà così a darne ampia diffusione.

3. La lista di cui al presente articolo comprenderà dati relativi al lavoratore, al suo titolo di studio e alla sua qualifica professionale; essa fornirà anche indicazioni circa il grado di conoscenza della lingua italiana dei candidati all'emigrazione e i loro eventuali precedenti ingressi in Italia per motivi di lavoro e relativi rientri al Paese di origine.

4. La lista di cui al presente articolo sarà tenuta numerando progressivamente i nominativi sulla base della loro data di iscrizione nella lista medesima e il suo aggiornamento sarà a cura del Dipartimento Migrazione della Repubblica Moldova.

Articolo 3

1. Al fine di qualificare i lavoratori interessati a emigrare in Italia e offrire loro maggiori possibilità di impiego, le Parti incoraggeranno la partecipazione dei potenziali migranti a percorsi formativi professionalizzanti e a corsi di insegnamento della lingua italiana, organizzati sul proprio territorio.

2. La qualificazione acquisita e la certificazione del percorso formativo seguito, di cui al comma 1, costituiranno titolo preferenziale ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Articolo 4

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana informerà il Dipartimento Migrazione della Repubblica di Moldova sulle necessità di manodopera in Italia.

Articolo 5

1. La Parte moldava si impegna a facilitare i datori di lavoro italiani, le associazioni imprenditoriali e gli altri enti e istituti previsti dalla normativa italiana, che vogliano recarsi in Moldova per incontrare, selezionare ed eventualmente formare professionalmente i lavoratori moldavi che desiderano esercitare un'attività lavorativa nella Repubblica Italiana.

2. I lavoratori moldavi riceveranno dal datore di lavoro notizia dell'avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro e potranno prendere visione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato così come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari italiane in materia.

Articolo 6

1. I lavoratori di cui al presente Protocollo devono godere di condizioni di salute che li rendano idonei allo svolgimento delle mansioni per le quali sono stati chiamati a lavorare in Italia.

2. Dopo l'ingresso in Italia, il lavoratore stagionale può essere sottoposto ad esami medici sulla base delle regole previste dalla normativa italiana.

3. Nel caso di esito positivo degli esami e di diagnosticata inabilità del lavoratore stagionale al lavoro per il quale è stato chiamato in Italia, costui è tenuto a

rientrare nel proprio Paese a sue spese, salvo che il datore di lavoro si offra di pagarle.

4. Vengono comunque fatte salve le disposizioni vigenti italiane rilevanti in materia.

Articolo 7

Alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, il lavoratore deve lasciare il territorio italiano e far apporre sul proprio passaporto l'apposito timbro di uscita, previa consegna del permesso di soggiorno agli organi di polizia di frontiera italiana.

Capitolo II

Clausole finali

Articolo 8

Il presente Protocollo fa parte integrante dell'Accordo ed entrerà in vigore nello stesso giorno dell'Accordo. La sua durata e le modalità di rinnovo sono le stesse dell'Accordo.

Articolo 9

Per gli aspetti che non sono stati regolati dall'Accordo e dal presente Protocollo, si farà riferimento alla legislazione italiana in materia di ingresso, assunzione e soggiorno dei lavoratori dai Paesi che non appartengono all'Unione Europea e le modalità di applicazione, adottate dalle autorità italiane competenti.

Sottoscritto a Roma il giorno 27 del mese di Novembre 2003 in due copie originali, in lingua italiana e moldava, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Moldova

92.
Roma, 5 novembre 2003

Memorandum tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa sull'organizzazione nelle istituzioni scolastiche secondarie delle sezioni bilingui con l'insegnamento in italiano e russo

(Entrata in vigore: 6 aprile 2004)

MEMORANDUM

tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sull'organizzazione nelle istituzioni scolastiche secondarie delle sezioni bilingui con l'insegnamento in italiano e in russo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "le Parti",

riferendosi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione , firmato il 10 febbraio 1998,

con l'intendimento di favorire quanto previsto dalla Dichiarazione di Bologna, sottoscritta dai due Paesi, circa la mobilità degli studenti e il loro accesso alle opportunità di studio e formazione, anche per quanto riguarda le iscrizioni agli studi universitari nei due Paesi,

auspicando di rafforzare e sviluppare la cooperazione nel campo dell'istruzione,

con l'intento di approfondire gli studi e l'insegnamento delle lingue e delle culture italiana e russa,

tenuto conto di esperienze già avviate sperimentalmente nelle scuole della Federazione Russa,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti organizzeranno presso le istituzioni scolastiche secondarie dei rispettivi Paesi delle sezioni scolastiche bilingui, cioè con l'insegnamento delle lingue italiana e russa e di altre discipline in lingua italiana e russa e, secondo la legislazione in vigore nei rispettivi Paesi, si impegnano alla creazione delle condizioni favorevoli per l'attività di codeste sezioni.

Articolo 2

L'organo plenipotenziario che partecipa alla realizzazione del presente Memorandum dalla Parte italiana è il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano.

L'organo plenipotenziario che partecipa alla realizzazione del presente Memorandum dalla Parte russa è il Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa.

Articolo 3

Il corso di studi nelle sezioni bilingui in Italia è articolato in cinque anni di scuola secondaria superiore e prevede, oltre allo studio della lingua russa, l'insegnamento di altre discipline in lingua russa con piani di studio da concordare tra gli esperti degli organi competenti delle Parti.

Il corso di studi nelle sezioni scolastiche bilingui in Russia è articolato in quattro anni di scuola secondaria superiore e prevede oltre allo studio della lingua italiana, l'insegnamento di altre discipline in lingua italiana con piani di studio da concordare tra gli esperti degli organi competenti delle Parti.

Nelle sezioni bilingui in Russia è previsto un corso intensivo di insegnamento di lingua italiana nell'anno che precede il quadriennio di scuola secondaria superiore.

Gli studenti di altri istituti scolastici che volessero continuare gli studi nelle sezioni bilingui con l'insegnamento della lingua italiana e russa dovranno sostenere una prova di accertamento di idonea conoscenza delle lingue italiana e russa e delle discipline insegnate nelle medesime lingue.

Articolo 4

I piani di studio delle sezioni con l'insegnamento bilingue e le modalità di valutazione finale saranno definite da un Gruppo misto di esperti degli organi competenti delle Parti (in armonia con le rispettive legislazioni scolastiche) ed entreranno in vigore dopo lo scambio di lettere per le vie diplomatiche.

Articolo 5

Gli studenti frequentanti le sezioni bilingui in Italia o in Russia potranno, ove necessario, inserirsi in analoghe sezioni bilingui dell'altro Paese secondo modalità che verranno stabilite dal Gruppo misto di cui all'articolo 4.

Gli studenti diplomati delle sezioni bilingui in Russia, nel caso dell'introduzione del corso di studi di dodici anni nella Federazione russa, e gli studenti diplomati delle sezioni bilingui in Italia, di cui ai precedenti articoli, potranno iscriversi anche alle Università dell'altro Paese senza frequentare appositi corsi di lingua o sostenere prove di conoscenza della lingua di detto Paese nonché al di fuori di eventuali limiti numerici previsti per studenti stranieri.

Gli studenti diplomati di dette sezioni bilingui funzionanti nelle scuole dell'istruzione secondaria russa con corsi di studio con durata di undici anni, al termine del primo anno di studi universitari presso le università russe possono immatricolarsi nelle Università italiane al primo anno di corso con esonero della prova di lingua italiana ed al di fuori del limite dei posti normalmente previsti per gli studenti stranieri.

Articolo 6

Le discipline, il piano orario e i programmi concordati per ciascuna sezione bilingue potranno essere modificati, con il consenso reciproco degli esperti degli organi competenti delle Parti, considerata la valutazione dell'attività di dette sezioni che verrà effettuata attraverso incontri periodici di esperti delle Parti e, comunque, entro il termine del penultimo anno di corso. Ogni modifica che riguardi discipline, piano orario e programmi, dovrà essere comunque notificata per le vie diplomatiche con scambio di lettere.

Articolo 7

La Parte italiana nel limite della disponibilità di bilancio, ove richiesto dalle istituzioni dell'istruzione secondaria russa con sezioni bilingui, potrà assegnare, nel primo quinquennio di applicazione del presente memorandum, alcuni docenti italiani per lo svolgimento delle attività di insegnamento della lingua italiana e di altre discipline in lingua italiana, ovvero potrà fornire contributi finanziari alle istituzioni dell'istruzione secondaria russa con le sezioni bilingui al fine dell'assunzione di insegnanti da parte delle medesime. Nei periodi successivi la Parte italiana valuterà la possibilità di mantenere l'assegnazione di uno o due docenti italiani.

La Parte russa, secondo le proprie possibilità, collaborerà nell'individuazione degli insegnanti di lingua russa e di altre discipline insegnate in russo, per il funzionamento delle sezioni bilingui nelle varie istituzioni scolastiche italiane.

Articolo 8

Le Parti sosterranno, nei limiti delle rispettive disponibilità, anche mediante l'eventuale assegnazione di aiuti di diverso tipo, lo sviluppo delle attività di formazione dei docenti delle sezioni bilingui. I docenti italiani e russi parteciperanno alla programmazione didattico - educativa ed alla valutazione delle conoscenze degli alunni.

Articolo 9

Le Parti contribuiranno, nei limiti delle disponibilità, al funzionamento delle sezioni bilingui delle istituzioni dell'altro Paese mediante la fornitura di testi scolastici e di materiale didattico multimediale, ove richiesto annualmente.

Articolo 10

Le Parti nell'ambito dei protocolli, a seguito delle riunioni della Commissione mista italo – russa sulla collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione, che comprendono i programmi degli scambi bilaterali, potranno prevedere per i docenti delle sezioni bilingui corsi di aggiornamento presso istituzioni specializzate dell'altro Paese nell'insegnamento delle lingue italiana e russa come lingue straniere.

Le condizioni dell'iscrizione dei docenti ai corsi di aggiornamento verranno concordate nei nuovi programmi degli scambi bilaterali da inserire nei protocolli sopra indicati.

Articolo 11

Nell'ambito di quanto previsto dagli accordi bilaterali, la Parte italiana potrà assegnare ai docenti russi delle sezioni bilingui una parte delle borse di studio offerte dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

Articolo 12

Le Parti adotteranno tutte le misure idonee a facilitare l'ingresso e la permanenza nei rispettivi territori ai docenti dell'altro Paese assegnati alle istituzioni con sezioni bilingui.

Articolo 13

Gli organi competenti delle Parti esamineranno periodicamente il funzionamento delle sezioni bilingui e dodici mesi prima della proroga del presente Memorandum concorderanno le eventuali modifiche da apportare, secondo quanto prevede l'articolo 14 del Memorandum medesimo.

Articolo 14

Le modifiche e aggiornamenti del testo del Memorandum concordate dalle Parti entreranno in vigore con la procedura prevista dall'articolo 16 del presente Memorandum.

Articolo 15

Le controversie relative all'interpretazione del presente Memorandum saranno risolte attraverso i canali diplomatici tra gli organi competenti delle Parti.

Articolo 16

Il presente Memorandum entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicato il completamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Il presente Memorandum resterà in vigore per cinque anni e potrà essere rinnovato tacitamente per identici periodi, salvo denuncia di una delle Parti da notificarsi per via diplomatica almeno dodici mesi prima della sua scadenza. La denuncia, così notificata, produrrà i suoi effetti trascorsi dodici mesi dalla relativa notifica.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Roma, il giorno .5.. del mese di novembre 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti parimenti fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

MEMORANDUM

tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sull'organizzazione nelle istituzioni scolastiche secondarie delle sezioni bilingui con l'insegnamento in italiano e in russo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "le Parti",

riferendosi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione , firmato il 10 febbraio 1998,

con l'intendimento di favorire quanto previsto dalla Dichiarazione di Bologna, sottoscritta dai due Paesi, circa la mobilità degli studenti e il loro accesso alle opportunità di studio e formazione, anche per quanto riguarda le iscrizioni agli studi universitari nei due Paesi,

auspicando di rafforzare e sviluppare la cooperazione nel campo dell'istruzione,

con l'intento di approfondire gli studi e l'insegnamento delle lingue e delle culture italiana e russa,

tenuto conto di esperienze già avviate sperimentalmente nelle scuole della Federazione Russa,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti organizzeranno presso le istituzioni scolastiche secondarie dei rispettivi Paesi delle sezioni scolastiche bilingui, cioè con l'insegnamento delle lingue italiana e russa e di altre discipline in lingua italiana e russa e, secondo la legislazione in vigore nei rispettivi Paesi, si impegnano alla creazione delle condizioni favorevoli per l'attività di codeste sezioni.

Articolo 2

L'organo plenipotenziario che partecipa alla realizzazione del presente Memorandum dalla Parte italiana è il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano.

L'organo plenipotenziario che partecipa alla realizzazione del presente Memorandum dalla Parte russa è il Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa.

Articolo 3

Il corso di studi nelle sezioni bilingui in Italia è articolato in cinque anni di scuola secondaria superiore e prevede, oltre allo studio della lingua russa, l'insegnamento di altre discipline in lingua russa con piani di studio da concordare tra gli esperti degli organi competenti delle Parti.

Il corso di studi nelle sezioni scolastiche bilingui in Russia è articolato in quattro anni di scuola secondaria superiore e prevede oltre allo studio della lingua italiana, l'insegnamento di altre discipline in lingua italiana con piani di studio da concordare tra gli esperti degli organi competenti delle Parti.

Nelle sezioni bilingui in Russia è previsto un corso intensivo di insegnamento di lingua italiana nell'anno che precede il quadriennio di scuola secondaria superiore.

Gli studenti di altri istituti scolastici che volessero continuare gli studi nelle sezioni bilingui con l'insegnamento della lingua italiana e russa dovranno sostenere una prova di accertamento di idonea conoscenza delle lingue italiana e russa e delle discipline insegnate nelle medesime lingue.

Articolo 4

I piani di studio delle sezioni con l'insegnamento bilingue e le modalità di valutazione finale saranno definite da un Gruppo misto di esperti degli organi competenti delle Parti (in armonia con le rispettive legislazioni scolastiche) ed entreranno in vigore dopo lo scambio di lettere per le vie diplomatiche.

Articolo 5

Gli studenti frequentanti le sezioni bilingui in Italia o in Russia potranno, ove necessario, inserirsi in analoghe sezioni bilingui dell'altro Paese secondo modalità che verranno stabilite dal Gruppo misto di cui all'articolo 4.

Gli studenti diplomati delle sezioni bilingui in Russia, nel caso dell'introduzione del corso di studi di dodici anni nella Federazione russa, e gli studenti diplomati delle sezioni bilingui in Italia, di cui ai precedenti articoli, potranno iscriversi anche alle Università dell'altro Paese senza frequentare appositi corsi di lingua o sostenere prove di conoscenza della lingua di detto Paese nonché al di fuori di eventuali limiti numerici previsti per studenti stranieri.

Gli studenti diplomati di dette sezioni bilingui funzionanti nelle scuole dell'istruzione secondaria russa con corsi di studio con durata di undici anni, al termine del primo anno di studi universitari presso le università russe possono immatricolarsi nelle Università italiane al primo anno di corso con esonero della prova di lingua italiana ed al di fuori del limite dei posti normalmente previsti per gli studenti stranieri.

Articolo 6

Le discipline, il piano orario e i programmi concordati per ciascuna sezione bilingue potranno essere modificati, con il consenso reciproco degli esperti degli organi competenti delle Parti, considerata la valutazione dell'attività di dette sezioni che verrà effettuata attraverso incontri periodici di esperti delle Parti e, comunque, entro il termine del penultimo anno di corso. Ogni modifica che riguardi discipline, piano orario e programmi, dovrà essere comunque notificata per le vie diplomatiche con scambio di lettere.

Articolo 7

La Parte italiana nel limite della disponibilità di bilancio, ove richiesto dalle istituzioni dell'istruzione secondaria russa con sezioni bilingui, potrà assegnare, nel primo quinquennio di applicazione del presente memorandum, alcuni docenti italiani per lo svolgimento delle attività di insegnamento della lingua italiana e di altre discipline in lingua italiana, ovvero potrà fornire contributi finanziari alle istituzioni dell'istruzione secondaria russa con le sezioni bilingui al fine dell'assunzione di insegnanti da parte delle medesime. Nei periodi successivi la Parte italiana valuterà la possibilità di mantenere l'assegnazione di uno o due docenti italiani.

La Parte russa, secondo le proprie possibilità, collaborerà nell'individuazione degli insegnanti di lingua russa e di altre discipline insegnate in russo, per il funzionamento delle sezioni bilingui nelle varie istituzioni scolastiche italiane.

Articolo 8

Le Parti sosterranno, nei limiti delle rispettive disponibilità, anche mediante l'eventuale assegnazione di aiuti di diverso tipo, lo sviluppo delle attività di formazione dei docenti delle sezioni bilingui. I docenti italiani e russi parteciperanno alla programmazione didattico - educativa ed alla valutazione delle conoscenze degli alunni.

Articolo 9

Le Parti contribuiranno, nei limiti delle disponibilità, al funzionamento delle sezioni bilingui delle istituzioni dell'altro Paese mediante la fornitura di testi scolastici e di materiale didattico multimediale, ove richiesto annualmente.

Articolo 10

Le Parti nell'ambito dei protocolli, a seguito delle riunioni della Commissione mista italo – russa sulla collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione, che comprendono i programmi degli scambi bilaterali, potranno prevedere per i docenti delle sezioni bilingui corsi di aggiornamento presso istituzioni specializzate dell'altro Paese nell'insegnamento delle lingue italiana e russa come lingue straniere.

Le condizioni dell'iscrizione dei docenti ai corsi di aggiornamento verranno concordate nei nuovi programmi degli scambi bilaterali da inserire nei protocolli sopra indicati.

Articolo 11

Nell'ambito di quanto previsto dagli accordi bilaterali, la Parte italiana potrà assegnare ai docenti russi delle sezioni bilingui una parte delle borse di studio offerte dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

Articolo 12

Le Parti adotteranno tutte le misure idonee a facilitare l'ingresso e la permanenza nei rispettivi territori ai docenti dell'altro Paese assegnati alle istituzioni con sezioni bilingui.

Articolo 13

Gli organi competenti delle Parti esamineranno periodicamente il funzionamento delle sezioni bilingui e dodici mesi prima della proroga del presente Memorandum concorderanno le eventuali modifiche da apportare, secondo quanto prevede l'articolo 14 del Memorandum medesimo.

Articolo 14

Le modifiche e aggiornamenti del testo del Memorandum concordate dalle Parti entreranno in vigore con la procedura prevista dall'articolo 16 del presente Memorandum.

Articolo 15

Le controversie relative all'interpretazione del presente Memorandum saranno risolte attraverso i canali diplomatici tra gli organi competenti delle Parti.

Articolo 16

Il presente Memorandum entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicato il completamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Il presente Memorandum resterà in vigore per cinque anni e potrà essere rinnovato tacitamente per identici periodi, salvo denuncia di una delle Parti da notificarsi per via diplomatica almeno dodici mesi prima della sua scadenza. La denuncia, così notificata, produrrà i suoi effetti trascorsi dodici mesi dalla relativa notifica.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Roma, il giorno .5.. del mese di novembre 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti parimenti fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

93.

Roma, 3 luglio 2002

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova relativo alla riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare

(Entrata in vigore: 1º maggio 2004)

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA RELATIVO ALLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE IRREGOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, di seguito denominate Parti Contraenti,
ANIMATI dal desiderio di ampliare la cooperazione tra le due Parti Contraenti e di assicurare una migliore applicazione della normativa riguardante la circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente,
AL FINE DI facilitare la riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare, operando in uno spirito di collaborazione e sulla base della reciprocità,
PREOCCUPATI di combattere l'immigrazione illegale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Capo I
Riammissione dei cittadini delle Parti Contraenti

Articolo 1

1 Ciascuna Parte Contraente riammette sul territorio del proprio Stato, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente e senza espletare altre formalità, qualsiasi persona che non soddisfi i requisiti per l'ingresso o non soddisfi più i requisiti per il soggiorno sul territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, se viene stabilito, o si presume, che la persona è cittadina della Parte Contraente richiesta
2 La Parte Contraente richiedente riammette, nelle stesse condizioni, la persona in parola, se in seguito a ulteriori accertamenti risulta che questa non aveva la cittadinanza dell'altra Parte Contraente nel momento in cui ha lasciato il territorio dello Stato della Parte richiedente.

Articolo 2

1 Il possesso della cittadinanza della persona che è oggetto di riammissione viene comprovato in base ai seguenti documenti in corso di validità:

- Carta d'identità;
- Passaporto o qualunque altro documento di viaggio;
- Certificato di stato civile o altro documento ufficiale da cui risulti la cittadinanza;
- Certificato consolare di identità;
- Documento personale o qualunque altro documento rilasciato da autorità militari;

2. La cittadinanza viene ritenuta presunta in base ad uno dei seguenti documenti:
   - Uno dei documenti menzionati al punto 1, se scaduto;
   - Un atto rilasciato dalle autorità pubbliche della Parte Contrente richiesta e che comprova l'identità della persona in questione (patente di guida, libretto per marittimi, ecc.), se scaduto;
   - Autorizzazione o permesso di soggiorno scaduti;
   - Fotocopie di uno dei documenti sopramenzionati;
   - Dichiarazioni dell'interessato, autenticate e ricevute dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte Contraente richiedente;
   - Dichiarazioni di testimoni di buona fede, contenute in un verbale redatto dalle competenti Autorità di Polizia della Parte Contraente richiedente.
3. Qualora la cittadinanza sia presunta, ma non vi siano prove documentali quali quelle elencate al comma 2, questa potrà essere accertata mediante l'intervento delle autorità consolari della Parte Contraente richiesta. Esse dovranno sentire l'interessato, entro cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta, per quanto possibile nel posto dove egli si trova, oppure, se questo è impossibile, presso la più vicina rappresentanza diplomatico- consolare della Parte Contraente richiesta. L'audizione è organizzata a spese della Parte Contraente richiedente. Se ad udienza conclusa si stabilisce che la persona in parola ha la cittadinanza della Parte Contraente richiesta, l'autorità consolare rilascia subito un documento valido per il rimpatrio.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di quelle persone che invochino l'esistenza di una domanda di rinuncia alla cittadinanza dello Stato della Parte Contraente richiesta, in merito alla quale non si sia pronunciata in via definitiva la rispettiva Autorità competente.
5. Nel caso in cui la cittadinanza viene presunta in base ai documenti elencati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, le Autorità consolari della Parte Contraente richiesta rilasciano immediatamente un documento di rimpatrio che permetta il reingresso della persona in questione.

Capo II
Riammissione di cittadini di altri Stati

Articolo 3

1 Ciascuna Parte Contraente su richiesta dell'altra Parte Contraente riammette nel proprio territorio, senza formalità, i cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfino più i requisiti richiesti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiedente in provenienza diretta dalla Parte Contraente richiesta che ha rilasciato a detti cittadini un visto o un permesso di soggiorno in corso di validità

2 Tale obbligo non sussiste più se la Parte Contraente richiedente ha rilasciato, prima o dopo l'ingresso, un visto o un permesso di soggiorno, salvo che la persona non sia in possesso di un visto o un permesso di soggiorno, rilasciato dall'altra Parte Contraente, in corso di validità o di durata più lunga

Articolo 4

Le Parti Contraenti si impegnano a riaccogliere, nelle condizioni previste dall'allegato 9 della Convenzione di Chicago, i passeggeri sui voli aerei provenienti dal territorio dell'altra Parte Contraente il cui ingresso non sia stato autorizzato

Capo III
Condizioni relative alla riammissione

Articolo 5

1 La Parte Contraente richiedente riammette sul proprio territorio le persone che, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall'altra Parte Contraente, non soddisfano le condizioni previste agli articoli 1, 2 e 3 al momento dell'uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente

2 Le spese di allontanamento fino alla frontiera dello Stato di destinazione, nonché le spese per un'eventuale riammissione, sono a carico della Parte Contraente richiedente

Capo IV
Procedura di riammissione

Articolo 6

1 Le domande di riammissione presentate in applicazione degli articoli 1, 2 e 3 sono stabilite tra i Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti
2 La domanda di riammissione dovrà specificare i dati relativi all'identità, ai documenti personali eventualmente in possesso del cittadino straniero, al suo soggiorno nel territorio dello Stato richiesto ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio dello Stato richiedente Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti in modo da soddisfare le richieste delle autorità competenti
3 Le decisioni di riammissione dei cittadini di Paesi terzi dovranno essere adottate nel più breve tempo possibile o comunque non oltre 20 giorni dalla data della ricezione della richiesta
4 L'autorizzazione di riammissione ha una validità di tre mesi dalla data della sua notifica Qualora l'interessato debba rimanere a disposizione dell'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, i Ministeri dell'Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine

Capo V
Ammissione in transito

Articolo 7

1 Ciascuna delle Parti Contraenti, su richiesta dell'altra, autorizza il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi che sono colpiti da un provvedimento di allontanamento adottato dalla Parte Contraente richiedente
2 La Parte Contraente richiedente è responsabile del proseguimento del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende in carico tale straniero se, per qualsiasi ragione, la misura di allontanamento non può essere eseguita.
3 La Parte Contraente richiedente garantisce alla Parte Contraente richiesta che lo straniero, del quale viene autorizzato il transito, è in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione

Articolo 8

1 La Parte Contraente che ha adottato la misura di allontanamento deve segnalare alla Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, se è necessario prevedere un servizio di scorta della persona allontanata La Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, può·
- sia decidere di assicurare la scorta con proprio personale,
- sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte Contraente che ha adottato la misura di allontanamento

2 Se la scorta avviene, in via del tutto eccezionale, per via terrestre, le Parti Contraenti concerteranno opportunamente sulla necessità e sulle modalità del servizio di scorta

Articolo 9

1 La richiesta di transito per allontanamento viene comunicata direttamente tra le autorità competenti delle Parti Contraenti

2 In essa vengono menzionate le informazioni relative all'identità e alla cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all'ora ed al luogo di arrivo nel paese di transito e all'ora ed al luogo di partenza da quest'ultimo al paese di destinazione finale, così come, se del caso, le informazioni relative al personale che effettua la scorta

Articolo 10

Il transito per allontanamento può essere rifiutato:
- se per lo straniero sono presenti ed attuali nel paese di destinazione pericoli di persecuzione a causa della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinione politica,
- se lo straniero corre il rischio di essere accusato o condannato da un tribunale penale del paese di destinazione per reati commessi anteriormente

Capo VI
Disposizioni generali

Articolo 11

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, derivanti dall'applicazione di altri accordi internazionali Esse non pregiudicano

altresì l'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi e nelle convenzioni internazionali nel campo dei diritti umani, di cui le due Parti siano contraenti

Articolo 12

1 I Ministeri dell'Interno della Repubblica Italiana e della Repubblica di Moldova stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera, attraverso i quali viene permessa la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri
2 Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i paesi di destinazione

Articolo 13

Le due Parti Contraenti riconosceranno reciprocamente le condizioni più favorevoli che una delle due Parti Contraenti abbia concluso o concluderà con altri Paesi in materia di riammissione di cittadini di Paesi terzi

Articolo 14

1 Le Parti Contraenti scambieranno informazioni e, ove necessario, proseguiranno consultazioni relative all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo
2 Le Parti Contraenti, di comune accordo, possono introdurre modifiche e integrazioni del presente Accordo, attraverso scambio di note per via diplomatica Queste entreranno in vigore secondo la procedura prevista al comma 1 dell'articolo 15
3 Le controversie che potranno sorgere dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte in uno spirito di amicizia per via diplomatica

Articolo 15

1 Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste
2 Il presente Accordo avrà durata quinquennale, rinnovabile tacitamente per successivi identici periodi Il presente Accordo potrà essere denunciato in

qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

3. Ciascuna delle Parti Contraenti può temporaneamente o definitivamente sospendere l'applicazione di alcune o di tutte le disposizioni del presente Accordo, con l'eccezione dell'articolo 1, per motivi di ordine pubblico, sanitario o di sicurezza di Stato. La Parte Contraente sarà immediatamente informata sull'adozione di tale decisione o sull'annullamento di tale decisione per via diplomatica. La sospensione può entrare in vigore immediatamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 3.7.2002, in duplice copia in lingua italiana e in lingua moldava, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

Dudău

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA RELATIVO ALLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE IRREGOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, di seguito denominate Parti Contraenti,
ANIMATI dal desiderio di ampliare la cooperazione tra le due Parti Contraenti e di assicurare una migliore applicazione della normativa riguardante la circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente,
AL FINE DI facilitare la riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare, operando in uno spirito di collaborazione e sulla base della reciprocità,
PREOCCUPATI di combattere l'immigrazione illegale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Capo I
Riammissione dei cittadini delle Parti Contraenti

Articolo 1

1 Ciascuna Parte Contraente riammette sul territorio del proprio Stato, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente e senza espletare altre formalità, qualsiasi persona che non soddisfi i requisiti per l'ingresso o non soddisfi più i requisiti per il soggiorno sul territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, se viene stabilito, o si presume, che la persona è cittadina della Parte Contraente richiesta
2 La Parte Contraente richiedente riammette, nelle stesse condizioni, la persona in parola, se in seguito a ulteriori accertamenti risulta che questa non aveva la cittadinanza dell'altra Parte Contraente nel momento in cui ha lasciato il territorio dello Stato della Parte richiedente

Articolo 2

1 Il possesso della cittadinanza della persona che è oggetto di riammissione viene comprovato in base ai seguenti documenti in corso di validità·

- Carta d'identità;
- Passaporto o qualunque altro documento di viaggio;
- Certificato di stato civile o altro documento ufficiale da cui risulti la cittadinanza;
- Certificato consolare di identità;
- Documento personale o qualunque altro documento rilasciato da autorità militari;

2 La cittadinanza viene ritenuta presunta in base ad uno dei seguenti documenti:
- Uno dei documenti menzionati al punto 1, se scaduto;
- Un atto rilasciato dalle autorità pubbliche della Parte Contrente richiesta e che comprova l'identità della persona in questione (patente di guida, libretto per marittimi, ecc.), se scaduto;
- Autorizzazione o permesso di soggiorno scaduti;
- Fotocopie di uno dei documenti sopramenzionati;
- Dichiarazioni dell'interessato, autenticate e ricevute dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte Contraente richiedente;
- Dichiarazioni di testimoni di buona fede, contenute in un verbale redatto dalle competenti Autorità di Polizia della Parte Contraente richiedente.

3. Qualora la cittadinanza sia presunta, ma non vi siano prove documentali quali quelle elencate al comma 2, questa potrà essere accertata mediante l'intervento delle autorità consolari della Parte Contraente richiesta. Esse dovranno sentire l'interessato, entro cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta, per quanto possibile nel posto dove egli si trova, oppure, se questo è impossibile, presso la più vicina rappresentanza diplomatico- consolare della Parte Contraente richiesta. L'audizione è organizzata a spese della Parte Contraente richiedente. Se ad udienza conclusa si stabilisce che la persona in parola ha la cittadinanza della Parte Contraente richiesta, l'autorità consolare rilascia subito un documento valido per il rimpatrio.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di quelle persone che invochino l'esistenza di una domanda di rinuncia alla cittadinanza dello Stato della Parte Contraente richiesta, in merito alla quale non si sia pronunciata in via definitiva la rispettiva Autorità competente.
5. Nel caso in cui la cittadinanza viene presunta in base ai documenti elencati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, le Autorità consolari della Parte Contraente richiesta rilasciano immediatamente un documento di rimpatrio che permetta il reingresso della persona in questione.

Capo II
Riammissione di cittadini di altri Stati

Articolo 3

1 Ciascuna Parte Contraente su richiesta dell'altra Parte Contraente riammette nel proprio territorio, senza formalità, i cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfino più i requisiti richiesti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiedente in provenienza diretta dalla Parte Contraente richiesta che ha rilasciato a detti cittadini un visto o un permesso di soggiorno in corso di validità
2 Tale obbligo non sussiste più se la Parte Contraente richiedente ha rilasciato, prima o dopo l'ingresso, un visto o un permesso di soggiorno, salvo che la persona non sia in possesso di un visto o un permesso di soggiorno, rilasciato dall'altra Parte Contraente, in corso di validità o di durata più lunga

Articolo 4

Le Parti Contraenti si impegnano a riaccogliere, nelle condizioni previste dall'allegato 9 della Convenzione di Chicago, i passeggeri sui voli aerei provenienti dal territorio dell'altra Parte Contraente il cui ingresso non sia stato autorizzato

Capo III
Condizioni relative alla riammissione

Articolo 5

1. La Parte Contraente richiedente riammette sul proprio territorio le persone che, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall'altra Parte Contraente, non soddisfano le condizioni previste agli articoli 1, 2 e 3 al momento dell'uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente
2 Le spese di allontanamento fino alla frontiera dello Stato di destinazione, nonché le spese per un'eventuale riammissione, sono a carico della Parte Contraente richiedente

Capo IV
Procedura di riammissione

Articolo 6

1 Le domande di riammissione presentate in applicazione degli articoli 1, 2 e 3 sono stabilite tra i Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti
2 La domanda di riammissione dovrà specificare i dati relativi all'identità, ai documenti personali eventualmente in possesso del cittadino straniero, al suo soggiorno nel territorio dello Stato richiesto ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio dello Stato richiedente Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti in modo da soddisfare le richieste delle autorità competenti
3 Le decisioni di riammissione dei cittadini di Paesi terzi dovranno essere adottate nel più breve tempo possibile o comunque non oltre 20 giorni dalla data della ricezione della richiesta
4 L'autorizzazione di riammissione ha una validità di tre mesi dalla data della sua notifica Qualora l'interessato debba rimanere a disposizione dell'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, i Ministeri dell'Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine

Capo V
Ammissione in transito

Articolo 7

1 Ciascuna delle Parti Contraenti, su richiesta dell'altra, autorizza il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi che sono colpiti da un provvedimento di allontanamento adottato dalla Parte Contraente richiedente
2 La Parte Contraente richiedente è responsabile del proseguimento del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende in carico tale straniero se, per qualsiasi ragione, la misura di allontanamento non può essere eseguita
3 La Parte Contraente richiedente garantisce alla Parte Contraente richiesta che lo straniero, del quale viene autorizzato il transito, è in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione

Articolo 8

1 La Parte Contraente che ha adottato la misura di allontanamento deve segnalare alla Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, se è necessario prevedere un servizio di scorta della persona allontanata La Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, può·
- sia decidere di assicurare la scorta con proprio personale,
- sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte Contraente che ha adottato la misura di allontanamento

2 Se la scorta avviene, in via del tutto eccezionale, per via terrestre, le Parti Contraenti concerteranno opportunamente sulla necessità e sulle modalità del servizio di scorta

Articolo 9

1 La richiesta di transito per allontanamento viene comunicata direttamente tra le autorità competenti delle Parti Contraenti

2 In essa vengono menzionate le informazioni relative all'identità e alla cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all'ora ed al luogo di arrivo nel paese di transito e all'ora ed al luogo di partenza da quest'ultimo al paese di destinazione finale, così come, se del caso, le informazioni relative al personale che effettua la scorta

Articolo 10

Il transito per allontanamento può essere rifiutato:
- se per lo straniero sono presenti ed attuali nel paese di destinazione pericoli di persecuzione a causa della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinione politica,
- se lo straniero corre il rischio di essere accusato o condannato da un tribunale penale del paese di destinazione per reati commessi anteriormente

Capo VI
Disposizioni generali

Articolo 11

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, derivanti dall'applicazione di altri accordi internazionali Esse non pregiudicano

altresì l'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi e nelle convenzioni internazionali nel campo dei diritti umani, di cui le due Parti siano contraenti

Articolo 12

1 I Ministeri dell'Interno della Repubblica Italiana e della Repubblica di Moldova stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera, attraverso i quali viene permessa la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri
2 Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i paesi di destinazione

Articolo 13

Le due Parti Contraenti riconosceranno reciprocamente le condizioni più favorevoli che una delle due Parti Contraenti abbia concluso o concluderà con altri Paesi in materia di riammissione di cittadini di Paesi terzi

Articolo 14

1 Le Parti Contraenti scambieranno informazioni e, ove necessario, proseguiranno consultazioni relative all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo
2 Le Parti Contraenti, di comune accordo, possono introdurre modifiche e integrazioni del presente Accordo, attraverso scambio di note per via diplomatica Queste entreranno in vigore secondo la procedura prevista al comma 1 dell'articolo 15
3 Le controversie che potranno sorgere dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte in uno spirito di amicizia per via diplomatica

Articolo 15

1 Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste
2 Il presente Accordo avrà durata quinquennale, rinnovabile tacitamente per successivi identici periodi Il presente Accordo potrà essere denunciato in

qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

3 Ciascuna delle Parti Contraenti può temporaneamente o definitivamente sospendere l'applicazione di alcune o di tutte le disposizioni del presente Accordo, con l'eccezione dell'articolo 1, per motivi di ordine pubblico, sanitario o di sicurezza di Stato. La Parte Contraente sarà immediatamente informata sull'adozione di tale decisione o sull'annullamento di tale decisione per via diplomatica. La sospensione può entrare in vigore immediatamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 3 7.2002, in duplice copia in lingua italiana e in lingua moldava, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

94.
Roma, 27 novembre 2003

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova in materia di cooperazione industriale e di sviluppo di piccole e medie imprese

(Entrata in vigore: 22 aprile 2004)

MEMORANDUM DI INTESA IN MATERIA DI COOPERAZIONE INDUSTRIALE E DI SVILUPPO DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova qui di seguito definite "le Parti",

Desiderando rafforzare e sviluppare ulteriormente la cooperazione economica e industriale e l'assistenza e lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese,

Nel rispetto dei principi di uguaglianza e vantaggio reciproco,

Certi che tale cooperazione creerà ampie opportunità sia per lo sviluppo industriale che per l'intensificazione dei contatti fra la repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova,

Consci dell'importanza del ruolo sociale ed economico delle Piccole e Medie Imprese nelle economie dei due Paesi,

Confermando il reciproco interesse nel cooperare per lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese nei due Paesi, basandosi sulle migliori pratiche in materia di creazione ed assistenza allo sviluppo delle imprese,

Desiderando definire un più ampio ambito di cooperazione industriale fra i due Paesi e sviluppare il settore privato attraverso la creazione, il rafforzamento e l'innovazione delle Piccole e Medie Imprese,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Principi

Le Parti si atterranno ai seguenti principi fondamentali:

- rispetto della legislazione nazionale,
- piena indipendenza di ciascuna delle Parti nella realizzazione delle politiche di assistenza e di sviluppo alle Piccole e Medie Imprese,
- realizzazione di forme di cooperazione fra le Parti nei campi dell'economia, industria ed investimenti ed altro sulla base di eguali diritti, partenariato e vantaggio reciproco.

Articolo 2
Obiettivi

Le Parti concordano i seguenti obiettivi:

1. intensificazione delle relazioni e della cooperazione tra le Parti per il reciproco scambio di know-how volto alla realizzazione di politiche di sviluppo industriale per le Piccole e Medie Imprese;
2. rafforzamento della cooperazione fra istituzioni di assistenza alle Piccole e Medie Imprese e fra Centri di Ricerca, Università e Centri di trasferimento tecnologico;
3. definizione di programmi, strumenti e metodologie per la creazione di nuove imprese, per lo sviluppo/rafforzamento delle imprese esistenti e per la creazione di imprese miste;
4. identificazione di possibili azioni e strumenti atti al miglioramento ed alla innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese ed al rispetto degli standard internazionali;
5. identificazione di settori industriali strategici e susseguente stesura di speciali progetti di intervento per specifiche aree geografiche e/o settori di attività;
6. identificazione e sviluppo delle risorse umane, delle loro capacità professionali e del loro potenziale;
7. identificazione di possibile assistenza finanziaria per lo sviluppo e la qualificazione delle Piccole e Medie Imprese;
8. verifica delle opportunità offerte per lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese dai programmi dell'Unione Europea.

Articolo 3
Autorità Competenti

Le Autorità competenti delle Parti che saranno responsabili del presente Memorandum sono:

- per quanto riguarda la Repubblica Italiana: il Ministero delle Attività Produttive
- per quanto riguarda la Repubblica di Moldova: il Ministero dell'Economia e il Ministero dell'Industria

Articolo 4
Gruppo di Lavoro

Le Parti creeranno il Gruppo di Lavoro Italo-Moldovo per la Cooperazione in materia di Cooperazione Industriale e Piccole e Medie Imprese (di seguito denominato "Gruppo di Lavoro") che opererà sotto la responsabilità delle Autorità competenti per il presente Memorandum.

Il Gruppo di lavoro sarà co-presieduto da un rappresentante di ciascuna Parte, nominato dalle Autorità competenti per il presente Memorandum. Ciascun Paese sarà rappresentato nel Gruppo di Lavoro da membri provenienti dal settore pubblico, dal settore privato e da organizzazioni miste, con esperienza in creazione ed assistenza alle Piccole e Medie Imprese, ricerca, trasferimento tecnologico e cooperazione industriale. Il numero dei membri del Gruppo di Lavoro sarà deciso, in misura congrua, dai due co-Presidenti. Il Gruppo di lavoro potrà creare al suo interno sotto-gruppi responsabili di temi specifici.

Il Gruppo di Lavoro si incontrerà quando ritenuto necessario dai due co-Presidenti, in principio due volte l'anno, alternativamente in Italia ed in Moldova, e riferirà alle Autorità Competenti per il presente Memorandum proponendo un piano di attività per il periodo susseguente. Il primo rapporto sarà presentato entro sei mesi dalla costituzione del Gruppo di Lavoro.

Articolo 5
Attività e funzioni del Gruppo di Lavoro

Il Gruppo di Lavoro considererà le seguenti attività:

1. dettagliata definizione del programma di lavoro;
2. analisi del contenuto della legislazione economica, dei programmi esistenti ed identificazione dei fattori critici e delle prospettive di sviluppo, attraverso

incontri e seminari con le parti coinvolte nelle organizzazioni pubbliche e private dei due Paesi;

3. identificazione delle priorità geografiche e settoriali al fine di effettuare scelte motivate di specifici progetti;
4. identificazione nei due Paesi degli attori locali da coinvolgere nello sviluppo dell'intero processo e definizione/realizzazione dei programmi di formazione attraverso seminari, workshops, scambi di esperienze, visite tecniche, etc.;
5. creazione di "gruppi di contatto" allo scopo di definire congiuntamente progetti di sviluppo locale e per la creazione/sviluppo delle Piccole e Medie Imprese;
6. i progetti pilota saranno finalizzati a:
   - identificazione, nell'ambito dei settori prescelti come prioritari, di imprese esistenti e di potenziali imprenditori attraverso attività di sensibilizzazione e motivazione all'auto-impiego;
   - sviluppo e realizzazione di programmi di assistenza personalizzata per gruppi selezionati ("cluster") di imprese esistenti e per potenziali imprenditori;
   - realizzazione di analisi di impresa e susseguenti corsi di formazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo delle imprese;
   - creazione di imprese miste Italo-Moldave come strumento per lo sviluppo concordato delle Piccole e Medie Imprese nei due Paesi.

   I Progetti Pilota saranno realizzati attraverso le seguenti fasi:
   - assistenza nello sviluppo del progetto;
   - valutazione del progetto e preparazione della sua fattibilità tecnica, economica e finanziaria (business plan);
   - assistenza nello start-up e nel supporto formativo del progetto;
   - assistenza nella identificazione di risorse finanziarie;
   - monitoraggio della realizzazione del progetto;

7.valutazione delle attività realizzate, dei risultati ottenuti e definizioni delle attività
successive;

8.diffusione dei risultati.

Articolo 6
Controversie

Qualsiasi controversia fra le Parti scaturita dalla realizzazione del presente Memorandum sarà risolta attraverso i canali diplomatici.

Articolo 7
Disposizioni finali

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Memorandum.

Il presente Memorandum avrà una durata di due anni e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di un anno, salvo che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza biennale o di una scadenza annuale, la sua intenzione di denunciare il presente Memorandum; la denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla relativa notifica alla controparte.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Memorandum.

FATTO a Roma il giorno 27 del mese di Novembre 2003 in duplice esemplare, nella lingua italiana e moldava, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica di Moldova

MEMORANDUM DI INTESA IN MATERIA DI COOPERAZIONE INDUSTRIALE E DI SVILUPPO DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova qui di seguito definite "le Parti",

Desiderando rafforzare e sviluppare ulteriormente la cooperazione economica e industriale e l'assistenza e lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese,

Nel rispetto dei principi di uguaglianza e vantaggio reciproco,

Certi che tale cooperazione creerà ampie opportunità sia per lo sviluppo industriale che per l'intensificazione dei contatti fra la repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova,

Consci dell'importanza del ruolo sociale ed economico delle Piccole e Medie Imprese nelle economie dei due Paesi,

Confermando il reciproco interesse nel cooperare per lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese nei due Paesi, basandosi sulle migliori pratiche in materia di creazione ed assistenza allo sviluppo delle imprese,

Desiderando definire un più ampio ambito di cooperazione industriale fra i due Paesi e sviluppare il settore privato attraverso la creazione, il rafforzamento e l'innovazione delle Piccole e Medie Imprese,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Principi

Le Parti si atterranno ai seguenti principi fondamentali:

- rispetto della legislazione nazionale,
- piena indipendenza di ciascuna delle Parti nella realizzazione delle politiche di assistenza e di sviluppo alle Piccole e Medie Imprese,
- realizzazione di forme di cooperazione fra le Parti nei campi dell'economia, industria ed investimenti ed altro sulla base di eguali diritti, partenariato e vantaggio reciproco.

Articolo 2
Obiettivi

Le Parti concordano i seguenti obiettivi:

1. intensificazione delle relazioni e della cooperazione tra le Parti per il reciproco scambio di know-how volto alla realizzazione di politiche di sviluppo industriale per le Piccole e Medie Imprese;
2. rafforzamento della cooperazione fra istituzioni di assistenza alle Piccole e Medie Imprese e fra Centri di Ricerca, Università e Centri di trasferimento tecnologico;
3. definizione di programmi, strumenti e metodologie per la creazione di nuove imprese, per lo sviluppo/rafforzamento delle imprese esistenti e per la creazione di imprese miste;
4. identificazione di possibili azioni e strumenti atti al miglioramento ed alla innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese ed al rispetto degli standard internazionali;
5. identificazione di settori industriali strategici e susseguente stesura di speciali progetti di intervento per specifiche aree geografiche e/o settori di attività;
6. identificazione e sviluppo delle risorse umane, delle loro capacità professionali e del loro potenziale;
7. identificazione di possibile assistenza finanziaria per lo sviluppo e la qualificazione delle Piccole e Medie Imprese;
8. verifica delle opportunità offerte per lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese dai programmi dell'Unione Europea.

Articolo 3
Autorità Competenti

Le Autorità competenti delle Parti che saranno responsabili del presente Memorandum sono:

- per quanto riguarda la Repubblica Italiana: il Ministero delle Attività Produttive
- per quanto riguarda la Repubblica di Moldova: il Ministero dell'Economia e il Ministero dell'Industria

Articolo 4
Gruppo di Lavoro

Le Parti creeranno il Gruppo di Lavoro Italo-Moldovo per la Cooperazione in materia di Cooperazione Industriale e Piccole e Medie Imprese (di seguito denominato "Gruppo di Lavoro") che opererà sotto la responsabilità delle Autorità competenti per il presente Memorandum.

Il Gruppo di lavoro sarà co-presieduto da un rappresentante di ciascuna Parte, nominato dalle Autorità competenti per il presente Memorandum. Ciascun Paese sarà rappresentato nel Gruppo di Lavoro da membri provenienti dal settore pubblico, dal settore privato e da organizzazioni miste, con esperienza in creazione ed assistenza alle Piccole e Medie Imprese, ricerca, trasferimento tecnologico e cooperazione industriale. Il numero dei membri del Gruppo di Lavoro sarà deciso, in misura congrua, dai due co-Presidenti. Il Gruppo di lavoro potrà creare al suo interno sotto-gruppi responsabili di temi specifici.

Il Gruppo di Lavoro si incontrerà quando ritenuto necessario dai due co-Presidenti, in principio due volte l'anno, alternativamente in Italia ed in Moldova, e riferirà alle Autorità Competenti per il presente Memorandum proponendo un piano di attività per il periodo susseguente. Il primo rapporto sarà presentato entro sei mesi dalla costituzione del Gruppo di Lavoro.

Articolo 5
Attività e funzioni del Gruppo di Lavoro

Il Gruppo di Lavoro considererà le seguenti attività:

1. dettagliata definizione del programma di lavoro;
2. analisi del contenuto della legislazione economica, dei programmi esistenti ed identificazione dei fattori critici e delle prospettive di sviluppo, attraverso

incontri e seminari con le parti coinvolte nelle organizzazioni pubbliche e private dei due Paesi;

3. identificazione delle priorità geografiche e settoriali al fine di effettuare scelte motivate di specifici progetti;
4. identificazione nei due Paesi degli attori locali da coinvolgere nello sviluppo dell'intero processo e definizione/realizzazione dei programmi di formazione attraverso seminari, workshops, scambi di esperienze, visite tecniche, etc.;
5. creazione di "gruppi di contatto" allo scopo di definire congiuntamente progetti di sviluppo locale e per la creazione/sviluppo delle Piccole e Medie Imprese;
6. i progetti pilota saranno finalizzati a:
   - identificazione, nell'ambito dei settori prescelti come prioritari, di imprese esistenti e di potenziali imprenditori attraverso attività di sensibilizzazione e motivazione all'auto-impiego;
   - sviluppo e realizzazione di programmi di assistenza personalizzata per gruppi selezionati ("cluster") di imprese esistenti e per potenziali imprenditori;
   - realizzazione di analisi di impresa e susseguenti corsi di formazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo delle imprese;
   - creazione di imprese miste Italo-Moldave come strumento per lo sviluppo concordato delle Piccole e Medie Imprese nei due Paesi.

   I Progetti Pilota saranno realizzati attraverso le seguenti fasi:
   - assistenza nello sviluppo del progetto;
   - valutazione del progetto e preparazione della sua fattibilità tecnica, economica e finanziaria (business plan);
   - assistenza nello start-up e nel supporto formativo del progetto;
   - assistenza nella identificazione di risorse finanziarie;
   - monitoraggio della realizzazione del progetto;

7.valutazione delle attività realizzate, dei risultati ottenuti e definizioni delle attività
successive;

8.diffusione dei risultati.

Articolo 6
Controversie

Qualsiasi controversia fra le Parti scaturita dalla realizzazione del presente Memorandum sarà risolta attraverso i canali diplomatici.

Articolo 7
Disposizioni finali

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Memorandum.

Il presente Memorandum avrà una durata di due anni e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di un anno, salvo che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza biennale o di una scadenza annuale, la sua intenzione di denunciare il presente Memorandum; la denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla relativa notifica alla controparte.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Memorandum.

FATTO a Roma il giorno 27 del mese di Novembre 2003 in duplice esemplare, nella lingua italiana e moldava, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Moldova

95.
Cotonou, 19 marzo 2004

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Benin sull'annullamento del debito della Repubblica del Benin

(Entrata in vigore: 19 marzo 2004)

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN SUR L'ANNULATION DE LA DETTE DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Benin, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès-Verbal agréé relatif à la consolidation de la dette du Benin, signé à Paris le 23 avril 2003 par les Pays participants à la réunion du Club de Paris, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE I

Le présent Accord concerne l'annulation de :

a) 100% du stock de la dette à compter du 1er mars 2003 se rapportant aux contrats ou conventions financières conclus avant le 20 juin 1999, due par le Gouvernement de la République du Benin à l'Italie par l'entremise de « SACE - Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero » ;

b) 100% des intérêts de retard sur les dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article calculés à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du présent Accord. Les intérêts de retard seront calculés au taux de 6,00% p.a..

Les dettes en question sont indiquées dans l'Annexe au présent Accord. Cette Annexe pourra être modifiée d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

Il est entendu que les contrats et/ou les conventions financières conclus après le 20 juin 1999 sont exclus de la présente annulation ou de toute autre futur réarrangement de la dette.

ARTICLE II

1. Pour obtenir l'annulation de la dette susmentionnée, le Gouvernement de la République du Benin continue de s'engager à :
   a) respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et s'abstenir de l'emploi de la force comme moyen de règlement de différends internationaux ;
   b) poursuivre le développement durable dans le contexte d'une stratégie nationale de la réduction de la pauvreté, conçu en consultation avec la société civile nationale et les partenaires internationaux ;

c) assigner au budget national des ressources pour des buts militaires n'excédant pas les besoins légitimes de sécurité et défense du pays.

2. Le Gouvernement de la République du Benin s'engage à soumettre au Ministère des Affaires Etrangères de la Republique Italienne, dans les trois mois à compter de la signature du présent Accord, le projet pour l'allocation des ressources (y compris les programmes d'investissement sectoriels) dégagées par l'annulation de la dette, conformément à la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Le projet doit être approuvré par les voies diplomatiques.

ARTICLE III

L'inobservance des engagements prévus à l'Article II sera vérifiée selon :

a) les délibérations des Organisations Internationales (en particulier du système des Nations Unies), de l'Union Européenne et des Institutions Financières Internationales ;

b) les estimations de conformité des dépenses militaires ;

c) les rapports officiels sur le progrès de la mise en œuvre du projet (y compris les programmes d'investissement sectoriels) mentionné à l'Article II, paragraphe 2.

ARTICLE IV

1. Au cas où les vérifications prévues à l'Article III indiqueraient que le Gouvernement de la République du Benin n'accomplit pas un ou plusieurs engagements prévus à l'Article II, le Gouvernement de la République Italienne demandera au Gouvernement de la République du Benin d'entamer des consultations bilatérales.

Ces consultations peuvent être remplacées, à la demande du Gouvernement de la République Italienne et là où applicable, par celles prévues à l'Article 96 de l'Accord de Cotonou entre les membres du groupe des Etats ACP et la Communauté Européene et ses Etats membres.

Au cas où le Gouvernement de la République du Benin ne répondrait pas d'ici deux mois à la demande de consultations, ou si telles consultations ne devaient pas s'avérer satisfaisantes par rapport à une grave inobservance des engagements prévus à l'Article II, le Gouvernement de la République Italienne peut décider la suspension du présent Accord.

Pendant la suspension le Gouvernement de la République du Benin sera responsable de tous les paiements des échéances programmées précédemment et dues après la décision susmentionnée.

2. Une fois que les conditions prévues à l'Article II sont jugées rétablies, d'après les vérifications prévues à l'Article III, le Gouvernement de la République Italienne examinera la possibilité de lever la suspension.

3. Si, après une période de temps adéquate, les conditions prévues à l'Article II ne seront pas considérées rétablies selon les vérifications de l'Article III, le Gouvernement de la République Italienne dénoncera le présent Accord et la dénonciation aura effet trente jours après la notification à l'autre Partie.

ARTICLE V

A l'exception des dispositions du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les Parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I du présent Accord.
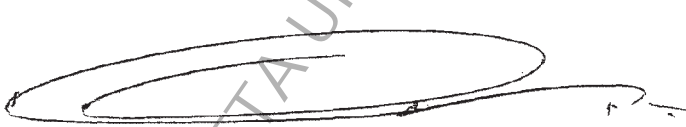
ARTICLE VI

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature et restera en vigueur jusqu'à l'achèvement du projet prévu a l'Article II, paragraphe 2.

En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Cotonou ...le 19 mars 2004

en deux exemplaires en langue française.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE	**POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN**

TADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL BENIN SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DELLA REPUBBLICA DEL BENIN

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Benin, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e conformemente alle disposizioni del Processo Verbale approvato relativo al consolidamento del debito del Benin, firmato a Parigi il 23 aprile 2003 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue :

Articolo I

Il presente Accordo riguarda la cancellazione del:

a) 100% dell'ammontare totale del debito a decorrere dal 1° marzo 2003, relativo ai contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 20 giugno 1999, dovuto dal Governo della Repubblica del Benin all'Italia attraverso la SACE – Istituto per i Servizi assicurativi del Commercio Estero;
b) 100% degli interessi per ritardato pagamento sui debiti indicati al paragrafo a) del presente articolo, calcolati a partire dalla data di scadenza fino alla data del presente Accordo. Gli interessi di ritardo saranno calcolati al tasso del 6,00% annuo.

I debiti in questione sono riportati nell'Allegato al presente accordo. Tale Allegato potrà essere modificato di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Resta inteso che i contratti e/o le convenzioni finanziarie conclusi successivamente al 20 giugno 1999 sono esclusi dalla presente cancellazione o da qualunque altra ristrutturazione futura del debito.

ARTICOLO II

1. Per ottenere la cancellazione del debito di cui sopra, il Governo della Repubblica del Benin continua ad impegnarsi a :

a) rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e astenersi dall'uso della forza come mezzo per risolvere le controversie internazionali ;

b) perseguire lo sviluppo sostenibile nel contesto di una strategia nazionale di riduzione della povertà, elaborata in collaborazione con la società civile nazionale e i partners internazionali ;
c) destinare al bilancio preventivo nazionale risorse per scopi militari senza che queste eccedano le esigenze legittime di sicurezza e difesa del Paese.

2. Il Governo della Repubblica del Benin si impegna a sottoporre al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro tre mesi dalla firma del presente Accordo, il progetto per lo stanziamento delle risorse (ivi compresi i programmi di investimento settoriali) rese disponibili a seguito della cancellazione del debito, conformemente alla strategia nazionale di riduzione della povertà. Tale progetto dovrà essere approvato per via diplomatica.

ARTICOLO III

L'inosservanza degli impegni previsti all'Articolo II sarà verificata attraverso:

a) le deliberazioni delle Organizzazioni internazionali (in particolare il sistema delle Nazioni Unite), dell'Unione europea e delle Istituzioni finanziarie internazionali ;
b) le valutazioni sulla congruità delle spese militari;
c) i rapporti ufficiali sui progressi realizzati nell'attuazione del progetto (ivi compresi i programmi di investimento settoriali) di cui all'articolo II, paragrafo 2.

ARTICOLO IV

1. Qualora dalle verifiche previste dall'articolo III risultasse che il Governo della Repubblica del Benin non ha adempiuto ad uno o più impegni di cui all'articolo II, il Governo della Repubblica Italiana chiederà al Governo della Repubblica del Benin di avviare delle consultazioni bilaterali.
Tali consultazioni possono essere sostituite, su richiesta del Governo della Repubblica Italiana, ove applicabile, da quelle previste all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou tra i membri del gruppo di Stati ACP e la Comunità europea ed i suoi Stati membri.
Qualora il Governo della Repubblica del Benin non dovesse rispondere entro due mesi alla richiesta di consultazioni, o se tali consultazioni non si rivelassero soddisfacenti rispetto ad una grave inosservanza degli impegni previsti all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana potrà decidere di sospendere il presente Accordo.
Durante il periodo di sospensione il Governo della Repubblica del Benin sarà responsabile di tutti i pagamenti delle scadenze programmate in precedenza e dovute dopo la decisione di cui sopra.

2. Quando le condizioni previste all'Articolo II verranno ritenute ripristinate, in base alle verifiche previste all'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana valuterà la possibilità di togliere la sospensione.

3. Qualora, dopo un lasso di tempo adeguato, le condizioni previste all'Articolo II non fossero ritenute ripristinate in base alle verifiche dell'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo e la denuncia avrà effetto trenta giorni dopo la notifica all'altra Parte.

ARTICOLO V

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non incide sui vincoli giuridici previsti dal diritto comune o sugli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà in vigore fino alla conclusione del progetto di cui all'Articolo II, paragrafo 2.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Cotonou, il 19 marzo 2004 in due esemplari in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Marcello Ricoveri
(Ambasciatore d'Italia ad Abuja)

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL BENIN

Grégoire Laourou
(Ministro delle Finanze e dell'Economia)

96.

Roma, 10 febbraio 2003

Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina

(Entrata in vigore: 11 maggio 2004)

TRATTATO DI AMICIZIA, BUON VICINATO E COOPERAZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina, qui di seguito denominati "Alte Parti Contraenti",

Vista la vicinanza geografica che unisce i due paesi nella regione strategica del Mediterraneo occidentale,

Consapevoli dei profondi legami storici che legano i loro popoli e dell'esistenza di un ricco patrimonio storico e culturale comune che ha lasciato tracce illustri nella storia dei due paesi e nella cultura universale,

Sensibili alla grande stima che contraddistingue da sempre i rapporti fra i cittadini dei due paesi e all'importanza di approfondire continuamente il grado di conoscenza reciproca, i rapporti di amicizia, i contatti umani e i legami di ogni tipo fra italiani e tunisini,

Animati dalla comune volontà di far progredire ulteriormente i loro rapporti politici bilaterali e determinati ad avviare una nuova fase di intesa, cooperazione e solidarietà compatibile con le aspirazioni delle generazioni future attraverso l'istituzione di un contesto globale e permanente di libertà, giustizia, pace, stabilità, sicurezza e prosperità nella regione del Mediterraneo,

Convinti dell'importanza dei processi di integrazione politica, economica e sociale che si sviluppano nella regione del Mediterraneo, a livello regionale e sub-regionale, allo scopo di restituire a tale regione il ruolo che le spetta sulla scena internazionale in quanto polo emergente, stabile e prospero,

Decisi a unire i loro sforzi per promuovere e rafforzare i processi di dialogo e cooperazione nella regione del Mediterraneo, in particolare il processo Euromediterraneo di Barcellona, il Dialogo "5+5" e il Foro Mediterraneo, al fine di promuovere la pace, la stabilità e il benessere nella regione,

Convinti dell'importanza degli stretti legami esistenti tra l'Unione Europea e la Tunisia sanciti, fra l'altro, dall'Accordo di Associazione concluso a tal fine, soprattutto per favorire lo sviluppo congiunto e contribuire positivamente alla creazione di una Zona di Libero Scambio euro-mediterranea,

Ribadendo la loro ferma adesione ai principi generali del Diritto Internazionale e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite in quanto elementi fondamentali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,

Tenuto conto dei trattati, accordi e altri strumenti in vigore tra i due Stati,

Proclamando la loro volontà di intrattenere rapporti di amicizia, buon vicinato e cooperazione globale e esprimendo l'intenzione di fare del presente Trattato il quadro adeguato per sviluppare nuovi settori di cooperazione e comprensione,

Hanno convenuto quanto segue·

PRINCIPI GENERALI

1. Rispetto della legalità internazionale

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi da esse sottoscritti, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme del Diritto Internazionale universalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati o altri accordi ai quali esse hanno aderito, conformemente al Diritto Internazionale.

2. Uguaglianza sovrana

Le Alte Parti Contraenti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana nonché tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla libertà ed all'indipendenza politica. Esse rispettano altresì il diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale.

3. **Non ingerenza negli affari interni**

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si astiene da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta, individuale o collettiva negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si astiene, di conseguenza e in qualunque circostanza, da qualunque atto di coercizione militare, politica, economica o di altra natura, finalizzato a subordinare al proprio interesse l'esercizio dei diritti inerenti alla sovranità dell'altra Parte.

4. **Non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza**

Nei loro rapporti reciproci, ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza diretta o indiretta contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dell'altra Parte, o a qualunque altra forma incompatibile con gli obiettivi delle Nazioni Unite. Nessuna considerazione potrà essere addotta per giustificare tale ricorso

5. **Soluzione pacifica delle controversie**

In uno spirito conforme alle motivazioni che hanno portato alla stipula del presente Trattato di Amicizia, Buon Vicinato e Cooperazione, le Alte Parti Contraenti comporranno in modo pacifico le controversie che potrebbero insorgere fra di loro, favorendo l'adozione di soluzioni giuste ed eque, in modo da non pregiudicare la pace e la sicurezza internazionale.

6. **Cooperazione allo sviluppo**

Le Alte Parti Contraenti si adopereranno per sviluppare al massimo le loro rispettive potenzialità allo scopo di raggiungere un livello di cooperazione efficace, equo ed equilibrato A tal fine, collaboreranno per ridurre il divario di sviluppo che le separa, adoperando in maniera solidale tutti gli strumenti di cooperazione disponibili e traendo il massimo profitto dalle complementarità esistenti tra le rispettive economie.

7. **Rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali**

Le Alte Parti Contraenti rispetteranno i diritti umani e le libertà fondamentali ivi compresa la libertà di pensiero, coscienza, religione e culto, senza effettuare discriminazioni in base alla razza, al sesso, alla lingua o alla religione.

A tal fine, Esse dovranno promuovere l'esercizio effettivo dei diritti e delle libertà civili, politiche, economiche, sociali e culturali che rientrano nella sfera della dignità degli individui e che sono essenziali ad una crescita libera e armonica

Di conseguenza, le due Parti agiranno conformemente alle rispettive legislazioni, agli obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo Adempiranno altresì agli obblighi stabiliti dagli accordi e dalle dichiarazioni internazionali ad esse collegati compresi, fra l'altro, i Patti Internazionali dei Diritti dell'Uomo da esse sottoscritti.

8. **Dialogo e comprensione fra culture e civiltà**

Le Alte Parti Contraenti adotteranno tutte le iniziative che consentano di disporre di uno spazio culturale comune, ispirandosi ai loro secolari legami storici e umani e alla loro appartenenza alla cultura mediterranea Si baseranno sui principi della tolleranza, della coesistenza e del rispetto reciproco, e sull'arricchimento del patrimonio comune nel contesto bilaterale ed euromediterraneo. In tale contesto, si adopereranno per raggiungere una migliore conoscenza reciproca e sviluppare una migliore comprensione fra i loro cittadini e fra le varie componenti delle rispettive società civili

Le Alte Parti Contraenti si dichiarano decise a far rispettare ed applicare tali principi in uno spirito di fiducia reciproca per sviluppare al meglio i loro rapporti di cooperazione e sfruttare il dinamismo e la creatività delle loro società, nella ricerca di nuovi obiettivi comuni di cooperazione reciprocamente vantaggiosi.

CAPITOLO I

RAPPORTI POLITICI BILATERALI

Articolo 1

Le Alte Parti Contraenti, desiderose di rinsaldare i legami che le uniscono, si propongono di istituire un quadro bilaterale di contatti politici adeguato al livello di cooperazione e concertazione a cui esse aspirano A tal fine, decidono di istituzionalizzare quanto segue:

1) Riunione annuale ad Alto Livello, tra i Capi di governo dei due paesi, da tenersi alternativamente in Italia e in Tunisia. Verranno organizzati degli incontri tra i Ministri ed i Sottosegretari di Stato per preparare in modo adeguato la suddetta riunione.
2) Riunione semestrale, da tenersi alternativamente in Italia e in Tunisia, dei Ministri degli Affari Esteri dei due paesi
3) Consultazioni regolari fra i Sottosegretari di Stato, Segretari Generali e Direttori Generali degli Affari Politici, della Sicurezza, del Disarmo, degli Affari Consolari, Culturali, Economici e della Cooperazione, nonché – ogni qualvolta ciò sia necessario – riunioni degli Alti Funzionari dei due paesi.

Verranno altresì incoraggiati i contatti ed il dialogo fra i Parlamenti, le organizzazioni professionali, i rappresentanti dei movimenti associativi, del settore privato e delle istituzioni universitarie, culturali, scientifiche e tecnologiche dell'Italia e della Tunisia.

CAPITOLO II

RAPPORTI DI COOPERAZIONE

A) Cooperazione economica e finanziaria

Articolo 2

I governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Tunisina, conformemente alle convenzioni e agli strumenti sottoscritti dai due paesi, imprimeranno un nuovo slancio alla cooperazione economica e finanziaria allo scopo di favore il dinamismo e la modernizzazione dell'economia tunisina

Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno ed incoraggeranno i rapporti tra gli operatori dei due paesi nei settori produttivi e dei servizi, nonché la realizzazione di progetti di investimento e la creazione di società miste.

A tal fine, Esse stabiliscono altresì di elaborare ed attuare dei Piani di Azione congiunti, in particolare a vantaggio delle Piccole e Medie Imprese Tali Piani d'Azione stimoleranno le sinergie fra la cooperazione bilaterale e l'Accordo di Associazione della Tunisia con l'Unione Europea

Articolo 4

Le Alte Parti Contraenti attribuiranno particolare attenzione allo sviluppo dei progetti di infrastrutture di interesse comune, in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, della pesca, della tutela dell'ambiente, della lotta all'inquinamento nel Mediterraneo, delle opere idrauliche e dei poli tecnologici.

B)Cooperazione militare

Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione fra le rispettive forze armate, concentrandosi con particolare attenzione sugli scambi di personale, la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, lo scambio di esperienze

nelle operazioni in materia di aiuti umanitari e di mantenimento della pace e sull'addestramento e lo svolgimento di esercitazioni congiunte.

Tale cooperazione è altresì finalizzata alla realizzazione di programmi comuni per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di sistemi d'arma di difesa destinati a coprire il fabbisogno delle due Parti, attraverso lo scambio di informazioni industriali, tecniche e tecnologiche.

C) Cooperazione allo sviluppo

Articolo 6

Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della necessità di incoraggiare tale cooperazione, sia a livello bilaterale che multilaterale con il fine di promuovere lo sviluppo socioeconomico delle rispettive popolazioni, definiranno dei programmi e progetti specifici nei diversi settori.

In tale contesto, Esse attribuiranno una particolare attenzione ai seguenti settori. risorse umane, ambiente, infrastrutture, energia, sanità, agricoltura, industria, turismo, artigianato, acque, lotta alla povertà e tecnologie avanzate

Le due Parti incoraggeranno altresì azioni di cooperazione triangolare

Esse si impegneranno ad includere, nei vari settori della cooperazione, lo scambio di informazioni economiche, scientifiche e tecniche, nonché lo scambio di esperienze di professionisti, la formazione di risorse umane ed il trasferimento di tecnologie

Le due Parti riconoscono la crescente importanza della cooperazione decentrata in quanto forma di partecipazione delle rispettive società civili allo sforzo volto a migliorare lo sviluppo dei diversi settori, in particolare quelli più svantaggiati A tal fine, Esse si impegneranno ad incoraggiare l'attuazione dei progetti di sviluppo da parte delle Organizzazioni Non Governative dei due paesi.

D) Cooperazione in campo culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico

Articolo 7

Le Alte Parti Contraenti, consapevoli dell'importanza del patrimonio storico e culturale comune, si impegneranno a promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, dell'insegnamento, delle scienze e delle tecnologie, attraverso lo scambio di studenti, professori, formatori e ricercatori universitari, nonché attraverso l'attuazione di progetti congiunti di cooperazione scientifica e tecnologica e lo scambio di documentazione scientifica e pedagogica.

Verranno altresì sviluppati i rapporti fra università, la concessione di borse di studio e di ricerca, nonché la realizzazione di attività congiunte nel settore artigianale, culturale e sportivo, incoraggiando il dialogo interculturale ed interreligioso

Le Parti stabiliscono inoltre di estendere la cooperazione a nuovi settori di interesse comune, quali le industrie culturali ed il turismo culturale

Verranno altresì incoraggiate le iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale comune.

Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti concentreranno la loro attenzione sull'insegnamento della lingua italiana in Tunisia e araba in Italia, nonché sulla creazione e la gestione di centri Culturali nei rispettivi territori.

Articolo 9

Le Alte Parti Contraenti intensificheranno la collaborazione esistente nel settore audiovisivo, per quanto riguarda sia le rispettive emittenti radiotelevisive pubbliche sia le reti private. Verrà attribuita una particolare attenzione alla cinematografia, alle grandi reti informatiche e ciberspaziali, ai programmi didattici, culturali e artistici e alle trasmissioni in differita di eventi culturali e sportivi.

E)Cooperazione nel settore giudiziario e consolare

Articolo 10

Le Alte Parti Contraenti decidono di:

a) Promuovere e rafforzare la cooperazione in materia civile, commerciale, penale e amministrativa fra le rispettive Amministrazioni Giudiziarie e Pubbliche
b) Sviluppare lo studio delle rispettive legislazioni ed in particolare quelle relative al settore commerciale e imprenditoriale allo scopo di facilitare la cooperazione fra le imprese e l'integrazione delle economie.
c) Collaborare nel settore della lotta internazionale al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico di stupefacenti.

F) Cooperazione in materia di migrazione

Articolo 11

Le Alte Parti Contraenti coopereranno, sulla base degli accordi stabiliti, per assicurare una cogestione organizzata, multiforme e solidale degli scambi umani fra i due paesi
Esse si adopereranno inoltre per prevenire e lottare insieme contro qualunque forma di pressione migratoria – ivi compresa l'immigrazione clandestina – incompatibile con i principi di buon vicinato, rispetto reciproco e sviluppo congiunto.

G) Adozione dei programmi e progetti di cooperazione

Articolo 12

Le Alte Parti Contraenti adotteranno i programmi e progetti specifici di cooperazione per ogni settore attraverso gli strumenti, le commissioni o qualunque altra istanza di cooperazione bilaterale. Tali programmi e progetti verranno sottoposti, se del caso, all'esame dei rispettivi Capi di Governo nel corso della riunione annuale ad Alto Livello prevista dal presente Trattato.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Trattato entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica da parte delle Alte Parti Contraenti e rimarrà in vigore per una durata illimitata, a meno che una delle Parti dichiari la sua intenzione di denunciarlo.

Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica da parte dell'altra Alta Parte Contraente,

Il presente Trattato potrà essere modificato previo accordo delle due Parti e le eventuali modifiche entreranno in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Alte Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Fatto, a Roma, il 10 febbraio 2003, in due esemplari originali in lingua italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo francese.

Per la Repubblica Italiana

Franco FRATTINI

Per la Repubblica Tunisina

Habib BEN YAHIA

97.
Roma, 16 luglio 2003

Protocollo di Cooperazione energetica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina

(Entrata in vigore: 24 febbraio 2004)

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE ENERGETICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina, qui di seguito denominati " le Parti " :

- Desiderosi di rafforzare le eccellenti relazioni fra i due Paesi ;
- Riconoscendo la natura esemplare della cooperazione nel settore energetico fra i due Paesi, in particolare a partire dal 1983, data dell'entrata in funzione del gasdotto transmediterraneo;

Visto che la liberalizzazione dei settori del gas e dell'elettricità avviata dalla Repubblica Italiana, nonché le prospettive di sviluppo degli stessi settori nella Repubblica Tunisina, sono elementi che consentono di rafforzare la cooperazione energetica fra le due Parti;

Vista l'attenzione con cui il Governo della Repubblica Italiana segue le iniziative di sviluppo economico della Repubblica Tunisina nel settore dell'energia, in particolare attraverso la valorizzazione delle risorse degli idrocarburi ;

Tenuto conto della volontà delle due Parti di approfondire le buone relazioni da sempre esistenti nel settore energetico e al fine di intensificare le relazioni nei settori del gas e dell'elettricità, promuovere e favorire gli scambi energetici fra i due Paesi nei settori del gas e dell'elettricità, nonché nei settori della ricerca e dello sfruttamento degli idrocarburi ;

Hanno convenuto quanto segue :

ARTICOLO 1

1) Il presente Protocollo di cooperazione intende promuovere e stimolare le relazioni energetiche nei settori del gas, dell'elettricità, della ricerca e dello sfruttamento degli idrocarburi fra le due Parti.
2) Le Autorità competenti per l'applicazione del presente Protocollo sono:

   a) Per la parte Italiana: Il Ministero delle Attività Produttive ;
   b) Per la parte Tunisina: Il Ministero dell'Industria e dell'Energia.

ARTICOLO 2

La cooperazione sancita dal presente Protocollo consentirà di confermare la volontà dei due Paesi di rafforzare le relazioni tra i rispettivi operatori nei settori dell'elettricità e del gas, al fine di rilanciare gli investimenti nei progetti di infrastrutture ed intensificare gli scambi energetici tra i due Paesi, nonché rafforzare l'impegno degli operatori dei due Paesi nella ricerca e nello sfruttamento degli idrocarburi in Tunisia.

ARTICOLO 3

Le due Parti incoraggeranno i rispettivi operatori ad avviare studi di fattibilità economica e tecnica dei progetti adottati dalle due Parti, in particolare quelli elencati qui di seguito :

- Interconnessione elettrica Hawaria - Sicilia.
- Potenziamento della capacità di trasporto di gas dalla Tunisia all'Italia.
- Realizzazione di infrastrutture per la produzione e lo stoccaggio dell'energia in Tunisia.

ARTICOLO 4

Le due Parti concordano sulla necessità di studiare gli aspetti strategici, istituzionali e amministrativi, incluse le modalità di gestione e impiego delle infrastrutture energetiche relative ai progetti di cui all'articolo 3, e a tal fine decidono di istituire un comitato tecnico Italo-Tunisino, che si riunirà a scadenze regolari e alternativamente in Italia e in Tunisia. Tale comitato sarà costituito da quattro membri rappresentanti di ciascuna Parte, designati dalle rispettive Autorità competenti.

ARTICOLO 5

Il comitato tecnico si riunirà due volte l'anno e tutte le volte che sarà necessario. Il comitato sottoporrà ai Ministri responsabili dell'Energia il risultato dei suoi lavori, nonché lo stato di avanzamento delle azioni avviate nel quadro del presente accordo.

ARTICOLO 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo verrà risolta per via diplomatica, conformemente allo spirito che contraddistingue le relazioni fra i due Paesi.

ARTICOLO 7

Il presente Protocollo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
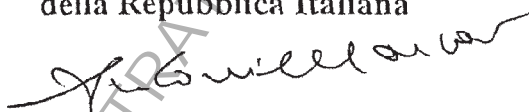
ARTICOLO 8

Il presente Protocollo resterà in vigore per un periodo indeterminato. Potrà essere denunciato in qualunque momento da una delle Parti. La denuncia avverrà per iscritto e l'annullamento del protocollo sarà effettivo dopo sei mesi dalla denuncia.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 16 luglio 2003 in due originali nelle lingue italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Tunisina

PROTOCOLE DE COOPERATION ENERGETIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne, ci-après dénommés les Parties:

- Animés du désir de raffermir les excellentes relations existantes entre les deux pays;
- Conscients du caractère exemplaire de la coopération en matière énergétique entre les deux Pays, en particulier depuis 1983, date de la mise en service du gazoduc transméditérranéen;

Vu que la libéralisation des secteurs du gaz et de l'électricité dans laquelle s'est engagée la République Italienne, ainsi que les perspectives de développement de ces mêmes secteurs dans la République Tunisienne, sont des éléments qui permettent de renforcer la coopération énergétique entre les deux Parties;

Vu l'attention que le Gouvernement de la République Italienne accorde aux initiatives de développement économique de la République Tunisienne dans le secteur de l'énergie en particulier à travers la valorisation des ressources d'hydrocarbures;

Compte tenu de la volonté des deux Parties d'approfondir les bonnes relations ayant toujours prévalues entre elles en matière énergétique, et afin d'intensifier les relations dans les secteurs du gaz et de l'électricité, de promouvoir et d'encourager les échanges énergétiques entre les deux Pays dans les domaines du gaz et de l'électricité, ainsi que dans les domaines de la recherche et l'exploitation d' hydrocarbures;

Ont convenu ce qui suit:

ARTICLE 1

1) Le présent Protocole de coopération vise à promouvoir et à encourager les relations énergétiques dans les secteurs du gaz, de l'électricité et de la recherche et l'exploitation des hydrocarbures entre les deux Parties.
2) Les Autorités compétentes pour l'application du présent Protocole seront:

a) Pour la partie Italienne: Le Ministère des Activités Productives
b) Pour la partie Tunisienne: Le Ministère de l'Industrie et de l'Energie.

ARTICLE 2

La coopération objet du présent Protocole permettra de confirmer la volonté des deux pays de renforcer les relations entre leurs opérateurs respectifs dans les secteurs de l'électricité et du gaz en vue de relancer l'investissement dans les projets d'infrastructure et d'intensifier les échanges énergétiques entre les deux pays et également de renforcer l'engagement des opérateurs des deux pays dans la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en Tunisie.

ARTICLE 3

Les deux Parties encouragent leurs opérateurs respectifs à engager des études de faisabilité économiques et techniques des projets retenus par les deux Parties et particulièrement ceux citées ci-après:

- Interconnexion électrique Hawaria - Sicile.
- Renforcement de la capacité de transport de gaz de la Tunisie vers l'Italie.
- Construction d'infrastructures de production et de stockage d'énergie en Tunisie.

ARTICLE 4

Les deux Parties conviennent d'étudier les aspects stratégiques, institutionnels et administratifs y compris les modalités de gestion et d'exploitation des infrastructures énergétiques relatifs aux projets cités à l'article 3 et conviennent pour cela de créer un comité technique Italo-Tunisien qui se réunira régulièrement et alternativement en Italie et en Tunisie. Ce comité sera constitué de quatre membres représentant chacune des Parties et désignés par les Autorités compétentes respectives.

ARTICLE 5

Le comité technique ainsi constitué se réunira deux fois par an et chaque fois que cela sera jugé nécessaire. Ce comité soumettra aux Ministres chargés de l'Energie les résultats de ses travaux ainsi que l'état d'avancement des actions entreprises dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 6

Toute divergence dans l'interprétation ou dans l'application du présent protocole sera résolue par voie diplomatique, conformément à l'esprit constructif qui prévaut dans les relations entre les deux pays.

ARTICLE 7

Le présent Protocole entre en vigueur à compter de la date de réception de la deuxième des deux notifications par lesquelles les Parties se seront informées officiellement de l'accomplissement des procédures respectives internes de ratification.

ARTICLE 8

Le présent Protocole est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une des deux Parties à tout moment. La dénonciation devra être signifiée par écrit et entraînera l'annulation du protocole qui sera effective six mois après sa dénonciation.
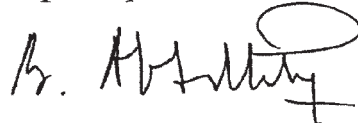
En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs Gouvernements, signent le présent Protocole.

Fait à Rome le 16 Juillet 2003 en double exemplaire originaux en langues italienne, arabe et française. Les trois textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation, le texte français prévaudra.

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne

بروتوكول التعاون في مجال الطاقة

بين

حكومة الجمهورية الإيطالية و حكومة الجمهورية التونسية

إن حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليها فيما بعد "بالطرفين"

- رغبة منهما في دعم العلاقات الممتازة التي تربط البلدين
- إدراكا منهما لخصوصيات التعاون المثالية بين البلدين في مجال الطاقة وخاصة منذ سنة ١٩٨٣ تاريخ بداية إستغلال أنبوب الغاز العابر للمتوسط ؛

وبإعتبار أن سياسة تحرير قطاعي الغاز والكهرباء المعتمدة من قبل الجمهورية الإيطالية وكذلك الآفاق الواعدة لتطور هذه القطاعات بالجمهورية التونسية، يمثلان عوامل من شأنها أن تساهم في تدعيم التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

ونظرا للعناية التي توليها حكومة جمهورية إيطاليا لمبادرات التنمية الإقتصادية للجمهورية التونسية في قطاع الطاقة خاصة من خلال تثمين موارد المحروقات ؛

وباعتبار رغبة الطرفين في تدعيم العلاقات التي كانت دائما طيبة بينهما في مجال الطاقة، وبهدف تطوير العلاقات في قطاعي الغاز والكهرباء، وتنمية وتشجيع المبادلات الطاقية بين البلدين في ميادين الغاز والكهرباء وكذلك في ميادين البحث وإستغلال المحروقات؛

إتفق الطرفان على ما يلي :

الفصل الأول

١- يهدف بروتوكول التعاون هذا إلى تنمية وتشجيع العلاقات الطاقية في قطاعي الكهرباء والغاز والبحث عن المحروقات و إستغلالها في كلا البلدين.

٢- تكون السلط المختصة لتطبيق هذا البروتوكول :

- عن الجانب التونسي : وزارة الصناعة والطاقة؛
- عن الجانب الإيطالي : وزارة الأنشطة الإنتاجية.

الفصل الثاني

إن التعاون موضوع هذا البروتوكول سيمكن من تأكيد إرادة البلدين في تعزيز العلاقات بين المتعاملين من كلا الجانبين في قطاعي الكهرباء والغاز بهدف دفع الإستثمار في مشاريع البنية التحتية وتكثيف المبادلات بين البلدين في مجال الطاقة وكذلك دعم إلتزام المتعاملين بالبلدين بمجال البحث عن المحروقات واستغلالها في تونس.

الفصل الثالث

يشجع الطرفان المتعاملين في كلا البلدين على القيام بدراسات جدوى إقتصادية وفنية للمشاريع التي تم إعتمادها من قبل الطرفين وخاصة المشاريع الآتي ذكرها:

- الربط الكهربائي بين الهوارية وصقلية؛
- دعم القدرة على نقل الغاز من تونس إلى إيطاليا؛
- بناء بنية تحتية لإنتاج وتخزين الطاقة في تونس؛

الفصل الرابع

إتفق الطرفان على دراسة الجوانب الإستراتيجية والمؤسساتية والإدارية بما فيها طرق التصرف وإستغلال البنى التحتية في مجال الطاقة والمتعلقة بالمشاريع المشار إليها بالفصل الثالث، ولهذا الغرض إتفق الطرفان على إحداث لجنة فنية تونسية إيطالية تجتمع بصفة منتظمة وبالتناوب في تونس وإيطاليا. وتتكون هذه اللجنة من أربعة أعضاء عن كل طرف ويتم تعيينهم من السلط المختصة في كلا البلدين.

الفصل الخامس

تجتمع اللجنة الفنية عند تكوينها مرتين في السنة كما تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وترفع اللجنة إلى الوزارتين المكلفتين بالطاقة في كلا البلدين نتائج أعمالها ومدى التقدم الحاصل في العمليات التي وقع إعتمادها في إطار هذا الإتفاق.

الفصل السادس

كل إختلاف في تأويل أو تطبيق هذا البروتوكول يتم حله عبر القنوات الدبلوماسية طبقا لروح التعاون البناءة التي تسود العلاقات بين البلدين.

الفصل السابع

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بداية من تاريخ تلقي ثاني الإشعارين اللذان يعلم من خلالهما كل طرف الطرف الآخر رسميا بإتمام إجراءات المصادقة الداخلية في كلا البلدين.

الفصل الثامن

يتم العمل بهذا البروتوكول لمدة غير محددة, ويمكن لأحد الطرفين إنهاء العمل به في كل وقت.ويتم الإعلام بالإنهاء بطريقة كتابية وينتج عنه إلغاء العمل بهذا البروتوكول الذي يكون فعليا ستة أشهر بعد تاريخ الإعلام.

إثباتا لذلك، فإنه تم التوقيع على هذا البروتوكول من طرف المفوضين قانونا والمرخص لهم من طرف حكوماتهم.
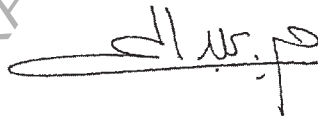
حرر هذا البروتوكول ب ، في في نظيرين باللغة العربية و الإيطالية و الفرنسية وتعتمد النصوص الثلاثة, وعند الإختلاف في التفسير يتم إعتماد النص الفرنسي.

عن حكومة الجمهورية الإيطالية	عن حكومة الجمهورية التونسية
أنتونـيو مارزانـو	المنصف بن عبد الله
وزير الأنشطة الإنتاجية	وزير الصناعة والطاقة

04A08635

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G403120/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.